

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	60
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	69
DIFESA (IV)	»	84
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	102
FINANZE (VI)	»	147
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	159
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	179
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	185
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	195
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	197
AFFARI SOCIALI (XII)	»	207
AGRICOLTURA (XIII)	»	248

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	<i>Pag.</i> 260
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	» 266
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	» 267
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	» 270
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	» 272
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 273

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 1 della XV Circostrizione (Lazio 1)	4
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 1 della XXVI Circostrizione (Sardegna)	4
Verifica dei poteri relativa alle elezioni suppletive svoltesi nei collegi uninominali 4 e 6 della XXVIII Circostrizione (Trentino-Alto Adige)	4

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 24 novembre 2020.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.30 alle 14.35, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 24 novembre 2020. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della carica ricoperta dal de-

putato Mauro Lucentini, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle incompatibilità, on. D'Ettore, a riferire sulle risultanze dei lavori svolti dal Comitato nella riunione del 24 novembre 2020.

Felice Maurizio D'ETTORE, *coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle incompatibilità*, come convenuto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze nella riunione odierna, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di consigliere regionale delle Marche ricoperta dal deputato Mauro Lucentini.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, con riferimento alla proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità della carica ricoperta dal deputato Lucentini, fa presente

che trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, la Giunta, conformemente alla consolidata prassi applicativa, si limita ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni.

Avverte, pertanto, che si intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere regionale delle Marche ricoperta dal deputato Mauro Lucentini.

La Giunta prende atto.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte infine che di ciò sarà data immediata comunicazione al Presidente della Camera, ai fini del conseguente invito ad optare da indirizzare al deputato Lucentini. Comunica che la Giunta passa ora all'esame delle relazioni ai fini della verifica dei poteri per le elezioni suppletive nei collegi uninominali delle circoscrizioni Lazio 1, Sardegna e Trentino-Alto Adige.

**Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva
svoltasi nel collegio uninominale 1 della XV Circo-
scrizione (Lazio 1).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Cristian INVERNIZZI, la approva e apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi a tutti i candidati del collegio ad esclusione di quella del candidato Roberto GUALTIERI.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato nel suddetto collegio uninominale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre conse-

guentemente all'Assemblea la convalida del deputato Roberto GUALTIERI, proclamato eletto nel Collegio uninominale 1.

**Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva
svoltasi nel collegio uninominale 1 della XXVI Cir-
coscrizione (Sardegna).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione della relatrice Elisa SIRAGUSA, la approva confermando i valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi a tutti i candidati del collegio.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato nel suddetto collegio uninominale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre conseguentemente all'Assemblea la convalida del deputato Andrea FRAILIS, proclamato eletto nel Collegio uninominale 1.

**Verifica dei poteri relativa alle elezioni suppletive
svoltasi nei collegi uninominali 4 e 6 della XXVIII
Circoscrizione (Trentino-Alto Adige).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Alessandro AMITRANO, la approva confermando i valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi a tutti i candidati dei collegi 4 e 6.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre conseguentemente all'Assemblea la convalida dei deputati Martina LOSS, proclamata eletta nel Collegio uninominale 4, e Mauro SUTTO, proclamato eletto nel Collegio uninominale 6.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 .	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012	6
Audizione informale, in videoconferenza, del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del

Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-

ziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al

Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.

Audizione informale, in videoconferenza, del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020. Atto n. 219 (*Esame e rinvio*)

7

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi e il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020.

Atto n. 219.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Rego-

lamento, alle Commissioni riunite III e IV, nonché alla Commissione Bilancio per l'esame delle conseguenze di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni assegnatarie e della Commissione Bilancio scade l'8 dicembre prossimo.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Romaniello, rappresenta quanto contenuto nell'atto all'esame delle Commissioni ai fini dell'espressione del prescritto parere.

L'articolo 2, comma 3, e l'articolo 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 (legge quadro sulle missioni internazionali) prevedono che le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della medesima legge, siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Lo schema in esame – composto di due articoli, e da una Tabella, che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di coo-

perazione – reca la citata ripartizione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Esso, dunque, fa riferimento alle missioni e agli interventi indicati dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020, ed autorizzati dalle risoluzioni del Senato e della Camera approvate, rispettivamente, il 7 ed il 16 luglio 2020. All'atto sono poi allegati sia la relazione tecnica, sia il prospetto di quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva che l'articolo 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario delle missioni e degli interventi relativi all'anno 2020, provvede a ripartire un importo complessivo di euro 1.468.357.823, nelle misure stabilite dall'allegato 1, attingendo completamente alle risorse del fondo dell'anno 2020, pari a 1.182.546.854, e per i restanti 285.810.969 euro a parte della quota di obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2021 (pari a 850.000.000), stanziata nel fondo per l'anno 2021. La ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'interno, dell'economia e finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il finanziamento delle missioni e degli interventi di cooperazione di rispettiva competenza, è indicata – come detto – nell'allegato 1. Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei ministri, e il relativo periodo di finanziamento. Inoltre, per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020, nonché quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2021.

Osserva, poi, che l'articolo 2, considerato il permanere delle situazioni di disagio ambientale nelle quali si svolgono le missioni internazionali, conferma anche per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

la disposizione che consente, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale delle Forze armate inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente, come disposto anche dai precedenti schemi di decreti di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali.

Evidenzia, infine, che il decreto è corredato della prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Al riguardo, segnala che il totale degli oneri correlati alla prosecuzione delle missioni in corso è di 1.420.940.450 euro, di cui 1.082.018.993 per il Ministero della difesa, 6.871.297 euro per il Ministero degli interni, 10.050.160 euro per il Ministero dell'economia e delle finanze, 26.000.000 di euro per la Presidenza del Consiglio dei ministri e 296.000.000 di euro per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il totale degli oneri relativi alle nuove missioni deliberate nel 2020 è, invece, di 47.417.373 euro, interamente riferiti al Ministero della difesa.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) osserva come le Commissioni siano chiamate a esaminare lo schema di decreto relativo al finanziamento delle missioni internazionali a ridosso della scadenza del periodo per il quale le stesse sono state autorizzate. Ricorda, infatti, che le Deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla proroga e l'avvio di nuove missioni sono state trasmesse al Parlamento solo nel mese di maggio e, pertanto, auspica che in futuro tali atti si possano esaminare nei tempi previsti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (*Seguito esame e rinvio*).

Sulla pubblicità dei lavori 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Emendamenti C. 2779-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 23

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-*bis* Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 23

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (*Seguito esame e rinvio*).

Sulla pubblicità dei lavori 38

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (*Seguito esame e rinvio*).

Sulla pubblicità dei lavori 44

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 58

ERRATA CORRIGE 57

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Viceministro dell'Interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'u-

tilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Sarli 2.159, Boldrini 3.133, Rizzo Nervo 4.5, Galizia 4.297, Bazzotti 4.389, De Luca 5.018, Ceccanti 6.5, De Luca 6.03, Giuliano 9.4, 9.6, 9.05, 9.06, 9.07, 9.013 e 9.014, Ceccanti 14.9, Rizzo Nervo 14.11 e 14.12, Ceccanti 15.23, Ceccanti 15.25, Rizzo Nervo 15.02.

Avverte inoltre che l'esame riprenderà dall'emendamento Ziello 2.124.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, apprezza che, dopo diversi giorni di discussione, la maggioranza abbia capito che la procedura corretta è quella di ritirare gli emendamenti prima della seduta, ritenendo pertanto giustificate le proprie considerazioni di ieri sull'anomalia di un parere contrario dei relatori su emendamenti a prima firma di colleghi di maggioranza.

Ritira pertanto la firma apposta nei giorni scorsi a tutti gli emendamenti presentati da colleghi appartenenti alla maggioranza.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede alla Presidenza se gli emendamenti ritirati siano stati fatti propri da esponenti delle opposizioni, chiedendo altrimenti di farli propri.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente al deputato Sisto che gli emendamenti ritirati prima della seduta non possono essere fatti propri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ziello 2.124 e Iezzi 2.83.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di indicare oltre al numero degli emendamenti anche il nome del primo firmatario, ai fini di una maggiore chiarezza nell'esame delle proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bordonali 2.39, Fogliani 2.38 e Iezzi 2.84.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che è stata presentata dai relatori una riformulazione degli identici emendamenti Ceccanti 2.125, Boldrini 2.126 e Fornaro 2.127, in un testo identico agli identici emendamenti Magi 2.3, Fratoianni 2.129 e Ceccanti 2.130.

Nicola MOLTENI (LEGA), anche a seguito delle considerazioni svolte dal Viceministro in esito ad un lungo dibattito svolto ieri dalla Commissione per il cambio di una parola in un emendamento e al suo invito di concentrare la discussione solo sui temi più rilevanti, ritiene che sarebbe opportuno che i relatori o i proponenti o il rappresentante del Governo spendesse qualche parola per spiegare il senso degli emendamenti di maggioranza, dal momento che apportano modifiche sostanziali al testo.

Il Viceministro Matteo MAURI precisa che le proposte emendative in esame sono condivise dal Governo, in quanto coerenti con la discussione avviata ieri sui criteri da tenere in conto per la collocazione degli stranieri nelle diverse procedure previste. Sottolinea che l'elemento fondante della procedura accelerata è la sua applicazione a soggetti che potrebbero essere sospettati di voler accedere a forme di protezione, senza averne le caratteristiche. Ritiene che vada prestata una particolare attenzione nella applicazione di tale procedura ai soggetti cosiddetti vulnerabili, trattandosi di persone più fragili, che vanno quindi sottratti all'applicazione di una procedura pensata per altri soggetti.

Nicola MOLTENI (LEGA), nel ringraziare il Viceministro per la consueta cortesia e precisione, esprime preoccupazione per l'esclusione di una platea ampia e indeterminata dalla procedura accelerata. Osserva peraltro che tali procedure sono accelerate solo nominalmente, essendo nota a tutti la forte dilatazione dei tempi di esame di qualsiasi domanda. Con riguardo ai mi-

nori non accompagnati, premettendo che è necessaria una valutazione attenta e approfondita della cosiddetta « legge Zampa », ritiene vergognosa la deroga prevista dal nuovo comma 6 dell'articolo 28-*bis*, trattandosi in larga parte di soggetti prossimi alla maggiore età, e non di bambini piccoli. Non concorda quindi con la visione « filoimmigrazionista » di Governo e maggioranza ed esprime preoccupazione sulle conseguenze derivanti dall'applicazione di tali disposizioni.

Laura BOLDRINI (PD), in risposta all'intervento del deputato Molteni, afferma di non comprendere la richiesta di chiarimento sugli emendamenti in esame. In particolare precisa che la scelta in questo caso è di estendere la procedura accelerata ai soggetti vulnerabili che includono i minori e le vittime di guerre o torture. Ribadisce come la *ratio* di tale ampliamento rappresenti la scelta consapevole della maggioranza e invita l'opposizione a prendere atto che su tali questioni vi siano posizioni assai distanti.

Emanuele PRISCO (FDI) giudica le argomentazioni addotte dalla maggioranza, per quanto ripetitive, non convincenti. In particolare intravede il rischio di un'ampia discrezionalità nell'ampliare i soggetti beneficiari della procedura accelerata, ribadendo la contrarietà del suo gruppo su tali emendamenti e più in generale sulla filosofia posta alla base del provvedimento in esame.

La Commissione, approva gli identici emendamenti Magi 2.3, Fratoianni 2.129 e Ceccanti 2.130, nonché l'emendamento Boldrini 2.126, come riformulato in identico testo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Ceccanti 2.125, e Fornaro 2.127 sono assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Magi 2.3, Fratoianni 2.129, Ceccanti 2.130 e Boldrini 2.126.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.128,

sollecita il Governo ad un ulteriore riflessione sul tema dell'accertamento della minore età. A riguardo ribadisce quanto già detto nell'ambito del dibattito sul complesso degli emendamenti, circa l'estrema difficoltà di individuare con certezza i soggetti minori di età. Ritiene che le scelte operate non siano idonee a tutelare i soggetti vulnerabili tenuto conto che molti dei soggetti che entrano sul territorio nazionale sono sprovvisti del documento di identità.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 2.128.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.131, sottolineando come esso sia volto a introdurre una disciplina più stringente, mediante la previsione di un aumento della pena per gli stranieri destinatari di un provvedimento di respingimento che rientrano illegittimamente sul territorio nazionale. A riguardo ritiene che la previsione di un aumento di pena possa rappresentare un efficace deterrente per tale fattispecie di reato.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede la verifica del numero legale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del regolamento, la Presidenza è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale se stia per procedere a una votazione per alzata di mano.

Prende quindi atto che la richiesta di verifica è sostenuta dal numero di deputati prescritto dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, ricordando quindi che, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del regolamento, per le deliberazioni in sede referente il numero legale è pari ad un quarto dei componenti la Commissione.

Pone quindi in votazione l'emendamento Lucaselli 2.131, invitando i deputati Tripodi e Prisco e effettuare il conteggio dei voti.

La Commissione procede alla votazione dell'emendamento Lucaselli 2.131.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, all'esito della votazione, dichiara respinto l'emendamento Lucaselli 2.131, avvertendo che la Commissione risulta essere in numero legale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 2.5, Tonelli 2.132, Iezzi 2.70 e 2.69, gli identici emendamenti Fogliani 2.15 e Ravetto 2.133, nonché gli identici Magi 2.4, Ceccanti 2.134, Boldrini 2.135 e Fornaro 2.136, nonché Stefani 2.40 e Vinci 2.41.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'emendamento Molteni 2.137, ricorda di aver già chiesto al Viceministro Mauri di fornire i dati circa le confische, i sequestri e le ammende irrogate, al fine di disporre di ulteriori elementi conoscitivi per il prosieguo del dibattito.

Il Viceministro Matteo MAURI risponde di aver investito gli uffici di tale richiesta che si augura possa essere evasa entro la giornata di oggi, in modo da trasmettere alla Commissione i dati richiesti.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento Ravetto 2.140, afferma di non condividere la scelta fatta dal Governo di dare rilevanza giuridica alla reiterazione della domanda già respinta. Ritiene che tale rimedio previsto non sia compatibile con l'architettura giuridica dell'ordinamento italiano e che di fatto si sceglie di approntare un finto sistema di controlli. Reputa che il Governo non abbia valutato con attenzione l'effettiva portata di queste disposizioni che arrecheranno un notevole carico giudiziario e amministrativo e che su tali scelte vadano individuate le specifiche responsabilità. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Sisto, ritiene che gli emendamenti in discussione, correttamente, prevedono la soppressione della lettera *d*), al fine di evitare

la modifica di una direttiva europea e di consentire che la mera reiterazione della domanda rappresenti una sorta di immunità per i soggetti che non dovrebbero trovarsi sul territorio nazionale, in quanto già destinatari di un procedimento di accertamento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 2.137, Berti 2.138, Del Mastro delle Vedove 2.139 e Ravetto 2.140.

Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo nuovamente sul tema della reiterazione della domanda, ritiene si debba disciplinare in altro modo la suddetta fattispecie, al fine di non consentire l'ammissione di soggetti già destinatari di un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano. Più in generale, ritorna sulla definizione di soggetti vulnerabili, dichiarando di non comprendere l'effettiva *ratio* delle modifiche adottate dal Governo sulla disciplina relativa agli ingressi degli immigrati clandestini, che introducono un regime di accoglienza di massa. Nello stigmatizzare come di fatto la sinistra si trovi al Governo pur avendo perso le elezioni politiche, ribadisce di giudicare le modifiche contenute nel provvedimento in esame del tutto inaccettabili.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Molteni, evidenziando come l'Italia rischi di diventare il Paese dei finti controlli anche in caso di domande di accoglienza di fatto già respinte. Giudica irresponsabile la politica del Governo sul tema dell'immigrazione clandestina, non condividendo l'evidente spirito di acrimonia nei confronti di quanto già introdotto dal precedente Governo. Invita quindi la maggioranza e il Governo a riflettere sull'evidente mancanza di equilibrio nelle scelte di contrasto all'immigrazione clandestina.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 2.6.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, ribadisce la proposta di riformulazione del-

l'emendamento Boldrini 2.141, già precedentemente presentata, volta a prevedere che la domanda reiterata sia trasmessa immediatamente al Presidente della Commissione territoriale competente.

Simona BORDONALI (LEGA) stigmatizza le scelte del Governo alla base del provvedimento in esame, le quali, a suo giudizio, sono volte ad evitare che nessuno venga più espulso dal territorio italiano anche in caso di domande reiterate. Giudica tale espediente un trucco inaccettabile, finalizzato a prorogare illegittimamente la permanenza di tali soggetti sul territorio nazionale.

Laura BOLDRINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori e dal Governo dell'emendamento a sua prima firma 2.141. Chiarisce inoltre che il riferimento alla necessità di valutare i rischi di *refoulement* diretti e indiretti è contenuto nell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, allo scopo di apprestare un'efficace tutela all'incolumità dell'immigrato richiedente la protezione internazionale. Ribadisce quindi che l'emendamento 2.141 a sua prima firma è a garanzia dei diritti della persona.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ricorda che nel sistema previgente dall'esecutività del provvedimento di espulsione derivava l'automatica inammissibilità della domanda di asilo reiterata. Osserva che l'emendamento Boldrini 2.141, oltre a recare una formulazione in più parti imprecisa, introduce un *escamotage* volto a consentire, attraverso il riferimento ai nuovi elementi adottati, la riapertura di un procedimento già definito, aprendo la strada alla reiterazione plurima di domande. Ritiene inoltre superfluo il richiamo alla valutazione dei rischi di respingimento diretti e indiretti, in quanto già previsto dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

Emanuele PRISCO (FDI) rivolgendosi al Viceministro Mauri, lo invita a valutare attentamente gli effetti che l'eventuale approvazione dell'emendamento Boldrini 2.41 determinerebbe sull'attuale sistema, con-

cordando con la collega Bartolozzi sul rischio di introdurre, di fatto, la possibilità di reiterare più volte la domanda di asilo.

Ritiene che, ove approvato, l'emendamento in discussione avrebbe una forza deflagrante, rendendo di fatto impossibile l'espulsione dell'immigrato, con il rischio di intasamento delle prefetture e delle commissioni territoriali competenti a causa della plurima reiterazione della domanda di asilo. Si tratterebbe, a suo avviso, di una sanatoria di fatto dell'immigrazione clandestina.

La Commissione approva l'emendamento Boldrini 2.141 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.7, ritiene l'approvazione dell'emendamento Boldrini 2.141 un fatto di inaudita gravità, che sigilla la vittoria della ex Presidente della Camera Boldrini, fautrice, a suo avviso, di una norma che definisce anti-espulsione. Reputa infatti che non possa essere messo in discussione un provvedimento di allontanamento reso esecutivo all'esito di valutazione negativa operata da un giudice sulla sussistenza dei rischi di respingimento diretti e indiretti. Evidenzia inoltre che la natura non perentoria del termine di tre giorni previsti per l'esame preliminare della domanda reiterata, nelle more della definizione del procedimento, porterà di fatto un immigrato irregolare destinatario di un decreto di espulsione esecutivo a fare ritorno nei centri di accoglienza, con ulteriori costi a carico dei cittadini italiani, e al rischio che possa delinquere.

Francesco Paolo SISTO (FI) richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di inquadrare la questione oggetto dell'emendamento 2.141 in un sistema che assicuri in modo armonico la tutela dei diritti della persona.

Esprime notevole perplessità sul carattere ordinatorio del termine di tre giorni previsto per l'esame preliminare della domanda di protezione reiterata, che a suo

giudizio dovrebbe, invece, essere perentorio. Evidenzia, inoltre, la necessità di prevedere almeno un meccanismo di silenzio-rifiuto in base al quale, decorsi tre giorni, in assenza di un provvedimento del presidente della Commissione territoriale competente, venga disposto automaticamente l'allontanamento dell'immigrato irregolare. La previsione di tale meccanismo rappresenterebbe a suo avviso una mediazione tra le diverse posizioni emerse dal confronto tra maggioranza e opposizione.

Rileva inoltre come l'introduzione di un grado di giudizio rimesso al presidente della Commissione territoriale competente, che non ha alcun potere sull'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione, rappresenti una nefandezza compiuta in nome di un'ideologia che crea sconquasso nel sistema delle garanzie della persona. Chiede, quindi, formalmente al Viceministro Mauri di valutare attentamente la portata dell'emendamento in esame e di proporre dei correttivi al testo in esame che rappresenta un'afasia irreversibile.

Osserva inoltre che il riferimento alla valutazione dei rischi di *refoulement* indiretti sia un concetto non chiaramente definito.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Molteni 2.7, che ha il merito di limitare i danni derivanti dall'approvazione dell'emendamento Boldrini 2.141.

Osserva, infatti, che dal combinato disposto che scaturisce dall'aver, di fatto, reso inefficace il provvedimento di espulsione e introdotto la possibilità di reiterare la domanda di protezione, prevedendo un termine ordinatorio per il relativo esame, discende l'impossibilità tecnica di rendere definitiva un'espulsione. Ritiene che tale intervento normativo non possa non qualificarsi come una mostruosità giuridico.

Il Viceministro Matteo MAURI ritiene che, al di là della dialettica politica tra maggioranza e opposizione, le affermazioni dei rappresentanti delle forze di minoranza tese a sostenere che la volontà dell'attuale Governo sarebbe quella di far entrare nel

Paese il numero più elevato possibile di immigrati e di trattenere, il più a lungo possibile, immigrati irregolari sul territorio nazionale, siano profondamente sbagliate.

Evidenzia come l'impianto normativo complessivo e lo stesso approccio politico alla gestione dei flussi migratori adottato dall'attuale Governo sia migliore rispetto a quello portato avanti dalla precedente maggioranza, in quanto tiene insieme due distinti elementi: la garanzia dei diritti degli immigrati e gli interessi dei cittadini e delle comunità residenti sul territorio nazionale.

Ritiene che i decreti-legge Salvini fossero il frutto della propaganda, intesa nel senso proprio del termine come volontà di diffondere il punto di vista di una parte politica che, semplificando, nel caso della Lega poteva riassumersi nello slogan « È finita la pacchia » e nel richiamo al concetto del rigore.

Proteste del deputato Molteni.

Il Viceministro Matteo MAURI rileva come, in realtà, sul fronte dell'accoglienza, considerati i numeri degli immigrati entrati nel Paese, i decreti Salvini hanno prodotto risultati che sono andati esattamente nella direzione opposta rispetto a quella propagandata.

Proteste del deputato Molteni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita il deputato Molteni a non interrompere il Viceministro Mauri.

Il Viceministro Matteo MAURI ricorda, a tal proposito, che nel periodo di vigenza dei decreti-legge Salvini si sono registrati quarantamila ingressi in più di immigrati irregolari, stante la soppressione della protezione umanitaria.

Proteste del deputato Iezzi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha rinunciato a concludere il suo intervento.

Nicola MOLTENI (LEGA) osserva che gli interventi svolti dal suo gruppo e dalle altre forze di minoranza erano finalizzati a svolgere una riflessione sul tema specifico della domanda reiterata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 con osservazioni di natura tecnica corroborate da considerazioni politiche.

Dopo aver ringraziato il Viceministro per la disponibilità da lui mostrata al confronto con le opposizioni, rileva tuttavia come il rappresentante del Governo, dopo aver svolto un breve preambolo di natura tecnica, si sia avventurato – legittimamente – in considerazioni esclusivamente di ordine politico. Reputa quindi che non sia stata fornita alcuna risposta in merito alle obiezioni di carattere tecnico-giuridico sollevate dalle opposizioni con riferimento all'approvazione dell'emendamento Boldrini 2.141, che definisce « una porcata ».

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita il deputato Molteni a moderare i toni.

Nicola MOLTENI (LEGA) ribadisce che si tratta di una « porcata ».

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, richiama ulteriormente il deputato Molteni a utilizzare un linguaggio consono alla sede parlamentare.

Laura BOLDRINI (PD) ritiene inaccettabile l'atteggiamento dei deputati del gruppo Lega che, dopo aver sollecitato la maggioranza e il Governo a svolgere un dibattito, hanno poi continuamente interrotto l'intervento del Viceministro.

Rivolgendosi al deputato Sisto, evidenzia che il riferimento ai rischi di respingimento indiretti non sono una sua invenzione, ma sono già previsti dal diritto internazionale e attengono alla necessità di non espellere soggetti che, se allontanati, correrebbero il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, non solo nel loro Paese di origine, ma anche in un Paese terzo. Si riferisce, ad esempio, alla Libia, Paese che ha sottoscritto accordi bilaterali di riammissione con i Paesi di

provenienza dei migranti che potrebbe praticare i predetti trattamenti. Richiamando, quindi, quanto previsto a tal proposito alla Convenzione di Ginevra che risale al 1951, sollecita i colleghi ad informarsi.

Giusi BARTOLOZZI (FI), replicando alla deputata Boldrini, osserva che, in realtà, l'intervento del Viceministro si è svolto nel generale disinteresse delle forze di maggioranza.

Sul piano del merito, reputa del tutto privo di fondamento il riesame della domanda reiterata previsto nell'emendamento 2.141. Osservato infatti che, a monte di un provvedimento di allontanamento definitivo, vi è la valutazione operata da un giudice circa l'insussistenza dei rischi di respingimento diretti e indiretti, non ritiene plausibile che nei successivi tre giorni si possano verificare elementi nuovi tali da far ritenere superata tale valutazione. Ritiene pertanto che, nell'ipotesi di un provvedimento di allontanamento in fase di esecuzione, la domanda reiterata dovrebbe essere inammissibile, in quanto tutti i rimedi previsti dall'ordinamento sono stati esperiti e l'immigrato irregolare dovrebbe essere rimpatriato. Reputa pertanto che anche il riferimento alla Libia fatto dalla deputata Boldrini sia inconferente.

Osserva inoltre che dall'approvazione dell'emendamento Boldrini 2.141 deriveranno nuovi oneri finanziari connessi all'utilizzo di consulenti e di interpreti, in contrasto con il principio dell'invarianza finanziaria sulla scorta del quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario su molte proposte emendative dell'opposizione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Molteni 2.7, rileva che il fine di colmare una lacuna della normativa previgente sotteso sia al decreto-legge, sia all'emendamento Boldrini 2.141, testé approvato, che il viceministro Mauri aveva tentato di illustrare prima di essere interrotto, non è raggiunto, perché il mezzo prescelto, ovvero la possibilità di reiterare la domanda di protezione, mantiene l'accoglienza e l'irregolarità su due piani di-

versi, come dimostra la necessità di prevedere la possibilità di reiterazione della domanda di accoglienza, che sospende il provvedimento di allontanamento in vigore. A suo giudizio, al contrario, il fine si raggiungerebbe solo vietando la possibilità di reiterare la domanda, come previsto dalla normativa previgente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che non può consentire gli interventi degli ulteriori deputati iscritti a parlare sull'emendamento Molteni 2.7, in quanto appartenenti a gruppi i cui rappresentanti sono già intervenuti su di esso.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.7.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dell'emendamento Fogliani 2.8 e chiede ai deputati che desiderano intervenire di attenersi al contenuto della proposta emendativa medesima, evitando di dilungarsi sulle proposte emendative già votate.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Fogliani 2.8, rileva che esso riguarda il medesimo argomento degli emendamenti già votati e stigmatizza l'introduzione nell'ordinamento italiano di un istituto giuridico del tutto nuovo, ovvero la sospensione, da parte di un organo monocratico amministrativo, di un provvedimento esecutivo del giudice, che favorisce i cittadini stranieri, dal momento che un istituto del genere non è previsto per i cittadini italiani in relazione a provvedimenti esecutivi che li riguardino. Rileva, inoltre, che la norma non precisa dove lo straniero possa attendere l'esito dell'esame della domanda reiterata, potendo, quindi, fuggire o rendersi comunque irreperibile nei tre giorni previsti dalla norma, che, come ammesso anche dal rappresentante del Governo, non costituiscono un termine perentorio.

Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Fogliani 2.8, accusa di ipocrisia la maggioranza, che nasconde die-

tro il decreto-legge la propria ideologia di accoglimento indiscriminato e la reale intenzione di ripristinare il sistema di accoglienza, smantellato dal precedente Governo, che gli assicura un tornaconto elettorale. Grazie alla sua esperienza nel volontariato, maturata sin dagli anni della gioventù, può, infatti, affermare che non è questo il modo di affrontare il problema dell'accoglienza di coloro che fuggono dalle guerre o che sono perseguitati nei loro Paesi di origine.

La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 2.8.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Ziello 2.9, che, al pari dei precedenti e dei seguenti emendamenti, è volto a precisare le caratteristiche dello straniero a cui applicare la disciplina del respingimento. Ritiene, inoltre, che la volontà di introdurre un meccanismo di riconsiderazione della domanda di accoglienza già respinta celi la sfiducia della maggioranza nei confronti della magistratura e del suo operato. Infine, condivide i timori dei colleghi sulla possibilità che, nei tre giorni che la norma prevede per il riesame della domanda, posto che non siano di più, lo straniero possa rendersi irreperibile, a meno che la maggioranza non pensi di rimettere in piedi il sistema di accoglienza smantellato dal precedente Governo, ponendo a carico dei contribuenti italiani i relativi costi.

Il Viceministro Matteo MAURI sottolinea che il decreto-legge, introducendo la possibilità, non prevista dalla normativa previgente, di presentare la richiesta di riesame della domanda di protezione, in primo luogo, non ha previsto la sospensione dell'esecutività del provvedimento di respingimento e, in secondo luogo, ha imposto per la decisione un tempo di massimo tre giorni, nel corso dei quali lo straniero interessato dovrà rimanere in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). Tiene quindi a precisare che, con tali previsioni, il Governo ha cercato di contemperare l'esigenza dello Stato di man-

tenere il rigore e il rispetto delle regole con quella dei cittadini stranieri di avere il riconoscimento di garanzie e tutele.

Nicola MOLTENI (LEGA) non condivide le affermazioni del rappresentante del Governo, in quanto il trattenimento nei CPR è previsto solo per alcune categorie di stranieri. Pertanto, se l'intendimento del Governo è quello di trattenere tutti gli stranieri irregolari nei CPR in attesa della decisione sul riesame della domanda di protezione, è necessario modificare la norma. Si appella, pertanto, ai deputati del Movimento 5 Stelle, che, facendo parte della maggioranza che sosteneva il precedente Governo, furono d'accordo ad introdurre la previsione dell'inammissibilità della richiesta di riesame. Infine, nega che l'ordinamento italiano non fornisca adeguate garanzie e tutele a coloro che si trovano nel Paese in forza di titoli regolari e non ritiene sbagliato negarle a chi di tali titoli è privo, rimanendo in Italia e mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo le osservazioni del deputato Molteni, ribadisce l'assurdità di prevedere tre giorni di tempo per un'ulteriore verifica delle condizioni del richiedente o di quelle del Paese verso il quale questo deve essere accompagnato. In tale breve lasso di tempo, infatti, niente può cambiare e allora tale previsione, che, tra l'altro, appare mettere in dubbio il corretto operato della magistratura, è solo un *escamotage* per permettere allo straniero irregolare di fermarsi in Italia.

Non condivide, inoltre, l'osservazione del Viceministro in merito all'assenza di un effetto sospensivo della richiesta di riesame sul provvedimento esecutivo di respingimento, in quanto tale eventualità è esplicitamente esclusa solo con riferimento alla seconda reiterazione della richiesta, come previsto dall'articolo 35-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge in esame.

Infine, intende rimarcare l'ipocrisia della sinistra, che rifiuta di riconoscere che co-

loro che si trovano nel Paese senza averne titolo sono immigrati irregolari e che, come tali, vanno respinti.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 2.9.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come l'emendamento Stefani 2.49 sia volto a sostituire la parola « straniero » con la parola « immigrato ». Sottolinea come l'utilizzazione della parola « straniero » sia un'ulteriore testimonianza di un approccio ideologico in virtù del quale si pretende di arrivare addirittura alla neutralizzazione della decisione giurisdizionale e come, anche dal punto di vista terminologico, si voglia restituire all'immigrato irregolare lo *status* di straniero, vanificando la decisione assunta dal giudice. Evidenzia come sia sempre molto preoccupante dal punto di vista democratico la prevalenza dell'ideologia sul diritto e osserva come all'immigrato irregolare viene attribuito un potere che il cittadino italiano non ha, vale a dire quello di vanificare in qualsiasi momento gli effetti di un provvedimento del giudice.

Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta emendativa in esame.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea come la norma sulla quale incide la proposta emendativa 2.49 finirà per favorire di fatto le organizzazioni criminali, le quali disporranno di un'ulteriore possibilità per far rimanere nel nostro Paese uomini e donne ridotti in condizioni di schiavitù. Rileva, inoltre, come la norma medesima presenti a suo avviso evidenti profili di illegittimità costituzionale, in quanto attribuisce a un organo amministrativo il potere di sindacare decisioni giurisdizionali.

Osserva, infine, come circa un terzo dei richiedenti la protezione speciale provenga dalla Tunisia e come, pertanto, qualora si ritenga che le loro domande possano essere fondate – circostanza alla quale non crede – occorrerebbe coerentemente intraprendere un'azione diplomatica ed economica

nei confronti di quel Paese per violazione dei diritti umani.

La Commissione respinge l'emendamento Stefani 2.49.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Molteni 2.48, rileva come esso preveda la sostituzione della parola « straniero » con la parola « immigrato » in quanto i destinatari della norma non sono genericamente gli stranieri, bensì gli immigrati nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di allontanamento divenuto esecutivo.

Rileva, inoltre, come nell'emendamento Boldrini 2.141, testé approvato, vi siano « cacofonie » nella formulazione e come l'obiettivo delle norme sostenute dalla maggioranza sia evidentemente quello di allargare a dismisura la permanenza degli immigrati nel territorio nazionale. Evidenzia come tale permanenza comporti costi a carico della collettività. Al riguardo sottolinea come la maggioranza degli immigrati irregolari ottenga l'ammissione al gratuito patrocinio sulla base di una mera autocertificazione e chiede ai relatori chiarimenti circa la copertura finanziaria della lettera d) del comma 1 dell'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.48 e Tonelli 2.50.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 2.52, rileva come esso non sia meramente lessicale ma sia volto a correggere la formulazione del testo, sostituendo la parola « domanda » con la parola « istanza », in quanto si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 2.52 e Invernizzi 2.51.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 2.46, rileva come esso preveda che non si proceda all'esame della domanda presentata esclu-

sivamente con intenti dilatori. Ricorda come, nel caso dei cittadini italiani, chi presenta un ricorso a scopo meramente dilatorio sia chiamato a pagare le spese del giudizio, mentre lo straniero non subisce alcuna conseguenza. Ritiene che la politica della maggioranza non sia volta a tutelare la giustizia ma ben altri interessi e ricorda come prima dell'adozione dei cosiddetti « decreti Salvini » il giro d'affari legato all'immigrazione ammontasse a circa 5 miliardi di euro annui. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 2.46, Ziello 2.53, Vinci 2.47, Molteni 2.32 e 2.45, Invernizzi 2.43 e Iezzi 2.56, gli identici emendamenti Molteni 2.16 e Lucaselli 2.142 e l'emendamento Lucaselli 2.144.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Colletti 2.145, rileva come esso sia volto a sopprimere le norme che aumentano da uno a due anni la durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione speciale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 2.145, gli identici emendamenti Stefani 2.17 e Ravetto 2.146, gli identici emendamenti Ravetto 2.147 e Molteni 2.148, gli identici emendamenti Lucaselli 2.149 e Bordonali 2.150 e gli emendamenti Lucaselli 2.151, Tonelli 2.58, Bordonali 2.57, Molteni 2.152 e 2.87, Invernizzi 2.91, Vinci 2.93, Fogliani 2.94 e Lucaselli 2.153.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Berti 2.154, sottolinea come esso sia volto a prevedere che non sia ammesso il ricorso per chi è stato condannato, anche in via non definitiva, a una pena superiore a due anni di reclusione. Osserva come le politiche perseguite dalla maggioranza faranno sì che si tratteranno nel nostro Paese anche numerosi delinquenti, come accaduto purtroppo nel caso dell'autore dell'attentato terroristico di Nizza dello scorso ottobre.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) osserva come non sia un caso che l'emendamento 2.154 sia stato sottoscritto anche dalla rappresentante di gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia. Rileva come l'80 per cento della popolazione carceraria sia composto da stranieri e chiede al Governo che sia resa disponibile una relazione contenente i dati sui detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane e su quanti di essi hanno riportato condanne a pene non superiori a due anni. Rileva, infatti, che consentire a tali detenuti, una volta usciti dal carcere, di trattenerli di fatto liberamente nel territorio nazionale equivalga a un indulto mascherato.

Simona BORDONALI (LEGA) si associa alla richiesta rivolta al Governo dalla deputata Bartolozzi.

La Commissione respinge l'emendamento Berti 2.154.

Nicola MOLTENI (LEGA), prevenendo eventuali obiezioni in chiave garantista all'emendamento testé respinto, osserva come il provvedimento in esame preveda addirittura il carcere per chi violi il cosiddetto « Daspo », disposto anche sulla base di una semplice denuncia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ravetto 2.155 e Iezzi 2.95.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Boldrini 2.156 è ritirato dalla presentatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 2.157.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 2.160, ne raccomanda l'approvazione, rilevando come esso sia volto a ripristinare un percorso corretto dal punto di vista procedurale nel caso di manifesta infondatezza della domanda.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.160, limitatamente alla parte ammissibile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Boldrini 2.161 è ritirato dalla presentatrice.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come si tratti del secondo emendamento presentato da deputati della maggioranza e ritirato a seguito del parere contrario dei relatori e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Stefani 2.61 e Ziello 2.60 e gli articoli aggiunti Meloni 2.04, Del Mastro Delle Vedove 2.05, Bignami 2.07, Iezzi 2.03, Tonelli 2.01 e Vinci 2.02.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 3.98 e 3.26, Ravetto 3.100, Bordonali 3.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palazzotto 3.101, a condizione che sia riformulato in identico testo assieme agli identici emendamenti Ceccanti 3.136 e Boldrini 3.137.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 3.5 e 3.29, Stefani 3.30, Fogliani 3.28, Tonelli 3.31, Vinci 3.32, Bordonali 3.35, Invernizzi 3.37, Donzelli 3.103, Tonelli 3.104, Molteni 3.38, Tonelli 3.40, Stefani 3.39, nonché sugli identici Magi 3.1 e Fratoianni 3.105, Molteni 3.106, Fogliani 3.6, Ziello 3.7, Invernizzi 3.8, Iezzi 3.45, Tonelli 3.41, Molteni 3.42, Iezzi 3.43, sugli identici Iezzi 3.107 e Ravetto 3.108, Frusone 3.110, Iezzi 3.44, Prisco 3.109, Vinci 3.111, Invernizzi 3.48, Fogliani 3.12, Invernizzi 3.11, Ziello 3.13, Molteni 3.47 e 3.49, Ziello 3.112, Tonelli 3.50, Fogliani 3.15, Invernizzi 3.14, Ziello 3.16, Montaruli 3.114, Molteni 3.116, gli identici Ravetto 3.117 e Molteni 3.118, Gregorio Fontana 3.119, Molteni 3.95 e 3.52, sugli identici Vinci 3.51 e Montaruli 3.120, Iezzi 3.121.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Maio 3.122. Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 3.53

e 3.94, Ziello 3.93, Berti 3.123, Iezzi 3.56, Vinci 3.57, Molteni 3.59, Iezzi 3.60, Ziello 3.61, Stefani 3.97, Molteni 3.54, Iezzi 3.63 e 3.62, Bordonali 3.55, Lucaselli 3.124, 3.125 e 3.126. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Magi 3.2 e Perantoni 3.102 in attesa di una eventuale proposta di riformulazione degli stessi. Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento De Carlo 3.127.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Ravetto 3.128, Magi 3.3, sugli identici emendamenti Pastorino 3.129, Migliore 3.130 e Galizia 3.131; esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Iezzi 3.134 e Ravetto 3.132, nonché sugli identici Magi 3.4, Boldrini 3.133 e Fornaro 3.134. Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 3.65, Molteni 3.66, Invernizzi 3.17, Fogliani 3.18, Ziello 3.19, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Boldrini 3.135. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Ceccanti 3.136 e Boldrini 3.137, come già anticipato.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Donzelli 3.138, nonché sugli identici emendamenti Molteni 3.67 e Ravetto 3.139, sugli emendamenti Iezzi 3.68 e 3.69, Invernizzi 3.20, Fogliani 3.21, Ziello 3.22, Ravetto 3.140, Tonelli 3.70, Molteni 3.71, Stefani 3.72, sugli identici Stefani 3.141 e Ravetto 3.142, Molteni 3.73, Invernizzi 3.23, Fogliani 3.24, Ziello 3.25 e 3.75, Vinci 3.77, Tonelli 3.76, Fogliani 3.78, Bordonali 3.79, Iezzi 3.80, Invernizzi 3.81, Iezzi 3.82, Tonelli 3.74 e 3.83, Molteni 3.146, Bordonali 3.143, Iezzi 3.144, Molteni 3.145. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Ravetto 3.147 e Iezzi 3.84, nonché sugli emendamenti Tonelli 3.85, Bordonali 3.90, Fogliani 3.91, Bordonali 3.86, Iezzi 3.87, Molteni 3.88, Iezzi 3.89, Meloni 3.148 e 3.149, Berti 3.150. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Varchi 3.02 e 3.03, Meloni 3.04 e 3.05, Bignami 3.06.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, precisa che sull'emendamento Tonelli 3.70 i relatori intendono in realtà avanzare la richiesta di invito al ritiro e non un mero parere contrario.

Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 3.98.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene a sostegno degli emendamenti presentati dal gruppo della Lega volti a modificare le disposizioni dell'articolo 3. In particolare sottolinea come numerose disposizioni contenute nell'articolo 3, contrariamente a quanto indicato nella relazione tecnica, abbiano in realtà oneri finanziari. Non comprende quindi il parere negativo espresso dai relatori su tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, ritenendo che anche i profili di copertura finanziaria debbano essere oggetto di discussione durante l'esame in sede referente, al fine di non ridurre il ruolo della Commissione a quello di mero passacarte. Ribadisce quindi di giudicare assai discutibili le modifiche proposte dal Governo rispetto alla normativa vigente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, al di là delle competenze della Commissione referente, la Commissione chiamata a valutare gli effetti finanziari delle norme contenute nel provvedimento è la Commissione Bilancio così come previsto dalle norme del Regolamento della Camera.

Giusi BARTOLOZZI (FI) insiste perché la Commissione referente svolga appieno il suo ruolo, valutando altresì gli effetti finanziari delle norme in discussione e quanto contenuto nella relazione tecnica di accompagnamento.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nel ritenere necessario una riflessione approfondita sui contenuti dell'articolo in esame, riconosce il ruolo diverso attribuito alla Commissione Bilancio, ma evidenzia come il tema dell'invarianza finanziaria delle disposizioni debba essere valutato, al fine di assicurare la stessa coerenza delle disposizioni introdotte dal provvedimento. Nel sottolineare

la differenza concettuale tra invarianza finanziaria e neutralità finanziaria, ritiene opportuno verificare l'effettiva portata delle norme in esame, ivi compresi gli effetti finanziari. Ritiene, infine, assai opportune le richieste di chiarimento formulate dalla deputata Bartolozzi anche sugli aspetti di natura finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 3.26, Ravetto 3.100 e Bordonali 3.27.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Palazzotto 3.101, su cui è stato espresso parere favorevole, rivela l'eccessiva indeterminatezza della formulazione, che contiene concetti non chiari e di non facile e univoca interpretazione. Stigmatizza quindi l'intenzione del Governo di procedere ad una sorta di liberalizzazione indiscriminata del fenomeno dell'immigrazione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede ulteriori chiarimenti circa l'effettiva portata dell'emendamento Palazzotto 3.101 che, in quanto riformulato in identico testo con gli emendamenti Ceccanti 3.136 e Boldrini 3.137, prevede l'emanazione di un provvedimento attuativo da parte del Ministero dell'interno. Ritiene, al riguardo, assai contraddittorio prevedere un atto attuativo di disposizioni contenute in un decreto-legge che per sua natura già esplica i suoi effetti giuridici nell'ordinamento.

Laura BOLDRINI (PD) chiarisce che gli emendamenti in esame sono volti a prevedere la formulazione di apposite linee guida al fine di elaborare una disciplina a tutela dei soggetti vulnerabili. Si tratta, a suo giudizio, di una modifica volta ad apportare concreti miglioramenti alla disciplina vigente.

La Commissione approva gli emendamenti Palazzotto 3.101, Ceccanti 3.136 e Boldrini 3.137, riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene a sostegno dell'emendamento Invernizzi 3.5, di cui raccomanda l'approvazione, evidenziando come il Governo e la maggioranza millantino di apportare migliorie alla disciplina vigente, modificando attraverso interventi ideologici meccanismi che in realtà stanno funzionando correttamente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 3.5 e 3.29, Stefani 3.30, Fogliani 3.28, Tonelli 3.31, Vinci 3.32, Bordonali 3.35 e Invernizzi 3.37.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento Donzelli 3.103, evidenzia come esso, allo scopo di attenuare gli effetti devastanti del decreto-legge in esame, preveda l'aumento fino a 10 anni del periodo di interdizione di interdizione dell'ingresso in territorio nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Donzelli 3.103, Tonelli 3.104, Molteni 3.38, Tonelli 3.40, Stefani 3.39, gli identici emendamenti Magi 3.1 e Fratoianni 3.105, nonché gli emendamenti Molteni 3.106, Fogliani 3.6 e Ziello 3.7.

Simona BORDONALI (LEGA) interviene in qualità di cofirmataria sull'emendamento Invernizzi 3.8, sottolineando come esso sia volto ad introdurre una terminologia formalmente corretta in luogo del semplice termine « straniero ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 3.8, Iezzi 3.45, Tonelli 3.41, Molteni 3.42, Iezzi 3.43, nonché gli identici Iezzi 3.107 e Ravetto 3.108; respinge altresì gli emendamenti Frusone 3.110 e Iezzi 3.44.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.109, sottolinea l'importanza di aumentare almeno a 180 giorni il tempo di trattenimento nei centri di accoglienza, al fine di evitare che soggetti che non hanno titolo a

soggiornare in Italia possano oltretutto circolare liberamente entro breve tempo.

Nicola MOLTENI (LEGA) riferisce di una recente intervista del Ministro degli esteri sui temi dell'immigrazione clandestina, evidenziando come il Ministro Di Maio si debba preoccupare anche della conclusione di accordi bilaterali efficaci. Al riguardo segnala come nel provvedimento in esame non si preveda alcun nuovo accordo bilaterale oltre a quello della Tunisia, che rischia dunque di rimanere l'unico. Più in generale, segnala il rischio che, con le modifiche apportate dal decreto – legge, gli immigrati irregolari potranno circolare liberamente e la politica dei rimpatri sarà del tutto azzerata.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3.109.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) interviene a sostegno dell'emendamento Vinci 3.111, richiamando l'importanza di misure serie al fine di procedere all'identificazione dei soggetti richiedenti asilo. Al riguardo segnala come l'emendamento in esame preveda il potere del questore di chiedere al giudice la proroga del provvedimento di trattenimento. Invita quindi il Governo e i relatori a rivalutare il parere negativo espresso su tale emendamento ovvero ad acconsentire all'accantonamento in vista di una successiva valutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vinci 3.111.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame all'ulteriore seduta convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 13.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Emendamenti C. 2779-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 2779-A, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

La seduta termine alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione avvii oggi ad avviare l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge C. 2790-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Per quanto riguarda la I Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative allo Stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 2) contenute nella seconda sezione.

L'esame in questa sede del disegno di legge si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione

Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore ricordo che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia presso quest'ultima sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione e trasmessi con essa alla Commissione Bilancio, dove saranno nuovamente esaminati assieme agli emendamenti presentati direttamente in quella sede, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, nonché quelli approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla V Commissione, saranno comunque sottoposti in quella sede, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della Presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda

che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

In tale contesto avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della I Commissione è fissato alle ore 10 di domani.

In merito alla tempistica dell'esame in sede consultiva del provvedimento fa presente che essa non è nella disponibilità della Presidenza di questa Commissione, ma è dettata dalle decisioni che assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi. Pertanto le Commissioni dovranno concludere l'esame sul provvedimento entro la settimana in corso.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che con la riforma operata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati riuniti in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni.

La Sezione I svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la Sezione II assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio.

Con riferimento agli ambiti di pertinenza della I Commissione della Sezione I del disegno di legge di bilancio, segnala innanzitutto l'articolo 69, il quale, ai commi 2 e 3, modifica la legge n. 96 del 1955 circa le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e dei perseguitati per motivi razziali.

In particolare, il comma 2 incide sull'articolo 1 della legge n. 96 del 1955, il quale ha previsto l'attribuzione di un assegno vitalizio di benemerenzia a carico del

bilancio dello Stato, ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica contro il fascismo da loro svolta anteriormente all'8 settembre 1943, i quali abbiano subito una perdita di capacità lavorativa almeno del 30 per cento, e ha disposto l'attribuzione di un assegno di pari misura, per le medesime cause, se la persecuzione sia stata dettata da motivi di ordine razziale, dopo il 7 luglio 1938.

In tale contesto il comma 2 agisce sul termine (riferito alla persecuzione politica fascista) dell'8 settembre 1943, sostituendolo con quello del 25 aprile 1945 (anniversario della liberazione).

Inoltre, si modificano – in senso estensivo del beneficio – alcune previsioni relative alle cause della perdita di capacità lavorativa.

In dettaglio, laddove la legge del 1955 fa riferimento (all'articolo 1, comma 2, lettera b) l'assegnazione al confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica antifascista, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, « quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato », la novella sopprime il riferimento alla reiterazione ed alla connotazione quale persecuzione continuata (ossia le parole riportate in corsivo).

Ancora, laddove la citata legge n. 96 annovera (all'articolo 1, comma 2, lettera d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste, che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad un anno, la novella sopprime la condizione della condanna al periodo di reclusione di almeno un anno.

Inoltre, laddove la legge n. 96 riconosce la provvidenza ai cittadini italiani i quali abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale, qualora la persecuzione si sia configurata con le medesime modalità sopra ricordate per la persecuzione politica (dunque una determinata perdita di capacità lavorativa conseguente a determinata tipologia di fatti persecutori), la novella fa venir meno questo « parallelismo » fra le

due diverse fattispecie persecutorie, politica e razziale, mantenendo le condizioni sopra ricordate (nonché le altre cause di perdita della capacità lavorativa, enumerate dalla legge e qui non modificate) per la persecuzione politica, mentre vengono meno per la persecuzione razziale.

Connessa a tale modificazione, è un'ulteriore novella, con cui si introduce un terzo comma nell'articolo 1 della legge n. 96 del 1955, il quale prevede che, nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero, si presumono, salvo prova contraria.

Il comma 3 dell'articolo 69 del disegno di legge fa decorrere l'insieme delle modifiche relative al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 96 del 1955, dall'entrata in vigore della legge di bilancio, escludendo la corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

Le novelle appena illustrate mirano a porre fine alle diversità di orientamenti applicativi e alle incertezze che si sono registrate con riferimento alla legge n. 96 del 1955 (tanto che si sono succedute apposite Commissioni di studio, istituite nel 2002 e nel 2019 presso la Presidenza del Consiglio, per approfondire la materia). Segnatamente, sono emerse diversità di orientamenti interpretativi tra il vaglio amministrativo delle richieste di beneficio ed il successivo giudizio contabile (nonché all'interno della stessa giurisprudenza contabile) riguardo agli atti di persecuzione razziale, che il mero dettato della legge del 1955 pare configurare in modo più circoscritto rispetto alla persecutorietà ed effettata violenza morale pur insita in alcuni provvedimenti (si pensi, ad esempio, all'esclusione dalla scuola frequentata). Altro profilo dibattuto è se l'istante debba provare o meno l'atto di violenza subito con l'applicazione ai suoi danni delle normative razziali.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima la possibile estensione della platea dei beneficiari diretti della provvidenza in duecento persone – cui si aggiungono orfani e vedove a particolari condizioni.

L'articolo 105, comma 1, prevede che possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche (elencate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale è richiamato dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale), in tutto o in parte, le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo.

In merito ricorda tale Fondo, istituito – con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020 – dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:

una « strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico » a fini istituzionali;

la diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;

la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dagli articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

Il comma 2 attribuisce – per l'anno 2021 – alla competente struttura per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, lo svolgimento delle attività tese ad assicurare lo sviluppo, l'implementa-

zione ed il funzionamento della piattaforma per il tracciamento dei contatti ai fini del sistema di allerta innanzi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 159, comma 15, autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, in aggiunta rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando il limite della dotazione organica.

Le nuove assunzioni sono « scaglionate », per un numero massimo di 250 unità, non prima del 1° ottobre 2021; per 250 unità, non prima del 1° ottobre 2022; per le rimanenti 250 unità, non prima del 1° ottobre 2023.

La finalità di tale assunzione straordinaria è l'incremento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi (funzione, quest'ultima, traslata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016, attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che ha disposto in ordine all'assorbimento, entro altre forze, del Corpo forestale dello Stato).

Il comma 17 autorizza la copertura della spesa correlativa alle attività di reclutamento (inclusiva della copertura delle spese per mense e buoni pasto), attingendo allo specifico Fondo per le assunzioni di personale. Si tratta di: 75.000 euro per l'anno 2021; 300.000 per l'anno 2022; 525.000 per l'anno 2023; 675.000 a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 16 fornisce invece la quantificazione degli oneri di spesa delle predette assunzioni straordinarie, autorizzando una spesa che a regime ammonta a circa 32-33 milioni di euro.

Più in dettaglio, l'andamento della spesa per queste nuove assunzioni è: 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni

per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033.

I commi 18 e 19 autorizzano per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.

In particolare il comma 18 specifica che il personale da assumere è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda e che le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che si applicano nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale.

Al riguardo, sotto il profilo della formulazione del testo, segnala l'opportunità di richiamare anche l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto la procedura di mobilità collettiva è regolata anche da tale articolo 33 e non solo dagli articoli 34 e 34-*bis*.

Si dispone, inoltre, che le procedure pubbliche possono essere bandite nel corso del 2021 e che il Ministero può procedere alle assunzioni non prima del 1° dicembre 2021.

Ai sensi del comma 19, gli oneri derivanti dalle assunzioni del Ministero dell'interno sono quantificati in 778.073 euro per l'anno 2021, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali; - 9.336.880 euro a decorrere dall'anno 2022.

La relativa copertura finanziaria è interamente a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 158 del disegno di legge.

L'articolo 160, al comma 7, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa

la conservazione della biodiversità, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022.

Il comma 8 contiene la relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 585.000 per l'anno 2021 e euro 1.770.000 a decorrere dall'anno 2022.

Ricorda che, ai sensi decreto legislativo n. 177 del 2016, di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, quest'ultimo è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell'Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato.

L'articolo 163, comma 1, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano con le finalità di:

svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi disciplinati dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013 e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che dispongono, rispettivamente, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, l'espletamento di concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni ai predetti soggetti, e, per le restanti amministrazioni, la possibilità di ricorrere, per le proprie procedure selettive, all'ausilio della Commissione RIPAM per lo svolgimento di taluni compiti (fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici);

sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico;

sostenere la formazione del personale pubblico.

L'istituzione dei Poli territoriali avanzati (PTA), come indicato dalla Ministra per la

pubblica amministrazione nell'audizione informale sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, svolta presso la Commissione Lavoro della Camera il 22 settembre 2020, è una delle tre macroattività previste nell'ambito della riforma dei processi di reclutamento avviata dalla Funzione pubblica e volta alla semplificazione e innovazione delle procedure di reclutamento per le PA (le altre attività riguardano le procedure di reclutamento pubblico su modello europeo e il piano straordinario di reclutamento). I PTA svolgono anche le funzioni di spazi condivisi di lavoro per le amministrazioni pubbliche e di *Hub* per l'innovazione e la modernizzazione della P.A.

Atteso che per il reperimento degli spazi per l'allestimento dei Poli territoriali, si prevede anche il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, il comma 2 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica possa stipulare accordi con l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e con le altre amministrazioni titolari di beni immobili idonei a ospitare i PTA.

Per tali finalità il comma 3 attribuisce, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 56 del 2019) all'attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell'assenteismo dei dipendenti pubblici (di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge n. 59 del 2016), che sono conseguentemente abrogate dal comma 4 dell'articolo 160.

Ricorda che i richiamati commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 (cosiddetta « legge concretezza ») hanno previsto l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall'ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime

di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico.

Ai fini dell'attuazione dei predetti sistemi, il comma 5 del medesimo articolo 2 della legge n. 56 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, il cui utilizzo è stabilito con appositi DPCM che destinano fino al 20 per cento di tali risorse alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici (ai sensi dell'articolo 18, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 162 del 2019).

Per quanto riguarda la formulazione del testo, si segnala l'opportunità, per una maggiore chiarezza normativa, di esplicitare, nella rubrica dell'articolo, l'abrogazione, disposta dal comma 4 dell'articolo, delle disposizioni della legge n. 59 del 2016.

L'articolo 166, comma 1, autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari.

Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede non prima del 1° ottobre di ciascun anno entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 e secondo i seguenti contingenti massimi:

a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;

b) 500 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;

c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei

carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

L'assunzione è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, che – rinviando all'articolo 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

Resta fermo quanto previsto relativamente alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

Per le predette assunzioni il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'assunzione in base al comma 1. La dotazione del Fondo è: euro 3.855.298 per l'anno 2021; euro 32.318.063 per l'anno 2022; euro 58.358.288 per l'anno 2023; euro 103.346.347 per l'anno 2024; euro 151.510.382 per l'anno 2025; euro 187.987.418 per l'anno 2026; euro 195.007.907 per l'anno 2027; euro

196.566.668 per l'anno 2028; euro 199.622.337 per l'anno 2029; euro 202.387.875 per l'anno 2030; euro 204.480.113 per l'anno 2031; euro 205.659.245 per l'anno 2032; euro 206.733.517 per l'anno 2033; euro 208.639.130 per l'anno 2034; euro 210.838.415 per l'anno 2035; euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.

L'articolo autorizza inoltre – per le spese organizzative connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a: euro 4.116.000 per l'anno 2021; euro 2.590.800 per l'anno 2022; euro 7.510.280 per l'anno 2023; euro 7.422.830 per l'anno 2024; euro 5.915.870 per l'anno 2025.

L'articolo 167 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

Le risorse del Fondo – che ha una dotazione annua di 50 milioni di euro – sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

L'articolo 181 incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell'erogazione dei servizi.

Ricorda che tale fondo, per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è stato incrementato, da ultimo, dall'articolo 12-bis, comma 5, del

decreto-legge n. 53 del 2019, per una somma di 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Il capitolo di spesa, con una dotazione fissata dalla legge di bilancio, relativo al predetto fondo, nel quale è confluito anche il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003, ha una dotazione finanziaria a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a 34,98 milioni di euro per il 2021 e 35,2 milioni di euro per il 2022 e il 2023 (capitolo 3000, nell'ambito del Programma 6.2 – *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*).

Passando a esaminare la Sezione II del disegno di legge, le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvergono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).

Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2).

In particolare, per quanto lo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 8), esso si articola in 6 missioni e 12 programmi di spesa, i quali rappresentano le unità di voto parlamentare.

Nel disegno di legge di bilancio 2021-2023, il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero non varia rispetto allo scorso anno.

Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa. Con riferimento all'organizzazione del Ministero dell'interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA), ai quali sono complessivamente riconducibili 43 obiettivi da conseguire nell'ambito delle missioni del Ministero.

Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per il predetto stato di previsione, spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 29.825,6 milioni di euro nel 2021, a 29.023,2 milioni di euro per il 2022 e 27.341,4 milioni di euro per il 2023.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 29.932,3 milioni di euro nel 2021, a 29.008,2 milioni di euro nel 2022 e a 27.328,8 milioni di euro nel 2023.

Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa lievemente e progressivamente decrescente.

Su tale andamento, peraltro, incide la previsione dell'articolo 157, comma 1, del disegno di legge di bilancio, che impone alle amministrazioni centrali, a decorrere dal 2023, a porre in essere processi di riorganizzazione amministrativa volti a conseguire risparmi di spesa nella misura corrispondente alle riduzioni delle dotazioni relative ai programmi e alle missioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nella misura stabilita in apposito allegato per ciascun Ministero (allegato D). Per il Ministero dell'interno siffatta riduzione è pari a 40 milioni di euro, distribuita tra le Missioni 1-Amministrazione generale (-3 milioni), 3-Ordine pubblico e sicurezza (-19,8 milioni), – Soccorso civile (-5,2 milioni) e 6 – Servizi istituzionali e generale (-12 milioni).

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 3.936,3 milioni di euro (pari al 15,2 per cento).

Tale differenza positiva deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di un aumento sia delle spese di parte corrente pari a 1.410 milioni di euro, sia delle spese di parte capitale, pari a circa 2.526 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di com-

petenza, nell'anno 2021 in misura pari al 3,9 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo leggermente in termini percentuali negli altri anni del triennio di programmazione.

Per quanto concerne le previsioni di spesa del Ministero dell'interno per il 2021, l'articolo 218 del disegno di legge autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione.

Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali ») sono riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (8.3) nell'ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2021. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2019 dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 1001 del 1969 (cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio integrato 16,5 milioni di euro nel 2021).

Il comma 4 autorizza per il 2021 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel capitolo 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005; di cui all'articolo 34 del decreto – legge n. 159 del 2007 e di cui all'articolo 2, comma 106, della legge n. 244 del 2007).

Per quanto concerne il predetto capitolo 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 61,6 milioni di euro per il 2021, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 53,4 milioni di euro per il 2021.

Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il comma 6 autorizza, per il 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (ai sensi dell'articolo 14-*ter* del richiamato testo unico dell'immigrazione).

Il comma 7 autorizza per il 2021 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni integrate di competenza per il 2021 pari a 13,5

milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A. ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge n. 181 del 1981), trova applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno il decreto adottato per il 2020.

Per quanto riguarda le previsioni di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'interno espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 28.310,9 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di circa 1.534 milioni di euro, determinata da un aumento di 938,9 milioni spesa in conto corrente e di 595 milioni di spesa in conto capitale.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento della spesa pari a circa 705 milioni di euro, dal lato sia della spesa corrente (110 milioni) che in conto capitale (595 milioni di euro): si tratta di rimodulazioni (- 105 milioni di euro per il 2021) e rifinanziamenti (810 milioni di euro per il 2021) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente.

Il Ministero dell'interno si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso « orizzontale » (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), per

adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti.

Le misure legislative introdotte dall'articolo della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di circa 829 milioni di euro, tutte di parte corrente.

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti finali per il Ministero pari a 29.825,6 milioni per il 2021.

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2021 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono l'81,7% (nel 2020 erano l'88,6%) delle spese finali del Ministero.

La maggior entità delle risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero è assorbita, come di consueto, dalla Missione 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 52 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.

La missione è articolata in 3 programmi di spesa, come modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio nel 2017:

2.1. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8);

2.2. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9);

2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione, in quanto comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.016,4 milioni) tale missione registra un incremento complessivo di circa 1.417 milioni di euro (+6,9 per cento), che riguarda esclusivamente il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10) ed è dovuto innanzitutto ad interventi recati della Sezione I del disegno

di legge, i quali determinano un aumento complessivo pari a circa 817 milioni di euro.

Tra tali interventi previsti dalla sezione I del disegno di legge segnala:

un incremento, disposto dall'articolo 147, della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di complessivi 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 354,9 milioni per l'anno 2022, 499,9 milioni per l'anno 2023, 545,9 milioni per l'anno 2024, 640,9 milioni per l'anno 2025, 742,9 milioni per l'anno 2026, 501,9 milioni per l'anno 2027, 559,9 milioni per l'anno 2028, 618,9 milioni per l'anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall'anno 2030 rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente (cap. 1365): le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna;

un incremento, disposto dall'articolo 154, comma 1, di 500 milioni di euro della dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cap. 1407), di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province;

un incremento, disposto dall'articolo 143, del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 (cap. 1313).

A fronte di tali disposizioni, si registra un aumento, pari a circa 600 milioni di euro delle risorse complessive del medesimo Programma, direttamente operate in Sezione II, determinato dal rifinanzia-

mento per la sola annualità del 2021 dei contributi statali ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cap. 7235/2).

La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 8.761,3 milioni di euro per il 2021.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II del disegno di legge) risulta pari a 8.741,4 milioni per il 2021, con una lieve riduzione di circa 20 milioni di euro (0,2%). Tali risorse assorbono il 29,3 per cento della spesa complessiva del dicastero.

La missione è articolata in 3 programmi di spesa:

3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8), programma che assorbe la maggior parte delle risorse dell'intera missione, per il finanziamento delle seguenti attività: contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di misure di prevenzione; servizi di contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attività informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale.

3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9).

3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia (7.10).

Rispetto alle dotazioni a legislazione vigente, segnala rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2021 una riduzione per complessivi 105

milioni di euro relativi a somme destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento di strutture e impianti (cap. 7411), riferite al Programma 3.1 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (7.8).

Al contempo, la missione registra rifinanziamenti di autorizzazioni legislative per complessivi 79,2 milioni di euro nel 2021, che riguardano tutti e tre i programmi della Missione, di cui, in particolare:

16,5 milioni di euro per il finanziamento progetto COIPS (centrale operativa integrata della polizia di stato) – (cap. 7456/13);

29 milioni di euro ad integrazione del Fondo per il potenziamento dei mezzi dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 7456/9);

24,8 milioni di euro destinati alle spese per il servizio di telecomunicazione Tetra (cap. 7506/1).

Sulla medesima missione sono infine previsti interventi recati dalla sezione I del disegno di legge, che determinano un incremento della dotazione complessiva pari a 5,9 milioni di euro per il 2021.

Tali interventi sono riconducibili:

all'articolo 166, relativo al piano quinquennale di assunzioni straordinarie delle forze di polizia, che al comma 3, per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a: – euro 4.116.000 per l'anno 2021, – euro 2.590.800 per l'anno 2022, – euro 7.510.280 per l'anno 2023, – euro 7.422.830 per l'anno 2024, – euro 5.915.870 per l'anno 2025; le risorse sono stanziare sul capitolo 2824 dello stato di previsione del Ministero, nell'ambito del programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia; ricorda che per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia,

è innanzitutto istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'assunzione;

all'articolo 180, che, disponendo l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo « Strade sicure », autorizza (al comma 2) per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la spesa di 2,47 milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorre, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (ai sensi del comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009).

Le risorse previste risultano ripartite tra i seguenti capitoli:

capitolo 2538, per le indennità dovute al personale della Guardia di finanza;

capitolo 2534, per le indennità dovute al personale dell'Arma dei Carabinieri;

capitolo 2501, per le indennità dovute al personale della Polizia di Stato.

La Missione 4. Soccorso civile rappresenta il 9 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. Essa è articolata nei 2 programmi di spesa:

4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.661,9 milioni di euro), tale missione registra nel complesso un aumento di 20,8 milioni di euro nel 2021 (+0,8 per cento), che riguarda il Programma 4.2. « *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* » (8.3).

In tale programma segnala, nella sezione II del disegno di legge, rifinanzia-

menti che comportano per il 2021 un incremento di 20,8 milioni di euro relativi a:

spese per le sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco (cap. 7302);

spese per investimenti per strumentazioni per attività dei Vigili del Fuoco, tra cui acquisto di veicoli antincendio per il soccorso tecnico urgente (cap. 7325/23); potenziamento della flotta aerea (cap. 7325/26); potenziamento e rinnovo dei mezzi e delle strumentazioni del servizio antincendio portuale e del soccorso acquatico (cap. 7325/27); potenziamento dei mezzi del servizio antincendio aeroportuale (cap. 7325/28).

All'esito di tali interventi, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a circa 2.682,7 milioni di euro nel 2021.

Contestualmente, ricorda che l'articolo 159, commi da 15 a 17, del disegno di legge di bilancio autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. La pesa per queste nuove assunzioni è quantificata in 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033. Le relative risorse sono iscritte nello specifico Fondo per le assunzioni di personale istituito nello stato di previsione del MEF ai sensi dell'articolo 158 del medesimo disegno di legge.

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente, alla Missione 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti*

con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 1.802,5 milioni di euro per il 2021.

Le disposizioni recate dalla sezione I del disegno di legge di bilancio non hanno effetti finanziari sulla Missione, mentre la sezione II opera sull'unico programma della missione un rifinanziamento pari a 110 milioni di euro nel 2021, che riguarda:

il contributo da corrispondere al Fondo edifici di culto, che viene rifinanziato per 10 milioni di euro per il 2021;

il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi (cap. 2352-1), il quale viene rifinanziato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro annui: la dotazione a legislazione vigente è pari a 404,3 milioni per ciascuno anno del triennio 2021-2023, pertanto la dotazione nel bilancio integrato risulta di 504,3 milioni di euro.

Nell'ambito della missione segnala, inoltre, i seguenti stanziamenti:

capitolo 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che, come da legislazione vigente, reca un'autorizzazione di spesa pari a 166 milioni di euro per il 2021, 186 milioni per il 2022 e 166 milioni per il 2023;

il capitolo 2351 – Spese per i servizi di accoglienza in favore degli stranieri, che reca previsioni per 1.068,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

All'esito di tali interventi, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a 1.912,5 milioni di euro nel 2021. Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari a 6,4.

Per quanto concerne le due missioni strumentali del Ministero, rileva che:

la Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, che reca il programma relativo all'attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero sul

territorio, non presenta alcuna variazione rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 857,2 milioni di euro per il 2021; tali risorse assorbono il 2,9 per cento della spesa complessiva del dicastero;

la Missione 6 evidenzia un aumento di 6 milioni di euro (+2,8 per cento), rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2021 (211,7 milioni di euro); la variazione è determinata da un intervento recato nella sezione I (all'articolo 181), che incrementa a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno. Lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a 217,7 milioni di euro (pari allo 0,6 per cento della spesa del Ministero).

Come accennato in precedenza, assumono rilevanza per le competenze della I Commissione anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

La Missione reca uno stanziamento complessivo per il 2021 a legislazione vigente di 2.363,6 milioni di euro.

A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:

il programma 1.1, relativo agli Organi costituzionali;

il programma 1.3, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra un incremento di circa 64,4 milioni di euro, che

riguarda il programma 17.2 *Presidenza del Consiglio dei ministri*.

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.1 (Organi costituzionali), sono pari a 1.745 milioni di euro per il 2021 e si mantengono costanti per il 2022 e 2023. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2021 non si registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2020.

All'interno del programma 17.2 (Presidenza del Consiglio dei ministri) sono ricompresi i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate. Sono compresi altresì gli interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e il trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario.

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.2, sono pari a 618,6 milioni di euro per il 2021. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 609,7 milioni di euro nel 2022 e a 528,7 milioni di euro nel 2023.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra nella sezione II rifinanziamenti per complessivi 24,4 milioni di euro, relativi agli stanziamenti per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate (+ 4 milioni), per il Fondo nazionale per la montagna (+ 10 milioni) e per il Fondo per gli investimenti per le isole minori (+ 10 milioni).

A ciò si aggiunge un incremento di 36 milioni di euro, collegato ad un intervento di sezione I, relativo alla istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, con una dotazione pari a 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023 (articolo 24, comma 5).

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, ricorda:

gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 *Rapporti con le confessioni religiose* (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.237,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2020;

alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: 14.1. *Protezione sociale per particolari categorie* (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:

Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (Fondo pari opportunità), le cui previsioni di spesa nel BLV risultano pari a 59,9 milioni per il 2021, 59,2 milioni per il 2022 e 55,1 nel 2023: le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;

Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210

e 5211 In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano nel 2019 pari a circa 1,4 milioni euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,6 milioni di euro: le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.

In dettaglio, nell'ambito della Missione *Ordine pubblico e sicurezza* (7), programma *Sicurezza democratica* (7.4) segnala il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di circa 872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Nell'ambito del programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, segnala le previsioni di competenza destinate a:

l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel bilancio a legislazione vigente, pari a 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023: le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni;

la Scuola nazionale della amministrazione – SNA (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio: le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni;

l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel bilancio a legislazione vigente a 236,9 milioni di euro per il 2021, 211,9 milioni per il 2022 e per il 2023: le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni;

l'Agenzia per l'Italia digitale (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 9,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio: la sezione del disegno di legge prevede un rifinanziamento pari a 6 milioni per ciascun anno del triennio; pertanto, la dotazione nel bilancio integrato è pari a 15,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Nel programma 1.10 *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)* segnala il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), che espone a BLV una previsione di competenza di 323,2 milioni di euro per il 2021, 323,7 mln nel 2022 e 325,1 mln nel 2023. Tali previsioni non subiscono modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Viceministro dell'Interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto al-

l'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state ritirate dai rispettivi proponenti gli emendamenti Saitta 4.268 e 4.294, nonché gli emendamenti Perconti 4.269, 4.276 e 4.277.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza se è possibile ottenere l'elenco degli emendamenti ritirati.

Rilevando, inoltre, che la seduta è iniziata con sensibile ritardo rispetto all'orario di convocazione osserva come ciò potrebbe essere inteso come un'indicazione che la maggioranza non intende concludere l'esame del provvedimento in titolo, cosa che non auspica, confermando che il suo gruppo vuole invece portarne a termine l'esame.

Il Viceministro Matteo MAURI rivolge le proprie scuse ai commissari, segnalando che, avendo frainteso l'orario di convocazione, il ritardo dell'inizio della seduta può essere a lui imputato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 3.48,

Fogliani 3.12, Invernizzi 3.11, Ziello 3.13, Molteni 3.47 e 3.49 e Ziello 3.112.

Gianni TONELLI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.50, volto ad evitare che con ogni possibile artificio si consenta a chiunque di entrare nel territorio italiano o ottenere un permesso di soggiorno senza rispettare le regole, o eludendole, che un Paese civile si è dato per accedervi correttamente. Ritiene che chi non ha titolo per restare nel nostro Paese deve tornarsene da dove è venuto. Conclude sottolineando che il suo emendamento è appunto volto a stigmatizzare comportamenti scorretti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 3.50, Fogliani 3.15, Invernizzi 3.14 e Ziello 3.16.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Montaruli 3.114, sottolinea che esso prevede l'istituzione di un nucleo di agenti di polizia specializzato per i rimpatri e con funzioni di protezione dei confini come previsto anche in altri Paesi, ad esempio la Francia.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Montaruli 3.114, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che un simile nucleo di polizia è presente anche in altri Paesi e che servirebbe per dare efficacia all'applicazione della normativa volta a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 3.114.

Edoardo ZIELLO (LEGA) illustra l'emendamento Molteni 3.116, di cui è cofirmatario. Ritiene che il contrario parere espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo a realizzare un nucleo di polizia specializzato per i rimpatri sia contraddittorio con le differenti dichiarazioni dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Teme, infine, che i predetti pareri contrari siano condizionati dal fatto che la proposta giunge dall'opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Molteni 3.116 e gli identici emendamenti Ravetto 3.117 e Molteni 3.118.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Gregorio Fontana 3.119, osserva come con esso si intenda responsabilizzare maggiormente lo Stato circa lo svolgimento delle attività relative all'anagrafe dei migranti e richiedenti asilo, con le connesse operazioni collegate, assegnandole alle prefetture laddove oggi tali gravose incombenze ricadono sui comuni. Si stupisce che i relatori e il Governo si ostinino a rifiutare la proposta e consentano che i comuni debbano farsi carico di tali attività senza le risorse umane necessarie e, peraltro, con oneri aggiuntivi certi. Considera inaccettabile professarsi dalla parte della gente e, allo stesso tempo, aggravare le realtà territoriali che effettivamente sono più vicine ai cittadini, e cioè i comuni, affidando loro funzioni che dovrebbero essere centralizzate. Chiede quindi che l'emendamento sia quantomeno accantonato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Gregorio Fontana 3.119, auspica che i relatori vogliano prendersi un po' di tempo per ragionare meglio sulla questione ricordata nell'intervento precedente e valutino, altresì, le oggettive difficoltà che potrebbero avere i comuni ad accertare con sicurezza la permanenza sul loro territorio di migranti o richiedenti asilo che possono spostarsi con facilità. Conclude richiamando la giurisprudenza costituzionale in argomento, ricordando come questa difficilmente possa essere rispettata con la normativa attuale.

Il Viceministro Matteo MAURI osserva di aver letto con attenzione l'emendamento Gregorio Fontana 3.119, nonché di aver ascoltato con non minore attenzione le considerazioni dei deputati intervenuti. Sottolinea, tuttavia, che la questione centrale è che non condivide, dal punto di vista organizzativo, quanto proposto dall'emendamento, la cui attuazione, ritiene, ingolferebbe i lavori delle prefetture senza recare

vantaggio alcuno. Ricorda, peraltro, che nell'attuale assetto organizzativo la rete anagrafica e delle carte di identità è gestita dai comuni, che hanno tutta l'esperienza del caso: assegnare alle prefetture un compito che non hanno, passando da un sistema diffuso ad uno centralizzato, non procurerebbe dunque vantaggi. Infine, per quanto riguarda presunti oneri aggiuntivi, ritiene che non ve ne siano.

Giusi BARTOLOZZI (FI), replicando al rappresentante del Governo, esprime il proprio dissenso sull'argomentazione adotta dal Viceministro circa gli oneri aggiuntivi che sarebbero determinati dall'emendamento, rilevando al contrario come, a causa del decreto – legge siano comuni a dover affrontare le attività in più con le risorse date, che sono già notoriamente insufficienti per i soli fini di istituto. Crede, inoltre, che la normativa attirerà l'attenzione anche degli organi preposti a rilevare la mancanza di copertura finanziaria del provvedimento all'esame, almeno per questa parte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gregorio Fontana 3.119, Molteni 3.95 e 3.52, gli identici emendamenti Vinci 3.51 e Montaruli 3.120, nonché l'emendamento Iezzi 3.121.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Marco Di Maio 3.122, si chiede come mai i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole su di esso, dal momento che la sua approvazione non sembra essere priva di oneri. Lamenta che ciò dipenda dal fatto che si utilizzino due pesi e due misure. Infatti, se il criterio dell'invarianza finanziaria fosse sempre applicato, questo emendamento dovrebbe essere respinto, ricordando come, a suo avviso, la documentazione predisposta dagli uffici della Camera lascerebbe intendere proprio questo. Qualora si trattasse di discriminazione politica sottolinea che sarebbe una cosa inaccettabile.

La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 3.122 (*vedi allegato*).

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Iezzi 3.53 e 3.94, Ziello 3.93, Berti 3.123, Iezzi 3.56, Vinci 3.57, Molteni 3.59, Iezzi 3.60, Ziello 3.61, Stefani 3.97, Molteni 3.54, Iezzi 3.63 e 3.62, Bordonali 3.55, Lucaselli 3.124, 3.125 e 3.126, nonché Ravetto 3.128.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Magi 3.3, nonché gli identici emendamenti Pastorino 3.129, Migliore 3.130 e Galizia 3.131.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 3.134 e Ravetto 3.132.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Magi 3.4, Boldrini 3.133 e Fornaro 3.134.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 3.65, Molteni 3.66, Invernizzi 3.17, Fogliani 3.18 e Ziello 3.19.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Boldrini 3.135, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole, ribadisce quanto già espresso in sede di discussione sull'emendamento Marco Di Maio 3.122 evidenziando che la sua approvazione non sembra essere priva di oneri. Sottolinea, quindi, nuovamente che, a suo avviso, ciò dipende dal fatto che l'emendamento è proposto da esponenti della maggioranza e che si utilizzano due pesi e due misure, cosa che ritiene inaccettabile.

La Commissione approva l'emendamento Boldrini 3.135 (*vedi allegato*).

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Donzelli 3.138, gli identici emendamenti Molteni 3.67 e Ravetto 3.139, nonché Iezzi 3.68 e 3.69, Invernizzi 3.20, Fogliani 3.21, Ziello 3.22 e Ravetto 3.140.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Tonelli 3.70, anche a nome della relatrice Baldino, invita il proponente al ritiro dell'emendamento, confermando altrimenti il parere contrario, in ragione del fatto che la tematica ivi recata potrà essere meglio affrontata e trovare spazio in sede di esame della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », per la quale auspica una decisa accelerazione nei lavori in Commissione e una sua rapida conclusione.

Simona BORDONALI (LEGA), replicando al relatore Miceli, sottolinea che l'intervento di quest'ultimo sembra quindi confermare la bontà dell'emendativo 3.70. Osserva che l'invito al ritiro di un emendamento comunque considerato degno di attenzione lascia intendere che sia addirittura impossibile, per la maggioranza, introdurre nella normativa una tematica che sta a cuore ad entrambi gli schieramenti. Al contrario, personalmente ritiene che questa rappresenti una buona opportunità per intervenire sul tema, considerato che la proposta di legge C. 243 non è ancora stata approvata e che non si sa ancora quando potrà esserlo e con quale contenuto. Conclude sottolineando che il rischio che la problematica dell'immigrazione si intrecci con quella dell'estremismo violento di matrice jihadista è, purtroppo, di stretta attualità.

Gianni TONELLI (LEGA) richiama l'attenzione dei relatori, dei commissari e del Governo sulla questione affrontata nel suo emendamento 3.70, che è seria e indifferibile, invitando tutti ad un'assunzione di responsabilità e a tenersi fuori da ogni logica di schieramento.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Baldino, chiede che l'emendamento Tonelli 3.70 sia accantonato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Tonelli 3.70 è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 3.71, Stefani 3.72, gli identici emendamenti Stefani 3.141 e Ravetto 3.142, nonché gli emendamenti Molteni 3.73, Invernizzi 3.23, Fogliani 3.24, Ziello 3.25 e 3.75, Vinci 3.77, Tonelli 3.76, Fogliani 3.78, Bordonali 3.79 e Iezzi 3.80.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza ad adottare una conduzione più formale delle fasi di votazione, dando il tempo necessario ai commissari di verificare l'esito effettivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 3.81 e Iezzi 3.82.

Francesco Paolo SISTO (FI) contesta l'esito negativo del voto proclamato sull'emendamento Invernizzi 3.81, rilevando come la maggioranza della Commissione lo abbia invece approvato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, conferma di aver constatato che la maggioranza della Commissione ha votato contro l'emendamento Invernizzi 3.81, respingendolo.

Francesco Paolo SISTO (FI) conferma quanto dichiarato in precedenza e ribadisce l'avvenuta approvazione da parte della Commissione dell'emendamento Invernizzi 3.81.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, conferma che l'emendamento Invernizzi 3.81 è stato respinto dalla Commissione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il deputato Sisto aveva già raccomandato alla Presidenza l'opportunità di procedere con ordine alle votazioni al fine di distinguere i voti favorevoli da quelli contrari. Ritiene quindi che occorra trovare una soluzione per superare l'incidente occorso alla maggioranza.

Francesco Paolo SISTO (FI) insiste affinché la Presidenza, come da lui già segnalato, dichiarì approvato l'emendamento Invernizzi 3.81,

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea come spetti alla Presidenza accertare e proclamare il risultato di ciascuna votazione. Nello specifico, rispetto a quanto sta sostenendo il deputato Sisto, ritiene che non vi sia alcuna questione da risolvere.

Francesco Paolo SISTO (FI) ribadisce che, sulla base di quanto ha potuto constatare, l'emendamento Invernizzi 3.81 deve considerarsi approvato. Più in generale richiama l'importanza del rispetto delle regole anche nell'ipotesi in cui la maggioranza abbia sbagliato a votare, ed invita la Presidenza ad individuare gli opportuni rimedi procedurali.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), nel confermare il suo voto contrario sull'emendamento Invernizzi 3.81, comprende le perplessità avanzate dal deputato Sisto circa l'eccessiva rapidità delle votazioni degli emendamenti. Cionondimeno ritiene che i deputati dell'opposizione stiano facendo un uso strumentale di una questione che di fatto non sussiste, per la quale non ritiene che la Presidenza debba individuare alcuna soluzione procedurale. Nel ritenere che i lavori della Commissione si siano fin qui svolti in un clima di legittimo scambio di opinioni, invita i deputati dell'opposizione a proseguire in questa direzione.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che la questione posta dal deputato Sisto abbia un suo fondamento, risultando evidente l'eccessiva velocità con cui la Commissione sta procedendo alle votazioni degli emendamenti. Al riguardo ritiene necessario individuare un'altra modalità per il prosieguo dei lavori a meno che la maggioranza non ritenga di mettere in votazione solo gli emendamenti che abbiano avuto il parere favorevole dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rispetto alle questioni sollevate ritiene che la Com-

missione possa eventualmente procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Invernizzi 3.81, laddove persista il dubbio sollevato dai deputati dell'opposizione circa il risultato della votazione su di esso. Desidera ribadire, comunque, come la Presidenza non ritiene vi siano dubbi sul risultato della richiamata votazione.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel giudicare assai grave e discutibile la proposta testé avanzata dalla Presidenza, invita la maggioranza a non calpestare le regole poste a presidio di tutti e soprattutto della regolarità delle votazioni, ritenendo che dal momento che c'è stato un voto favorevole questo vada ritenuto tale.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, desidera lasciare agli atti della Commissione il suo voto contrario sull'emendamento Invernizzi 3.81, anche in considerazione del fatto che non si tratta di un emendamento poco rilevante ma che incide in modo evidente sulla salvaguardia di diritti soggettivi.

Stefano CECCANTI (PD), con riferimento all'ipotesi avanzata dalla Presidenza, ritiene che la Commissione debba ripetere la votazione sull'emendamento 3.81 solo se vi sia un'esplicita richiesta di verifica in tal senso.

Francesco Paolo SISTO (FI) invita a non trattare con leggerezza quanto accaduto ignorando il voto espresso, probabilmente per errore, dalla maggioranza. Al riguardo non ritiene che tale votazione possa essere semplicemente annullata e ripetuta, in spreco alla vigente disciplina regolamentare.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, nel ricordare come i lavori della Commissione si siano fin qui svolti in un clima costruttivo e di collaborazione, giudica del tutto strumentale la polemica posta in essere dai deputati dell'opposizione. Al riguardo segnala che proprio grazie ad un precedente intervento del deputato Sisto tutti i deputati della maggioranza hanno posto maggiore attenzione nell'esprimere il proprio voto sui singoli emendamenti. Chiede quindi

alla Presidenza che si proceda nuovamente al voto sull'emendamento Invernizzi 3.81.

Marco DI MAIO (IV), nel ritenere certamente non corretto che il deputato Sisto si attribuisca il potere di certificare il risultato di un voto in luogo della Presidenza, desidera far rimanere agli atti di aver espresso un voto contrario sull'emendamento Invernizzi 3.81.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) giudica del tutto inappropriato che la relatrice Baldino possa definire di collaborazione costruttiva il clima in cui si sta svolgendo l'esame del provvedimento. Desidera pertanto ribadire che l'opposizione ha semplicemente tenuto un atteggiamento civile e rispettoso, ma non certo di collaborazione, dal momento che oltretutto nessun emendamento dell'opposizione ha avuto un parere favorevole da parte dei relatori.

Francesco Paolo SISTO (FI), nello stigmatizzare la gestione dei lavori da parte della Presidenza, invita a utilizzare i previsti strumenti regolamentari al fine di risolvere l'incidente che si è verificato sul voto di un emendamento, che peraltro può essere probabilmente considerato marginale. Ribadisce quindi di giudicare assai grave che venga negato il voto favorevole espresso per errore dalla maggioranza su un emendamento dell'opposizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, annulla la precedente votazione relativa all'emendamento Invernizzi 3.81 e lo pone nuovamente al voto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 3.81, Tonelli 3.74 e 3.83, Molteni 3.146, Bordonali 3.143, Iezzi 3.144, Molteni 3.145, gli identici emendamenti Ravetto 3.147 e Iezzi 3.84, Tonelli 3.85, Bordonali 3.90, Fogliani 3.91, Bordonali 3.86, Iezzi 3.87, Molteni 3.88 e Iezzi 3.89.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 3.148, ne illustra le finalità, evidenziando come esso sia volto

ad ampliare le fattispecie di reato che possono portare al diniego della autorizzazione dello *status* di rifugiato, quali ad esempio il reato di istigazione a delinquere.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 3.148.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 3.149, ne illustra le finalità, evidenziando l'importanza di ampliare le fattispecie di reato che comportino il diniego dell'autorizzazione dello *status* di rifugiato. Al riguardo sottolinea l'importanza di comprendere anche reati gravi come lo sfruttamento della prostituzione al fine di apprestare la migliore tutela proprio per i soggetti vulnerabili che si intende proteggere.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera comunicare la disponibilità dei gruppi di opposizione a proseguire l'esame del provvedimento anche al termine della seduta pomeridiana dell'Aula, anche al fine di poter trattare con attenzione gli emendamenti presentati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.149 e Berti 3.150.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Varchi 3.02, volto a prevedere l'obbligatorietà della documentazione ISEE ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. Sottolinea come si tratti di un emendamento virtuoso, la cui approvazione potrebbe contribuire a contenere il fenomeno del mercato dei gratuiti patrocini anche liberando utili risorse finanziarie.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Bignami, segnala come in molti uffici giudiziari sia invalsa la prassi di ammettere numerosi gratuiti patrocini anche senza procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali. Ritiene pertanto che l'articolo aggiuntivo a prima firma della collega Varchi 3.02 sia di asso-

luto buon senso e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 3.02.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, presumibilmente intorno alle ore 19.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il Viceministro dell'Interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 18.40.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame del provvedimento dall'articolo aggiuntivo Varchi 3.03.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Varchi 3.03, del quale è cofirmatario, volto a prevedere che, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, è obbligatoria, a pena di decadenza dal beneficio, la documentazione prevista dall'articolo 79 del testo unico in materie di spese di giustizia.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 3.03.

Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Meloni 3.04, del quale è cofirmatario, sottolinea come lo stesso sia volto a incrementare il fondo rimpatri. Sottolinea come, sebbene il provvedimento in esame allarghi le maglie dell'immigrazione, solo attraverso l'incremento di tale fondo sarà possibile assicurare il rimpatrio delle poche persone che sarà possibile espellere a seguito del provvedimento in esame.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che l'articolo aggiuntivo Meloni 3.04 sia particolarmente importante e ne dichiara la condivisione da parte del suo gruppo. Osserva che il provvedimento in esame prevede costi maggiori finalizzati a consentire agli immigrati irregolari di permanere nel territorio italiano. L'articolo aggiuntivo in discussione invece è volto ad evitare che vengano tolti fondi da capitoli destinati ai rimpatri per indirizzarli verso capitoli aventi finalità opposte.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 3.04.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 3.05, con il quale si attribuisce al prefetto il compito di verificare che i cittadini degli altri Stati membri

dell'Unione europea i quali abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari. Chiarisce inoltre che tale previsione ha la finalità di rendere cogente quanto previsto dal decreto legislativo n. 30 del 2007.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ritenere che se i cittadini comprendessero effettivamente ciò che la maggioranza e l'Esecutivo stanno compiendo con l'adozione del provvedimento in discussione si rivolterebbero, sottolinea come l'articolo aggiuntivo Meloni 3.05 sia interessante e chiede pertanto ai relatori di accantonarlo per valutarlo con maggiore attenzione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 3.05.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.06, volto a prevedere che lo straniero gravato da provvedimento di espulsione sia sottoposto a misura detentiva fino all'effettuazione dell'allontanamento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ritenendo di buon senso la proposta emendativa Bignami 3.06, invita i relatori e il rappresentante del Governo a rivedere il parere già formulato sulla stessa, chiedendo loro di accantonarlo, anche ai fini di una sua eventuale riformulazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bignami 3.06.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3 non ancora esaminate rimangono accantonate.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 4.265, Ravetto 4.266, Molteni 4.6, To-

nelli 4.7, Gregorio Fontana 4.267, Bordonali 4.259, Invernizzi 4.10, Bordonali 4.258, Stefani 4.8, Bordonali 4.260, Iezzi 4.243, Tonelli 4.244, Iezzi 4.245 e Tonelli 4.246, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Perconti 4.295, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Propone quindi di accantonare l'emendamento Bordonali 4.248, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 4.249 e 4.247, Invernizzi 4.13 e Tonelli 4.250.

Propone quindi di accantonare l'emendamento Iezzi 4.21 e fa presente che tale proposta emendativa è seguita da una lunga serie di emendamenti che attengono al medesimo principio emendativo: per tale ragione propone di accantonare tutte le successive proposte emendative fino all'emendamento Iezzi 4.20, a pagina 175 del fascicolo.

Propone quindi di accantonare anche l'emendamento Iezzi 4.16 e l'emendamento Molteni 4.253.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Vinci 4.17, Fogliani 4.252, Varchi 4.271, Iezzi 4.18, Molteni 4.19, Iezzi 4.205, Stefani 4.15, Iezzi 4.207, 4.208, 4.204, 4.206 e 4.263, Bordonali 4.264 e Tonelli 4.262. Invita a ritiro dell'emendamento Migliore 4.273, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Varchi 4.274, Donzelli 4.275, Lucaselli 4.278 e 4.279, Iezzi 4.209, Vinci 4.211, Invernizzi 4.210, Iezzi 4.270 e Lucaselli 4.394.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Salafia 4.390 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 4.212, Molteni 4.213, Bordonali 4.214, Tonelli 4.215, Molteni 4.218 e 4.216, Iezzi 4.219, Ravetto 4.280, Molteni 4.281, Vinci 4.282, Iezzi 4.227, Bordonali 4.283, Iezzi 4.221, Stefani 4.257, Tonelli 4.256, Iezzi 4.228 e 4.284, Fogliani 4.222 e Tonelli 4.286. Esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Rizzo Nervo 4.4 e Salafia 4.379, nonché sugli identici emendamenti Magi 4.1 e Pallazotto 4.287, purché riformulati nel medesimo testo degli emendamenti identici Rizzo Nervo 4.4 e Salafia 4.379, sui quali ha espresso parere favorevole.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Stefani 4.288 e 4.223, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ungaro 4.289 e Pini 4.290.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lucaselli 4.291, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Galizia 4.292, purché riformulato nel medesimo testo degli emendamenti identici Ungaro 4.289 e Pini 4.290.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 4.255 e 4.225, Tonelli 4.224, Invernizzi 4.226, sugli identici emendamenti Ungaro 4.299 e Fratoianni 4.303, nonché sugli emendamenti Meloni 4.307, Ravetto 4.366 e sugli identici emendamenti Lucaselli 4.367 e Molteni 4.368. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Magi 4.2, Molteni 4.229 e Palazzotto 4.369, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boldrini 4.370, La Marca 4.371, Galizia 4.373 e Migliore 4.374, sull'emendamento Siragusa 4.375 e Palazzotto 4.377, se riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Ceccanti 4.376, sul quale esprime parere favorevole.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ziello 4.378, Molteni 4.380, Iezzi 4.231 e 4.230, Ziello 4.238, Fogliani 4.233, Molteni 4.232, Vinci 4.234, Invernizzi 4.235, Iezzi 4.236, Fogliani 4.237, Iezzi 4.239, mentre propone di accantonare l'emendamento Siragusa 4.381.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Siragusa 4.382, Iezzi 4.240, Bartolozzi 4.293, Iezzi 4.242, Stefani 4.241 e Fassina 4.298, limitatamente alla parte ammissibile. Esprime, da ultimo, parere contrario sugli emendamenti Molteni 4.11 e 4.12, nonché sugli articoli aggiuntivi Molteni 4.01, Bignami 4.09, Gregorio Fontana 4.012 e Berti 4.015.

Il Viceministro Matteo MAURI parere conforme a quello dei relatori.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, ritiene opportuno rendere preliminarmente talune precisazioni in ordine alla serie di emendamenti da Iezzi 4.21 a Iezzi 4.20, da pagina 106 a pagina 175 del fascicolo. Rileva come tali proposte emendative siano

accomunate dal principio di prevedere, quale causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza, il fatto che al soggetto gestore sia stato anche soltanto contestato un determinato reato, fra quelli previsti dal regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Osserva come il codice degli appalti preveda come causa di risoluzione del contratto la condanna con sentenza in via definitiva per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, sottolineando come, al contrario, le proposte emendative in esame, da un lato, prevedono che il reato sia semplicemente contestato, e, dall'altro, fanno riferimento a una pluralità di reati, molti dei quali risultano difficilmente riferibili ai soggetti gestori dei centri.

Manifesta la disponibilità a prendere in considerazione una riformulazione delle proposte emendative in esame che ribadiscano la previsione, già contenuta nel codice degli appalti, che fa riferimento a una sentenza definitiva di condanna per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Rileva come, in assenza di una riformulazione in tal senso verrà espresso parere contrario, in quanto le proposte emendative in esame, così come formulate, recano previsioni abnormi.

Simona BORDONALI (LEGA), illustrando l'emendamento Molteni 4.265, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a sopprimere l'articolo 4 del provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, il nocciolo delle politiche di revisione dei cosiddetti « decreti Salvini » perseguite dall'attuale maggioranza, in quanto tale articolo appare volto a ripristinare il *business* dell'immigrazione, favorendo le cooperative e le associazioni che hanno guadagnato sulla pelle dei migranti, come risulta peraltro da inchieste giudiziarie e giornalistiche.

Rileva come gli emendamenti presentati dalla propria parte politica siano volti a tutelare i veri richiedenti asilo, sottolineando come, al contrario, l'intenzione della maggioranza sia quella di mettere i migranti tutti sullo stesso piano, in quanto l'obiettivo prioritario è quello di fare in

modo che riparta il *business* dell'immigrazione. Ricorda come, prima dell'adozione dei cosiddetti « decreti Salvini », si fosse arrivati alla spesa annua di 5 miliardi per il finanziamento del sistema di accoglienza.

Raccomanda conclusivamente l'approvazione dell'emendamento soppressivo in esame, per cancellare una brutta pagina della storia del nostro Paese.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) sottolinea come l'articolo 4, di cui l'emendamento in esame propone la soppressione, sia volto a consentire l'accesso al sistema di accoglienza non soltanto a coloro ai quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale ma a tutti i richiedenti e come tale previsione sia suscettibile di generare pericolose tensioni sociali. Evidenzia, pur volendo evitare generalizzazioni, come sia indubbio che molte strutture di accoglienza abbiano perseguito fini ben diversi da quelli istituzionali.

Emanuele FIANO (PD), con riferimento alle affermazioni della deputata Bordonali, rileva come esse siano in contraddizione rispetto agli applausi rivolti dal gruppo della Lega all'intervento svolto dal deputato Giachetti nell'odierna seduta dell'Assemblea, a difesa della presunzione di non colpevolezza.

Ricorda che la responsabilità penale è personale e ritiene inaccettabile che la deputata Bordonali ascriva genericamente a una parte politica specifiche condotte illecite, invitandola a una maggior cautela al riguardo, anche al fine di evitare di essere chiamata a rispondere di affermazioni che giudica diffamatorie.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo per richiamo al Regolamento, osserva come la deputata Bordonali non abbia rivolto alcuna specifica accusa al deputato Fiano, ma abbia svolto un intervento volto ad evidenziare le criticità dell'articolo 4 del provvedimento in esame, facendo riferimento anche ad inchieste giudiziarie. Dichiarando, quindi, di non comprendere per quale motivo il deputato Fiano si sia sentito chiamato in causa dalle affermazioni della

deputata Bordonali, se non alla luce della vicinanza del Partito democratico ai soggetti ai quali la deputata medesima ha fatto riferimento.

Quanto all'asserita contraddizione tra l'intervento della deputata Bordonali e gli applausi rivolti all'intervento del deputato Giachetti, osserva come il deputato Fiano sia alleato di una forza politica, il Movimento 5 Stelle, la quale ha rivolto in passato dure accuse, anche di collusione con la mafia, al Partito democratico.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva come l'intervento del deputato Ziello non abbia in realtà ad oggetto un richiamo al Regolamento.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.265.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Ravetto 4.266, insiste sulle questioni poste dalla deputata Bordonali, rilevando come costituisca un dato di fatto la vicinanza alla sinistra delle associazioni e delle organizzazioni che si occupano della gestione dell'accoglienza. Ricorda, inoltre, come emerga da inchieste giudiziarie, tra cui cita quella relativa a « mafia capitale » che un esponente della del PD ha addirittura richiesto a una cooperativa di poter disporre di manovalanza per lo svolgimento della campagna elettorale. Ritiene quindi che il reale motivo per cui il sistema di accoglienza viene esteso, oltre che a coloro i quali sono titolari della protezione internazionale, anche a coloro che ne hanno semplicemente fatto richiesta, risieda nella tutela degli interessi economici di un mondo associativo vicino al Partito democratico.

La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 4.266.

Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 4.6, dichiara, per riassumere la propria posizione politica, di essere contrario all'accoglienza senza regole ma favorevole all'integrazione con le regole.

In materia di politiche migratorie, imputa alla sinistra due enormi responsabilità, vale a dire, in primo luogo, quella di avere aperto le porte a un numero sconfinato di potenziali richiedenti asilo, che sono arrivati fino a 700.000, e, in secondo luogo, essendo impossibile integrare nel nostro Paese un numero così elevato di migranti, quella di essersi limitata alla mera assistenza, pagando servizi che in molti casi non sono stati neppure erogati, come acclarato da indagini giudiziarie.

Ricorda come la propria parte politica, durante il Governo precedente a quello attuale, abbia, insieme con il Movimento 5 Stelle, ridotto i costi e razionalizzato i servizi, garantendoli, ma effettivamente e non fittiziamente, a coloro che ne hanno diritto.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.6.

Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.7, e riprendendo le argomentazioni dei deputati Molteni, Iezzi e Bordonali, ribadisce la connivenza tra talune cooperative impegnate nei servizi di accoglienza e determinati ambienti della sinistra, anche parlamentare. Rileva, infatti, che esiste una sostanziale differenza tra la verità processuale, che sarà accertata solo a seguito di sentenze definitive, e la realtà storica, che dimostra un collegamento sinergico tra mondo cooperativo e partiti della sinistra. Evidenziando che le risorse stanziato dallo Stato erano di gran lunga superiori ai costi effettivi del sistema di accoglienza, ribadisce che tale attività si traduceva, dunque, in un *business*, con opachi risvolti anche di carattere clientelare. Evidenzia, altresì, che i deputati del Movimento 5 Stelle, da sempre convinti giustizialisti, in questo caso appaiono del tutto disinteressati ad approfondire le responsabilità penali dei soggetti coinvolti nel *business* dell'immigrazione.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ribadisce il proprio personale apprezzamento per l'obiettivo del decreto-legge di ripristinare il sistema di accoglienza basato

sugli SPRAR. Sottolineando di non aver mai avuto alcun rapporto di collaborazione con soggetti gestori dei servizi di accoglienza, evidenzia, tuttavia, la necessità di superare la normativa introdotta con i « decreti sicurezza » dell'allora Ministro Salvini che, smantellando il sistema SPRAR, ha contribuito ad aumentare in maniera esponenziale il numero dei clandestini e, dunque, i fenomeni di marginalità sociale, per un mero calcolo politico: spostare in grandi strutture i richiedenti asilo, con minori standard e controlli.

Considera, altresì, assai scorretto menzionare le questioni giudiziarie connesse all'indagine « mafia capitale », un approccio che non si addice al presunto garantismo dei colleghi della Lega. Al riguardo, ricorda di essere stato indicato come uno degli artefici dello scoperchiamento di quel sistema gravemente corrotto, noto come « mafia capitale », i cui prodromi, peraltro, sono riconducibili a un'amministrazione di centro-destra, ovvero la Giunta Alemanno, a conferma che certe forme di malversazione sono tipiche del peggior consociativismo.

La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.7.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ricorda che, prima dell'introduzione dei « decreti sicurezza » di Salvini, i costi del sistema di accoglienza erano superiori del 30, addirittura del 50 per cento rispetto la media europea. Segnala, altresì, che con la disciplina introdotta dall'allora Ministro dell'Interno Salvini, che ha significativamente ridotto le risorse per l'accoglienza, molte gare per l'attribuzione delle commesse sono andate financo deserte. Rileva, inoltre, che determinate forme di malversazione sono avvenute anche sotto amministrazioni di centro-destra proprio perché quell'intero sistema era inefficace e inutilmente oneroso. Ribadisce che le modifiche proposte con gli emendamenti in esame, di cui raccomanda l'approvazione, sono volte proprio a superare questi limiti del sistema, destinato a produrre danni irreparabili in termini di sicurezza e coesione sociale.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento 4.267, di cui è cofirmatario, rileva che il sistema di accoglienza deve basarsi su una leale collaborazione tra i livelli di governo. A tal fine, l'emendamento in esame prevede di inserire il parere vincolante dei sindaci ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Osserva, infatti, che attualmente il parere gli amministratori locali è subordinato a quello dei prefetti, trascurando il fatto che i sindaci sono eletti democraticamente e hanno anche funzioni di autorità sanitarie e di pubblica sicurezza. Evidenzia, che anche taluni colleghi del Movimento 5 Stelle, presentando l'emendamento Saitta 4.268, intendono perseguire le stesse finalità, prevedendo il concerto dell'amministrazioni interessate. Invita, dunque, il rappresentante del Governo a valutare con grande attenzione la portata dell'emendamento in esame, che non appesantisce la procedura, ma garantisce un adeguato coinvolgimento delle amministrazioni locali.

La Commissione respinge l'emendamento Gregorio Fontana 4.267.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento sua prima firma 4.259, in primo luogo, ringrazia i deputati del proprio gruppo per averla difesa rispetto agli attacchi ricevuti dal deputato Fiano. Riferendosi all'intervento del deputato Magi, ribadisce di aver visitato numerose strutture di accoglienza e di aver verificato che gli immigrati vivevano in condizioni assai precarie, senza alcuna garanzia e assistenza, neanche di carattere sanitario. Sottolinea che, mentre la propria parte politica ha combattuto quel sistema squallido, altri soggetti ci hanno guadagnato: e non è in discussione il fatto che talune di quelle associazioni cooperative siano vicine ai partiti di sinistra. Cionondimeno, rileva che se sono stati commessi reati sotto amministrazioni di centro-destra, essi vanno in ogni caso perseguiti e sanzionati. Ma per farlo, a suo avviso, occorre tornare alla disciplina dei decreti Salvini, che avevano davvero posto uno

stop effettivo al *business* dell'immigrazione, mentre con il sistema che si sta cercando di introdurre oggi i denari dei contribuenti andranno ad ingrassare associazioni che speculano sulla pelle di poveri esseri umani.

Emanuele FIANO (PD), replicando all'osservazione della deputata Bordonali, ricorda di aver anch'egli visitato, poco dopo aver assunto l'incarico di governo numerosi centri di accoglienza, e nello specifico il CARA di Mineo. Rileva che un conto è affermare che ci siano stati – come risulta anche da sentenze definitive – comportamenti criminali nella gestione dell'accoglienza, e che ci siano stati taluni rapporti inquinati anche con esponenti del proprio partito politico; un altro conto è dichiarare che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di ripristinare un sistema corrotto, nel quale si lucra sulla disperazione degli immigrati. Ribadendo la necessità di mantenere un rigoroso approccio garantista, segnala di non aver mai sollevato accuse nei confronti dei colleghi della Lega, nonostante dalle carte processuali dell'indagine sui commercialisti che hanno collaborato con il partito di Salvini risultino numerosi incontri con esponenti di vertice di quel partito.

Nicola MOLTENI (LEGA) sottolinea con forza che la vicenda richiamata dal deputato Fiano è del tutto estranea alla discussione in corso.

Fausto RACITI (PD) invita il deputato Molteni a non interrompere il deputato Fiano.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce il proprio diritto a richiamare l'inchiesta giudiziaria poc'anzi citata, senza minimamente alludere alla colpevolezza degli indagati, dal momento che i colleghi della Lega lo hanno menzionato nell'ambito di inchieste sulle cooperative in cui non è assolutamente coinvolto.

Commenti del deputato Molteni.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 4.259.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento 4.10, di cui è cofirmatario, ribadisce che con il provvedimento in titolo si sta reintroducendo un sistema di accoglienza criminogeno, nel quale le risorse vanno a beneficio non solo dei richiedenti asilo, come accadeva con i decreti sicurezza di Salvini, ma anche a quella significativa quota di immigrati destinati ad essere espulsi. Rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede chiarimenti sulla necessità di investire fino a cinque miliardi di euro per insegnare la lingua italiana a persone che saranno poi allontanate dal nostro Paese. L'unica spiegazione razionale, suo avviso, può essere quella che con tali fondi si garantisce la sopravvivenza di cooperative che hanno una precisa connotazione politica e che possono poi garantire un tornaconto in termini di clientelismo. Invita, quindi, i colleghi a non evocare inchieste giudiziarie come quelle sui commercialisti della Lega, che non hanno nulla a che fare con la materia in esame, dal momento che, analogamente, si potrebbero richiamare vicende legali che hanno riguardato da vicino la sinistra, a partire dal fallimento del quotidiano l'Unità.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 4.10.

Laura RAVETTO (FI), intervenendo sull'emendamento 4.258, ribadisce che la disciplina previgente introdotta dal Ministro Salvini aveva il pregio di garantire la piena integrazione solo per i soggetti che avevano titolo a rimanere sul nostro territorio. Osserva che dal 2015 al 2018 si è registrata una significativa impennata dei costi per l'accoglienza, che hanno raggiunto la cifra record di cinque miliardi di euro, pari allo 0,30 per cento del PIL. Ora, con il provvedimento in esame, si vuole tornare a quei livelli di spesa, in un momento nel quale il Governo stenta a trovare le risorse per dare ristoro alle categorie produttive più colpite dalla pandemia, nonché per rafforzare la sanità pubblica. Il tutto aggravato dal fatto

che l'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 1, che prevede un ampliamento delle forme di protezione umanitaria, contribuisce ad allargare la platea dei potenziali beneficiari dei fondi per l'accoglienza.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 4.258.

Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Stefani 4.8, di cui è cofirmatario, ribadisce che l'approccio dei partiti di maggioranza a questa materia è del tutto ideologico, lucra sulle disgrazie degli immigrati e crea le condizioni per alimentare il clientelismo politico. Replacando alle considerazioni del deputato Fiano, precisa che il sistema nel suo complesso, per come è congegnato, è criminogeno e, benché non ci sia alcuna responsabilità di carattere penale, la responsabilità politica di questa scelta grave e nefasta ricade interamente sulla maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Stefani 4.8.

Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bordonali 4.260, di cui è cofirmatario, sottolinea che ancora una volta non si differenzia tra chi ha il diritto all'assistenza internazionale e chi no, come invece aveva previsto la normativa introdotta dall'allora Ministro Salvini, impedendo di fatto il pieno riconoscimento di tutte le prestazioni che la legge prevede a favore del titolare di quel diritto. Invita i deputati a fare i conti con la realtà e a riconoscere che le risorse sono limitate e che quindi non si può aiutare genericamente tutti coloro che pretendono di entrare nel nostro Paese, ma che bisogna destinare queste risorse a coloro che effettivamente fuggono da situazioni di guerra o altamente degradanti. Osserva, infine, che mentre il decreto sicurezza originale, che il provvedimento in esame modifica, era riuscito in prima applicazione ad inserire nel percorso di integrazione molte migliaia di migranti titolari del diritto di accoglienza, il successivo allargamento, ad opera del Governo in carica, ha fatto sì che migliaia

e migliaia di immigrati siano nuovamente fuori dal percorso di integrazione, negando quindi effettivamente il diritto a chi ne è titolare. Conclude ribadendo che è necessario combattere il *business* dell'immigrazione clandestina.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 4.260.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.243, evidenzia che con il provvedimento in esame nelle strutture di accoglienza vengono anche inserite persone migranti che non hanno diritto al riconoscimento di assistenza internazionale ma che sono semplicemente in attesa del completamento di una procedura che per loro non avrà esito positivo. Si domanda come ciò sia accettabile da quella parte della maggioranza, il Movimento 5 Stelle, che aveva pienamente contribuito a disciplinare la materia con il decreto sicurezza solo due anni fa, e che ora accetta di prendere una direzione completamente contraria.

Si chiede anche cosa succederà quando arriveranno nel nostro Paese molte persone nelle condizioni di poter ottenere l'assistenza internazionale ma che non troveranno spazio nelle strutture esistenti perché occupate da chi tale diritto non ce l'ha. Crede che ciò rappresenti una vera discriminazione per chi è nelle condizioni di vedersi riconoscere l'assistenza internazionale. Osserva, infine, che la maggioranza non sembra avere ben chiare le idee circa le concrete condizioni di funzionamento dell'organizzazione di accoglienza, continuando ad adottare norme raffazzonate e inapplicabili da parte delle strutture amministrative.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva che anche in questo caso si tratta di capire se si intende ripetere errori commessi nel passato o se si intenda rimediarvi. L'emendamento Iezzi 4.243, a suo avviso, è volto a puntualizzare fortemente il concetto di « posti disponibili », rendendo inderogabile l'obbligo di non superarlo. Infatti, evidenzia, in questo caso, che, superato quel numero,

non si possono accogliere altri immigrati, se si vuole favorire la buona gestione del fenomeno e non squilibrare il rapporto numerico tra cittadini e immigrati.

È peraltro dell'avviso che il fenomeno dell'immigrazione incontrollata debba essere fermato e che i numeri relativi all'accoglienza e agli arrivi debbano essere programmati. Esprime meraviglia che la maggioranza non dimostri, con maturità, di cogliere il buon senso dell'emendamento in discussione e ritiene che ciò potrebbe anche alimentare qualche sospetto circa il fatto che, almeno una parte la maggioranza, possa trovare conveniente strumentalizzare ideologicamente la problematica dell'immigrazione.

Per tali motivi ritiene che l'emendamento debba essere almeno accantonato, per approfondire la tematica in questione e ragionare sui benefici della programmazione e della gestione del fenomeno.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.243.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 4.244, ne raccomanda l'approvazione e ricorda che accogliere tutti è impossibile.

Rammenta, altresì, che dal novembre 2011 ad oggi la sinistra ha avuto tutte le possibilità di chiudere il Cara di Mineo, che è stato impropriamente definito il « ghetto » creato dalla Lega, cosa che però, sottolinea, non ha fatto. Evidenzia che l'emendamento in discussione cerca di mettere dei precisi paletti, onde evitare altri casi come quelli del predetto Cara di Mineo, tenendo peraltro ben in conto che le risorse a disposizione sono limitate e che non è, di fatto, possibile che chiunque arrivi dal Mediterraneo possa entrare nel nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.244.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.245, ricorda che quanto esso propone non è altro che la riaffermazione di uno dei punti qualificanti del de-

creto sicurezza, che fu fortemente condiviso dalle forze allora al Governo, cioè dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, e cioè la volontà di porre fine a quella specie di « mangiatoia », parte qualificante, peraltro, del sistema cosiddetto di « mafia capitale ». Evidenzia che in tal modo si poteva, in ultima istanza, combattere e sconfiggere un sistema che lucrava sulla pelle degli ultimi. Si dice quindi esterrefatto che il Movimento 5 Stelle abbia cambiato completamente direzione, ricordando peraltro, come più volte ha avuto modo di rilevare, la soddisfazione del Presidente del Consiglio *pro tempore*, che esultava insieme all'allora Ministro dell'interno dagli schermi televisivi tenendo in mano un cartello che inneggiava al decreto sicurezza. Rammenta altresì i moltissimi messaggi postati sulle pagine di *Facebook* da molti esponenti del Movimento 5 Stelle.

Teme invece che il provvedimento in esame possa ricreare un clima favorevole ai tanti « Buzzi » della situazione.

Conclude osservando che lo stravolgimento del contenuto del decreto sicurezza del Governo Conte I è dovuto al fatto che il Partito Democratico ha l'intenzione e la forza per imporre il suo sistema, mentre l'altra parte della maggioranza resta acquiescente, al fine di assicurarsi di rimanere al Governo.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI+E), annunciando il voto contrario sull'emendamento Iezzi 4.245, accenna, scherzosamente, a un moto di solidarietà nei confronti del deputato Iezzi, che torna con il pensiero a certe immagini che, personalmente, ritiene sarebbe meglio dimenticare.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.245.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 4.246, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione. Ricorda che esso riguarda l'articolo 9 del decreto sicurezza, il quale stabilisce obblighi di leale collaborazione, in materia di accoglienza dei migranti, tra le regioni ed il Governo. Ricorda, tuttavia, che

tale collaborazione è leale assai poco spesso. Cita, ad esempio, la rarità con la quale vengono convocati i tavoli di collaborazione, che, peraltro, si svolgono quasi sempre quando non serve.

Personalmente ha il ricordo della sua esperienza di assessore alla regione Lombardia, quando, nell'arco di cinque anni, partecipò a due soli tavoli ove, peraltro, il Governo si limitava a informare gli enti locali che di lì a poco avrebbero dovuto accogliere un certo numero migranti. Esprime il timore che la situazione degli immigrati possa tornare a sfiorare i numeri che si sono visti durante il periodo in cui il Ministro dell'interno era Angelino Alfano, quando esplose drammaticamente il numero degli immigrati. Rileva che persino un esponente del Partito Democratico, il successivo Ministro dell'interno Marco Minniti, si rese conto che la situazione non poteva continuare in quei termini e che bisognava frenare il fenomeno migratorio. Peraltro, riguardo ai predetti tavoli, ha il ricordo ben chiaro che l'allora prefetto di Milano, e attuale Ministra dell'interno, Lammorgese, non solo non ne convocò nemmeno uno, ma impose semplicemente dei contingenti di migranti da accogliere da parte dei comuni lombardi. Conclude domandandosi se vi sia un'effettiva volontà di agire con leale collaborazione da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.246.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Miceli esprime parere favorevole sull'emendamento Perconti 4.295, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Sottolinea che tale riformulazione mira a coinvolgere maggiormente gli enti locali.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Perconti 4.295 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva che normalmente accade che i prefetti, i quali

comunque hanno il senso dello Stato, informano i sindaci che magari il giorno dopo dovranno accogliere un certo numero di migranti con tutte le difficoltà del caso, tra le quali, in questo momento, quelle sanitarie, con la necessità di effettuare tamponi per il Covid-19.

Sottolinea come accada che tali migranti poi fuggano dai centri di accoglienza, dandosi alla clandestinità nonostante gli sforzi dei sindaci per assicurare loro un'accoglienza dignitosa. Auspica quindi, visto cosa accadono nella realtà, che l'ANCI sia in grado di rappresentare opportunamente la rabbia dei sindaci verso l'accoglimento di questo emendamento, che di fatto li prende in giro due volte.

Cristian INVERNIZZI (LEGA) intende intervenire a difesa degli amministratori comunali e dei sindaci che sono stati già vittime di un sistema carente, per il quale venivano informati dal prefetto dell'arrivo dei clandestini nei territori da loro governati soltanto poche ore prima che ciò accadesse. A suo avviso, se la volontà dell'Esecutivo è quella di tutelare i sindaci, allora non deve scaricare il peso dell'accoglienza sugli enti locali. Per tale ragione ritiene che la riformulazione proposta dai relatori sia un'ulteriore presa in giro per gli amministratori locali.

La Commissione approva l'emendamento Perconti 4.295 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.249, del quale è cofirmatario, rammenta che Matteo Salvini è stato nominato Ministro dell'Interno il 1° giugno 2018 e che, pochi mesi prima, la Corte dei conti aveva presentato al Parlamento una relazione sul sistema dell'accoglienza in Italia nella quale si « demoliva » l'impostazione di tale sistema, elencandone dettagliatamente una serie di costi che ammontavano a 2,2 miliardi di euro. Rammenta che la Lega prese spunto da tale relazione e, anche attraverso il lavoro dell'ANAC, il dicastero guidato da Matteo Salvini arrivò a definire nuove procedure in

materia, anche incrementando i controlli a livello locale.

Evidenzia che il « sistema Salvini » è nato in questo contesto, razionalizzando il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. Rammenta inoltre che tale « sistema Salvini » prevedeva misure di accoglienza primaria per i richiedenti asilo, garantendo assistenza piena a tutti coloro che legittimamente avevano diritto a rimanere in Italia.

Osserva che invece il meccanismo previsto dal decreto – legge in discussione va esattamente nella direzione opposta a quello che la Corte dei conti aveva indicato e si augura che nella prossima relazione la Corte stessa metta in evidenza le storture del nuovo sistema. Sottolinea, infine, che proprio nel momento in cui è stato tagliato il costo *pro capite* al giorno per l'accoglienza di ogni migrante, i famosi 35 euro, è emerso chiaramente come il vero interesse sotteso al sistema dell'accoglienza fosse esclusivamente di natura economica, in quanto le varie associazioni non hanno più ritenuto interessante partecipare alle gare.

Laura BOLDRINI (PD) nel replicare al deputato Molteni, ritiene sia necessario fare chiarezza. Evidenzia che molti enti gestori non hanno partecipato ai bandi non perché non potevano più lucrare sul fenomeno migratorio come alcuni vorrebbero lasciare intendere, ma perché, a seguito del taglio dei 35 euro, non riuscivano più a rispondere alle voci del capitolato che prevedeva dei servizi specifici. Invita, quindi, i colleghi ad essere corretti quando si fanno delle affermazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.249.

Ketty FOGLIANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.247, del quale è cofirmataria, ricorda la propria esperienza di vice sindaco di Portogruaro. Rammenta che, pochi mesi dopo essere stata eletta, venne informata telefonicamente che di lì a poche ore sarebbero arrivati due pulman carichi di ragazzi immigrati clandestini nel suo territorio. Sottolinea la drammaticità

di quel periodo e le condizioni indecorose in cui tali giovani furono costretti a permanere. A suo avviso con il decreto – legge in discussione, che consentirà l'arrivo massiccio di immigrati, queste situazioni torneranno ad essere sempre più frequenti.

Evidenzia, da ultimo, che il Paese sta vivendo un'emergenza sanitaria molto grave e che questa situazione renderà ancora più difficile l'operato dei sindaci.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.247.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che, alla luce di quanto affermato dalla deputata Boldrini, le associazioni che hanno partecipato ai bandi soddisfacendo i requisiti in essi richiesti devono aver mentito. Rilevando come invece diversi soggetti operanti in tale settore siano riusciti, con 15 euro in meno a persona, a fornire ugualmente i servizi richiesti, ritiene che spesso altre realtà fossero mosse da interessi economici.

Per quanto attiene invece al sistema dei posti disponibili, oggetto dell'emendamento Invernizzi 4.13 in esame, ritiene che tali posti aumenteranno, aumentando il numero delle associazioni che speculerà sugli stessi.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel replicare alla deputata Boldrini, fa presente che in Italia molti cittadini vivono con un reddito inferiore a 35 euro al giorno. Evidenzia infatti che la pensione di invalidità civile per un invalido al 100 per cento non arriva a tale importo, così come la pensione sociale. Non ritiene quindi che vi sia una ragione valida per destinare alla gestione degli immigrati delle risorse superiori a quelle che lo Stato destina agli invalidi.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che quando la irragionevolezza coglie il legislatore, questi dovrebbe essere fermato. A suo avviso il provvedimento non fissa un criterio valido in materia, non stabilendo il livello massimo dell'intervento economico. Chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per le quali non

si ritiene necessario limitare questo fenomeno, sulla base delle risorse che effettivamente si possono destinare allo stesso.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 4.13.

Simona BORDONALI (LEGA) interviene sull'emendamento Tonelli 4.250, del quale è cofirmataria, relativo al tema delle cooperative che accolgono i richiedenti asilo. Sottolinea come alcune associazioni abbiano gestito meglio l'accoglienza dopo che il decreto Salvini ne aveva tagliato i costi. Osserva infatti, in primo luogo, che in quel periodo, essendo regolamentati i flussi, non vi era l'emergenza. In secondo luogo sottolinea che proprio in ragione della riduzione dei costi gli enti che facevano accoglienza erano spinti da uno spirito di servizio e non da ragioni di *business*. A suo avviso, pertanto, l'articolo 4 del decreto-legge in esame deve essere modificato per poter assicurare alle persone che vengono nel nostro Paese un reale percorso di integrazione. Sottolinea invece come il decreto-legge vanifichi il percorso che era stato costruito durante il periodo in cui la Lega ha governato.

Francesco Paolo SISTO (FI) reitera la richiesta di chiarimenti al Governo per quanto concerne la stima del numero dei migranti che verranno accolti.

Sottolinea come l'evidente impossibilità di accogliere tutti i migranti e il conseguente abbandono della maggior parte di essi avranno anche un effetto criminogeno.

Afferma di essere, in linea di principio, indubbiamente favorevole all'accoglienza, ma osserva come tale accoglienza non possa che avvenire nei limiti delle oggettive possibilità del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.250.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che gli emendamenti da Iezzi 4.21 a pagina 106 a Molteni 4.253 a pagina 176 del fascicolo sono accantonati.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento dell'emendamento Vinci 4.17.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vinci 4.17 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fogliani 4.252 e Varchi 4.271.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 4.18, rileva come esso faccia parte di una serie di proposte emendative volte a prevedere il rispetto, da parte dei centri di accoglienza, dei requisiti stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. Ritiene si tratti di una proposta di buon senso, il cui scopo è quello di garantire che l'accoglienza avvenga in condizioni dignitose.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.18.

Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 4.19, di cui è cofirmatario, rileva come anch'esso vada nella direzione della garanzia che i centri di accoglienza rispettino alcuni requisiti minimi atti a garantire la dignità delle persone ospitate. Osserva, infatti, come tali strutture, e richiama al riguardo la propria esperienza di amministratore locale, fossero diventate negli anni scorsi luoghi nei quali lo Stato di diritto era sospeso, non veniva assicurato il rispetto delle dignità umana e venivano impunemente perpetrati atti di violenza, anche sessuale.

Osserva come le condizioni di tali strutture abbiano testimoniato il fallimento delle politiche migratorie perseguite dalla sinistra, che non hanno tenuto nella giusta considerazione la situazione di coloro che hanno effettivamente diritto alla protezione internazionale.

Ritiene come sia inaccettabile il tentativo di scaricare la responsabilità della gestione di tali centri sugli amministratori locali, i quali non sono nella condizione di

fare fronte anche a tale compito, che andrebbe ad aggiungersi a quelli, già gravosi, che sono chiamati a svolgere.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come la proposta emendativa in esame preveda l'introduzione di un requisito certo, mediante il rinvio alle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica, e a prevedere altresì, per l'inosservanza di tale requisito, la sanzione dell'immediata revoca della convenzione.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.19.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.205, richiama l'attenzione sulla necessità di contrastare la possibile formazione di cartelli tra le imprese che concorrono alla gestione delle strutture di accoglienza, diretti ad ottenere l'aggiudicazione del servizio alle condizioni più favorevoli per le imprese medesime.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.205.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Stefani 4.15, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a sopprimere la norma che prevede l'elencazione dei servizi di cui è prevista l'erogazione. Osserva, infatti, come le politiche della maggioranza, comportando l'aumento del numero dei migranti e dei servizi che devono essere erogati, determinano altresì l'incremento dei costi, e non comprende come la norma in esame sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria.

Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva preliminarmente di essere stata impegnata nella giornata odierna nella predisposizione degli emendamenti alla legge di bilancio e stigmatizza una modalità di organizzazione dei lavori parlamentari tale da determinare la sovrapposizione di attività di diverse Commissioni.

Si associa alle considerazioni della deputata Bordonali, rilevando come profili di criticità concernenti la copertura finanziaria siano stati evidenziati anche nella documentazione predisposta dagli uffici, e reitera la richiesta che il Governo fornisca una relazione al riguardo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Stefani 4.15 e Iezzi 4.207.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di contrastare pratiche elusive della concorrenza e ritiene che la previsione recata dalla proposta emendativa Iezzi 4.208, che propone la soppressione del riferimento alle modalità di organizzazione su base territoriale, vada nella direzione della trasparenza, essendo volta a facilitare il controllo dei cittadini sull'operato dei gestori e a rendere più difficile la conclusione di accordi occulti.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.208.

Laura RAVETTO (FI), intervenendo sull'emendamento 4.204, sottolinea che esso mira a sopprimere la possibilità di erogare agli immigrati l'assistenza psicologica. A suo avviso, nell'attuale contesto di crisi sanitaria, economica e sociale, che condanna alla precarietà e alla disperazione molti nostri connazionali, è del tutto incomprensibile prevedere questa tutela nei riguardi degli immigrati, tanto più che la stessa Ragioneria Generale ha espresso serie riserve sulle coperture economiche di questa misura. Rileva, infatti, che mentre, da un lato, il Governo prevede di contenere i costi in ragione del periodo limitato di permanenza degli immigrati nei centri di accoglienza, dall'altro, l'eccessivo lassismo delle norme sulla protezione umanitaria farà lievitare in modo consistente gli arrivi nel nostro Paese.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Iezzi 4.204 e 4.206.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda quando si preveda di sospendere i lavori.

Fausto RACITI, *presidente*, essendo ormai trascorse quasi tre ore dall'inizio della seduta ritiene possibile concludere i lavori, come previsto.

Emanuele FIANO (PD), ritiene che, qualora ci fosse l'accordo di tutti i gruppi, si potrebbe decidere di prevedere un'ulteriore seduta a partire dalle 22.40, stabilendo, in quella sede, fino a che ora proseguire i lavori.

Stefano CECCANTI (PD) dichiara la disponibilità in tal senso del suo gruppo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo nel proseguire ulteriormente i lavori, considera tuttavia imprescindibile stabilire, in tal caso, la tempistica di eventuali ulteriori sedute notturne.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come l'organizzazione dei lavori già stabilita non prevedesse un'ulteriore seduta dopo quella in corso, rilevando come convocare un'altra seduta comporterebbe anche problemi organizzativi, legati anche al rispetto degli obblighi di sanificazione previsti le regole in materia di contrasto al contagio da SARS-CoV-2 stabilite all'interno delle sedi della Camera.

Francesco Paolo SISTO (FI), considerato il rilevante numero di proposte emendative ancora da esaminare, considera grave che non sia stata prevista un'ulteriore prosecuzione dei lavori, alla quale i gruppi di opposizione sono disponibili, ritenendo che la Presidenza non possa addurre motivazioni organizzative per giustificare una decisione che ha un'evidente connotazione politica di cui la maggioranza deve assumersi la responsabilità.

Fausto RACITI, *presidente*, premesso che le decisioni circa l'organizzazione dei lavori della Commissione non sono nella sua di-

sponibilità, fa presente che sarebbe stato necessario stabilire preventivamente l'ulteriore prosecuzione notturna dei lavori, oltre la seduta già convocata, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di conoscere anticipatamente tale impegno, nonché al fine di assicurare la necessaria organizzazione della seduta stessa.

Emanuele PRISCO (FDI), sottolinea come i gruppi di opposizione avevano dichiarato alla presidenza la loro disponibilità a proseguire i lavori al termine delle odierne votazioni dell'Assemblea.

Fausto RACITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che già convocata domani al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 21.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 478 del 23 novembre 2020, a pagina 35, seconda colonna, alla ventottesima riga, sostituire le parole: « permesso di soggiorno » con la seguente: « visto ».

ALLEGATO

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

* **2. 3.** Magi.

* **2. 129.** Fratoianni, Palazzotto, Fornaro, Muroi.

* **2. 130.** Ceccanti, De Maria, Fiano, Pollastrini, Raciti, Viscomi.

* **2. 126.** (Nuova formulazione) Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) – 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove

non siano stati adottati nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) ».

2. 141. (Nuova formulazione) Boldrini, Pollastrini.

ART. 3.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11 »

* **3. 101.** (Nuova formulazione) Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroi.

* **3. 136.** (Nuova formulazione) Ceccanti.

* **3. 137.** (Nuova formulazione) Boldrini, Pollastrini.

Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 1, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1989, n. 223 » aggiungere le seguenti: « , ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 3, dopo le parole: « richiedente protezione internazionale » aggiungere le seguenti: « , ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ».

3. 122. Marco Di Maio, Migliore.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

3-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un

minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2 ».

3. 135. Boldrini, Pollastrini.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, dopo le parole: « Il prefetto, », sono aggiunte le seguenti: « informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e ».

4. 295. *(Nuova formulazione)* Perconti, Saitta, Martinciglio, Loreface, Suriano, Alaimo, Cancelleri, Ficara, Scerra, D'Orso, De Carlo, Tuzi, Cimino, Salafia, Galizia.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	60
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis (in videoconferenza).

La seduta comincia alle 12.35.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, per le parti di competenza.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5), del Ministero dell'economia, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 2), del Ministero dell'Interno, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 8) e del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 10), contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno

essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capi-

tale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Ricorda infine che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge in esame, è fissato alle ore 16 di domani, mercoledì 25 novembre. In sostituzione della relatrice, onorevole D'Orso, impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che – come anticipato – la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione bilancio, del disegno di legge C. 2790-*bis*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 », come risultante dopo lo stralcio di alcune disposizioni in quanto estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera. Rammenta che il provvedimento contiene diverse disposizioni relative ad interventi incidenti nel settore della giustizia che mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria. Segnalo, infatti, che con specifico ri-

guardo al personale, il provvedimento (commi da 1 a 10 dell'articolo 159), autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia. Inoltre, il disegno di legge autorizza l'assunzione, a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (commi da 2 a 4 dell'articolo 161). Segnala inoltre che ulteriori interventi prevedono: il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articoli 20 e 50); una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (articolo 26); lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario (articolo 113); l'istituzione di poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici, con previsione dell'utilizzo a tal fine degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (articolo 163); un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di personale delle Forze di polizia, tra le quali figura la Polizia Penitenziaria (articolo 166). Nell'esaminare nel dettaglio le disposizioni citate, evidenzia che l'articolo 20, al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa – introdotta dalla legge di stabilità 2016 – relativa al supporto alle predette aziende. L'incremento confluisce in un'apposita sezione del Fondo per la crescita

sostenibile (articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge dalla legge n. 134 del 2012), per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. L'articolo 50, invece, proroga, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti dalle medesime aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria già previsto per il triennio 2018-2020 dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, alle medesime condizioni: per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio; e nel limite di spesa di euro 1.000.000 per ciascuna annualità. All'onere derivante dalla disposizione, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. L'articolo 26, mira a garantire la realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari autorizzando la spesa di euro 25.000.000 per l'anno 2021, euro 15.000.000 per l'anno 2022 e euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L'articolo 113 è volto a fornire la copertura finanziaria, per il triennio 2021-2023, degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'Ordinamento penitenziario, in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Sottolinea che, attualmente, la copertura degli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario è prevista – dall'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 9 – per i soli anni 2014, 2015 e 2016. Scopo della disposizione in esame è dunque quello di assicurare la

copertura degli oneri per definire il contenziario degli anni successivi al 2016 e comunque quello che potrà instaurarsi nel corso del triennio 2021-2023. I commi da 1 a 10 dell'articolo 159 del disegno di legge di bilancio per il 2021 dispongono l'assunzione, di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia, con risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 158. Per far fronte alle esigenze di personale dell'amministrazione della giustizia, le disposizioni in esame prevedono assunzioni di varie tipologie di figure, tra cui: magistrati ordinari (comma 1); personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (commi 2-4); personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (commi 5-7); personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (commi 8-10). Tali assunzioni, derivano in parte da concorsi già banditi (comma 1) e in parte da concorsi da bandire nel 2021 (commi 2, 5 e 8). In particolare, il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, ad assumere magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l'assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente. Il medesimo comma stanziava altresì le risorse finanziarie necessarie, tratte dal Fondo di cui all'articolo 158, nel limite di euro 6.981.028 per il primo anno (2021) fino ad arrivare a euro 25.606.881 a decorrere dall'anno 2030. Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad indire una serie di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui: 1.500 unità da impiegare nell'Area II-F1; 1.200 unità da impiegare nell'Area II-F2; 300 unità da impiegare nell'Area III-F1. In tali procedure concorsuali è previsto un punteggio aggiuntivo a favore dei soggetti che abbiano

maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 3 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 4 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 158, con decorrenza dall'anno 2023. Il comma 5 riguarda l'assunzione di personale a favore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui: 70 unità da impiegare nell'Area III posizione economica F1; 10 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F3; 120 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 6 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 7 autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 158. Il comma 8 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui: 35 unità da impiegare nel-

l'Area III posizione economica F1; 45 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 9 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 10 autorizza la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 158. I commi da 2 a 4 dell'articolo 161 dispongono relativamente al Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l'esecuzione delle sentenze penali di condanna. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 161, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente. Il personale potrà essere assunto con la seguente tempistica: 290 unità a partire dal 1° giugno 2021; 240 unità a partire dal 1° novembre 2021; 550 unità a partire dal 1° gennaio 2022. Al reclutamento del personale il Ministero potrà procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021. Tale personale dovrà essere impiegato nell'attuazione di un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Il comma 3, a copertura degli oneri per le suddette assunzioni straordinarie, autorizza la spesa di: 7.844.587 euro per l'anno 2021; 32.659.734 euro per l'anno 2022. Il comma 4, infine, abroga l'articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019 che – a se-

guito della modifica introdotta dall'art. 8, comma 6-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (cosiddetta *Proroga termini*) – ha consentito al Ministero, per le medesime finalità espresse al comma 2, di procedere all'assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, fino a 1.095 unità di personale amministrativo. L'articolo 163 istituisce i Poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l'utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Per le finalità di cui alla norma, vengono attribuite, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (*ex* articolo 2, comma 5, della legge n. 56 del 2019) all'attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell'assenteismo dei dipendenti pubblici di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 che sono conseguentemente abrogate. Si tratta di commi che hanno previsto l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall'ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico. L'articolo 166 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, fa le quali compare la Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed

economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari. Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede non prima del 1° ottobre di ciascun anno entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 e secondo i seguenti contingenti massimi: *a)* 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; *b)* 500 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; *c)* 1160 unità per l'anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria; *d)* 1160 unità per l'anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria; *e)* 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria. L'assunzione è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Resta fermo quanto previsto relativamente alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Per le assunzioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri che autorizza l'assunzione in base al comma 1. L'articolo 166 autorizza inoltre – per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con riguardo alla sezione II del disegno di legge di bilancio, segnalo che l'articolo 215 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il comma 2 – con disposizione che ricorre da anni nelle leggi di bilancio – autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati. Si tratta delle spese comprese nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021. Con previsione innovativa, invece, il comma 3 autorizza lo stesso Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione Giustizia, le somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali. Tali somme dovranno essere destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei

servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale e dunque dovranno essere iscritte nei programmi Giustizia civile e penale e Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5) si articola in 2 missioni e 6 programmi: pro quota, la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in 4 programmi di spesa (Amministrazione penitenziaria; Giustizia civile e penale; Giustizia minorile e di comunità; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria); pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento i programmi: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. I 6 programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare. Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di competenza, pari a 8.955,1 milioni di euro nel 2021, a 8.819,7 milioni di euro per il 2022 e 8.914,0 milioni di euro per il 2023. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 8.989,9 milioni di euro nel 2021, a 8.819,7 milioni di euro nel 2022 e a 8.914,0 milioni di euro nel 2023. Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2021, decrescente nel 2022 e nuovamente in crescita nel 2023. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 8.894,4 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 60,6 milioni di euro, di cui 10,6 milioni di spesa in conto corrente e 50,0 milioni di spesa in conto capitale. In

particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento della spesa di 25 milioni di euro. Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 35,6 milioni di euro, ascrivibile alla parte corrente per 10,6 milioni e per i restanti 25 milioni alla spesa in conto capitale, relativi essenzialmente a interventi sugli istituti penitenziari (articolo 26 del disegno di legge) e assunzioni. Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 8.955,1 milioni per il 2021: le spese del Ministero corrispondono quindi all'1,2 per cento del totale delle spese finali dello Stato. Si tratta di una percentuale in diminuzione rispetto all'1,3 per cento degli ultimi esercizi, ma in aumento rispetto all'1,1 per cento dell'assestamento del bilancio 2020. La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è « Giustizia », che rappresenta il 98 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali di tale Missione di pertinenza del Ministero della giustizia sono pari a 8.818,8 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.758,4 milioni), tale missione registra un aumento di circa 60 milioni di euro. L'aumento è prevalentemente imputabile al programma Amministrazione penitenziaria che registra un rifinanziamento di 10 milioni di euro, dovuto ad interventi di Sezione II (relativo all'edilizia penitenziaria), e un incremento di 26,8 milioni di euro, dovuto alla Sezione I e dunque all'articolato del disegno di legge di bilancio (si tratta essenzialmente dell'articolo 26 che stanziava 25 milioni di euro per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari). Quanto al programma Giustizia civile e penale, al rifinanziamento di 14,6 milioni destinato prevalentemente all'edilizia giudiziaria si accompagna l'aumento di 7,6 milioni di euro previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistra-

tura ordinaria e di personale amministrativo (articolo 159, commi 1-10 del disegno di legge). Relativamente al programma Giustizia minorile e di comunità, il bilancio di previsione 2021 reca uno stanziamento di 283,8 milioni di euro (di cui 274,4 milioni di euro di spese correnti e 9,4 milioni di euro di spese in conto capitale), in diminuzione (-5,2 milioni di euro) rispetto alle previsioni assestate 2020 e al rendiconto 2019, ma in leggero aumento rispetto al bilancio a legislazione vigente (+ 1,4 milioni di euro). Il bilancio della giustizia minorile e di comunità presenta un rifinanziamento di 375 mila euro e un aumento di un milione di euro come effetto dell'articolato del disegno di legge di bilancio. Quanto al programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, il bilancio di previsione 2021 reca uno stanziamento di 1.190,2 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti. La manovra non interviene su questo programma, né con l'articolato, né con interventi di II sezione: lo stanziamento è dunque invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente, e in diminuzione rispetto tanto all'assestamento 2020 (-29,5 milioni di euro) quanto al rendiconto 2019 (-60,1 milioni di euro). La maggior parte delle risorse di questo programma sono assorbite dalle spese di giustizia, cui è dedicato il cap. 13607 del bilancio del Ministero, finanziato per il 2021 con 593,0 milioni di euro. Sono riconducibili a questo programma anche le spese per intercettazioni, appostate sul capitolo 1363 per il quale sono stanziati nel bilancio 2021 213,7 milioni di euro (dato invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente). Il 19,3 per cento delle risorse del programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria sono assorbite da spese per il personale, che comprendono tanto il personale amministrativo (10,0 milioni di euro), quanto il personale di magistratura (5,6 milioni di euro), quanto il personale di magistratura onoraria. Nel programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria figura infine lo stanziamento previsto dal capitolo 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di

violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2021 reca uno stanziamento di 140 milioni di euro. Per quanto riguarda la Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », le spese finali di tale missione sono pari a 136,2 milioni di euro, ripartiti tra il programma « Indirizzo politico » (35,6 milioni di euro) e il programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » (100,6 milioni di euro). Gli stanziamenti per questa missione si mantengono sostanzialmente invariati rispetto al bilancio a legislazione vigente. La manovra propone soltanto, come effetto finanziario dell'articolato del disegno di legge, un incremento di 250 mila euro degli stanziamenti per gestione del personale. Con riferimento alle altre Tabelle di interesse della Commissione Giustizia, segnala: lo stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1), che prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414), che non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2021; gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (Tab. n. 2). Essi sono relativi al: programma Giustizia tributaria, per il quale sono stanziati 185,6 milioni di euro, in diminuzione tanto rispetto alle previsioni assestate quanto rispetto al rendiconto 2019; programma Giustizia amministrativa, per il quale sono stanziati 185,0 milioni di euro, in diminuzione rispetto al bilancio assestato 2020 ma in aumento rispetto al rendiconto 2019; al programma Autogoverno della magistratura, per il quale sono stanziati 32,5 milioni di euro, confermandosi gli stanziamenti a legislazione vigente; lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tab. n. 8), in particolare il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, che presenta per il 2021 uno stanziamento a legislazione vigente di 35,4 milioni di euro, non inciso dalla manovra finanziaria; lo stanziamento nello stato di pre-

visione del Ministero delle infrastrutture (Tab. n. 10), in particolare il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia), a norma del quale le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2021 il capitolo è finanziato con 8,5 milioni di

euro (erano 42 milioni nell'assestamento del bilancio 2020 e 72,6 milioni nel rendiconto 2019). Su questo capitolo il Governo è intervenuto operando un rifinanziamento di 2 milioni di euro.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente e dell'Amministratore Delegato di SIMEST, Pasquale Salzano e Mauro Alfonso (*Svolgimento e conclusione*) 69

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 70

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 70

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo del *World Food Programme* (WFP), David Beasley (*Svolgimento e conclusione*) 81

ERRATA CORRIGE 82

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente e dell'Amministratore Delegato di SIMEST, Pasquale Salzano e Mauro Alfonso.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-

sione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Pasquale SALZANO, *Presidente di SIMEST*, e Mauro ALFONSO, *Amministratore Delegato di SIMEST*, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Simona SURIANO (M5S), Valentino VALENTINI (FI), da remoto, e Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC).

Pasquale SALZANO, *Presidente di SIMEST*, e Mauro ALFONSO, *Amministratore Delegato di SIMEST*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 11.35.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, fa presente preliminarmente che, come deliberato dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, per l'odierna seduta in sede consultiva, non essendo previste votazioni, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è consentita la partecipazione da remoto.

Evidenza che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

La Commissione prende atto.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO, *presidente*, nel far presente che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, ricorda che, come stabilito dalla Giunta per il Regolamento con il parere del 14 luglio 2010, le Commissioni di settore dispongono di un termine di sette giorni, a decorrere dalla assegnazione, per lo svolgimento del proprio lavoro di esame.

Ricorda che tale esame ha ad oggetto un provvedimento, il disegno di legge di bilancio, che è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Con riferimento alla seconda sezione, la III Commissione è chiamata ad esaminare in particolare la Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda, inoltre, che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione, corredata da eventuali osservazioni e condizioni, sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore o di una relatrice. Potranno anche essere presentate relazioni di minoranza che, unitamente alla relazione approvata dalla Commissione, saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. Inoltre, il relatore ed eventuali relatori di minoranza potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la questa Commissione.

Quanto agli emendamenti riguardanti parti di competenza della III Commissione, evidenzia che essi potranno essere presen-

tati anche direttamente presso la Commissione bilancio e questo vale anche per emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Osserva che, come emerge dal calendario di questa settimana, accogliendo una richiesta formulata dal collega Lupi e condivisa dalla maggioranza in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il Ministro Di Maio ha dato disponibilità ad essere audito dalla III Commissione nell'ambito dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo.

Al riguardo fa presente che, per motivi di agenda istituzionale del Ministro già definita e in ragione dell'andamento dei lavori dell'Aula, non è stato possibile calendarizzare tale audizione se non nella tarda mattinata di giovedì, con breve lasso di tempo rispetto alla seduta in sede consultiva della stessa giornata, in cui è prevista la deliberazione della Commissione ai fini della relazione alla V Commissione.

Alla luce di tale situazione, ove i Gruppi non optassero per la rinuncia alla presentazione di emendamenti presso questa Commissione alla luce della possibilità di poterli presentare direttamente in V Commissione, fa presente che tale termine potrebbe essere fissato nel corso del pomeriggio di domani.

Invita quindi i Gruppi a svolgere le proprie riflessioni al riguardo nella consapevolezza che le proposte emendative eventualmente approvate da questa Commissione andranno in ogni caso incontro ad una autonoma e successiva valutazione di ammissibilità da parte della Presidenza della Commissione Bilancio.

Quanto al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti approvati in III Commissione saranno acclusi alle relazioni della Commissione. Gli emendamenti respinti potranno essere ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la III Commissione sarà effettuata dalla Presi-

denza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del provvedimento, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera inviata ai Presidenti delle Commissioni del 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, prima di illustrare il disegno di legge di bilancio per i profili di competenza della III Commissione, richiama brevemente il quadro normativo di contabilità pubblica all'interno del quale s'inseriscono queste misure.

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provve-

dimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

Segnala che la I Sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la II Sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti di quelli che erano i disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva allora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Nell'illustrazione della I Sezione, precisa che si appresta ad illustrare solo il contenuto degli interventi di rilievo per gli ambiti di competenza della III Commissione, senza soffermarsi sul complesso delle misure economico-finanziarie, per l'analisi delle quali rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.

In primo luogo, rileva che l'articolo 106 autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa. L'autorizzazione di spesa è intesa ad assicurare il concorso del nostro Paese a alle iniziative afferenti alla Conferenze, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Sottolinea che la Conferenza, il cui inizio era stato originariamente previsto il 9 maggio scorso e rinviata a causa della crisi pandemica, ha l'obiettivo di rivitalizzare il processo europeo, rafforzare lo spazio democratico e promuovere un migliore funzionamento dell'Unione europea, coinvolgendo nel progetto dell'Europa futura – con un approccio inclusivo – cittadini di ogni categoria, rappresentanti della società civile e autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

Evidenzia che l'evento, della durata di due anni, sarà articolato in due fasi: la

prima fase prevede un ampio coinvolgimento « dal basso » mediante una serie di iniziative volte ad interessare il maggior numero possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. La seconda fase sarà invece strutturata in una serie di incontri a Bruxelles, per dare conto dei risultati emersi nella prima fase dei lavori ed eventualmente formulare proposte operative.

Segnala che l'articolo 114 detta disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nell'ambito di una complessiva strategia internazionale mirante al rafforzamento della stabilità monetaria e finanziaria.

In particolare, il comma 1 autorizza la Banca d'Italia alla proroga al 31 dicembre 2025 dell'accordo di prestito multilaterale *New Arrangements to Borrow* (NAB), nonché ad incrementare il tetto massimo erogabile fino alla soglia di 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).

Al riguardo, ricorda che i *New Arrangements to Borrow* (NAB) sono un complesso di accordi di prestito multilaterali che impegnano numerosi Stati, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse aggiuntive alla liquidità del Fondo monetario internazionale (FMI) in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il ricorso allo strumento dei NAB era stato a suo tempo incentivato dal vertice G20 di Londra dell'aprile 2009, nel corso del quale si decise di aumentare le capacità di intervento del FMI a sostegno dei Paesi in difficoltà, dando la facoltà al Fondo medesimo di richiedere questi eventuali fondi aggiuntivi con una propria Decisione. L'Italia ha recepito queste esigenze con il 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. Lo strumento NAB è stato da ultimo rinnovato dal Consiglio di amministrazione del FMI fino al 16 novembre 2022.

Osserva che la durata dell'accordo di prestito era stata già prorogata dall'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225: tale differimento era stato disposto al fine di contrastare la crisi fi-

nanziaria ed in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del successivo Vertice G20 di Seoul di novembre 2010.

Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 114 autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (*Bilateral Borrowing Agreement – BBA*), per un ammontare di 23.480.000.000 di euro, con scadenza al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno. È altresì previsto che dalla data di efficacia del prestito di cui al precedente comma 1, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al comma 2 in commento venga ridotto a 10.115.000.000 di euro.

Rileva che, al fine di contribuire alla risposta internazionale alla pandemia del COVID-19 e a contenere i suoi riflessi sull'economia, con particolare attenzione agli Stati più poveri, il comma 3 autorizza la Banca d'Italia alla concessione di un nuovo prestito per un tetto massimo di un miliardo di DSP, da erogare nell'ambito del Fondo per la riduzione della povertà e la crescita – *Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)* –, con modalità concordate tra il FMI, il Ministero dell'Economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Segnala che il comma 4 stabilisce una convenzione tra il Ministero dell'Economia delle finanze e la Banca d'Italia quale strumento per regolare i rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2: al proposito, la relazione tecnica nota come la necessità di tale convenzione risulta dal fatto che i prestiti siano erogati al FMI a valere sulle risorse della Banca d'Italia, senza gravare direttamente sul bilancio dello Stato.

Evidenzia che, in base al comma 5, i prestiti autorizzati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati nonché, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 1 e 2, per gli eventuali rischi di cambio. La relazione tecnica precisa come la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, per quanto concerne i prestiti collegati al PRGT, non prevede la

copertura dei rischi di cambio, che sono inesistenti in ragione del fatto che in tale ambito tutte le operazioni finanziarie si svolgono in Diritti Speciali di Prelievo.

Sottolinea che il comma 6 è dedicato a rinvenire le coperture per eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali a fronte degli accordi di prestito contratti dalla Banca d'Italia. Le risorse citate dovranno eventualmente essere versate per l'importo necessario all'entrata del bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva che l'articolo 115, al fine di assicurare l'adempimento di una serie di impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale, ridetermina i seguenti contributi versati ad Organizzazioni internazionali: il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'Emisfero australe (ESO), di cui alla legge n. 127 del 1982, è rideterminato in euro 25,5 milioni annui, abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 983 della legge 208 del 2015; il contributo al Consiglio d'Europa, di cui alla legge n. 433 del 1949, è incrementato di euro 2,2 milioni annui, a decorrere dal 2021; il contributo al Fondo europeo per la gioventù, di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140, istituito dal Consiglio d'Europa nel 1972, è incrementato di 182.00 euro annui, a decorrere dall'anno prossimo; il contributo alla *European Peace Facility*, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

Rileva che la disposizione di cui alla lettera a) ridetermina in 25,5 milioni di euro il contributo annuale all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO), abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 983, della legge n. 208 del 2015: ciò determina, conseguentemente, come riportato nella relazione tecnica, una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 17, 44 milioni di euro a decorrere dall'anno prossimo.

Precisa che il principale mandato dell'ESO è la ricerca fondamentale in astrofisica, con attenzione particolare ai risvolti

legati allo sviluppo delle tecnologie. Tra i centri di ricerca italiani, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è il principale *partner* di ESO nei vari progetti.

Ricorda che il nostro Paese si è aggiudicato il principale contratto nell'ambito della costruzione del più grande telescopio ottico al mondo (2017-2024), denominato *European Extremely Large Telescope* (E-ELT), finalizzato alla costruzione della cupola e della struttura metallica del telescopio (*Dome and Main Structure – DMS*), per un importo di circa 393 milioni di euro.

Segnala che, secondo quanto disposto dalla lettera *b*), la somma versata dall'Italia al Consiglio d'Europa (CdE) è incrementata di 2,2 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di adempiere – come riportato nella relazione illustrativa – alla maggiorazione del contributo di partecipazione del nostro Paese per il biennio 2021-2022 derivante da un cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell'Organizzazione. Ricordo che il nostro Paese – che nel 2020 ha contribuito al bilancio di tale organismo internazionale con 36.610.055 euro – assumerà la presidenza di turno del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dal novembre prossimo al maggio 2022.

Precisa che la disposizione di cui alla lettera *c*) incrementa di 182.000 euro, a decorrere dall'anno prossimo il contributo al Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d'Europa. Tale misura è resa necessaria – come nel caso precedente – a sovvenire alla maggiorazione del contributo di partecipazione dell'Italia al bilancio dell'Organizzazione, conseguente ad una ridefinizione del suo assetto finanziario interno.

Sottolinea che la disposizione introdotta dalla lettera *d*) autorizza il versamento di un contributo da parte dell'Italia di 55.561.000 euro nel 2021, 68.561.000 euro nel 2022, di 80.561.000 euro nel 2023 e euro 92.000.000 euro a decorrere dall'anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo, ad un nuovo strumento finanziario europeo, denominato Fondo europeo per la pace (*European Peace Facility – EPF*).

Al riguardo, ricorda che il Fondo europeo per la pace (*European Peace Facility – EPF*) è un fondo fuori bilancio dell'Unione europea che ha l'obiettivo di contribuire a costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, aumentando la capacità dell'Unione europea di agire come attore unico nelle aree di crisi. L'EPF dovrebbe semplificare e razionalizzare le modalità di finanziamento attualmente previste, in particolare il meccanismo *Athena* ed il Fondo per la pace in Africa, consentendo una maggiore flessibilità e un più ampio raggio d'azione. Segnala che il Consiglio europeo di luglio ha assegnato al Fondo una dotazione finanziaria fuori bilancio, per il periodo 2021-2027, pari a 5 miliardi di euro, e che il Fondo è attualmente in fase avanzata di definizione a Bruxelles, presso i competenti gruppi di lavoro.

Evidenzia che l'articolo 161, comma 1, reca interventi di razionalizzazione dell'impiego di personale estraneo al MAECI e di potenziamento dell'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, tra cui: la modifica del limite di esperti tratti dal personale statale non diplomatico e di quelli tratti dal Corpo della Guardia di Finanza; l'incremento della dotazione per l'indennità di missione all'estero per il 2021 e a decorrere dal 2022.

Infine, osserva che peculiare rilievo assumono, in materia d'internazionalizzazione delle imprese italiane, gli interventi previsti dall'articolo 210 riguardanti: l'incremento della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; l'aumento della dotazione del Fondo per la promozione integrata, istituito dal decreto-legge n. 18 del 2020, di 465 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Precisa che è altresì estesa fino al giugno 2021 l'applicazione della disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

Ricorda che il Fondo, dotato di 400 milioni di euro per l'anno 2020, è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative: realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo di settore.

Venendo ai contenuti della II Sezione, concernente la parte contabile del provvedimento, evidenzia che essa riveste un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della I Sezione.

Sulla base di quanto detto, precisa che nella II Sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto: dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno; delle rimodulazioni compensative

tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno); dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi. Gli interventi previsti in tale Sezione possono incidere sugli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte capitale previsti a legislazione vigente. In tal modo la riforma del bilancio del 2016 ha in sostanza spostato nell'ambito della Sezione II del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità.

Alle previsioni di entrata e di spesa della II Sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella I Sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio « integrato », che costituirà l'unità di voto.

Rileva che l'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della II Sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella I Sezione.

Ciò premesso, segnala che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione si rinvergono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di cui alla Tabella 6. Nell'analisi per missioni e programmi, peraltro, occorre considerare, anche lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, di cui alla Tabella 2, in cui compaiono poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale.

Ricorda che lo stato di previsione del MAECI si articola in tre missioni e quindici programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Per lo stato di previsione del MAECI, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 3.410,72 milioni di euro nel

2021, a 2.911,86 milioni di euro per il 2021 ed a 2.717 milioni di euro per il 2023.

Rispetto alla legge di bilancio 2020, sottolinea che il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone per il MAECI, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa decrescente in misura più misurata nell'anno 2020 (-91,21 milioni), e più pronunciato nella proiezione per il 2022 (-590,07) e ancor maggiore nella proiezione 2023 (-784,93 milioni).

Gli stanziamenti di spesa del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2021 in misura pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale, in linea con il dato degli esercizi precedenti.

Precisa che l'effetto finanziario è ascrivibile alle misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I, che determinano nel complesso un effetto negativo di 37,3 milioni di euro esclusivamente di parte corrente.

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione propone stanziamenti per il MAECI pari a 2.733 milioni di euro per il 2019 e conferma anche per il 2021, rispetto alla legge di bilancio 2020, la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 94,47 per cento delle spese finali del Ministero.

Segnala che le previsioni di bilancio integrate recano, inoltre, per il 2021, residui presunti pari a 57,8 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a 3.410,72 milioni, coincidendo con la competenza. La massa spendibile – data dai residui più la competenza – ammonta pertanto a 3.468,52 milioni; pertanto il coefficiente di realizzazione – che dà conto della capacità di spesa – si attesta sul valore di 98,33 per cento. Le autorizzazioni di cassa condizionano infatti la possibilità di effettiva erogazione di quanto impegnato in sede di competenza e dei residui, con rilevanti conseguenze sull'andamento dell'esercizio finanziario.

Ricorda che la spesa complessiva del MAECI è allocata su tre missioni. La mis-

sione L'Italia in Europa e nel mondo (4), articolata in dodici programmi, assorbe il 75,85 per cento, delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero. A seguito dell'attribuzione al MAECI d'importanti competenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, lo stato di previsione relativo include dall'esercizio finanziario 2020 la missione n. 16, « Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo », nell'ambito del Programma n. 16.5, « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* » che incide per il 21,12 per cento degli stanziamenti del Ministero.

Infine, la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) si compone di due programmi ed è dotata del 3,02 per cento delle risorse.

Come in precedenza esposto, rileva che gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio nei confronti dello stato di previsione degli Affari esteri sono pari nel complesso a 537,62 milioni di euro. Di tale ammontare, 57,94 milioni riguardano il Programma promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6), e più specificamente: il capitolo 3393, contributi ad organismi internazionali, incrementato di 2,2 milioni di euro in relazione all'articolo 115, comma 1, lettera *b*), ove si prevede a decorrere dal 2021 un aumento di pari importo del contributo italiano al Consiglio d'Europa, di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433 (Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5 maggio 1949); il capitolo 3429 – di nuova istituzione – contributo per la partecipazione alla *European Peace Facility*, partecipazione prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera *d*), ove si quantifica una spesa di 55.561.000 euro per l'anno 2021, di 68.561.000 euro per l'anno 2022, di 80.561.000 euro per l'anno 2023 e di 92.000.000 di euro annui a decorrere dal 2024.

Osserva che meno rilevante è l'impatto della Sezione I sul Programma (4.13) « Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini

e alle imprese»: l'incremento di 6,62 milioni riguarda in gran parte il capitolo 1276/1 (componente netta dell'indennità di servizio all'estero), al quale afferiscono 5,14 milioni in applicazione dell'articolo 161, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge di bilancio, ove, allo scopo di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, si prevede tra l'altro un aumento delle indennità di servizio all'estero pari a 5.257.345 euro per l'anno 2021 ed a 10.514.690 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Infine, segnala che l'effetto più rilevante della Sezione I riguarda il Programma (16.5) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*, che vede accrescere le proprie dotazioni finanziarie di 473,05 milioni. Tale incremento confluisce in massima parte (465 milioni) nel capitolo 2320 – di nuova istituzione – cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 210, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge di bilancio, che recita: « la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. ».

Evidenzia i rifinanziamenti, a partire dal Programma 4.9 « Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero » che riceve 32,2 milioni: in particolare, 32 milioni afferiscono al capitolo 2765, ovvero al fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Ricorda anche il rifinanziamento di 200 mila euro del capitolo 2742 (contributo alla Società Dante Alighieri).

Osserva che la parte maggioritaria dei rifinanziamenti, 50 milioni, è tuttavia appannaggio del Programma 16.5 « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*2 » e più esattamente del capitolo 7959 (fondo per la promozione del *made in Italy*).

Segnala, inoltre, che nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2021 relativi a materie di interesse di questa Commissione: si tratta soprattutto dei fondi allocati sui capitoli del Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, ricompreso nell'ambito della Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono 567,12 milioni di euro. In particolare: cap. 1646, somme da corrispondere alla Repubblica di San Marino: 4,64 milioni di euro; cap. 1649, oneri per la partecipazione all'IFFM (campagne vaccinali di massa): 27,5 milioni di euro; cap. 7175, oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali: 343 milioni di euro.

Rileva che alcuni capitoli afferiscono invece al Programma 4.10, Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (62,6 miliardi per il 2021) e precisamente: cap. 2751, risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall'IVA: 18,32 miliardi di euro; cap. 2752, regime « risorse proprie » – dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero: 2,3 miliardi di euro; cap. 7493, somme da versare per l'adeguamento dell'ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario: 6,12 miliardi di euro.

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace segnala poi il cap. 3006 « Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace » sul quale sono appostati per il 2021 fondi pari a 1,48 miliardi di euro.

Evidenzia che sempre nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze rileva per la Commissione il cap. 7256, una parte dei fondi del quale riguardano, in base alle leggi n. 16 del 1980 e n. 137 del 2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all'estero, in territori – tra i quali aree della *ex* Jugoslavia – prima soggetti alla sovranità italiana. Il capitolo, nel disegno di legge di bilancio, è dotato per il 2021 di 7,84 milioni di euro.

Avviandosi alla conclusione, richiama il quadro delle risorse programmate per il

2019 a supporto di due importanti ambiti d'intervento di grande interesse per la III Commissione, quali la cooperazione allo sviluppo e gli interventi a favore degli italiani all'estero e della promozione della lingua e della cultura italiana.

Sottolinea che con l'entrata a pieno regime della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato (Esteri) registra, a carico dell'intero Programma 4.2, 1.089,06 milioni di euro per il 2021, 957,48 milioni per il 2022 e 844,68 milioni per il 2023.

Osserva che un esame analitico dell'allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell'allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

Per quanto comunque concerne lo stato di previsione del MAECI, e in particolare proprio il Programma 4.2, dall'esame dell'allegato si rileva che gli stanziamenti complessivi per l'aiuto allo sviluppo ammontano per il 2021 a 1.232,31 milioni.

Segnala, anzitutto, la presenza dei nuovi capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività ed agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

Tra i finanziamenti 2021 per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che l'allegato attribuisce al Programma 4.2. segnala, inoltre: capitolo 2306 che espone la somma di 504,96 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro, oltre alla partecipazione italiana alle iniziative della UE nei confronti dei Paesi inclusi nella Politica di Vicinato; capitolo 3393 che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa pari a 81,5

milioni; capitolo 3109 recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 31,5 milioni.

Precisa che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, che espone un totale riferito alla cooperazione allo sviluppo pari a 1.563,31 milioni, si segnalano in particolare, nell'Allegato, sempre con riferimento al 2021, i seguenti capitoli: capitolo 2351 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo 1.050,31 milioni; capitolo 2352, fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 313,76 milioni; capitolo 2353, fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, 165,99 milioni.

Evidenzia che nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta a 2.397,01 milioni, si segnalano i seguenti capitoli: capitoli 2751-2752, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione europea), 1.848,12 milioni; capitolo 7175, Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali: 343 milioni; capitolo 7179, Partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo: 91,52 milioni; capitolo 7182, Iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri: 86,39 milioni.

Rammenta che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri: Sviluppo economico (0,96 milioni), Ambiente (50,2 milioni), Infrastrutture e trasporti (68,11 milioni), Salute (14,73 milioni), Università e ricerca (19,35 milioni).

Rileva che il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo – stanziamenti di competenza 2021 – raggiunge pertanto la somma di 5.346,03 milioni.

Come menzionato, in particolare, ribadisce che altri due importanti programmi iscritti nella missione « L'Italia in Europa e nel mondo » attengono agli italiani nel mondo, alle politiche migratorie ed alla

promozione della cultura e della lingua italiana all'estero: lo stanziamento per il primo dei due programmi per il 2021 ammonta a 66,35 milioni di euro – pari all'1,94 per cento delle spese totali del Ministero – con un lieve incremento di 0,75 milioni rispetto al 2020, mentre le risorse per l'altro programma ammontano a 173,29 milioni – pari al 5,08 per cento – con un aumento di 5,17 milioni rispetto all'anno scorso.

Sottolinea che la proiezione internazionale del nostro Paese deve oggi misurarsi con uno scenario globale fragile, complesso e interconnesso, segnato da perduranti crisi internazionali, da difficoltà persistenti sotto il profilo economico, sociopolitico e di sicurezza, che interessano in particolar modo alcune aree del mondo a noi prossime (Vicino e Medio Oriente, Nord Africa, Balcani ed Europa Orientale), e dai fenomeni migratori che ne derivano.

Osserva che tale complesso contesto internazionale è ulteriormente aggravato dalla pandemia causata da COVID-19, la quale ha avuto un impatto senza precedenti sul sistema economico globale e i cui effetti – ancora in atto – dovranno essere affrontati da molteplici punti di vista negli anni a venire.

Come già hanno dimostrato questi mesi, rileva la necessità che la politica estera sia una componente sempre più rilevante nell'ambito della risposta italiana alla crisi pandemica, sia per quanto riguarda l'UE, impegnata nell'attuazione del piano di rilancio *Next Generation EU*, e più in generale al supporto e alla promozione alle nostre imprese.

Segnala che, in conseguenza di tale situazione internazionale, che ha ripercussioni dirette sulla sicurezza ed il benessere dei nostri concittadini, spetterà al Governo, ed in primo luogo alla Farnesina, ed al Parlamento, nelle sue cruciali funzioni d'indirizzo e di controllo, delineare una politica estera rinnovata, più dinamica e decisa, a protezione della libertà del commercio e degli investimenti e a garanzia di una più equilibrata gestione dei flussi migratori che interessano il nostro Paese.

Evidenzia che il prossimo triennio continuerà a vedere l'Italia rivestire un ruolo di primo piano nei fori multilaterali, anche per dare continuità ai risultati conseguiti negli anni precedenti, tra cui l'elezione dell'Italia nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2019-2021 ed il rilancio dell'InCE (Iniziativa Centro Europea), nel trentesimo anniversario della sua fondazione.

Segnala che tra pochi giorni il nostro Paese assumerà la presidenza di turno del G20, facendosi portatrice di un'agenda segnatamente focalizzata sui temi dell'energia, dello sviluppo sostenibile, dell'anticorruzione e del commercio internazionale.

Conclusivamente, preannunciando la presentazione di una relazione favorevole sul provvedimento in titolo, riservandosi di integrarne il testo sulla scorta delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito e di farsi latrice di eventuali proposte emendative, sottolinea la tendenza perniciosa, da parte di tutti i Governi che si sono avvicendati negli ultimi anni, a ridurre le risorse a disposizione del MAECI, *trend* che rischia di compromettere gli obiettivi di politica estera del nostro Paese. Tra l'altro proprio l'emergenza pandemica ha fatto emergere tutti i vantaggi derivanti da una rete diplomatico-consolare funzionante. Auspica pertanto che con il provvedimento in esame possa essere avviata una inversione di tendenza.

Piero FASSINO, *presidente*, associandosi a quest'ultima considerazione della relatrice, evidenzia che tale decremento delle risorse a sostegno del comparto politica estera contrasta con le strategie ampiamente condivise in tema di multilateralismo e globalizzazione.

Alberto RIBOLLA (LEGA), associandosi anch'egli all'ultimo rilievo della relatrice, sottolinea che il proprio Gruppo è sempre stato a favore di un incremento delle risorse destinate al potenziamento della rete diplomatico-consolare e all'internazionalizzazione delle imprese. Esprime, invece, riserve sulla norma che incrementa il con-

tributo al Consiglio d'Europa: al riguardo, ricorda che l'Italia, benché sia tra i cinque maggiori contributori dell'Organizzazione, versando 35 milioni annui, è stata oggetto di pesanti critiche in recenti documenti ufficiali del Consiglio d'Europa, da ultimo nella risoluzione 2261, approvata il 25 gennaio 2019, in cui si arriva ad affermare che in Italia «la corruzione rimane diffusa e profondamente radicata e che corruzione, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata di tipo mafioso si intrecciano costantemente. ».

Chiede quindi, chiarimenti a relatrice e Governo sui criteri di ripartizione dei contributi nazionali destinati al Consiglio d'Europa, nonché sulle motivazioni che hanno determinato l'incremento del contributo italiano. Chiede, altresì, di precisare la portata dell'articolo 161, con particolare riguardo alla dotazione di personale esperto distaccato presso l'Amministrazione degli Esteri che gli risulterebbe in diminuzione. Al riguardo chiede, in particolare, se si tratta di una diminuzione derivante dall'assestamento della redistribuzione di competenze tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Farnesina.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda al collega Ribolla che da diversi anni il bilancio del Consiglio d'Europa è diminuito in termini reali, nel senso che non è stato adeguato nemmeno al tasso di inflazione e ciò per decisione stessa assunta dagli organi del Consiglio d'Europa stesso; tali riduzioni rischiano adesso di compromettere il funzionamento dell'Organizzazione, di cui il nostro Paese si accinge ad assumere la presidenza di turno. Pur avendo condiviso, insieme a tutta la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui il collega Ribolla è componente, le riserve su taluni contenuti della citata risoluzione 2261 del 2019, ribadisce che il CdE è una sede fondamentale del multilateralismo, essendo l'unica Organizzazione, tra l'altro, in cui siedono anche rappresentanti di Regno Unito, Russia e Turchia, vale a dire di Paesi assai rilevanti sul piano geopolitico, oltre ad altri Paesi non membri dell'Unione europea.

Rivolgendosi al rappresentante del Governo, coglie l'occasione per evidenziare l'esigenza di accompagnare la politica estera tradizionale con misure più strategiche in ambito culturale e formativo, ad esempio con l'istituzione di borse di studio per gli studenti stranieri. Si tratta di strumenti semplici con i quali è possibile attrarre capitale umano verso il nostro Paese e ciò anche nell'ottica di legare le future classi dirigenti di altri Paesi all'Italia, come hanno ben capito Paesi partner come la Francia e la Germania. Parallelamente, è auspicabile che vengano aperti presidi universitari italiani all'estero, come evocato dallo stesso Ministro Di Maio con riferimento alla regione mediterranea. Proprio il Mediterraneo ed i Balcani occidentali potrebbero essere le aree di maggior interesse per realizzare questa azione, che non richiede ingenti investimenti sul piano economico, ma ha un indubbio impatto sul piano strategico.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, esprimendo convinto apprezzamento per la proposta del presidente Fassino, condivide l'opportunità di promuovere l'accesso di studenti stranieri in Italia, anche elaborando una proposta formativa che, sul modello di Francia, Regno Unito e Stati Uniti, abbinati ai corsi universitari anche pacchetti di servizi accessori, tra cui ad esempio istruzioni per il reperimento di alloggi.

Riguardo all'incremento del contributo al Consiglio d'Europa, condivide il giudizio del presidente Fassino: si tratta di un adeguamento tecnico, necessario ad assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione, il cui ruolo va apprezzato anche quando rivolge osservazioni critiche al nostro Paese. Riguardo all'articolo 161, precisa che, in difformità rispetto a quanto osservato dall'onorevole Ribolla, la disposizione è intesa ad aumentare di cinquanta unità il limite stabilito ad oggi dalla legge di esperti tratti dal personale statale non diplomatico, proprio al fine di migliorare, con l'apporto di competenze esterne ed altamente professionalizzate, l'efficienza della rete diplomatico-consolare.

Conclusivamente, ringraziando la relatrice Quartapelle Procopio per il prezioso

lavoro svolto, auspica che la Commissione possa, con proposte emendative mirate, promuovere l'aumento delle risorse a disposizione del MAECI.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, quanto ai chiarimenti chiesti dal collega Ribolla, si associa alle considerazioni del sottosegretario Di Stefano.

Alberto RIBOLLA (LEGA), ringraziando per i chiarimenti sulla portata dell'articolo 161, per i quali si rallegra, rileva che, quanto ai contributi al Consiglio d'Europa, in effetti, era previsto un adeguamento al tasso di inflazione; tuttavia, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione sui criteri di ripartizione del finanziamento: infatti, se da un lato è stato ripristinato il contributo della Federazione Russa, dall'altro l'Italia è ancora uno dei cinque Paesi che contribuisce per oltre il 50 per cento al bilancio complessivo dell'Organizzazione.

Piero FASSINO, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento sul merito del provvedimento, sollecita i Gruppi ad esprimersi sulla opportunità di fissare un termine per la presentazione di emendamenti presso questa Commissione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, si dichiara favorevole all'opzione di fissare un termine per la presentazione di emendamenti in questa Commissione anche nell'ottica di cercare il consenso più ampio possibile tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione su questioni di interesse comune.

Alberto RIBOLLA (LEGA) concorda con la proposta della collega Quartapelle Procopio.

Piero FASSINO, *presidente*, conseguentemente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 26 novembre.

La Commissione concorda.

Piero FASSINO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo del World Food Programme (WFP), David Beasley.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

David BEASLEY, *Direttore Esecutivo del World Food Programme (WFP)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Yana Chiara EHM (M5S) e Simona SURIANO (M5S).

David BEASLEY, *Direttore Esecutivo del World Food Programme (WFP)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 475 del 19 novembre 2020, sostituire la pagina 60 con la seguente:

ALLEGATO 7**Interrogazione n. 5-04802 Boldrini: Sulla ripresa di programmi di accoglienza per minori bielorusi in Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto ringraziare le colleghe Boldrini e Quartapelle per aver sollevato la questione dei programmi di accoglienza dei minori bielorusi. Si tratta infatti di una bellissima pagina di solidarietà che vede impegnate da anni migliaia di famiglie italiane e che il Governo intende riprendere, non appena la situazione sanitaria lo permetterà.

Vorrei anch'io menzionare alcuni elementi di contesto. A partire dal 1986, anno in cui si è verificata la catastrofe nucleare di Chernobyl, sono stati accolti in Italia circa 400.000 minori di nazionalità bielorussa, di fascia di età prevalentemente compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Nel 2018 circa 6.600 minori di nazionalità bielorussa hanno fatto ingresso in Italia nell'ambito di 620 progetti di accoglienza temporanea.

Circa l'80 per cento è stato accolto in famiglia mentre il restante 20 per cento presso strutture gestite da associazioni, in collaborazione con famiglie e organizzazioni di volontariato attive sul territorio. Nel 2019 sono stati circa 5900 i minori bielorusi che sono venuti in Italia.

L'accoglienza temporanea dei minori di nazionalità bielorussa in Italia è stata inquadrata in una cornice formale. Il 10 maggio 2007, in particolare, come le interroganti ricordano, fu firmato un « Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica italiana dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus ». Suc-

cessivamente, il 21 gennaio 2016, è stato sottoscritto un Protocollo contenente le « Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica italiana per il risanamento ».

Oltre al beneficio terapeutico, fisico e psicologico, che hanno assicurato nel tempo a tante decine di migliaia di minori, i programmi hanno forgiato un intenso legame tra le popolazioni di Italia e Bielorussia che la Farnesina è impegnata a preservare e valorizzare, anche tramite l'Ambasciata a Minsk, che segue il dossier con la massima attenzione.

Su questa cooperazione, tuttavia, si è innestato il Covid-19. La pandemia ha purtroppo causato, in primo luogo proprio da parte bielorussa, la sospensione cautelativa dei programmi a tutela dei minori e delle famiglie ospitanti « fino alla stabilizzazione della situazione epidemiologica ».

Anche le nostre autorità tecnico-scientifiche non ritengono tuttora che l'evoluzione della situazione pandemica permetta di considerare la ripresa dei soggiorni terapeutici. Peraltro, va tenuto in considerazione che la Bielorussia non è stata inclusa fra i Paesi dai quali sono autorizzati gli ingressi in Italia. Vi sono, come è noto, alcune limitate eccezioni, tra le quali, per il momento, non possono purtroppo ricomprendersi i programmi di accoglienza per minori. In Italia tutti i movimenti dallo spazio extra-Schengen sono poi subordinati in Italia all'obbligo di quarantena, salvo limitate eccezioni.

Desidero comunque assicurare alle colleghe Boldrini e Quartapelle che il Governo sta verificando la possibilità di autorizzare nuovamente i soggiorni, a partire dal prossimo periodo natalizio. Si tratta di una prospettiva che sarà comunque soggetta ad un'ulteriore verifica che dovrà necessariamente tenere conto dell'evoluzione della situazione pandemica.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale continua ad auspicare fortemente che i programmi solidaristici possano riprendere non appena possibile. Stiamo quindi sottolineare

ando, nel contesto della concertazione in materia con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la piena disponibilità della Farnesina ad approfondire con la controparte

bielorussa eventuali specifiche modalità per il loro svolgimento, in modo da consentirne il riavvio in piena sicurezza, anche quale concreto segnale di vicinanza alla popolazione bielorussa.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame per le parti di competenza e rinvio</i>)	85

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Iveco Defence Vehicles SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	92

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 216 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative. Atto n. 217 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	98
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES). Atto n. 215 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	99
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 214 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	94
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	101
ERRATA CORRIGE	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 12.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame per le parti di competenza e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella n. 12) contenuta nella seconda sezione.

Ricorda, inoltre, che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un

relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte

corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016. Ricorda, infine, con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, a mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 18.

La Commissione concorda.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, riferisce che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile. In particolare, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferito a un periodo triennale ed articolato in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione svolge, invece, le funzioni del disegno di legge di bilancio.

Come è noto, l'analisi generale e macroeconomica dell'attuale quadro della fi-

nanza pubblica è significativamente condizionata dalla crisi economica internazionale provocata dalla pandemia da COVID-19, che ha portato il Governo a richiedere più volte al Parlamento l'autorizzazione allo scostamento dal bilancio. In tale contesto, la manovra di finanza pubblica varata dal Governo per il triennio 2021-2023 prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura.

Ciò premesso, passa ad esaminare i profili di competenza della Commissione Difesa contenuti nella I Sezione del disegno di legge di bilancio 2021.

Segnala, in primo luogo, l'articolo 135, che, al fine di potenziare le misure di tutela ambientale, autorizza, al comma 7, la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, tra cui rientrano anche le funzioni esercitate ai sensi del comma 2, dell'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Vi è poi gruppo di norme che interviene su questioni che riguardano il personale. In particolare, i commi 7 e 8 dell'articolo 160 autorizzano l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in deroga al contingente previsto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Il numero massimo di unità previste è di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 per l'anno 2022, per una spesa complessiva, rispettivamente, di 585.000 euro nel 2021, e di 1.770.000 euro nel 2022. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) i quali individuano le

specializzazioni richieste dall'ente che li impiega e, quindi, i compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere.

L'articolo 166, invece, prevede, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare con riguardo alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, da attuarsi mediante un piano quinquennale per il periodo dal 2021 al 2025. L'intervento consentirà di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di garantire l'efficienza degli istituti penitenziari. Le assunzioni straordinarie previste per l'Arma dei Carabinieri ammontano a complessive 700 unità di personale, di cui 200 unità nel 2023, 250 nel 2024, ed altre 250 nel 2025. Sottolinea, al riguardo, le particolari esigenze di reclutamento registrate anche dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, funzionalmente facenti capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma strutturalmente inquadrati nell'ambito della Marina militare.

Segnala, poi, l'articolo 167, che istituisce, a decorrere dal 2021, un fondo – con una dotazione annua di 50 milioni di euro – per la retribuzione dei servizi esterni, ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19. Ricorda che la corresponsione di una indennità per i servizi esterni per il personale delle Forze di polizia che svolgono determinare attività è disciplinata dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995. Le risorse del fondo verranno ripartite con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Particolare rilievo presenta, poi, l'articolo 180, che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, nell'ambito del dispositivo « Strade sicure », dispone la proroga di un contingente di personale delle Forze armate pari a 7.050 unità, fino al 30 giugno 2021, a 6.000 unità, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, e di 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, viene prevista anche l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo « Strade sicure », da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 2020. Gli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente ammontano, per l'anno 2021, a 166.678.933 euro, di cui 164.208.250 euro relativi al personale delle Forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009) e 2.470.683 euro relativi al personale delle Forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009) e, per l'anno 2022, a 141.521.230 euro, di cui 139.050.547 euro relativi al personale delle Forze armate, e 2.470.683 euro relativi al personale delle Forze di polizia. Gli oneri connessi, invece, all'impiego delle 753 unità di personale militare a disposizione dell'operazione « Strade sicure », con compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, prorogato fino al 31 gennaio 2021, ammontano a euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Vi è, poi, sempre nella I Sezione del disegno di legge di bilancio, un'altra dispo-

sizione che interessa direttamente il comparto della Difesa. Si tratta dell'articolo 177, che reca alcune norme contabili in materia di difesa, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Più in particolare, il comma 1 – con una novella all'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, relativo al Fondo per le esigenze di difesa nazionale e per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico – adegua il meccanismo di finanziamento di tale fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, spostandolo dalle Tabelle della legge di stabilità all'articolato della Sezione I della legge di bilancio. Tale intervento consente di aggiornare i meccanismi di finanziamento del citato fondo individuando nella legge di bilancio, e non più nella legge di stabilità, il provvedimento legittimante. Il comma 2, invece, attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa, a decorrere dall'anno 2022, la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze, stabilendo che egli, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, provveda, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture. Ricordo che gli enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa (articolo 93 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – D.P.R. n. 90, del 2010) sono: il Centro alti studi della Difesa; il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali; la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate; la Scuola interforze per la Difesa NBC; la Scuola di aerocooperazione. Evidenza, quindi, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'intervento, anche alla luce delle esigenze emerse durante l'emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli enti e dei comandi dell'area tecnico-operativa inter-

forze, direttamente dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa. Infine, il comma 3 novella l'articolo 4 della legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244, del 31 dicembre 2012), con l'obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei risparmi derivanti dall'attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria previste dalla legge stessa. Più specificatamente, si prevede che tali risparmi siano iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento. Al riguardo, la relazione illustrativa spiega che, dall'esercizio finanziario 2017, i risparmi che sono stati determinati dalla riduzione delle consistenze organiche per effetto delle disposizioni dei decreti legislativi delegati previsti dalla legge n. 244 del 2012, vengono individuati attraverso un decreto interministeriale (Difesa, Funzione Pubblica ed Economia e finanze) che, ai sensi che dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della stessa legge di revisione dello strumento militare, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario. La relazione fa, inoltre, presente che, stante la complessità dell'iter di approvazione, tale decreto viene sottoscritto nell'ultima parte dell'anno rendendo, di fatto, inefficace l'impiego delle risorse, la cui assegnazione viene, pertanto, disposta con una variazione di bilancio approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che esplica i suoi effetti nell'anno successivo. La proposta di modifica, dunque, mira, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale in un determinato anno, a rendere le somme risparmiate direttamente disponibili e utilizzabili sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dell'anno immediatamente successivo.

Quanto alla II Sezione, che riguarda le previsioni di entrata e di spesa relativa agli stati di previsione dei singoli ministeri, segnala che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'articolo 220, ai commi 2 e 3, stabilisce, per

l'anno 2021, il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media e la consistenza organica degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza ai corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare.

Passando allo stato di previsione del Ministero della difesa, rileva che l'articolo 222 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del dicastero per l'anno finanziario 2021, in conformità a quanto esposto nella Tabella n. 12. L'articolo reca, poi, disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione, nonché determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviando alla legge di bilancio annuale. In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2021: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; e, infine, la consistenza organica degli allievi delle scuole militari. Il comma 6, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di taluni programmi della missione « Difesa e sicurezza del territorio », le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori. Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri. Il comma 8 prevede la riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società « Sport e salute Spa », dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, e destinate alle attività sportive del personale militare

e civile della Difesa. Il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione, ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza », delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa. Infine, il comma 10 autorizza il Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2021 da destinare alle associazioni combattentistiche.

Infine, l'articolo 228 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio. In particolare, il comma 5 consente la conservazione nel conto residui delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario relative a fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché delle risorse per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale. Il comma 22, invece, autorizza la Ragioneria Generale dello Stato a riassegnare, al Ministero della difesa, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei Carabinieri in forza extra organica presso altre amministrazioni. Il comma 28, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare variazioni compensative di bilancio, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle Amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi delegati in materia di riordino dei ruoli e delle carriere.

Per quanto riguarda l'analisi della spesa del Ministero della difesa per il triennio 2021-2023, il disegno di legge di bilancio autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 24.541,8 milioni di euro nel 2021, a 25.160,6 milioni per il 2022, e a 23.489,0 milioni per il 2023. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono, invece, pari a 24.597,4 milioni di euro nel

2021, a 25.167,5 milioni di euro nel 2022, e a 23.479,6 milioni di euro nel 2023.

Rispetto alla legge di bilancio 2020, quando le spese finali ammontavano a 22.941,7 milioni di euro, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone un andamento della spesa in crescita fino al 2022, per poi diminuire nell'ultimo anno del triennio di riferimento. L'aumento della spesa finale relativa al 2021 rispetto all'anno precedente, pari in termini assoluti a 1,6 miliardi di euro, deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente, pari a 381 milioni di euro, e di quelle di parte capitale, pari a 1.219,1 milioni di euro. Con riguardo al bilancio dello Stato nel suo complesso, gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati nell'anno 2021 ammontano al 3,19 per cento della spesa finale del bilancio statale, in leggera diminuzione percentuale rispetto al 2020 (3,46 per cento).

La dotazione complessiva di competenza, a legislazione vigente, per l'anno 2021, esposta nella Tabella 12 assomma, invece, a 23.970,9 milioni di euro. Rispetto ad essa, la manovra finanziaria per il 2021 determina, complessivamente, un incremento delle spese finali di circa 571 milioni di euro, imputabili sia alla spesa corrente (+167,7 milioni), in conseguenza delle misure legislative introdotte dall'articolato della I Sezione, sia alla spesa in conto capitale (+403,2 milioni), per gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla II Sezione.

Per quanto concerne la I Sezione, gli effetti di maggiore spesa sono attribuibili quasi totalmente all'articolo 180 del disegno di legge di bilancio, che – per l'anno 2021 – quantifica in 166,7 milioni di euro la spesa per il personale delle Forze armate utilizzato nell'operazione « Strade sicure », comprensivo della proroga del contingente di 753 unità utilizzato in relazione all'emergenza da COVID-19. La restante parte è, per metà, ascrivibile all'articolo 160, commi 7 e 8, che autorizzano l'Arma dei Carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato i cui oneri, per il 2021, sono pari a 585.000 euro.

Per quanto riguarda la II Sezione, segnala il rifinanziamento di 450 milioni di euro relativo ad « Investimenti Difesa ».

Passando all'analisi delle previsioni di spesa per Missioni e per Programmi, la spesa complessiva del Ministero della difesa per il 2021 è allocata principalmente sulla Missione n. 5 « Difesa e sicurezza del territorio », che rappresenta circa il 93 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero ed è pari a 22.835,9 milioni di euro. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (22.265,5 milioni di euro), tale missione registra un aumento delle spese pari a 570,4 milioni di euro. Tutti i programmi all'interno della missione subiscono un aumento: l'incremento maggiore è quello del Programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » (+437 milioni di euro), dovuto soprattutto, come già detto, al rifinanziamento di 450 milioni di euro sul capitolo 7140 (Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale). Subisce un notevole incremento anche il Programma « Approntamento e impiego delle forze terrestri » (+119,3 milioni di euro), dovuto ad effetti derivanti interamente dalla proroga del dispositivo « Strade sicure » operata dall'articolo 180. Segnala, infine, sul Programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », un incremento di 10,6 milioni di euro, dovuto quasi interamente ad un rifinanziamento della II Sezione sul programma « Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri ». La Missione n. 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » registra un aumento di 585 mila euro rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 491,7 milioni di euro, dovuto in particolare ai commi 7 e 8 dell'articolo 160, che autorizzano l'Arma dei Carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Invece, la Missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » non subisce variazioni significative rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 1.213,6 milioni di euro. Considerando l'importo complessivo del rifinanziamento, che in di-

versi casi si estende sino al 2035, sottolinea, per rilevanza di importo, il rifinanziamento per 12.350 milioni di euro delle spese di investimento della Difesa (450 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 750 milioni per il 2023 e 8.700 per gli anni dal 2024 al 2035, nonché delle spese di investimento dell'Arma dei Carabinieri (Elicotteri), per un importo di 10 milioni di euro nel 2021, 20 milioni nel 2022 e 30 milioni dal 2023 fino al 2035. Per quanto riguarda, invece, le riprogrammazioni disposte nella II Sezione, osserva che sono anticipate le risorse relative alle spese di investimento della componente aerea, per 1,3 miliardi, dal 2023 al 2022, mentre vengono posticipate, dal 2021 al 2022, le risorse delle spese per la difesa cibernetica per 1 milione di euro.

Infine, fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze viene rifinanziato il Fondo per le missioni internazionali per un importo di 800 milioni per il 2021, 750 milioni per il 2022, e 500 milioni per il 2023 (capitolo 3006), mentre nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico vengono rifinanziate la legge n. 808, del 1985, recante interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (capitoli 7432/2-7423/10) per un importo di 50 milioni, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni per gli anni dal 2024 al 2035, e la legge n. 266 del 2005, relativa al contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, per un importo di 19,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 (capitolo 7485/12). Per quanto concerne, invece, le riprogrammazioni, le risorse riferite ai Programmi tecnologici per la difesa (Eurofighter) vengono posticipate di 100 milioni, dal 2023 al 2024 e seguenti, mentre quelle relative a interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico vengono posticipate di 10 milioni dal 2023 al 2024 e seguenti. Infine, vengono riprogrammate anche le risorse dei Fondi per gli investimenti della pubblica amministrazione relativi all'articolo 1, comma

1072, della legge di bilancio per il 2018, e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, le cui risorse servono anche a finanziare le esigenze dei programmi d'investimento della Difesa.

Il Sottosegretario Giulio CALVISI richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del comma 1 dell'articolo 177 del disegno di bilancio, che – come rilevato dal relatore – è volto a modificare l'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, conformando il portato normativo ai recenti provvedimenti legislativi di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di aggiornare i meccanismi del fondo per le esigenze di difesa nazionale, individuando nella legge di bilancio il provvedimento normativo legittimante. Osserva, quindi, che la ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attuerà attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministro dell'economia, tramite l'Ufficio centrale del bilancio. L'adeguamento tecnico-normativo comporterà, nei fatti, il grande vantaggio di avere uno specifico fondo pluriennale per la difesa che, oltre a dare certezza delle risorse disponibili, è destinato, attraverso la sua riproposizione nelle successive leggi di bilancio, a sostenere significativamente il processo di ammodernamento delle Forze armate, ed è perciò destinato ad incidere in maniera sostanziale sul bilancio complessivo della Difesa. Tale modifica contabile rappresenta anche una svolta politica, come già sottolineato dal Ministro della difesa nel corso della sua audizione sul Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023.

Conclude segnalando altresì l'importanza del fondo per la rimozione di navi abbandonate, istituito dall'articolo 133.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Iveco Defence Vehicles SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, dando il benvenuto all'ingegner Claudio Catalano, Amministratore Delegato della Iveco Defence Vehicles SpA, al dottor Giampaolo Giraudi, Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazioni ed Eventi, e ai colleghi deputati che parteciperanno alla seduta secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento del 4 novembre 2020.

Claudio CATALANO, *Amministratore Delegato della Iveco Defence Vehicles S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Luca FRUSONE (M5S), Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), Antonio DEL MONACO (M5S) e, da remoto, Giovanni RUSSO (M5S).

Claudio CATALANO, *Amministratore Delegato della Iveco Defence Vehicles S.p.A.*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Catalano per il suo intervento, tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giulio Calvisi e Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 18.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale.

Atto n. 216.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, annuncia che la Commissione bilancio ha trasmesso i propri rilievi favorevoli sul provvedimento in esame. In assenza del relatore, onorevole Giovanni Russo, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*)

Il sottosegretario Angelo TOFALO condivide il parere espresso dal relatore.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, sottolineando l'importanza di un'approvazione tempestiva da parte della Commissione, anche al fine delle ricadute positive che l'attuazione del programma avrà per l'industria del settore. Ribadisce l'apprezzamento del proprio gruppo per i programmi d'investimento della Difesa, sottolineando l'esigenza di fornire gli strumenti migliori al nostro personale militare, che è tra i più qualificati.

Salvatore DEIDDA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sottolineando l'importanza di procedere speditamente e di potere dare avvio all'esame, nel più breve tempo possibile, di ulteriori programmi d'arma.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo al provvedimento in esame, consapevole del valore che il programma potrà arrecare non solo al comparto della Difesa ma anche all'industria nazionale.

Maria TRIPODI (FI) annuncia il voto convintamente favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Alberto PAGANI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul programma d'arma in oggetto.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), intervenendo a titolo personale, auspica che i programmi d'arma possano ricevere adeguati finanziamenti sin dalle fasi iniziali, anche al fine di garantire la realizzazione nei tempi programmati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore all'unanimità.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020,

relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative. Atto n. 217.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, annuncia che la Commissione bilancio ha trasmesso i propri rilievi favorevoli sul provvedimento in esame.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO condivide il parere espresso dal relatore, sottolineando l'importanza del programma in esame, testimoniato, tra l'altro, dalla recente istituzione del Comando operativo spaziale (COS).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES).

Atto n. 215.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, annuncia che la Commissione bilancio ha trasmesso i propri rilievi favorevoli sul provvedimento in esame

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI condivide il parere espresso dal relatore

Alessandra ERMELLINO (MISTO) esprime parere contrario sul provvedimento in esame ritenendo che alla Commissione non siano stati forniti elementi di conoscenza sufficienti a verificare l'efficienza del motore utilizzato. Auspica che, in futuro, i programmi d'arma possano essere accompagnati da schede illustrative più ricche di dettagli tecnici.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) annuncia a nome del suo gruppo voto favorevole sul provvedimento in esame, ringraziando il relatore per aver voluto inserire nel parere due rilievi ritenuti importanti dal suo gruppo: il primo, relativo all'opportunità di prolungare per un periodo almeno decennale il supporto logistico integrato; il secondo riferito all'importanza di promuovere la stipula di contratti commerciali con Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione.

Salvatore DEIDDA (FDI) annuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando l'importanza di poter disporre di finanziamenti certi e programmati per il completamento del programma in esame.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo ritenendo che la politica abbia il compito di dotare le Forze armate di uno strumento all'avanguardia a garanzia della superiorità strategica delle stesse. Manifesta, quindi, fiducia nei vertici militari, che ritiene siano in grado di fugare tutte le perplessità nel corso della realizzazione del programma.

Maria TRIPODI (FI) annuncia il voto del suo gruppo sul provvedimento in esame, sottolineando, in ordine ai rilievi mossi dall'on. Ermellino, che occorre sapersi affidare alle scelte compiute in merito dallo Stato maggiore della Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 214.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre 2020 il relatore, onorevole Frailis, ha illustrato i contenuti dello schema di decreto, chiedendo taluni chiarimenti al Governo. Ricorda, altresì, che, come convenuto nella seduta del 17 novembre, ha provveduto a sottoporre al Presidente della Camera la richiesta di proroga del termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, per l'espressione del parere. A seguito dell'accoglimento di tale richiesta, il nuovo termine scadrà il 3 dicembre.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO, nel condividere la proposta di parere del relatore, ritiene che possa essere utile, al fine di sgombrare il campo dalle perplessità sollevate durante il dibattito, lasciare alla Commissione una sintesi dell'attività svolta dalle associazioni e dagli enti beneficiari del contributo, comprensiva anche dei progetti che non sono stati valutati come meritevoli di accoglimento.

Salvatore DEIDDA (FDI) ribadisce il proprio disappunto per un provvedimento che elargisce denaro pubblico ad associazioni che non nulla hanno a che vedere con il mondo della Difesa. Sottolinea come le associazioni combattentistiche possano tessere chiunque voglia iscriversi ad esse e non abbia alcuna legame con i Corpi delle Forze armate. Si domanda che fine abbia

fatto lo spirito che animava i colleghi del M5S all'inizio della legislatura, quando chiedevano chiarezza nell'assegnazione dei contributi economici. Ritiene errato che con queste risorse possano essere finanziati seminari ed altri eventi politici ed auspica che questa sia l'ultima occasione per alimentare un simile spreco. Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la documentazione prodotta, ricorda che anche negli anni scorsi erano stati forniti elementi di informazione sull'attività svolta dalle associazioni. Lamenta che la condizione apposta nel parere approvato in occasione dell'esame dello schema di decreto riferito all'anno 2019 non sia stata recepita e si rammarica che la ripartizione del contributo segua gli stessi vecchi criteri, quasi si abbia timore di inaugurare un nuovo corso. Si tratta di uno schiaffo morale dato a quelle associazioni d'arma, come l'associazione nazionale alpini o quella dei carabinieri, che fanno moltissimo volontariato anche senza ricevere contributi sostanziosi e preannuncia il voto convintamente contrario della Lega.

Maria TRIPODI (FI), intervenendo a titolo personale, ritiene gravi alcune affermazioni, peraltro oggetto di un suo atto di sindacato ispettivo fatte, tempo fa, da alcuni appartenenti all'associazione nazionale partigiani nei confronti della comunità ebraica.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) segnala come l'associazione incursori dell'Esercito si sia vista respingere la domanda di ricevere un contributo sulla base di un vecchio criterio che invitava i sodalizi ad accorparsi al fine di non disperdere ecces-

sivamente le scarse risorse disponibili. Ritiene errata questa scelta e si domanda quale sia la *ratio* del provvedimento se le risorse vengono, anno dopo anno, assegnate sempre alle stesse associazioni. Sarebbe utile riflettere e rinviare la votazione per approfondire tali aspetti. Annuncia, quindi, un voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 474 del 18 novembre:

a pagina 147, prima colonna, quattordicesima riga, dopo la parola: « favorevole » aggiungere le seguenti: « con osservazione »;

a pagina 154, sostituire dalle parole « ALLEGATO 3 » fino alla fine dell'intestazione con le seguenti: « ALLEGATO 4 – Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE »;

a pag. 155, sostituire dalle parole « ALLEGATO 4 » fino alla fine dell'intestazione con le seguenti: « ALLEGATO 3 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato). RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE »

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 216).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli « Nuova Blindo Centauro » per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale;

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

ricordato che il programma d'arma relativo all'acquisizione, per le unità dell'Esercito italiano, del veicolo medio nuova blindo Centauro è stato avviato nel 2016 (Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016) con l'acquisizione di una prima *tranche* costituita da 11 veicoli preserie, 39 veicoli di serie, e del relativo supporto logistico integrato decennale, a fronte di un onere previsionale di 530 milioni di euro;

considerato che, nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020-2022, il programma è inserito nella sezione 2.4.3, concernente i programmi con assicurazione di finanziamento, già operanti;

rilevato che:

il programma – collocato nel più ampio quadro del progetto Forza NEC, che protende alla creazione delle Forze Medie – nasce dall'esigenza di conferire all'Esercito la capacità di impiegare le forze terrestri con più elevati livelli di mobilità, sopravvivenza e protezione rispetto alle forze leggere, nonché con una maggiore celerità di dispiegamento rispetto a quelle pesanti;

lo schema di decreto in esame si riferisce alla prosecuzione di tale programma d'arma (seconda fase) ed è relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli;

il programma, come precisato nella scheda tecnica che correda lo schema di decreto, si riferisce anche ad adeguamenti di costo relativi ai 40 veicoli della prima fase non ancora acquistati, avendo la Difesa sottoscritto, ad oggi, un contratto per l'acquisizione di soli 10 veicoli, per un importo di 159 milioni di euro;

relativamente alla prima fase residuo, quindi, 371 milioni che vanno ad aggiungersi alle disponibilità finanziarie della seconda fase, che prevede quote di finanziamento, a partire dal 2023 e fino al 2030, per complessivi 1.470 milioni di euro (condizioni economiche 2020) a valere per 788,95 milioni di euro sui capitoli del settore investimento del Ministero dello sviluppo economico, mentre per la restante parte (681,05 milioni di euro) si rimette sia all'identificazione delle necessarie risorse a valere su nuovi Fondi di Investimento recati dalle prossime leggi di bilancio, sia a futuri provvedimenti normativi;

ritenuto particolarmente rilevante per l'efficacia dell'investimento apprestare in tempo utile e programmato le risorse necessarie per la prosecuzione e il completamento del programma;

il rappresentante del Governo, nella seduta del 17 novembre 2020, al cui resoconto si rinvia, ha precisato che la seconda *tranche*, finanziata con le risorse stanziata nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, si riferisce all'acquisizione di 56 veicoli, mentre la *tranche* di risorse

ancora da reperire servirà per il completamento del programma e l'acquisizione degli ulteriori 44 veicoli;

le ricadute economiche ed occupazionali interesseranno, prevalentemente, i settori della meccanica e dell'elettronica e la produzione di 100 veicoli dovrebbe garantire un volume di impiego di circa 1.400.000 ore di lavoro e di 4.000.000 di ore di lavoro indotto, con una spesa di 140 milioni di euro di materiali e 270 milioni di euro di co-forniture ed altri materiali;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di valorizzare al meglio lo sviluppo della piattaforma in oggetto anche al fine di promuovere la stipula di contratti commerciali con Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione, riportando i dati dei risultati commerciali alle Commissioni parlamentari di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (Atto n. 217).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3);

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

rilevato che:

il primo programma SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riserivate e Allarmi) è un sistema di comunicazioni militari via satellite che assicura le comunicazioni strategiche e tattiche tra le piattaforme terrestri, navali ed aeree sia sul territorio nazionale che nelle operazioni fuori area, composto da un segmento spaziale, costituito dal satellite, e da un segmento terrestre, costituito dal Centro di Gestione e Controllo di Vigna di Valle;

il programma è indice dell'importanza e della strategicità del dominio spaziale, testimoniate, tra l'altro, dalla recente istituzione del Comando operativo spaziale (COS);

il programma è volto a soddisfare anche le esigenze di Comando e Informazioni degli Stati Maggiori e dei Comandi Operativi finalizzate all'impiego delle forze nazionali dislocate nei teatri operativi, nonché ad integrare gli esistenti sistemi di comunicazioni tattiche per il comando e controllo dei mezzi mobili terrestri, navali ed aerei;

il nuovo sistema satellitare è funzionale anche alle esigenze nazionali di altri comparti governativi e, in particolare, esso potrà garantire il supporto trasmissivo per operazioni legate alle pubbliche calamità, qualora siano compromessi gli assetti di telecomunicazione ordinari;

il programma è inserito tra quelli di previsto avvio nel Documento programmatico pluriennale della difesa 2020-2022, e prevede un fabbisogno finanziario complessivo di 390 milioni di euro;

la spesa relativa alla prima *tranche* (2020-2024) ammonta a 199,0 milioni di euro, a valere sul capitolo n. 7421 del Ministero dello sviluppo economico, e servirà per il consolidamento del *design* del sistema, mentre i rimanenti 191,0 milioni di euro delle *tranche* successive serviranno per il completamento del programma e saranno avviate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia sui nuovi Fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio, sia su distinti futuri strumenti finanziari;

i settori industriali interessati dal programma sono quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica ed elettronica e, nel progetto, verranno coinvolte le maggiori industrie del comparto, permettendo all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia nel settore delle comunicazioni satellitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES) (Atto n. 215).

PARERE APPROVATO.

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 06/2020 relativo al completamento di progettazione e qualifica del Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (N.E.E.S.);

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

ricordato che:

nel 2016 è stato avviato il programma pluriennale n. SMD 02/2016, relativo allo studio, alla progettazione e alla qualifica del Futuro Elicottero da Esplorazione e Scorta, che ha previsto, per la prima fase, la produzione di un elicottero prototipo non consegnabile e la produzione di 3 elicotteri pre-serie, con capacità IOC (*Initial Operational Capability*);

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020-2022 prevede, tra i programmi operanti dell'Esercito, l'acquisizione fino a 48 esemplari di Elicotteri da Esplorazione e Scorta (E.S.S.);

il programma è finalizzato a dotare l'Esercito italiano di mezzi più moderni ed efficienti rispetto agli attuali Augusta Westland AW-129, giunti oramai a fine vita operativa;

i nuovi elicotteri dovranno garantire prestazioni incrementate rispetto all'AW-129 in termini di sopravvivenza, capacità di ingaggio, connettività digitalizzata, autonomia, proiettabilità, capacità di simulazione

di volo e di missione. Inoltre, verrà soddisfatta anche l'esigenza di maggiore capacità di carico, di una motorizzazione più performante e di un livello di connettività digitale tale da permettere l'interoperabilità con tutti gli assetti militari terrestri, navali ed aerei, nazionali e NATO;

lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del programma d'arma e prevede la progettazione dell'elicottero in configurazione pienamente operativa FOC (*Full Operational Capability*), la conversione dei tre elicotteri prodotti nella configurazione iniziale in elicotteri pienamente operativi (AH-249 FOC), nonché la produzione di ulteriori 4 elicotteri in configurazione pienamente operativa;

le unità disponibili consentiranno l'operatività di uno squadrone elicotteri, mentre le *tranche* successive, fino alla progressiva concorrenza di 48 nuovi elicotteri o secondo le diverse opportunità tecnologiche che si dovessero offrire, consentiranno l'operatività delle rimanenti unità elicotteri;

l'onere complessivo del programma è stimato in circa 2.770 milioni di euro (condizioni economiche 2020), mentre la spesa relativa alla seconda fase del programma, oggetto del decreto in esame, verrà finanziata per complessivi 680,02 milioni con le risorse stanziato sui capitoli del settore investimento del Ministero dello sviluppo economico;

per far fronte alle ulteriori necessità finanziarie per il completamento del programma, pari a 1.602,92 milioni di euro, il programma si rimette sia all'identificazione delle necessarie risorse a valere su

nuovi Fondi di Investimento recati dalle prossime leggi di bilancio, sia a futuri provvedimenti normativi;

ritenuto particolarmente rilevante per l'efficacia dell'investimento apprestare in tempo utile e programmato le risorse necessarie per la prosecuzione e il completamento del programma;

considerato, altresì, strategico prolungare per un periodo almeno decennale il supporto logistico integrato;

preso atto con favore che il programma riveste particolare importanza sotto il profilo delle ricadute economiche e occupazionali, interessando, prevalentemente, i settori industriali dell'aerospazio, meccanico, dell'elettronica e, più in generale, del-

l'alta tecnologia, nonché della ricerca e dello sviluppo, e consentirà alla ditta di sviluppare tecnologie, anche attraverso collaborazioni internazionali, propedeutiche alla partecipazione a futuri programmi di cooperazione;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di valorizzare al meglio lo sviluppo del programma in oggetto anche al fine di promuovere la stipula di contratti commerciali con Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione, riportando i dati dei risultati commerciali alle Commissioni parlamentari di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 214).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (atto del Governo n. 214);

premessi che:

il provvedimento in esame provvede a ripartire per il 2020 un importo pari a 1.702.918 euro, assegnando – nel complesso – sia alle associazioni combattentistiche che alle associazioni di arma e di categoria lo stesso importo del 2019, ovvero 1 milione di euro per le prime, e 702.918 euro per le seconde;

la metodologia utilizzata per la determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio è stata la medesima impiegata negli anni precedenti, basata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione con la garanzia, comunque, di un contributo fisso calcolato in relazione al numero degli iscritti al sodalizio nonché sul raggruppamento in fasce per numero di soci effettivi;

la Commissione Difesa in occasione del parere espresso sullo schema di riparto dei contributi per le associazioni combattentistiche e d'arma per il 2019 aveva condizionato il parere favorevole all'adozione, a partire dallo schema di decreto dell'anno successivo, di un criterio che consentisse l'assegnazione di un importo fisso in modo omogeneo fra tutte le associazioni, proporzionale al numero degli iscritti, ripartendo la parte varia-

bile sulla base della meritevolezza dei progetti presentati;

a seguito dei chiarimenti richiesti, il Governo ha rappresentato due elementi di criticità che hanno reso di difficile attuazione, già dall'anno in corso, il principio indicato. Il primo ha avuto attinenza al fattore temporale, in quanto si è considerato che la sua attuazione avrebbe comportato una sostanziale dilazione dell'intero processo di assegnazione dei fondi per l'anno 2020. Il secondo ordine di criticità è stato rilevato nell'adozione di « fasce univoche » sia per numero di soci che per importo associato che determinerebbe, in alcuni casi, un decremento del contributo fisso e un incremento sostanziale della « quota progetti » al quale è correlato uno sforzo significativo per la predisposizione dei relativi progetti;

considerato che l'attuale fase di emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo giustifica, comunque, una proroga in ordine all'attuazione di una riforma che, per la complessità delle sue ricadute, richiede una valutazione ponderata di tutti i suoi effetti e la garanzia di tutela dei valori e degli ideali che ciascuna Associazione è chiamata a rappresentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di presentare alle Camere i prossimi schemi di decreti in tempo utile per rendere fruibili i contributi all'inizio dell'annualità di riferimento, nel rispetto della proiezione triennale dell'impegno di spesa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	102
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	128

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES). Atto n. 215 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	118
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 216 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	120
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 217 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	122

SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 3 (<i>Esame e conclusione</i>)	124
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo pervenuto nel corso dell'esame in 5^a Commissione al Senato, entrambi riferiti al testo originario presentato dal Governo.

Evidenzia che nel corso dell'esame presso il Senato sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di due ulteriori decreti-legge (il n. 129 del 2020, concernente il differimento della riscossione esattoriale, e il n. 148 del 2020, concernente il differimento di consultazioni elettorali). I due decreti-legge vengono dunque abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione (ai commi 2 e 3, rispettivamente) con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*. Per la verifica delle relative norme fa quindi riferimento alle relazioni tecniche riferite ai decreti così confluiti. Le ulteriori modifiche apportate durante l'esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica, né risulta al momento disponibile la relazione tecnica di passaggio.

Riguardo all'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione, che dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020 e del decreto-legge n. 148 del 2020, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare. Per le osservazioni riferite alle disposizioni dei decreti-legge nn. 129 e 148, confluite nel testo in esame, rinvia alle rispettive schede.

Relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2, che prevede misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme e tenuto conto che alle disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 e del decreto-legge n. 33 del 2020, delle

quali viene prorogata l'efficacia fino al 31 gennaio 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 6, comma 2, che prevedono una proroga di termini, modifiche all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 e una norma di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 3, lettera *a*), dispone la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Viene, inoltre, disposta la novella del citato Allegato 1 [articolo 1, comma 3, lettera *b*)] al fine di modificare ed integrare il catalogo delle disposizioni legislative dallo stesso riportato. Con particolare riguardo alle modifiche e integrazioni disposte dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), nn. da 1 a 7, rileva che queste sono assistite dalla previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1. In proposito, considerato che la proroga presenta carattere infrannuale (fino al 31 dicembre 2020) e che le summenzionate modifiche e integrazioni intervenute sull'Allegato 1 sono riferite a disposizioni alle quali non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non formula osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alle suddette previsioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente entro la scadenza del nuovo termine di proroga.

Con riguardo al comma 1, lettera *b*), n. 8, evidenzia che viene disposta la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 dell'impiego dell'ulteriore contingente di 753 unità impiegato nell'Operazione « Strade sicure ». Ai fini dell'attuazione della norma è autorizzata per il 2020 (articolo 6, comma 2) la spesa di euro 6.197.854, di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del suddetto personale. Alla copertura degli oneri recati dalla suddetta autorizzazione di spesa si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 6, comma 2).

Al riguardo, prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento dell'Operazione « Strade sicure » e, in particolare, con quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 104 del 2020, e non formula quindi osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo durante l'esame del provvedimento in prima lettura circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per le sopra evidenziate esigenze di copertura finanziaria, al netto degli impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 4, concernente gli accertamenti diagnostici effettuabili dai servizi sanitari di Forze armate, Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, non formula osservazioni nel presupposto che – come evidenziato anche dalla relazione tecnica e sulla base della clausola di neutralità di cui all'articolo 6, comma 1 – la norma in esame venga attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia, altresì, che alla norma novellata dalla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, che prevede il rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e la proroga di termini per la fornitura di dati statistici, con riguardo al comma 4-ter, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione a conferma della previsione d'invarianza finanziaria recata, anche con riferimento a tale norma, dall'articolo 6, comma 1, del testo in esame. In particolare, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione al fine di verificare che la fornitura da parte di tutti i soggetti pubblici dei dati previsti dal programma statistico nazionale entro il termine fissato dalla disposizione (31 marzo

2012) nonché la riapertura da parte dell'ISTAT, fino alla medesima data, delle piattaforme informatiche di comunicazione al fine di acquisire i summenzionati dati possano essere effettuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula osservazioni in merito al comma 4-bis, considerata la natura ordinamentale della disposizione.

Relativamente all'articolo 1, comma 4-quater, che dispone la proroga della validità dei documenti di riconoscimento, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato che alla norma prorogata e alla prima disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 4-quinquies a 4-septies, concernente i termini per la pubblicazione delle delibere concernenti i tributi comunali, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, in quanto la norma interviene sulla quota di tributi riferita alla manovrabilità di aliquota concessa agli enti locali. Ritiene, tuttavia, che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'eventualità che, in relazione all'anno 2020, il differimento del termine ultimo per la pubblicazione dei regolamenti IMU possa comportare uno slittamento della riscossione di una quota delle entrate considerate, in sede di previsione, ai fini del bilancio dei medesimi enti.

In merito all'articolo 1, comma 4-octies, relativo alla riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame e tenuto conto, inoltre, che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e che la proroga ha carattere infra-annuale (dal 31 luglio al 31 dicembre 2020).

Riguardo all'articolo 1, commi da 4-novies a 4-decies, recante disposizioni in materia di terzo settore, in merito ai profili di quantificazione rileva che ad un precedente analogo intervento di proroga – ar-

articolo 35, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 – non sono stati ascritti effetti finanziari. Non formula, pertanto, osservazioni nel presupposto che l'ulteriore rinvio del termine di adeguamento alle disposizioni del Codice del terzo settore, a cui sono tenute ONLUS, ODV e APS e del termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2017, non determini variazioni, rispetto a quanto scontato nelle previsioni tendenziali, dell'ambito applicativo di disposizioni agevolative eventualmente applicabili agli enti in questione. In ordine a tale profilo considera peraltro opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e di conferma.

In merito all'articolo 1, commi da *4-terdecies* a *4-septiesdecies*, che prevede il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme si limitano a differire il termine per lo svolgimento della tornata elettorale relativa ad un ristretto numero di comuni.

Relativamente all'articolo 1, commi *4-duodevicesis* e *4-undevicesis*, concernente la proroga della gestione di stati di emergenza, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme recate dal comma *4-duodevicesis*, rileva che le stesse prorogano lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la proroga interessa solo l'anno 2021, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento riguardo ad eventuali effetti, rispetto a quanto scontato nei tendenziali, derivanti dall'utilizzo di parte dei previsti stanziamenti nel prossimo anno.

Rileva, inoltre, che il comma *4-undevicesis* dispone in merito alla conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di

resilienza delle strutture e infrastrutture – e all'articolo *24-quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che disciplina il fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, stabilendo che la durata delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti. Rileva in proposito che gli interventi sopra menzionati hanno previsto finanziamenti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Pur tenendo conto che le risorse in questione sono incluse in contabilità speciali, per cui non si rilevano effetti sul piano del bilancio dello Stato, ritiene che andrebbero verificati i possibili effetti sui saldi di cassa derivanti dal posticipo della possibilità di spesa in annualità originariamente non previste; ciò in relazione alla dinamica di spesa effettivamente scontata nelle previsioni tendenziali.

Riguardo all'articolo *1-bis*, commi da 1 a 3, recante disposizioni in materia di riscossione esattoriale, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine del periodo di sospensione disposto con riferimento all'attività di riscossione – atti quali, ad esempio, cartelle di pagamento, avvisi, accantonamenti per pignoramento stipendi –. In proposito evidenzia che gli importi indicati dalla relazione tecnica in termini di volume medio mensile degli incassi derivanti dalle suddette attività risultano coerenti rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica riferita all'articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020, che da ultimo ha disposto le suddette proroghe, riparametrati per il tempo di proroga che – rispetto al citato articolo 99 – passa da 1,5 mesi a 2,5 mesi. Non ha pertanto osservazioni da formulare.

Riguardo alla stima degli effetti recati dalla lettera *b)* del comma 1, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle, con riferimento ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il

periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del citato articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa gli effetti finanziari dovuti al differimento dei suddetti termini; in particolare non fornisce indicazioni né riguardo all'ammontare complessivo del minor gettito stimato per il 2021, né alle ipotesi sottostanti al recupero di gettito per gli anni 2022 e 2023. Ritiene pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi necessari ai fini della verifica della stima effettuata.

In merito alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento, di cui al comma 3, evidenzia i seguenti elementi sui quali considera opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo:

la lettera *a)* destina 275,8 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle somme trasferite all'Agenzia delle entrate per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 28, del decreto-legge n. 34 del 2020. Le somme in questione, nella disponibilità della predetta Agenzia, sono riconducibili ai crediti di imposta, previsti dalla richiamata normativa, per i canoni di locazione di botteghe e negozi e per i canoni di locazione, *leasing*, concessione o affitto d'azienda. La relazione tecnica afferma che, sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia, la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta a complessivi 720 milioni di euro – sino alla metà del mese di ottobre 2020 –, rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 milioni di euro; considerando le modalità di fruizione e l'andamento effettivo della spesa, la relazione tecnica ipotizza che l'onere relativo a tutto l'anno 2020 sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'Agenzia e che pertanto il versamento previsto dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta in esame. Non sono peraltro forniti i dati sottostanti tale valutazione, come la numerosità dei soggetti richiedenti i benefici, il valore medio richiesto, le ipotesi relative alle previsioni di tiraggio futuro dell'agevolazione in esame. In relazione a quanto evidenziato, ritiene pertanto opportuno acquisire ele-

menti di valutazione al fine di verificare l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione ai fabbisogni a legislazione vigente per l'anno 2020;

la lettera *b)* destina 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013, relativo alla trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate. In proposito evidenzia che la relazione tecnica non fornisce informazioni o dati che consentano di verificare la congruità delle risorse destinate a copertura del provvedimento in esame. In particolare, non sono fornite indicazioni relativamente all'utilizzo effettivo del credito d'imposta da parte dei beneficiari né indicazioni riguardo alla previsione di tiraggio della misura per l'anno 2021.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3, lettere da *a)* a *c)*, dell'articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di riscossione esattoriale e proroga della sospensione di termini relativi ad adempimenti fiscali, di cui ai commi 1 e 2 – valutati in 109,5 milioni di euro per il 2020 e in 72,8 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare, che aumentano a 316 milioni di euro per il 2020 e a 210 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno – tramite le seguenti modalità:

quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite all'Agenzia delle entrate per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera *a)*);

quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013 (lettera *b)*);

quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (lettera *c*)).

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *a*), rammenta che le disposizioni ivi citate hanno stanziato risorse, per un ammontare complessivo pari a 1.855,3 milioni di euro per il 2020, da destinare al credito d'imposta per botteghe e negozi nonché per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. In proposito, prende atto dei dati contenuti nella relazione tecnica al decreto-legge n. 129 del 2020 (AS. 1982), recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, le cui norme risultano ora integralmente trasfuse nel presente articolo 1-*bis*, commi da 1 a 3, da cui si evince che dal monitoraggio effettuato dalla stessa Agenzia delle entrate la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta, alla metà del mese di ottobre scorso, a circa 720 milioni di euro rispetto allo stanziamento iniziale. Ritiene tuttavia che sarebbe utile acquisire dal Governo un aggiornamento in merito alle disponibilità allo stato presenti nella contabilità speciale dedicata alla gestione della misura *de qua* da parte dell'Agenzia delle entrate ed alla adeguatezza delle risorse stesse, al netto del versamento previsto dalla norma in commento, a fronteggiare i presumibili fabbisogni derivanti dal riconoscimento dei crediti d'imposta per la parte residua del corrente anno.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*), segnala che le risorse oggetto di utilizzo attengono al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di una perdita di esercizio, connesse tra l'altro a svalutazioni non ancora dedotte dal reddito imponibile (le cosiddette *Deferred tax assets* – DTA). Tali risorse

risultano allocate sul capitolo 3887 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca, per l'anno 2020, uno stanziamento pari a 4.140,4 milioni di euro. In proposito, preso atto della capienza dello stanziamento oggetto di riduzione, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito al fatto che l'impiego delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate, anche in considerazione degli ulteriori provvedimenti legislativi che alle medesime risorse attingono per la stessa annualità 2020. Si tratta, in particolare, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2020 – recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente – che ha previsto un utilizzo delle risorse in parola nell'ordine di 267 milioni di euro per l'anno 2020, nonché, da ultimo, dell'articolo 34, comma 3, lettera *l*), del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto *Ristori-bis*), che imputa una quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento stesso, per un importo pari a 730 milioni di euro per l'anno 2020, alle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010.

Quanto infine alla modalità di copertura di cui alla lettera *c*), volta a compensare i maggiori effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dalle disposizioni introdotte, rammenta che il Fondo all'uopo utilizzato, che reca una dotazione di sola cassa, presenta per l'anno 2020, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti risorse finanziarie. In tale quadro, ritiene tuttavia che andrebbe acquisita dal Governo una conferma in merito alla sussistenza delle necessarie risorse anche in relazione al successivo anno 2021 e al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 1-*bis*, commi da 4 a 6, in materia di sospensione dei versamenti per le imbarcazioni sequestrate, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma dispone la sospensione dei

versamenti tributari e previdenziali dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020. Il relativo onere è indicato in misura pari a 204.000 euro per il 2020. In proposito ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stima dell'onere indicato dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 1-bis prevede agli oneri derivanti dalla sospensione di termini per adempimenti tributari e versamenti previdenziali e assistenziali in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, pari a 204.000 euro per il medesimo anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 1080), ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In proposito, osserva che alla luce della vigente legge di bilancio il citato Fondo presenta una dotazione di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 e che, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno in corso lo stanziamento risulta ancora integralmente disponibile. Tanto considerato, non ha quindi osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-ter, recante proroga di termini assunzionali nelle pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare, considerato che ad analoghi precedenti interventi di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica e che le assunzioni in questione operano comunque nell'ambito dei limiti fissati dalla disciplina del *turn over*.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica a sostegno della stima degli

oneri previsti per l'anno 2021, oneri che, peraltro, sono configurati come limite di spesa; non formula quindi osservazioni in ordine a tale profilo. Con riferimento alla copertura, cui si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rilevare che tale modalità di copertura non rientra fra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbero a suo parere acquisite indicazioni riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse in questione, senza incidere su interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 prevede agli oneri derivanti dal prolungamento delle attività relative al sistema di allerta COVID-19, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, prende atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha precisato che i predetti oneri saranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul citato bilancio autonomo, a valere sull'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019. In merito, rammenta che la citata autorizzazione di spesa, diretta alla gestione e allo sviluppo delle piattaforme digitali di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha stanziato risorse in misura pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, le quali sono state successivamente incrementate di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi del menzionato articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019. Tanto premesso, reputa necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di com-

promettere la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto, anche in considerazione del fatto che almeno una quota parte degli stessi sembrerebbe destinata al sostenimento di oneri di personale.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1, recante proroga di termini in materia di trattamenti di integrazione al reddito, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame differiscono al 31 ottobre 2020 i termini di decadenza delle domande di accesso e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo relativi ai trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria e straordinaria e assegni ordinari erogati dai Fondi di solidarietà), di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 104 del 2020. Al riguardo, prende atto che il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e che non sono contabilizzati nei tendenziali effetti positivi derivanti dalla mancata proroga dei termini già scaduti. Peraltro, considerato che la proroga del termine per le domande potrebbe comportare un incremento numerico delle stesse, risulta a suo avviso utile acquisire elementi di valutazione volti a confermare la perdurante congruità del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020 rispetto alle finalità della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1-bis e 1-ter, recante disposizioni in materia di crisi di impresa, rileva che la norma interviene in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e di concordati preventivi, con l'effetto di superare, in determinate circostanze, la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie all'omologa. Osserva che il relativo emendamento non era corredato di relazione tecnica. Pur tenendo conto del carattere prevalentemente ordinamentale della disposizione, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere effetti, sia pure di carattere eventuale,

di minor gettito derivanti dalla possibilità di omologare piani privi dell'assenso delle amministrazioni titolari di crediti tributari e previdenziali.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante modifiche all'elenco degli agenti biologici potenzialmente infettive nell'uomo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono la Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nell'elenco degli agenti biologici classificati- in cui sono inclusi gli agenti che possono provocare malattie infettive in soggetti umani – di cui all'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008. Osserva che, contestualmente, vengono inserite alcune specifiche tecniche finalizzate alla sicurezza del lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo. Preso atto che la relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato l'assenza di oneri per la finanza pubblica, non da formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, in materia di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rileva preliminarmente che la norma pone nuovi adempimenti istruttori, al sussistere di determinate circostanze, in capo all'AGCOM, e prevede una specifica clausola di invarianza. Sotto tale profilo, evidenzia che l'AGCOM è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995). Osserva che, inoltre, la disposizione in esame è assistita da clausola di neutralità: andrebbe quindi a suo parere confermato che gli adempimenti istruttori in questione possano effettivamente essere espletati dall'AGCOM con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 6, comma 1, recante clausola di invarianza finanziaria, non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca, al

comma 1, una clausola di invarianza riferita all'attuazione del decreto in esame, stabilendo che ad essa si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo comma 2. Evidenzia che tale ultima disposizione reca infatti la copertura finanziaria degli oneri, pari a 6.197.854 euro per l'anno 2020, derivanti dalla proroga al 31 dicembre dell'anno corrente del contingente di 753 unità impegnato nell'operazione « Strade sicure », stabilita dall'articolo 1, comma 3, numero 8), del presente decreto, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. In proposito, prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse allocate sul Fondo medesimo che è stato oggetto di consistenti rifinanziamenti nel quadro dei provvedimenti volti al contrasto della pandemia da COVID-19 susseguitisi nel corso del 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), rileva che l'articolo 1, comma 4-*ter*, in materia di rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e proroga termini per fornitura dati statistici, ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente, inoltre, che dall'articolo 1, commi da 4-*quinquies* a 4-*septies*, in materia di termini di pubblicazione delle delibere concernenti tributi comunali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in base ai vigenti principi contabili gli eventuali versamenti effettuati entro il 28 febbraio 2021 potranno, comunque, essere accertati dagli enti interessati con imputazione al corrente anno.

Rileva che i commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1, recanti disposizioni in materia di terzo settore, rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 4-*duodevicesis*, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto mira al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei ministri.

Fa presente che l'articolo 1, comma 4-*undevicesis*, che dispone la possibilità di proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2024, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che la disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1-*bis*, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle – in relazione ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 – considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021, comporta effetti finanziari stimati in misura pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, a 126 milioni di euro per l'anno 2022 e a 84 milioni di euro per l'anno 2023.

Fa presente che, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1-*bis*, l'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1-*bis*, conferma che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi plu-

riennali presenta le necessarie risorse anche in relazione all'anno 2021 e che l'utilizzo delle stesse risorse non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Conferma altresì che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, e l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto.

Rileva che le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 3, in materia di crisi di impresa, recano un intervento di natura procedurale e ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Fa presente infine che gli adempimenti istruttori previsti dall'articolo 4-*bis*, volti a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, potranno essere espletati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2779 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto del contenuto e dei dati forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti

forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 4-*ter*, in materia di rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e proroga termini per fornitura dati statistici, ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

dall'articolo 1, commi da 4-*quinqüies* a 4-*septies*, in materia di termini di pubblicazione delle delibere concernenti tributi comunali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in base ai vigenti principi contabili gli eventuali versamenti effettuati entro il 28 febbraio 2021 potranno, comunque, essere accertati dagli enti interessati con imputazione al corrente anno;

i commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1, recanti disposizioni in materia di terzo settore, rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 1, comma 4-*duodevicesis*, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto mira al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei ministri;

l'articolo 1, comma 4-*undevicesis*, che dispone la possibilità di proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2024, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-*bis*, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle – in relazione ai

carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 – considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021, comporta effetti finanziari stimati in misura pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, a 126 milioni di euro per l'anno 2022 e a 84 milioni di euro per l'anno 2023;

con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1-*bis*, l'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate;

con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1-*bis*, si conferma che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali presenta le necessarie risorse anche in relazione all'anno 2021 e che l'utilizzo delle stesse risorse non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, e l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto;

le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 3, in materia di crisi di impresa, recano un intervento di natura procedurale e ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

gli adempimenti istruttori previsti dall'articolo 4-*bis*, volti a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, potranno essere espletati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bellucci 1.013, che prevede il riconoscimento del congedo retribuito ai lavoratori dipendenti disabili che risiedono in strutture residenziali, senza tuttavia recare né la quantificazione dei relativi oneri né l'indicazione della correlata copertura finanziaria;

Bitonci 1-*bis*.5, che prevede la proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, senza tuttavia recare né la quantificazione dei relativi oneri né l'indicazione della correlata copertura finanziaria;

Locatelli 3-*bis*.04, che proroga i termini per usufruire del bonus *baby-sitting*, che può essere richiesto anche per le prestazioni effettuate oltre il termine del 31 agosto 2020 e, in particolare, anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Locatelli 3-*bis*.05, che proroga al 31 gennaio 2021 il periodo per usufruire dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Galli 3-*bis*.09, che prevede, tra l'altro, che il canone della concessione ad uso geotermico, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, non sia dovuto per il periodo di interruzione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica, senza prevedere alla quantificazione e alla copertura delle minori entrate che ne derivano;

Toccalini 4.01, che istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, un numero verde al fine di garantire supporto tecnologico e psicologico agli studenti che svolgono attività didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bellucci 1.9, che prevede che, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di dare attuazione alla proposta emendativa nel-

l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Varchi 1.10 e 1.11, che prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relative allo svolgimento in sicurezza delle attività consentite, si applichino, in quanto compatibili, anche ai tribunali, alle Corti di appello e ad ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, garantendo in particolare, all'interno dei locali, la decontaminazione delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

identici Pella 1.2 e Sutto 1.18, che prorogano per la durata dello stato di emergenza le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo all'incremento dei permessi riconosciuti ai sindaci lavoratori dipendenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.7, che prevede che il presidente della provincia e i consiglieri provinciali, nonché il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e diretto, dettando altresì disposizioni in materia di indennità e gettoni di presenza dei predetti soggetti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Labriola 1.1, che prevede, tra l'altro, che gli istituti scolastici si dotino obbligatoriamente di saturimetri per la misurazione della temperatura in sede. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Novelli 1.4, che prevede l'adozione di un apposito protocollo per l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutico-farmacologici e di controllo per la gestione del paziente COVID a domicilio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Lucaselli 1.04, che prevede che fino al termine dello stato di emergenza i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta eseguano i tamponi, configurando detta attività in termini cogenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1.05, che prevede l'integrazione delle strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio siano integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.06, che prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1.07, che è volto a consentire lo svolgimento di incontri tra minori e genitori nell'ambito delle strutture presso cui sono assistiti i minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1.08, che prevede la costituzione, ad opera di ciascun comune, di un'unità di pronto intervento nelle situazioni a rischio per i minori, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto, composta da un rappresentante delle istituzioni scolastiche, delle autorità giudiziarie minorili, dei servizi sociali, sanitari e del terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Mollicone 1.010, che prevede, tra l'altro, l'obbligo a fini statistici dell'indicazione della carica virale del paziente in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.012, che è volto a prevedere che presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia costituito un servizio di psicologia scolastica per provvedere alla gestione dei disturbi emotivi degli studenti correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti

finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.014, che prevede l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1-bis.3, che fa salvi gli effetti di talune disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio effettuato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in esame;

Bellucci 1-bis.2, che prevede la proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio effettuato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'onere quantificato e alla possibilità di utilizzare a copertura le risorse ivi indicate;

Bagnasco 1-bis.1, che è volto a differire al 31 dicembre 2020 i termini relativi alla sospensione e rateizzazione dei versamenti fiscali previsti da precedente disposizioni, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, tramite un innalzamento dal 3 al 20 per cento dell'aliquota

dell'imposta sui servizi digitali. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in esame;

Viviani 1-bis.7, che dispone un incremento del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, in misura pari a 800.000 euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,6 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di erogare contributi a fondo perduto in favore dei marittimi e degli armatori delle due motonavi da pesca sequestrate nel mese di settembre scorso dalle autorità libiche, provvedendo ai relativi oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, sebbene da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il Fondo per le esigenze indifferibili sembra recare le necessarie disponibilità per l'anno 2020, reputa tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo circa le disponibilità di risorse in relazione alle successive annualità 2021 e 2022;

Molteni 1-ter.01, che è volto ad estendere anche al Corpo di polizia locale le disposizioni previste dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, recanti misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali e corsi di formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Cirielli 1-ter.02, che è volto a consentire l'assunzione straordinaria di personale presso i comparti della Difesa, della Sicurezza e del Soccorso pubblico, mediante scorrimento di graduatorie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Bitonci 1-ter.04, 1-ter.05 e 1-ter.06, che prevedono, rispettivamente, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, dei carichi affidati all'agente della riscossione, anche per i redditi d'impresa, escludendo il pagamento dei relativi interessi, sanzioni, accessori e somme aggiuntive. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Bitonci 1-ter.07, che prevede la remissione in termini e la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Bitonci 1-ter.08, che prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Bagnasco 3.2, che è volto a sopprimere la previsione di un contributo addizionale che i datori di lavoro sono tenuti a versare qualora richiedano ulteriori nove settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e a sopprimere l'esenzione dal versamento del contributo addizionale prevista al comma 3 per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, stante che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria

generale dello Stato risulta che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili reca le necessarie disponibilità per l'anno 2020, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la quantificazione dell'onere previsto e circa la possibilità di destinare le citate risorse alle finalità previste dalla proposta emendativa;

identici De Filippo 3-bis.1 e Mollicone 3-bis.4, che sono volti a sopprimere la previsione con la quale il documento unico di regolarità contributiva (DURC) non rientra nella proroga degli atti amministrativi stabilita al comma 1 dell'articolo 3-bis. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Binelli 3-bis.010, che propone di prorogare dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la riduzione delle tariffe di incentivo agli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, come indicati dalla tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, provvedendo al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sia in merito alla quantificazione dell'onere previsto sia in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nel Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili;

Versace 3-bis.03, che istituisce un bonus di 500 euro mensili per l'acquisto di servizi di *tutorship* a favore delle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile, provvedendo al relativo onere, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante la modifica, la soppressione o la riduzione, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della disposizione stessa, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, che appaiono ingiustificati o supe-

rati alla luce delle mutate esigenze sociali od economiche o che costituiscono una duplicazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla idoneità della copertura proposta;

identici Locatelli 3-bis.06 e Bellucci 3-bis.0100, che estendono la categoria dei lavoratori fragili, per i quali è prevista l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai lavoratori, dipendenti del settore privato, a cui è stata certificata una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare e prorogano al 31 gennaio 2021, anziché al 31 dicembre 2020, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo durante il quale non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

Locatelli 3-bis.07, che istituisce una indennità, erogata dall'INPS, per il periodo di quarantena del figlio infraquattordicenne convivente a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Al relativo onere, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

Locatelli 3-bis.08, che istituisce un congedo straordinario per i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni per l'anno 2020 e in 60 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

Ribolla 3-bis.011, che trasferisce dall'INAIL a Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore per il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, provvedendo al relativo onere, pari a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

Ferrari 6.1, che, intervenendo sulla copertura finanziaria del provvedimento, aumenta di 10.401.399 euro l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2020 per la proroga al 31 dicembre dell'anno corrente del contingente di 753 unità impegnato nell'operazione « Strade sicure », destinando integralmente tale aumento al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. La proposta emendativa provvede al relativo onere aggiuntivo mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, stante che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il Fondo per le esigenze indifferibili reca le necessarie disponibilità per l'anno 2020, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di

destinare le citate risorse alle finalità previste dalla proposta emendativa.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.18, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.5, 1-bis.7, 3.2, 3-bis.1, 3-bis.4, 6.1, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.010, 1.012, 1.013, 1.014, 1-ter.01, 1-ter.02, 1-ter.04, 1-ter.05, 1-ter.06, 1-ter.07, 1-ter.08, 3-bis.03, 3-bis.04, 3-bis.05, 3-bis.06, 3-bis.07, 3-bis.08, 3-bis.09, 3-bis.010, 3-bis.011, 3-bis.0100, 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. —

Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES).

Atto n. 215.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento della progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (atto del Governo n. 215). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo si colloca quale prosecuzione del precedente programma n. SMD 02/2016, di cui costituisce la seconda fase di completamento.

Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2020, si concluderà presumibilmente nel 2027 ed avrà un costo complessivo stimato in 680,02

milioni di euro, che graverà sui pertinenti capitoli in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, afferenti alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta dei capitoli 7485/7 e 7421/25-26-27 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Fa presente nello specifico che, ad una quota degli oneri, pari a 380,02 milioni di euro per il periodo considerato, si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e successivamente rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – attribuite, in sede di riparto, al Ministero dello sviluppo economico e verosimilmente riconducibili – pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel testo – al settore di interventi denominato « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni ».

In particolare, precisa che, in sede di primo riparto del Fondo in parola, al predetto settore di interventi nella competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state assegnate risorse pari a circa 3,1 miliardi di euro per il periodo complessivo 2020-2032, mentre in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo stesso sono state destinate per il periodo 2020-2027 al medesimo settore risorse pari complessivamente a circa 2,71 miliardi di euro.

Per quanto concerne, invece, la rimanente quota degli oneri previsti dal programma in esame, pari a 300 milioni di euro per l'arco temporale 2021-2025, ad essa si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2021-2025 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 269 milioni di euro per l'anno 2021, a 500 milioni di euro per l'anno 2022, a 410 milioni di euro per l'anno 2023, a 385 milioni di euro per l'anno 2024 e a 389 milioni di euro per l'anno 2025. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche in ragione del fatto che il profilo finanziario del programma indicato nel previsionale cronoprogramma dei pagamenti presenta un carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziare a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra Laura CASTELLI, in riferimento alla richiesta del relatore, fa presente che le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il trien-

nio 2021-2023 e che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES) (Atto n. 215);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale.

Atto n. 216.

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli Nuova Blindo Centauro per le unità dell'esercito italiano (atto del Governo n. 216). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo si colloca quale prosecuzione del precedente programma n. SMD 01/2016, di cui costituisce una seconda *tranche* attuativa.

Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2023, si concluderà presumibilmente nel 2030 ed avrà un costo complessivo stimato in 788,95 milioni di euro, che graverà sui pertinenti capitoli in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, afferenti alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta dei capitoli 7485/7-10-11 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Nello specifico, ad una quota degli oneri, pari a 370,95 milioni di euro per gli anni 2028-2030, si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e successivamente rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – attribuite, in sede di riparto, al Ministero dello sviluppo economico e verosimilmente riconducibili – pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel testo – al settore di interventi denominato « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni ».

In particolare precisa che, in sede di primo riparto del Fondo in parola al predetto settore di interventi nella competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state assegnate risorse pari a circa 3,1 miliardi di euro per il periodo complessivo 2020-2032, mentre in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo stesso al medesimo settore sono state destinate per l'anno 2029 – l'unico interessato dal provvedimento in esame – risorse pari a circa 233 milioni di euro.

Per quanto concerne, invece, la rimanente quota degli oneri previsti dal programma in esame, pari a 418 milioni di euro per l'arco temporale 2023-2027, precisa che ad essa si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto

schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2023-2027 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 410 milioni di euro per l'anno 2023, a 385 milioni di euro per l'anno 2024, a 389 milioni di euro per l'anno 2025, a 470 milioni di euro per l'anno 2026 e a 531 milioni di euro per l'anno 2027. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche in ragione del fatto che il profilo finanziario del programma indicato nel previsionale cronoprogramma dei pagamenti presenta un carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziata a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alla richiesta del relatore, fa presente che le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Fa presente inoltre che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli

ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 216);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3).

Atto n. 217.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative SICRAL3 (atto del Governo n. 217). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo è volto alla realizzazione di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative funzionale a garantire il supporto trasmissivo per operazioni legate alla *homeland security* e a pubbliche calamità.

Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2020, si concluderà presumibilmente nel 2024 in riferimento alla prima *tranche* di interventi

oggetto del presente schema di decreto ed avrà per tale fase un costo complessivo stimato in 199 milioni di euro, che graverà sul pertinente capitolo in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, afferente alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta del capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, precisa che ai predetti oneri si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2020-2024 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 220 milioni di euro per l'anno 2020, a 269 milioni di euro per l'anno 2021, a 500 milioni di euro per l'anno 2022, a 410 milioni di euro per l'anno 2023 e a 385 milioni di euro per l'anno 2024. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziare a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile

di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alla richiesta della relatrice, fa presente che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero dello sviluppo economico risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario contenuto nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Fa inoltre presente che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote del citato Fondo di competenza del medesimo Ministero

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 216);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal dise-

gno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Doc. LVII-bis, n. 3.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, fa presente che la Relazione trasmessa dal Governo, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT), è adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale

dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT.

Ricorda, in via preliminare, che la Relazione in esame è stata preceduta da quattro autorizzazioni allo scostamento dal piano di rientro approvate a maggioranza assoluta dalle Camere nel corso del 2020 per far fronte alla crisi economico-sanitaria da COVID-19.

Le risorse finanziarie della prima autorizzazione, presentata il 5 marzo, sono state impiegate quasi integralmente per finanziare le misure contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020 e, in parte, per finanziare le misure del decreto-legge n. 23 del 2020 e del decreto-legge n. 34 del 2020.

In occasione della presentazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2020, il 24 aprile 2020, il Governo ha presentato al Parlamento una seconda Relazione, la cui risorse finanziarie sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Il 23 luglio 2020 il Governo ha presentato la terza Relazione al Parlamento, la cui risorse finanziarie sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.

Il 6 ottobre, infine, in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2020, il Governo ha trasmesso al Parlamento la quarta relazione, che illustra un ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l'OMT, autorizzato dalle Camere il 14 ottobre con l'approvazione di apposite risoluzioni a maggioranza assoluta.

Le richieste di scostamento autorizzate finora dal Parlamento nel corso del 2020 hanno comportato il ricorso al maggior deficit per circa 100 miliardi, pari a 6,1 punti percentuali di PIL.

Venendo ai contenuti della relazione in esame, fa presente che il Governo evidenzia che l'aggravamento della situazione sanitaria derivante dalla seconda ondata di con-

tagi da COVID-19 sviluppatasi in autunno ha indotto ad adottare misure restrittive differenziate a livello territoriale. Le regioni sono state suddivise in base a tre categorie di gravità delle condizioni sanitarie a cui sono associate delle regole di distanziamento sociale e di chiusura delle attività economiche differenziate. Il quadro della gravità delle condizioni sanitarie di alcune regioni è mutato, rendendo necessario estendere le misure di sostegno in corso di approvazione attraverso la predisposizione di ulteriori misure, rendendo necessario reperire risorse finanziarie aggiuntive.

Fa presente che, chiariti i presupposti e le finalità della Relazione, il Governo illustra l'aggiornamento delle stime tendenziali di finanza pubblica per l'anno in corso, con specifico riferimento al livello di indebitamento netto in rapporto al PIL. Al riguardo, in particolare, il Governo rivede in miglioramento la stima dell'indebitamento netto tendenziale per l'anno in corso al 10,4 per cento del PIL, principalmente sulla scorta di una revisione al ribasso delle previsioni delle spese per consumi intermedi, redditi, investimenti e interessi.

Evidenzia che, sulla scorta di tale revisione dell'andamento tendenziale dell'indebitamento netto, il Governo, con la Relazione in esame, sentita la Commissione europea, richiede, per il solo anno 2020, l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 8 miliardi in termini sia di fabbisogno sia di indebitamento netto.

Per effetto della nuova richiesta di scostamento e considerando le precedenti autorizzazioni concesse e gli obiettivi programmatici definiti dalla NADEF 2020 e dal DPB 2021, complessivamente il livello massimo del saldo netto da finanziare potrà quindi aumentare, per l'anno in corso, fino a 341 miliardi di euro in termini di competenza e fino a 389 miliardi in termini di cassa.

Rileva inoltre che, per quanto riguarda il prossimo triennio di programmazione, nonostante l'elevato grado di incertezza che circonda ogni tentativo di stima, il

Governo conferma il percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF di ottobre scorso, in base al quale si avrebbe un indebitamento netto pari al 7 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.

Infine, per approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con l'illustrazione del relatore Navarra.

Claudio BORGHI (LEGA) afferma che la necessità di un ulteriore scostamento, dopo i tre precedenti già approvati, è una conferma dell'incompetenza del Ministro dell'economia e delle finanze e deriva dal difetto di un'ideale valutazione iniziale dell'entità delle misure necessarie per far fronte all'emergenza. Ricorda che il Ministro ha inizialmente parlato di 3,6 miliardi di euro di disavanzo che, in realtà, sono già divenuti 100 miliardi. Oltretutto sottolinea che, se all'inizio potevano esserci difficoltà di valutazione per l'imprevedibilità della crisi, adesso, dopo le misure restrittive adottate in seguito alla seconda ondata di diffusione dell'epidemia, è presumibile ritenere che 5 miliardi di euro non saranno certamente sufficienti per ricostituire il tessuto economico del Paese, oltretutto se si tiene presente una possibile chiusura delle attività economiche nel periodo natalizio. Sottolinea inoltre che anche i settori produttivi rimasti aperti hanno meno introiti in questo periodo e pertanto, se prima erano in pareggio, adesso sono a rischio di fallimento. Ritiene che la timidezza dimostrata dal Governo nel chiedere scostamenti misurati con più relazioni successive sia dovuta al timore di incorrere in una bocciatura da parte delle autorità dell'Unione europea. Chiarisce che l'effetto indotto da più misure successive non è paragonabile a quello di una misura adeguata assunta in una sola volta. Allo stesso modo ricorda che il gruppo della Lega aveva proposto di approvare un anno bianco fiscale, ossia l'interruzione dei pagamenti fiscali per l'anno in corso; invece sottolinea che il

Governo ha soltanto prorogato le scadenze fiscali inducendo incertezza negli operatori economici. Dichiaro di essere contrario a tale *modus operandi* del Governo, che sarà confermato da un già annunciato futuro ulteriore scostamento di bilancio. Nell'evidenziare che la sua posizione in merito alla necessità di fare ulteriore debito per immettere congrue risorse nel tessuto produttivo sarebbe contraria alle proprie convenienze politiche, chiede tuttavia al Governo di prevedere uno scostamento di maggiore entità fin d'ora nella prospettiva di un'azione più ampia ed efficace. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla Relazione in esame.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), associandosi a quanto affermato dall'onorevole Claudio Borghi, ritiene che l'entità dello scostamento dall'obiettivo di medio termine (OMT) previsto dalla Relazione trasmessa dal Governo sia troppo esiguo per rispondere alle necessità del Paese. In merito alla conferma da parte del Governo del percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF ritiene che tale conferma non sia credibile, in quanto, a suo avviso, è inevitabile che il debito pubblico continui a crescere in futuro. Ritiene, inoltre, che i 100 miliardi di euro di scostamento autorizzati negli ultimi mesi dal Parlamento non siano stati utilizzati efficacemente dal Governo. A suo avviso, infatti, il Governo avrebbe ottenuto risultati migliori se avesse investito maggiormente tali risorse in riforme strutturali, piuttosto che in misure assistenziali, che non hanno avuto rilevanti effetti positivi per la nostra economia. In proposito, ritiene che le misure assistenziali, come ad esempio la cassa integrazione guadagni, siano utili nella fase iniziale dell'emergenza, ma, allo stesso tempo, sarebbe stato opportuno sostenere più efficacemente le imprese e i titolari di partita IVA tramite una consistente riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale per le aziende. Al riguardo, crede che il Governo abbia favorito interventi di tipo assistenzialistico, piuttosto che sostenere le imprese al fine di consentire loro di continuare ad essere competitive sui mercati internazionali. Ricorda che, proprio a

tale scopo, fin dall'inizio della crisi la Lega aveva chiesto un « anno bianco » dal punto di vista fiscale, per evitare che gli imprenditori si trovassero a dover provvedere ad adempimenti fiscali che non erano in grado di onorare. Tutto ciò premesso, ritiene che le risorse derivanti dall'ennesimo scostamento dall'OMT, come in passato, andranno a finanziarie misure poco utili per rilanciare l'economia del nostro Paese, provocando, dopo la pandemia sanitaria, anche una pandemia economica. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla Relazione in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nello stigmatizzare l'immagine, a suo avviso, serafica e piena di sé del Ministro dell'economia e delle finanze durante l'audizione svolta nella serata di ieri, ritiene che egli dovrebbe essere maggiormente empatico con la situazione di desolazione e crisi che sta vivendo il Paese in questi mesi. A suo avviso, l'atteggiamento del Ministro dimostra che il Governo non ha contezza della reale situazione del nostro Paese e, a conferma di ciò, richiama la circostanza che alla sua domanda relativa alla mancanza di riforme strutturali nella manovra di bilancio il Ministro ha risposto portando ad esempio solo la previsione dell'assegno unico per le famiglie. Ritiene quindi che al Governo manchi una capacità progettuale e anche di visione dell'immediato, altrimenti, a suo avviso, non sarebbero spiegabili le continue richieste di scostamento dall'OMT. In merito all'invito alla collaborazione proposto dal Governo alle opposizioni, ritiene che debba trattarsi di una collaborazione reale, ma non reputa che ciò sia possibile poiché, in occasione dell'esame degli ultimi decreti-legge, la maggioranza ha sempre dimostrato di essere litigiosa persino al proprio interno. Pertanto, invita il Governo ad un'attenta riflessione su come utilizzare al meglio le risorse rese disponibili dallo scostamento dall'OMT.

Preannuncia pertanto, a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla Relazione in esame.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, replicando ai deputati intervenuti, ricorda che

le scelte di politica economica operate dal Governo nel secondo trimestre dell'anno in corso hanno prodotto risultati decisamente rilevanti in termini di crescita economica, considerando che nel terzo trimestre dell'anno si è verificato un rimbalzo del 16,1 per cento, maggiore di quello di molti altri Paesi dell'Unione europea. Pertanto, a suo avviso, quella che l'onorevole Claudio Borghi definisce « incompetenza » si è dimo-

strata estremamente utile all'economia del nostro Paese.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 222479 del 23/11/2020 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 221147/2020
Allegati: 1
Risposta a Nota del

OGGETTO: A.C. 2779 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. *Relazione tecnica al passaggio.*

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, all'esame della Camera dei Deputati, si trasmette **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AC 2779 – “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020”.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; sono inoltre differiti i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Il decreto reca, altresì, misure urgenti per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020 e per assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID.

Inoltre, il decreto-legge reca misure urgenti in materia di differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2020 e in materia di riscossione esattoriale.

Articolo 1

Il comma 1, lettera a), dispone per la proroga al 31/01/2021 del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per l'adozione delle possibili misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19; la lettera b) del comma 1 aggiunge fra le misure di contenimento dell'epidemia di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2020 l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione individuale con possibilità di prevederne l'obbligatorietà nei casi e con le esclusioni indicate.

Trattasi di proroghe di misure ordinarie che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 2, la lettera a) introduce una modifica all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, relativa alla possibilità per la Regione di introdurre misure ampliative rispetto a quelle disposte dai decreti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; la lettera b) proroga il termine di cui all'articolo 3

del citato decreto-legge n. 33 del 2020 comma 1 , entro il quale è possibile adottare le misure di cui al medesimo decreto-legge.

Trattasi di proroghe e misure ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3, la lettera a) prevede che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020 siano prorogati al 31 dicembre 2020, salvo quanto previsto all'allegato medesimo e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le disposizioni prorogate fino al 31 dicembre 2020 sono quelle elencate alla lettera b): che apporta le seguenti modificazioni al citato Allegato 1:

- **n. 1) sostituisce la riga 16-ter:** Articolo 87, commi 6, 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, afferenti, rispettivamente: alla dispensa temporanea dal servizio e al congedo straordinario in caso di sottoposizione del personale a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- n. 2) sostituisce la riga 18: Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 18/2020 concernenti attività formative e di servizio agli studenti.
- n. 3) inserisce la riga 19-bis: Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 concernente “*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti*”.
- n. 4) inserisce la riga 24-bis : Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4 concernente “*Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.*”
- n. 5) si prevede la soppressione delle seguenti righe, escludendo così la proroga delle disposizioni ivi contenute:
 - riga 28: Commissariamento AGENAS;
 - riga 29: Sistema allerta COVID;
- n. 6) si prevede l’inserimento della:
 - riga 30-ter: Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi
 - riga 30-quater: Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali;

- **n.6-bis) si prevede la sostituzione al numero 32 del primo periodo con il seguente: “L’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza”, in materia di lavoro agile nel settore privato;**
- n. 7) si prevede l’inserimento della riga 33-bis: Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di modalità di svolgimento di alcune attività giudiziarie, ai sensi del secondo quanto disposto dai commi dal 3 al 10 della norma appena citata del D.L. 34/2020.

La proroga delle disposizioni sopra elencate non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge che si novella già prevede che “*le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse autorizzate a legislazione vigente*”. Peraltro, anche l’articolo 6, comma 1, prevede che all’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- n. 8) inserimento riga *34-bis*: Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 **convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Strade sicure”.**

Si prevede la proroga del contingente di 753 unità fino al 31 dicembre 2020 che comporta un’ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro a copertura dei costi d’impiego per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

I costi sono dettagliati nelle tabelle che seguono, distintamente relative ai due contingenti considerati, rispettivamente di 500 unità già previste e finanziate con l’art. 22 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di 253 unità già previste e finanziate con l’art. 74 comma 01 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le voci di costo considerate sono le seguenti:

- ✓ Numerico del personale impiegato 753 unità
- ✓ Valore temporale dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 (77 gg.)
- ✓ Valore medio del compenso orario per lavoro straordinario secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi
- ✓ Indennità onnicomprensiva pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’art. 51, comma 5, del DPR 917/1986) ed a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato- ritenute INPDAP del 24,29% ed IRAP dell’8,5% ai sensi della vigente normative in materia

- ✓ Indennità di marcia/missione, oneri per ricognizione e trasferimenti
- ✓ Materiali ed attrezzature varie/ pedaggi autostradali
- ✓ Vitto, calcolato su un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite
- ✓ Alloggiamento calcolato su un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite
- ✓ Costi di equipaggiamento/vestiario
- ✓ Funzionamento automezzi

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

PROROGA 500 PAX DAL 16/10 AL 31/12/2020

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	1.133.440
Straordinario	500	17,66	353.200	906.547
TOTALE SPESE PERSONALE			794.800	2.039.987
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	577.500
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	1.347.500
equipaggiamento/vestiario	500	1,45	21.750	55.825
funzionamento automezzi	36	20,00	21.600	55.440
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.036.265
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				19.355
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				20.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				39.355
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
ONERI DI PERSONALE			794.800	2.039.987
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.036.265
TOTALE ONERI			1.588.150	4.076.252
ONERI UNA TANTUM				39.355
TOTALE GENERALE PROROGA 500 UNITA'			1.588.150	4.115.607

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

PROROGA 253 PAX DAL 16/10 AL 31/12/2020

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	573.521
Straordinario	253	17,66	178.719	458.712
TOTALE SPESE PERSONALE			402.169	1.032.233
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	292.215
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	681.835
equipaggiamento/vestiario	253	1,45	11.006	28.247
funzionamento automezzi	18	20,00	10.800	27.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.030.017
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				9.997
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				10.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				19.997
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/01/2021 (108 gg.)
ONERI DI PERSONALE			402.169	1.032.233
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.030.017
TOTALE ONERI			803.475	2.062.250
ONERI UNA TANTUM				19.997
TOTALE GENERALE PROROGA 253 UNITA'			803.475	2.082.247
RIEPILOGO ONERI				costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
SUB TOTALE ONERI 500 UNITA'				4.115.607
SUB TOTALE ONERI 253 UNTIA'				2.082.247
TOTALE GENERALE				6.197.854

Il comma 4 modifica l'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 87 (prorogati all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, del presente decreto-legge), relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al Covid-19 del predetto personale, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ha natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica il comma 4-bis che prevede l'inserimento all'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 di una disposizione in materia di rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, ove scaduti.

Il comma 4-ter legittima l'Istat a rendere disponibili alle unità di rilevazione, dall'entrata in vigore e fino al 31 marzo 2021, i canali per la compilazione dei dati statistici, comunicando alle stesse le modalità per fornire i dati relativi alle rilevazioni concluse o avviate nel corso dell'anno 2020. La disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-quater proroga al 30 aprile 2021 il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 104, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di validità dei documenti di riconoscimenti e di identità. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4-quinquies, modificando l'articolo 107, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, prevede una proroga per il solo anno 2020 relativamente alla pubblicazione delle delibere di variazione delle aliquote e dei regolamenti in materia di tributi comunali, al fine di risolvere il mancato coordinamento tra il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e i termini previsti a legislazione vigente per l'invio al Dipartimento delle Finanze delle suddette delibere al fine di farne acquisire efficacia costitutiva.

Resta fermo, come previsto dal comma 4-sexies, che è comunque dovuto il versamento della seconda rata IMU del 16 dicembre sulla base delle aliquote al momento pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede, inoltre, al comma 4-*septies* che l'eventuale differenza dell'IMU dovuta sulla base delle maggiori aliquote sia versata entro il 28 febbraio 2021. Per quanto riguarda invece l'eventuale rimborso trovano applicazione le regole ordinarie.

Alle disposizioni di cui ai commi da 4-*quinquies* a 4-*septies* non si ascrivono oneri per la finanza pubblica, atteso che in base ai vigenti principi contabili gli eventuali versamenti effettuati entro il 28 febbraio 2021 potranno, comunque, essere accertati dagli enti interessati con imputazione al corrente anno.

Il comma 4-*octies* dispone il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rivestono altresì carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le disposizioni dettate dal comma 4-*novies* e dal comma 4-*decies*.

In particolare, il comma 4-*novies* dispone la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 del termine previsto dall'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore - per l'adeguamento da parte degli enti alle disposizioni inderogabili dello stesso Codice.

Il comma 4-*decies* apporta una modifica all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 112 del 2017 prevedendo una proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 del termine ivi previsto per l'adeguamento da parte delle imprese sociali alle disposizioni dello stesso decreto. Ha carattere regolamentare e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il comma 4-*undecies* che reca modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di "Sperimentazione servizi finanziari digitali" relativa alle attività di tecno-finanza (Fin.Tech). Si prevedono, in particolare, alcune modifiche ordinamentali relative alle caratteristiche della predetta sperimentazione e viene fissato al 31 gennaio 2021 il termine previsto al comma 2-bis del predetto articolo 1 per l'adozione dei regolamenti di attuazione.

Il comma 4-*duodecies*, al fine di garantire la continuità delle funzioni sino alla efficace nomina dei nuovi organi, prevede che sino al 15 dicembre 2020 siano disapplicate, in relazione alle società in house, le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cd. TUSPP). Nel suddetto periodo, agli organi delle predette società si applicano gli artt. 2385, comma 2, e 2400, comma 1, ultimo periodo, del codice civile, che prevedono l'istituto della *prorogatio*, per il caso di cessazione dalla carica per la scadenza del termine. Si dispone, inoltre, la salvezza degli effetti degli atti sinora compiuti. Dalla disposizione in esame non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da *4-terdecies* a *4-septiesdecies* dettano disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali.

In particolare, il comma *4-terdecies* reca disposizioni in materia di rinvio delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, prorogando al 31 marzo 2021 il termine di elezione mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Si dispone, inoltre, che fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2020.

Il comma *4-quaterdecies* dispone che limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Ai sensi del comma 4 *-quinqüesdecies*, le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.

Fino al rinnovo degli organi, il comma *4-sexiesdecies* prevede che è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Infine, il comma *4-septiesdecies* prevede una clausola di invarianza della spesa disponendo che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma *4-duodevicies* prevede la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 di carattere ordinamentale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e prorogata con delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, che si rende necessaria atteso che l'emergenza derivante dall'agente virale Covid-19 ha rallentato la realizzazione degli interventi, peraltro di particolare complessità, necessari a seguito dell'eccezionale evento emergenziale in rassegna, che, come noto, ha interessato larga parte del territorio nazionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto mira al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei Ministri.

Il comma 4-undecies, sempre in materia di protezione civile dispone la possibilità di proroga delle contabilità speciali per la gestione delle risorse del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico fino al 31 dicembre 2024.

Le risorse del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019, "Azioni 2 (Piano emergenza dissesto), Azioni 3 e 4", sono confluite nelle contabilità speciali aperte a seguito degli eventi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, individuati ai sensi dell'articolo 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136.

Le predette sono quelle di seguito elencate:

REGIONE	N. CONTABILITA' SPECIALE
Abruzzo	6050
Basilicata	6082 6076
Bolzano	Tesoreria n. 306664
Calabria	6116 6101 6074
Emilia Romagna	6110 6084 6080 6097
FVG	6113
Lazio	6104
Liguria	6105 6069
Lombardia	6102
Molise	6067
Piemonte	6099
Sardegna	6111
Sicilia	6109
Toscana	6107 6064
Trento	Tesoreria n. 306666
Umbria	6158
Valle d'Aosta	6079
Veneto	6108 6089

Complessivamente sono disponibili risorse pari a 3.124.000.000 euro (di cui 2.600.000 relativi al comma 1028 e 524.600.000 relativi al comma 24-quater) finanziate sulle annualità 2019-2021 e gestite secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019.

Tuttavia, la programmazione triennale 2019-2021 supera in termini temporali le scadenze previste per la durata delle contabilità speciali ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La proroga può essere disposta con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai fini dell'adozione di tale ordinanza è necessario che sia stato verificato il cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica

Articolo 1-bis (disposizioni in materia di riscossione)

L'articolo dispone la proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. La disposizione è analoga al testo del decreto legge del 20 Ottobre 2020, n. 129, approvato dal Consiglio dei Ministri e trasfuso nel testo del provvedimento, al fine della sua conversione.

Alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 (termine già modificato dall'art. 154 del DL n. 34/2020 e successivamente dall'art. 99 del DL n. 104/2020), avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2020 che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 16 ottobre 2020, in conseguenza del riavvio delle attività e in particolare della notifica delle cartelle di pagamento.

L'estensione del periodo di sospensione dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, così stimato:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-252,3
ERARIO	-130,7
ENTI PREVIDENZIALI	-91,8
ALTRI ENTI	-29,8

La disposizione in argomento, che modifica il comma 1 del predetto articolo 68 del DL n. 18/2020, inoltre, comporta l'estensione dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 anche della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un periodo di ulteriori 2,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-44,0
ERARIO	-24,6
ENTI PREVIDENZIALI	-12,2
ALTRI ENTI	-7,2

Con riferimento all'estensione al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020 e già modificato dall'art. 99 del DL n. 104/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-19,7
ERARIO	-11,0
ENTI PREVIDENZIALI	-5,5
ALTRI ENTI	-3,2

Infine, con riferimento alla lett. b), dell'intervento normativo in argomento, si precisa che il differimento dei termini consentirà all'Agente della riscossione di pianificare, una volta terminata la sospensione, la ripresa graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione, evitando che il volume accumulato vada a sommarsi ai volumi delle cartelle da avviare alla notifica per i ruoli che saranno consegnati dagli enti creditori dopo il periodo di sospensione, per i quali vigono gli ordinari termini fissati dalla legge.

Ciò posto, considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021 gli effetti finanziari stimati sono i seguenti:

milioni di euro	2021	2022	2023
TOTALE	-210,00	126,00	84,00
ERARIO	-110,50	66,30	44,20
ENTI PREVIDENZIALI	-72,80	43,70	29,10
ALTRI ENTI	-26,70	16,00	10,70

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2020	2021	2022	2023
TOTALE	-316,00	-210,00	126,00	84,00
ERARIO	-166,30	-110,50	66,30	44,20
ENTI PREVIDENZIALI	-109,50	-72,80	43,70	29,10
ALTRI ENTI	-40,20	-26,70	16,00	10,70

Il comma 3 individua la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a cui si provvede:

- a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le somme in questione, nella disponibilità della predetta Agenzia, sono riconducibili ai crediti di imposta, previsti dalla richiamata normativa, per i canoni di locazione di

- botteghe e negozi e per i canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda. Sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia, la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta a complessivi 720 milioni di euro (sino alla metà del mese di ottobre 2020), rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 milioni di euro. Tenuto conto delle modalità di fruizione dei citati crediti di imposta, nonché dell'andamento effettivo della spesa, è ragionevole ritenere che il relativo onere, per tutto l'anno 2020, sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'agenzia e che, pertanto, il versamento previsti dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta;
- b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 4 prevede nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Il pagamento delle somme sospese deve essere eseguito dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70% di quanto dovuto in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Si prevede dunque un maggior onere per l'anno 2020 ed un parziale recupero negli anni successivi di detti importi con un effetto finanziario positivo.

Dalle informazioni recuperate si è ipotizzato che il provvedimento interessi complessivamente tre armatori ciascuno dei quali occupa mediamente 20 lavoratori con una retribuzione media annua di 20.000 euro. Tenendo inoltre conto dell'aliquota previdenziale Inps pari al 29,2% a carico del datore di lavoro, nonché un tasso di premio del 7,3% per la copertura Inail, si stimano i seguenti effetti finanziari per il decennio 2020-2029:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Oneri (-) / Risparmi (+) in euro	-146.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Circa la sospensione dei versamenti tributari, sulla base degli importi versati e delle frequenze dei contribuenti risultanti dalle deleghe F24 con riferimento al comune di Mazara del Vallo, al settore della pesca marittima e ai potenziali soggetti interessati si stimano i seguenti effetti finanziari:

Sospensione e recupero 70% versamenti tributari 2020 (dati in euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gettito sospeso (-)	-58.000										
Recupero 70% (in 120 rate)		4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060

Il comma 5, di carattere ordinamentale, subordina l'efficacia delle disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea, trattandosi di un beneficio rientrante nella sezione 3.1 della Comunicazione recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato».

Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 1-ter (proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 1-ter dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2020, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 90 del 2014 (relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2018) e all'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis, del d.l. n. 112 del 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possano essere concesse entro il 31 dicembre 2021. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intervenendo su facoltà assunzionali già autorizzate e finanziate dalla vigente normativa di settore.

Articolo 2 (Continuità operativa del sistema di allerta Covid)

L'articolo 2 modifica l'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta Covid-19.

In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) sono finalizzate a consentire l'utilizzo del sistema di allerta, quale misura di prevenzione e tutela della sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 a carattere transfrontaliero e, dunque, come parte di una strategia europea di controllo del contagio e, per altro verso, di tutela della popolazione italiana rispetto al diffondersi del virus su scala transnazionale.

Alla lettera b) viene disposta la proroga di un anno dell'operatività del Sistema nazionale di allerta Covid-19, che viene "slegata" dallo stato di emergenza e invece riferita alle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID 19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021

Al fine di consentire l'implementazione della piattaforma e, poi, la gestione, manutenzione e funzionamento dell'applicazione, l'attuale formulazione dell'articolo 6, DL n. 28 del 30 aprile 2020 ha stanziato fondi, per le attività dal maggio fino al 31 dicembre 2020, pari a 1.500.000 di Euro mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Alla data del presente decreto, il Commissario ha speso per l'attività di ordinaria manutenzione, gestione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione la somma circa 900 mila Euro circa, suddivisa tra costi dell'infrastruttura, servizi professionali e di gestione, manutenzione e aggiornamento e considerando che l'attività di implementazione iniziale della piattaforma è stata svolta pro bono. Si stima pertanto che il plafond di 1,5 MLN di Euro già stanziato per il 2020 sarà esaurito al 31 dicembre. Sulla scorta dei dati relativi ai costi già sostenuti a partire dal maggio del 2020 per la gestione, manutenzione e funzionamento della piattaforma, si stima che i costi per il prolungamento dell'attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021 sarà di 3 milioni di euro, tra costi di prolungamento dei contratti e dei servizi in essere, attività di manutenzione e gestione della piattaforma e dell'applicazione, tenendo conto che l'interoperabilità con le piattaforme europee non genererà particolari oneri di funzionamento, ultronei rispetto a quelli di ordinaria gestione e sviluppo, atteso che le suddette piattaforme operano già secondo analoghi processi e sistemi tecnologici e, pertanto, saranno interconnesse attraverso comuni protocolli operativi.

Agli oneri derivanti dal **comma 1**, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione, attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura.

Il comma 1-bis consente ai lavoratori del settore pubblico e privato, l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti

aziendali fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.

L'articolo 3, al comma 1, differisce i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri sulla finanza pubblica.

I commi 1-bis e 1-ter incidono in tema di procedure concorsuali ed in particolare sulle procedure del concordato preventivo al fine di pervenire con procedure semplificate, anche in mancanza del voto dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori delle forme di assistenza obbligatorie ad una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziarie. Le modifiche apportate al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si basano sulla considerazione che con la procedura e il provvedimento di omologa emesso dal Tribunale del concordato preventivo viene assicurato un piano di ammortamento di debiti tributari e previdenziali che prevede il soddisfacimento dei crediti vantati dai predetti creditori privilegiati e trova fondamento nella convenienza dell'accesso al concordato preventivo stesso, rispetto alla più complessa procedura di liquidazione giudiziale che reca in sé anche incertezza nell'esito finale.

Si tratta di un intervento di natura procedurale e ordinamentale che deriva dall'esigenza, nel presente stato di crisi socio economica causata dall'emergenza COVID-19, di favorire l'accesso ad una procedura più agevole in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di evitare gli effetti negativi connessi ad una dilatazione dei tempi e all'incertezza propri della procedura liquidatoria.

Le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica; agli adempimenti collegati si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

Si dispone, al comma 1, lettera a) e lettera b), la proroga della previsione di cui all'articolo 103, comma 2, del DL 18/2020, relativa alla validità delle autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza in materia edilizia, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31/1/2021.

Il comma 2 espressamente esclude l'applicazione della disciplina di cui alle lettere a) e b) ai documenti unici di regolarità contributiva che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria.

Il comma 3 dispone la conservazione della validità di permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31/1/2021.

Trattandosi di misure di carattere ordinamentale e procedimentale, dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Articoli 4, 4-bis e 5

Anche le disposizioni degli articoli 4, 4-bis e 5 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuate comunque, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, in particolare, è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, il cui termine di recepimento scade il 24 novembre 2020.

L'articolo 4-bis dispone per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nuovi adempimenti in materia di verifica della sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo. Ai sensi del comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede l'ultrattività delle disposizioni contenute nel del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 7 settembre 2020, altrimenti efficaci solo fino alla data del 7 ottobre 2020; ciò nelle more dell'adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e comunque non oltre il 15 ottobre 2020. Si prevede, altresì, l'applicabilità immediata delle ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, nei casi e con le esclusioni indicate.

L'articolo 5-bis, di natura regolamentare interviene sul profilo regolatorio della normativa delle assemblee di condominio, con lo scopo di facilitarne lo svolgimento in modalità di videoconferenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli 6 e 7


L'articolo 6 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria generale, con esclusione di quanto previsto al comma 2, in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, secondo quanto già precedentemente specificato con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto.

Il comma 2, in relazione agli oneri derivanti dal n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura di tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

23/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 147

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Fragomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale 158

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte preliminarmente che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta

per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

La Commissione avvia oggi l'esame – ai fini della relazione da esprimere alla Commissione Bilancio – del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

Saranno esaminate, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, le disposizioni contenute nella prima sezione – che riporta le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica – nonché le Tabelle 1 e 2 della seconda sezione, relative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. Entrambe le relazioni saranno trasmesse alla V Commissione.

I relatori – per la maggioranza e, eventualmente, di minoranza – potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilan-

cio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre, limitatamente alle parti di sua competenza, esaminare eventuali emendamenti, che potranno essere presentati sia presso di noi sia direttamente presso la Commissione Bilancio. Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inclusi nella relazione deliberata dalla nostra Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la V Commissione.

In relazione ai tempi inusualmente stretti per l'esame del disegno di legge di bilancio, che è stato presentato solo il 18 novembre scorso, propone di fissare sin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione Finanze alle ore 9.30 della giornata di domani, mercoledì 25 novembre, per procedere al loro esame nella seduta già prevista per le ore 13.45 di domani stesso. Rammenta in ogni caso, che il termine per la presentazione di proposte emendative presso la Commissione Bilancio è fissato alle ore 19 di sabato 28 novembre prossimo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Raffaele TOPO (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2790-*bis* recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, limitatamente alle parti di competenza.

L'effetto complessivo sui saldi della manovra di finanza pubblica è il seguente: in termini di competenza, il saldo netto da finanziare è pari a -196 miliardi di euro per il 2021, -157 miliardi di euro per il 2022 e -138,5 miliardi di euro per il 2023; l'indebitamento netto è pari a -124 miliardi di euro per il 2021, -87 miliardi di euro per il 2022 e -58 miliardi di euro per il 2023. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, è pari a 483.235 milioni di euro per l'anno 2021, a

431.297 milioni di euro per l'anno 2022, a 493.550 milioni di euro per l'anno 2023.

Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge, si limiterà a richiamare gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Anzitutto, in continuità con quanto preannunciato dal Governo in sede di programmazione economica, è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia (articolo 2). È infine incrementato, per il 2021, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di 3.012,1 milioni di euro.

Con riferimento agli interventi in tema di tassazione sul lavoro e delle persone fisiche, segnala:

la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (articolo 3);

per l'anno 2021, l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 8);

la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (articolo 12) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (articolo 13);

la limitazione della cosiddetta cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d'imposta, presumendosi altrimenti l'esercizio di impresa a fini fiscali (articolo 100).

Relativamente alle modifiche alla tassazione delle persone giuridiche il disegno di legge:

modifica il regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, consentendo di ridurre dal 26 al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale (articolo 9);

detassa il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 10);

prevede che agli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito (articolo 110);

stabilisce che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dalla società Sport e Salute S.p.a. sono redditi diversi ai fini fiscali (articolo 201).

Sono poi numerosi i crediti d'imposta che vengono introdotti, prorogati, rimodu-

lati o innovati dal disegno di legge in esame. Cita al riguardo:

la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) (articolo 28);

la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (articolo 32);

la proroga al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese – PMI istituito dalla legge n. 205 del 2017 (articolo 36);

la proroga al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 42);

per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, la possibilità per il soggetto risultante dall'operazione straordinaria di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica), previo pagamento di una commissione (articolo 39);

il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. *tax*

credit per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale (articolo 101, commi 1-3);

l'incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e delle aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (*tax credit cinema*), modificandone la disciplina per garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 97);

la proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, con modifiche intese ad estendere l'ambito applicativo della misura; del credito d'imposta in formazione 4.0; del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e la diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili ed estensione dell'ambito applicativo (articolo 185);

la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. Si anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021 (articolo 195);

Con riferimento alla tassazione del settore dei trasporti:

si integra la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi (articolo 127);

in ragione delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 sono considerate compa-

gnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito nel 2019 (articolo 128).

Per quanto concerne la fiscalità ambientale:

si riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cosiddetti utilizzatori) aventi sede nelle Zone economiche ambientali – ZEA, che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (articolo 139);

è modificata la *plastic tax*, al fine tra l'altro di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore dell'imposta. Si rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50 per cento finora vigente (articolo 189);

si modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. *sugar tax*) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza al 1° luglio 2020 (articolo 190).

Con riferimento alla tassazione degli enti territoriali segnala le modifiche all'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia – ILCCI, volte a escludere dall'applicazione della stessa le forniture di energia

elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di tele-riscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni (articolo 155).

La disposizione di cui all'articolo 151, relativa al differimento di un ulteriore anno, dal 2021 al 2022, dell'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali (cosiddetto federalismo regionale) è stata stralciata dal testo del provvedimento.

Con specifico riferimento all'assetto, al finanziamento e ai compiti dell'amministrazione finanziaria evidenzia i seguenti interventi:

la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie; l'incremento del Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui; una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza (articolo 171);

la possibilità per Agenzia delle entrate – Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate – Riscossione fino a 300 milioni di euro (articolo 191);

la rimodulazione e l'incremento del contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 193);

l'affidamento all'Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi co-

muni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti (articolo 174);

la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall'IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta (articolo 172);

la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato (articolo 43).

Sono state oggetto di stralcio le seguenti misure:

la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale. È modificata la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte o maggiori imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi (articolo 112);

l'obbligo dell'agente della riscossione di provvedere esclusivamente attraverso bonifico al pagamento delle somme dovute alla controparte o al suo avvocato distrattario a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna (articolo 192);

l'impignorabilità delle somme affidate da privati agli uffici doganali a titolo di deposito cauzionale di diritti doganali e le somme assegnate ai funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ordini di accreditamento in Banca d'Italia,

per il rimborso a privati di tributi (articolo 202);

la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, modificando le disposizioni che ne stabiliscono in ogni caso l'istituzione (articolo 206);

la stipula, da parte di tutti i dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2021 di appositi accordi con SOGEI per lo sviluppo e la conduzione dei sistemi informatici dipartimentali (articolo 170).

Per quanto concerne il settore delle accise e delle dogane segnala che:

sono introdotte disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode; si estende l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021; si obbliga il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata; si introduce una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali (articolo 187);

si istituisce un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un *plafond* IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l'Agenzia delle entrate a procedere all'assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 (articolo 188);

si interviene sulla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (articolo 204).

Con riferimento ai giochi pubblici:

si modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; sono modificate anche le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (*cashback*), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (articolo 194);

si fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Si stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 possa essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Si consente di pagare la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022 (articolo 205).

Per quanto concerne la *tax compliance* e gli adempimenti dei contribuenti:

si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di de-

correnza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante (articolo 196);

si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta; si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP (articolo 197);

si chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da

un soggetto terzo per suo conto (articolo 198);

si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 (articolo 199);

Sono quindi abrogate le seguenti imposte:

a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione – IRBA, con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (articolo 109);

l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cosiddetto *money transfer* (articolo 200).

L'articolo 108, infine, modifica la disciplina delle operazioni escluse dal campo dell'IVA, ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva IVA (2006/112/CE).

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'articolo 211 del disegno di legge di bilancio, che definisce l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertati, riscossi e versati nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Le entrate finali di competenza previste per il 2021 risultano pari a 575.727 milioni, mentre le previsioni di cassa sono pari a 532.719 milioni.

Le entrate finali di competenza per il 2021 risultano così ripartite:

505.055 milioni per le entrate tributarie;

68.761 milioni per le entrate extra-tributarie;

1.911 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Le previsioni di cassa sono così ripartite:

478.325 milioni per le entrate tributarie;

52.530 milioni per le entrate extra-tributarie;

1.864 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Rispetto alle previsioni assestate di competenza del 2020, pari a 541.193 milioni, le entrate finali registrano un aumento complessivo di 34.533 milioni (+6,4 per cento). L'aumento si ricava dall'incremento stimato per le entrate tributarie, pari a 33.012 milioni; dall'incremento previsto per le entrate extra-tributarie, pari a 3.334 milioni, e dalla diminuzione delle entrate derivanti dall'alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali, pari a 1.813 milioni.

Le previsioni assestate sono state ulteriormente integrate con gli effetti derivanti dai provvedimenti di urgenza emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria e approvati successivamente alla presentazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (in particolare si tratta dei decreti-legge 19 maggio 2020, n. 34; 16 luglio 2020, n. 76 e 14 agosto 2020, n. 104). Gli effetti finanziari dei citati provvedimenti sull'esercizio 2020 registrano, per le entrate finali, una diminuzione in termini di competenza pari a 6.339 milioni e in termini di cassa pari a 6.438 milioni.

In particolare, tali effetti scaturiscono:

dalla diminuzione delle entrate tributarie, per 3.875 milioni in termini di competenza e 3.936 in termini di cassa, per effetto principalmente della ulteriore ra-

teizzazione dei versamenti sospesi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e della proroga al 30 aprile 2021 del termine del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità – ISA, previsti rispettivamente agli articoli 97 e 98 del decreto-legge n. 104 del 2020 (-3.694 milioni in termini di competenza e di cassa);

dalla diminuzione delle entrate extra-tributarie, per 2.392 milioni in termini di competenza e 2.431 in termini di cassa, derivante principalmente dalla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al fine di garantire il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria, prevista all'articolo 41 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020 (-2.404 milioni in termini di competenza e di cassa);

dalla riduzione e delle entrate derivanti dall'alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali, per 71 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le previsioni di entrata per il triennio 2021-2023, di competenza e cassa, espone nella Sezione II del disegno di legge di bilancio, sono integrate con gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del disegno di legge.

Le previsioni di competenza integrate (Sezione I e II) delle entrate finali per il 2021 risultano pertanto pari a 574.134 milioni, così ripartite:

501.737 milioni per le entrate tributarie;

70.487 milioni per le entrate extra-tributarie;

1.911 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Le previsioni di cassa integrate risultano pari 531.126 milioni così ripartite:

475.007 per le entrate tributarie;

54.255 per le entrate extra-tributarie;

1.864 per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Come risulta dai dati esposti, le misure introdotte con la Sezione I modificano le previsioni della Sezione II determinando, per le entrate finali, una diminuzione nel 2021 di 1.593 milioni in termini di competenza e di cassa, risultante principalmente dalla riduzione stimata per le entrate tributarie, per 3.318 milioni, a fronte di una variazione positiva attesa per le entrate extratributarie di 1.725 milioni.

Nel 2022 la riduzione delle entrate finali è pari a 1.128 milioni, in termini di competenza e di cassa, derivante dalla diminuzione delle entrate tributarie per 1.615 milioni, parzialmente compensata dall'aumento delle entrate extra-tributarie per milioni 487. Le variazioni per l'ultimo esercizio del triennio di previsione determinano, infine, una diminuzione delle entrate finali per 2.208 milioni, in termini di competenza e di cassa, ascrivibile al comparto tributario per 2.565 milioni, solo in parte compensato dall'aumento del titolo II delle entrate per 358 milioni.

Le principali misure adottate con la Sezione I da evidenziare in particolare per le entrate tributarie sono:

la stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente (da cui scaturiscono minori entrate pari a 3.024,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.299,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022);

la proroga delle detrazioni fiscali per le spese finalizzate ad interventi in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga *bonus* facciate e *bonus* verde (con effetti finanziari positivi complessivi pari a 41 milioni nel 2021 e negativi per 784 milioni e 1.153 milioni rispettivamente nel 2022 e nel 2023);

gli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale attraverso la possi-

bilità concessa di trasformare in credito d'imposta, anche se non iscritte in bilancio, specifiche attività per imposte anticipate (da cui si stimano maggiori entrate pari a 458 milioni nel 2022 e 220 milioni nel 2023);

l'equiparazione del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo – SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia (con una perdita di gettito pari a 206 milioni di euro annui a decorrere dal 2021);

l'introduzione di misure volte al contrasto alle frodi nel settore dei carburanti (con un incremento di gettito stimato pari a 172 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021);

il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l'utilizzo del falso *plafond* IVA (da cui si stimano maggiori entrate pari a 207 milioni nell'anno 2021 e 375 milioni a decorrere dall'anno 2022);

il rinvio dell'introduzione dell'imposta sul consumo di manufatti in plastica a singolo impiego e dell'imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti (dalle quali viene stimata, rispettivamente, una perdita di gettito di 281,8 milioni e di 175,4 milioni nel 2021, un incremento di 52,5 milioni e di 53,8 milioni nel 2022 e una perdita di 78,9 milioni e di 23 milioni nel 2023).

Per le entrate extra-tributarie, gli interventi principali riguardano:

il versamento in entrata del canone DTA nell'ambito degli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (da cui derivano maggiori entrate pari a 308,8

milioni nell'anno 2021 e 463,1 milioni nell'anno 2022);

il versamento in entrata, nell'anno 2021, delle risorse previste all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, che restano acquisite all'erario (pari a 1.503,8 milioni);

la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano definita con l'accordo sottoscritto il 5 novembre 2011 per far fronte alla perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 (con conseguenti minori versamenti a favore dello Stato pari a 100 milioni per l'anno 2021);

i versamenti da parte di regioni, province e comuni (pari a 350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) in considerazione dei risparmi connessi alla prevista riorganizzazione dei servizi attraverso la digitalizzazione.

Ricorda infine che allo stato di previsione delle entrate del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 è allegato il quinto Rapporto annuale sulle spese fiscali (2020), che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.

Il Rapporto è allegato allo stato di previsione dell'entrata ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Ciascuna misura è accompagnata da una descrizione, dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità.

Il Rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

Per la redazione del Rapporto il Governo si avvale di una Commissione, istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 28 aprile 2016.

Il Rapporto elenca il numero delle spese fiscali erariali per ogni singola missione e il loro numero totale di 602 voci.

La missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (118), seguita dalla missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (90), dalla missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese (88) e dalla missione 26 Politiche per il lavoro (65).

Il numero totale delle spese fiscali tra il 2019 e il 2020 è decisamente aumentato, passando da 533 voci a 602 voci. Nel testo si sottolinea che tale aumento è da imputarsi anche agli effetti dei provvedimenti economici urgenti presi nel primo semestre del 2020, per rispondere all'emergenza del COVID-19.

Nel Rapporto si segnala che il processo di crescita delle spese fiscali in questi ultimi anni è stato continuo e costante: nel Rapporto del 2016, la Commissione per le spese fiscali aveva evidenziato un numero totale di 444 voci; quindi in 5 anni le spese fiscali sono cresciute di circa 160 voci.

Le misure agevolative, raggruppate per missioni nelle tavole 1 e 12, evidenziano infatti complessivamente un aumento rispetto a quelle indicate nel Rapporto dello scorso anno, dovuto prevalentemente alle agevolazioni introdotte nel corso del secondo semestre 2019 e soprattutto nel corso del primo semestre 2020, a seguito dell'e-

mergenza sanitaria, dai decreti-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), n. 23 del 2020 (decreto Liquidità) e n. 34 del 2020 (decreto Rilancio). Si tratta in particolare di *bonus*, benefici o agevolazioni (sia fiscali che non fiscali) di varia natura a sostegno di famiglie, imprese, medici, infermieri, operatori sanitari, nonché misure di sostegno per taluni settori (tra questi sanità, editoria, turismo e cultura, sport, infrastrutture e trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura).

Sono, inoltre, riportate le spese fiscali locali (tavola 6), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.

Anche in questo Rapporto sono incluse alcune tavole che sintetizzano le spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (tavola 7), per tipo di tributo (tavola 8), per tipo di tributo e classe di costo (tavola 9), per natura della misura (spesa fiscale, tavola 10) per natura dei beneficiari (tavola 11).

La tavola 12 mette a confronto – per missione – le due componenti spese fiscali da un lato e programmi di spesa dall'altro (ai sensi del citato articolo 21, comma 11-bis, della legge 196 del 2009); a tal fine la Commissione ha svolto un'analisi del loro contenuto (Allegato A) e dell'esistenza o meno di collegamenti tra capitoli di spesa e misure agevolative fiscali, contributive, tariffarie (Allegato B, sez. 1 e sez. 2).

A tal proposito nel Rapporto si sottolinea che l'analisi esposta nell'Allegato A non ha evidenziato – almeno non in modo immediato e palese – sovrapposizioni, duplicazioni o affinità tra misure agevolative e programmi di spesa. È pur vero che in alcune missioni si riscontrano agevolazioni e programmi di spesa tra loro accostabili, tuttavia permangono differenze significative in termini di obiettivi, platea di beneficiari e soprattutto in termini di finalità.

Per l'anno 2021 le spese fiscali censite dal Rapporto (tavola 7) – per oltre 119,6 milioni di agevolazioni – ammontano complessivamente a 68 miliardi di euro.

Nel 2021 la maggior parte delle spese fiscali incide sull'IRPEF per 39,3 miliardi di euro, pari al 57,8 per cento, sui crediti di

imposta per 6,5 miliardi, pari al 9,6 per cento, nonché sulle imposte di registro, di bollo e ipocatastali per 6,2 miliardi di euro, pari al 9,2 per cento (tavola 8).

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda ai commissari che la relazione testé svolta è reperibile sull'applicazione *GeoCom*.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo da remoto, invita il relatore a farsi interprete delle esigenze dei contribuenti, i quali entro la fine del corrente mese di novembre dovrebbero versare il secondo acconto delle imposte dirette, a meno di non rientrare nelle ipotesi per le quali è consentito il rinvio del versamento al 30 aprile 2021. In proposito sottolinea la difficoltà per gli interessati di valutare autonomamente, interpretando direttamente la normativa, se ricorrano i presupposti per il rinvio, sulla base della configurazione della zona di residenza rispetto alla normativa anti-COVID-19 e alla tipologia di attività esercitata. Evidenziando come non si possa parlare certo di semplificazione, invita il Governo a consentire a tutti i contribuenti di posticipare il versamento dell'acconto, anche in considerazione del fatto che tutte le attività economiche, non solo quelle obbligate a chiudere, stanno risentendo fortemente della crisi economica.

Formula poi un analogo invito in relazione al termine per il pagamento delle rate della rottamazione-*ter*, che scade il prossimo 10 dicembre.

Invita quindi tutti i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, a presentare proposte emendative al fine di prorogare la scadenza, fissata 30 giugno 2021, dell'*eco-bonus* al 110 per cento, per consentire agli interessati di effettuare adeguatamente gli importanti interventi edilizi oggetto dell'agevolazione e di svolgere i non semplici adempimenti burocratici connessi.

Passando poi alla questione dei ristori, contesta la scelta adottata con la legge di bilancio di demandare la ripartizione delle risorse – ben 3,8 miliardi di euro per l'anno 2021 – del Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente col-

pite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, esautorando completamente il Parlamento e i cittadini che lo hanno eletto.

Lamenta inoltre la mancanza di trasferimenti a province e comuni per la realizzazione di investimenti, quali ad esempio la manutenzione delle scuole e delle strade e gli interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico, che potrebbero costituire un volano per la ripresa dell'economia, in quanto si tratterebbe di interventi affidati a ditte locali, che assicurerebbero anche entrate allo Stato per effetto dell'IVA. Rammenta come la Lega, quando era al Governo, avesse previsto questi stanziamenti nella legge di bilancio per l'anno 2019 e come detti stanziamenti siano stati quasi interamente spesi dagli enti locali riceventi.

Rileva infine come siano del tutto trascurati interventi – che pure sarebbero indispensabili – di semplificazione amministrativa o relativi all'inapplicabilità, in considerazione delle eccezionali circostanze che si sono verificate nel corrente anno, degli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA.

Concludendo, sottolinea come il gruppo della Lega giudichi non condivisibile la manovra finanziaria presentata dal Governo, ma intenda impegnarsi per introdurre almeno gli interventi modificativi te-

sté illustrati; invita quindi i colleghi di tutti gli schieramenti a concentrare gli sforzi per un miglioramento del testo del provvedimento, in un percorso che auspica possa trovare condivisione all'interno della Commissione Finanze.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2020.

Audizione informale in videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Fragomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo – per le parti di competenza (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, e rinvio</i>)	159
ERRATA CORRIGE	178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 12.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo – per le parti di competenza.
(Relazione alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la seduta si svolgerà anche con modalità di videoconferenza, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 4 novembre scorso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Avverte che saranno esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione del provvedimento, anche le Tabelle contenute nella seconda sezione relative agli stati di previsione del Ministero dell'istruzione (n. 7), del Ministero dell'università e della ricerca (n. 11), del Ministero per i beni e le attività culturali e per

il turismo (n. 14) e – limitatamente alle parti di competenza – del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 2) e del Ministero dello sviluppo economico (n. 3).

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori, per la maggioranza e di minoranza, potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Ricorda che la Commissione potrà inoltre esaminare eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in

sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Comunica quindi che, secondo quanto stabilito oggi in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti in VII Commissione è fissato alle ore 12 di mercoledì 25 novembre.

Avverte che i lavori proseguiranno, per l'esame degli emendamenti e la deliberazione della relazione per la Commissione bilancio, nelle giornate di domani, dopodomani e, se necessario, di venerdì 27 novembre.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, ricorda brevemente che il disegno di legge di bilancio si articola in due sezioni, che corrispondono ai contenuti dei due disegni di legge che tradizionalmente componevano la manovra di bilancio: la legge finanziaria e poi legge di stabilità e la legge di bilancio. La prima sezione contiene gli interventi normativi che formano la manovra, mentre la seconda espone le tabelle, anche modificando le poste contabili, oltre che tenendo conto degli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Data la complessità della manovra, darà conto solo degli interventi di interesse della Commissione, mentre per il quadro completo e per i dettagli rinvia ai dossier predisposti dal Servizio Studi.

Per quanto riguarda la I sezione, cominciando dagli interventi per la scuola, molti tendono all'incremento del personale: in particolare di docenti di sostegno e docenti per la scuola dell'infanzia e di collaboratori scolastici. Inoltre per la prima volta vengono strutturalmente inseriti anche le figure degli assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo.

Altre disposizioni incrementano le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa, l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale e per il cosiddetto Fondo 0-6 anni. Altre disposizioni sono volte a favorire l'inclusione scolastica. Ulteriori interventi riguardano l'edilizia scolastica.

In dettaglio, con riferimento al personale si prevede innanzitutto un incremento di 1.000 posti della dotazione organica dei docenti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia (articolo 165, comma 8).

Si accrescono le risorse del Fondo per l'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole a un aumento di complessivi 25.000 posti di sostegno (5.000 dall'anno scolastico 2021/2022, 11.000 dal 2022/2023 e 9.000 dal 2023/2024).

Per il 2021, si incrementano di euro 10 milioni le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori per il personale docente non fornito di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità (articolo 165, commi 1 e 2).

Si prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, di ulteriori collaboratori scolastici sino ad un massimo di 45 unità (articolo 165, comma 5), che sono eventuali esuberanti dalla procedura di marzo 2020.

Si prorogano al 30 giugno 2021 i contratti a tempo determinato con gli assistenti tecnici impiegati nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo. Inoltre, per assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici in tali scuole, dall'anno

scolastico 2021/2022 si incrementa di 530 posti la relativa dotazione organica (articolo 165, commi 6 e 7).

Si posticipa ulteriormente – dall'anno scolastico 2021/2022 al 2022/2023 – la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 165, comma 12).

Per quanto riguarda la formazione degli alunni e degli studenti, il diritto allo studio e l'inclusione scolastica, si incrementa dal 2021 di euro 60 milioni annui la dotazione del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (il cosiddetto Fondo 0-6) (articolo 165, comma 9). Si assicura così una forte spinta ad un segmento che sempre più sarà strategico nel percorso formativo e di crescita dei bambini e delle bambine.

Si incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (confluito dal 2007 nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) di euro 117,8 milioni per il 2021, euro 106,9 milioni per il 2023 (non è previsto un incremento per il 2022), euro 7,3 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e euro 3,4 milioni per il 2026, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto allo studio, anche per gli studenti privi di mezzi (articolo 86).

Dal 2021, si incrementano di euro 8,2 milioni le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, per potenziare l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali (articolo 87, comma 1). Inoltre, si estende agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire *équipe* territoriali formative per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli stu-

denti sulle metodologie didattiche innovative. Le *équipe* territoriali formative sono composte ora da 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale e da un numero massimo di 200 docenti in semiesonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio. Per questo, si autorizza la spesa di euro 1,4 milioni per il 2021, euro 3,6 milioni per il 2022 ed euro 2,2 milioni per il 2023 (articolo 165, commi 10 e 11).

Per il 2021 e il 2022 si incrementano di euro 50 milioni annui le risorse per il cosiddetto sistema duale, destinate, fra l'altro, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (già « alternanza scuola e lavoro ») (articolo 53).

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo con una dotazione di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale per gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comuni delle aree protette naturalistiche (articolo 138).

Si stanziavano euro 10 milioni per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità. Si prevede che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto previste dalla legge n. 170 del 2010 (articolo 165, commi 3-4).

In materia di edilizia scolastica, si dispone che le risorse di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché delle scuole degli enti di decentramento regionale, possono essere destinate anche a interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici (articolo 149, comma 2).

Ancora, si autorizza l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per il 2021 per la realizzazione di un sistema informativo integrato del Ministero dell'istruzione (articolo 87, comma 2). Si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di euro 150 milioni per il 2021, per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 146). Nello stesso stato di previsione si istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di euro 200 milioni per il 2021, finalizzato a permettere l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti (articolo 152).

È stato invece stralciato dalla Presidenza della Camera – e non fa quindi parte del testo in esame – l'articolo 88 del disegno di legge presentato dal Governo, che conteneva misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. L'articolo è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recava disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si incrementano in vario modo le risorse per questi enti e per il diritto allo studio. Inoltre, si ampliano le possibilità di progressione di carriera per i ricercatori universitari a tempo indeterminato e si dettano disposizioni per il personale delle istituzioni AFAM.

In dettaglio, per ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dal 2021 si incrementano il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di euro 165 milioni annui e il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di euro 8 milioni annui (articolo 89, comma 1).

Dal 2021 si incrementa di euro 70 milioni annui il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 89, comma 2).

Per il 2021, si incrementano di euro 30 milioni le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute (articolo 89, comma 3).

Per il 2021, si incrementano di euro 4 milioni le risorse destinate alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (articolo 89, comma 4).

Per il 2021, si destinano euro 34,5 milioni al «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» (articolo 89, comma 6).

Si incrementano di euro 15 milioni annui dal 2022 le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e si modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo (articolo 89 comma 5).

In materia di contribuzione pensionistica per i professori e ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, si dispone che, dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente sono pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali) (articolo 93).

Quanto al personale delle istituzioni AFAM, si modifica ulteriormente la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni. Si prevede che, all'esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali siano incrementate.

Si dispone l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio.

Si differisce ulteriormente – dall'anno accademico 2021/2022 all'anno 2022/2023

– l'applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, a valere nelle more, si definisce un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato.

Si prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche in proporzione all'incremento delle stesse.

Si introduce una disciplina transitoria, a valere nelle more dell'applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici (articolo 159, commi 25-32).

Infine, a decorrere dal 2021, si incrementa la dotazione finanziaria relativa agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca di euro 500.000 (articolo 161, comma 12).

Per il settore della ricerca – oltre ai finanziamenti dei Fondi già citati – si prevedono risorse aggiuntive attraverso l'incremento del FOE e l'istituzione di nuovi Fondi. Nello specifico, dal 2021 si incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR (FOE) di euro 65 milioni annui (articolo 90, comma 1). Si istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di euro 200 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 50 milioni per il 2023 (articolo 90, comma 2). Si istituisce il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 250 milioni per il 2023, euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed euro 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 (articolo 90, comma 3). Si istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di euro 10 milioni a decorrere dal 2021, e si consente al MUR di avvalersi di Invitalia per il supporto nell'analisi, nella valutazione e nel monitoraggio

degli interventi nel settore della ricerca (articolo 90, comma 4).

Per semplificare le attività di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, si prevede che il MUR si avvalga di esperti tecnico-scientifici e professionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, nel limite massimo del 7 per cento, destinate al finanziamento degli stessi programmi e progetti di ricerca. Tali previsioni si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (articolo 90, comma 5). Si modificano le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone dal FOE l'erogazione. Si dispone dunque, a decorrere dal 2021, l'assegnazione annuale di un contributo di euro 23 milioni, al cui onere si provvede attraverso corrispondente riduzione del FOE (articolo 90, comma 6).

Si autorizza l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo (articolo 159, comma 33).

Per quanto concerne cultura e spettacolo, vari interventi riguardano il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Inoltre, si prevedono nuove autorizzazioni di spesa, ovvero l'incremento di autorizzazioni di spesa già esistenti. Alcune previsioni si ricollegano all'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Nel dettaglio, con riferimento al personale, il provvedimento precisa innanzitutto che gli incarichi di collaborazione che il MIBACT è già stato autorizzato ad attivare, nelle more dei concorsi già autorizzati per l'assunzione di profili tecnici, sono volti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio degli Uffici periferici, e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. A tal fine, si eleva il limite di spesa per il 2021 da euro 16 milioni a euro 24 milioni (articolo 161, comma 5).

Si prevede l'estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi istituti e luoghi (articolo 161, comma 6).

Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per le attività di accoglienza e vigilanza negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché, da ora, per attività di supporto tecnico amministrativo e contabile. A tal fine, si autorizza la spesa di euro 5,1 milioni per il 2021 e di euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (articolo 161, commi 7 e 8).

Si prorogano dal 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di sei mesi, i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura. A tal fine, si autorizza la spesa di euro 0,5 milioni (articolo 161, commi 9 e 10).

Inoltre, si interviene nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, si differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento. Si consente la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Si proroga al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 – il termine per l'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento. Ai fini indicati, si autorizza la spesa di euro 40,1 milioni per il

2021 e di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (articolo 99).

Inoltre si incrementa (da euro 400 milioni) a euro 640 milioni annui l'importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Si autorizza la spesa di euro 10 milioni per il 2021, euro 15 milioni per il 2022 ed euro 5 milioni a decorrere dal 2023 per consentire al Ministero di acquistare in regime di prelazione i beni culturali (articolo 96, comma 1).

Si autorizza la spesa di euro 25 milioni per il 2021 e di euro 20 milioni per il 2022 per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, colpiti dalle mancate vendite di biglietti di ingresso (articolo 96, comma 2).

Si autorizza la spesa di euro 150 milioni per il 2021 per l'assegnazione della Card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 (articolo 96, comma 3) e, al contempo, si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici (articolo 101, comma 4).

Per il 2021 e il 2022, si incrementa da euro 1 milione a 11 milioni l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 96, comma 5).

Infine, dal 1° gennaio 2021 si prevede la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l. in società per azioni (detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze) e si autorizza un aumento di capitale pari a euro 10 milioni nel 2021 (articolo 98).

È stato invece stralciata la disposizione di cui all'articolo 96, comma 4, che prevedeva un contributo per la Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

Anche se non di diretta competenza della Commissione Cultura, il provvedimento in esame prevede ulteriori interventi

a sostegno del settore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Vengono prorogate per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate: articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 2019) (articolo 12, com.2). È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per le imprese creative, che ha l'obiettivo di sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento; promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative; rafforzare l'ecosistema creativo nazionale. Il Fondo è destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale in tale settore; Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero la normativa attuativa volta in particolare: alla ripartizione delle risorse tra gli interventi; alla individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati; alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni; alla definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento (articolo 18).

Infine, si prevede (articolo 54) la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 12 settimane. Tali dodici settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di

Cassa integrazione in deroga. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021.

Nel settore dell'informazione, si dispone il rifinanziamento e la proroga per il 2021 di alcune delle misure di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020 attuate attraverso crediti d'imposta. Si tratta, in particolare, del rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, nel limite di euro 50 milioni annui; della cosiddetta *tax credit* per le edicole, nel limite di euro 15 milioni annui; del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale, nel limite di euro 10 milioni annui (articolo 101, commi 1-3).

Inoltre si istituisce un bonus, a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, per un importo massimo di euro 100, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite complessivo di euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il bonus è aggiuntivo rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci (articolo 101, commi 5 e 6).

Si prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di euro 110 milioni annui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA (articolo 102).

Inoltre, si innalzano al 40 per cento le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione.

Si stabilizzano alcune disposizioni recate, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in

deroga alle percentuali previste a regime (articolo 97).

Per quanto concerne lo sport, si istituisce un Fondo, con dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo instaurati tra federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, da una parte, e atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, dall'altra parte. Dall'ambito di applicazione sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL (articolo 7).

Si stanziavano euro 25 milioni per il 2021 per definire il contenzioso connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo « Città dello Sport ». Con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021, la proprietà dell'area e delle opere realizzate passa allo Stato. Per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area sono inoltre assegnati all'Agenzia del demanio euro 3 milioni annui dal 2021 al 2023 (articolo 91).

Si istituisce un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di euro 50 milioni per il 2021 (articolo 92). Si inserisce la società Sport e Salute tra i soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 201). Si introducono misure volte ad accelerare le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026 (articolo 142).

Passando alla II sezione e cominciando con lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, riporta che la tabella n. 7 autorizza spese finali in termini di competenza per euro 50.408,6 milioni per il 2021, euro 48.027,8 milioni per il 2022 e euro 46.746,6 milioni per il 2023.

Per quanto riguarda il confronto con gli stanziamenti previsti per il 2020 dalla legge di bilancio 2020, questo andrebbe fatto con

la parte delle risorse del vecchio Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che erano destinate all'istruzione, ma si tratta di un dato che non è contenuto nella documentazione trasmessa dal Governo.

Ad ogni modo, gli stanziamenti per spese finali del Ministero dell'istruzione rappresentano, in termini di competenza, il 6,6 per cento della spesa finale del bilancio statale.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a euro 50.908,6 milioni per il 2021, euro 48.027,8 milioni per il 2022 e euro 46.746,6 milioni per il 2023.

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del Ministero per l'anno 2021 – parliamo di spese finali – è pari a euro 49.903,7 milioni. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con il disegno di legge di bilancio determina quindi complessivamente un aumento delle spese finali di euro 504,9 milioni.

Per un raffronto tra le previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna delle due Missioni del Ministero e per ciascuno degli attuali 10 Programmi di spesa, a raffronto con i dati della legge di bilancio 2020, rinvio al dossier del Servizio studi.

La spesa complessiva del Ministero è allocata principalmente sulla Missione 1 (Istruzione scolastica), che rappresenta il 99,8 per cento del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (euro 49.795,3 milioni), tale Missione registra un incremento di + euro 492,9 milioni, per un totale complessivo per il 2021 di euro 50.288,2 milioni.

Relativamente agli interventi operati in Sezione I, si evidenzia in particolare l'incremento di euro 60 milioni annui dal 2021 della dotazione del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) (cap. 1270) (articolo 165, comma 9). Le relative risorse per il 2021 ammontano, pertanto, complessivamente, a euro 309 milioni.

Si evidenzia poi l'incremento di euro 8,2 milioni annui dal 2021 delle risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica

laboratoriale (cap. 4007) (articolo 87, comma 1). Le relative risorse per il 2021 ammontano, pertanto, complessivamente, a euro 20,0 milioni.

C'è poi l'incremento – per euro 117,8 milioni per il 2021, euro 106,9 milioni per il 2023, euro 7,3 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed euro 3,4 milioni per il 2026 – del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto allo studio, anche per gli studenti privi di mezzi (articolo 86). Pertanto, le risorse allocate per il 2021 sui capitoli afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ammontano a complessivi euro 2.448,2.

E c'è anche lo stanziamento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici per gli alunni con disabilità e l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo (articolo 165, comma 3 e 4).

Con riguardo alle modifiche operate in Sezione II (in base a quanto riportato nell'allegato conoscitivo della relazione tecnica), si nota innanzitutto il rifinanziamento del Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 8105), per euro 100 milioni annui dal 2021 al 2035. Le risorse allocate sul cap. 8105 risultano, pertanto, complessivamente pari a euro 526,8 per il 2021. A queste si sommano quelle per i contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per edilizia scolastica, pari a euro 390 milioni per il 2021, che non subiscono variazioni rispetto al BLV.

C'è poi il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per euro 10 milioni annui dal 2021 al 2024 (cap. 8107). Sul capitolo pertinente (8107) sono allocate risorse complessivamente pari a euro 35 milioni per il 2021: lo stanziamento è volto a favorire il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali.

C'è poi il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per il contributo alle scuole paritarie per alunni con disabilità, per euro 20 milioni dal 2021: sul capitolo di riferi-

mento (1477), pertanto, sono allocate risorse complessivamente pari a euro 556,2 milioni per il 2021.

Anche la Missione 4 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) registra un incremento – di euro 12 milioni – rispetto alla dotazione a legislazione vigente. In questo caso l'incremento è dovuto interamente a interventi operati in Sezione I. Infatti, che l'articolo 87, comma 2, del disegno di legge di bilancio ha autorizzato la spesa di euro 12 milioni per il 2021 per la realizzazione di un sistema informativo integrato del Ministero dell'istruzione (cap. 7075).

Nella tabella A, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti relativi al Ministero per 20 milioni per il 2021, 28,3 milioni per il 2022 e 15,2 milioni per il 2023.

Nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti invece stanziamenti relativi al Ministero per 23,5 milioni per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 30 milioni per il 2023.

Per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, la tabella 11 autorizza spese finali in termini di competenza pari a euro 12.793,1 milioni per il 2021, euro 12.990,1 milioni per il 2022 e euro 12.708,5 milioni per il 2023. Gli stanziamenti per il 2021 rappresentano, in termini di competenza, l'1,7 per cento della spesa finale del bilancio statale.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a euro 12.893,1 milioni per il 2021, euro 12.990,1 milioni per il 2022 e euro 12.708,5 milioni per il 2023.

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del MUR per l'anno 2021 (spese finali) è pari a euro 12.076,6 milioni. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, quindi, la manovra attuata con il disegno di legge di bilancio determina complessivamente per il 2021 un incremento delle spese finali di euro 716,5 milioni.

Per il dettaglio delle previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna delle tre Missioni e otto Programmi di spesa del Ministero, rinvio al dossier del Servizio studi.

La spesa complessiva del MUR è allocata principalmente sulla Missione 2 (Istruzione universitaria e formazione post-universitaria), che rappresenta il 76,4 per cento del valore della spesa complessiva del Ministero. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (che è di euro 9.381,0 milioni), tale Missione registra un incremento euro 404,5 milioni, salendo a un totale complessivo per il 2021 di euro 9.785,5 milioni.

In particolare, si nota l'incremento, dal 2021, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per euro 165 milioni annui e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM per euro 8 milioni annui, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (articolo 89, comma 1) (cap. 1694 e cap. 1673). Pertanto, per il 2021, le risorse del FFO ammontano, complessivamente, a euro 8.234,1 milioni; quelle del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM ammontano, complessivamente, a euro 34,3 milioni.

C'è poi l'incremento, dal 2021, di euro 70 milioni annui del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 89, comma 2) (cap. 1710). Le risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a euro 307,8 milioni.

C'è, ancora, l'incremento, per il 2021, di euro 30 milioni delle risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute (articolo 89, comma 3) (cap. 1692). Le risorse per il 2021 ammontano, pertanto, complessivamente, a euro 98,3 milioni.

C'è l'incremento, per il 2021, di euro 4 milioni delle risorse destinate alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (articolo 89, comma 4) (cap. 1696). Le risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a euro 4 milioni.

tano, pertanto, complessivamente, a euro 20,7 milioni.

C'è l'assegnazione di euro 25 milioni per il 2021 al MUR per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, al fine di definire il contenzioso connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo « Città dello Sport » (articolo 91) (nuovo cap. 1717).

C'è lo stanziamento di euro 2,5 milioni per il 2021 e di euro 15 milioni annui dal 2022 finalizzato all'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio (articolo 159, comma 30) (nuovo cap. 1755)

C'è infine l'istituzione del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 250 milioni per il 2023, euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed euro 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 (articolo 90, comma 3) (nuovo cap. 7270).

Anche la Missione 1 (Ricerca e innovazione) registra un incremento (di 277 milioni) rispetto alla dotazione a legislazione vigente.

L'incremento deriva innanzitutto dall'aumento di euro 42 milioni annui, dal 2021, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR (FOE) (cap. 7236). Ciò deriva dall'incremento di euro 65 milioni annui (articolo 90, comma 1) e dalla modifica delle modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), attraverso la previsione di un contributo (svincolato dal FOE) di euro 23 milioni (nuovo cap. 7735), al cui onere si provvede, comunque, attraverso corrispondente riduzione dello stesso FOE (articolo 90, comma 6). Lo stanziamento complessivo del FOE per il 2021 è, pertanto, pari a euro 1.891,3 milioni.

Poi c'è l'istituzione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di euro 200 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 50 milioni per il 2023 (articolo 90, comma 2).

Registra un incremento anche la Missione 3 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, che aumenta di 35 milioni, per effetto di interventi operati in Sezione I nell'ambito del programma 3.1. Indirizzo politico. In particolare, per il 2021, si destinano euro 34,5 milioni al « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca ».

Nella tabella A, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti relativi al Ministero dell'università e della ricerca per 15,2 milioni per il 2021, 21,8 milioni per il 2022 e 26,8 milioni per il 2023. Nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti invece stanziamenti relativi al Ministero per 16,5 milioni per il 2021, 30 milioni per il 2022 e 30 milioni per il 2023.

Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la tabella 14 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a euro 2.887,7 milioni per il 2021, euro 2.589,8 milioni per il 2022 e euro 1.850,6 milioni per il 2023. Con riferimento specifico al 2021, si prevede un incremento delle spese finali in conto competenza del 16 per cento rispetto a quanto previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020. In termini assoluti, l'incremento è di + euro 399,3 milioni, di cui euro 203,6 milioni nelle spese correnti e euro 195,8 milioni nelle spese in conto capitale.

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva per il 2021 (spese finali) è pari a euro 2.237,6 milioni. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria determina quindi un incremento delle spese finali di euro 650,1 milioni, di cui euro 314,3 milioni delle spese correnti e euro 335,8 delle spese in conto capitale.

Per il dettaglio delle previsioni di bilancio integrate per il 2021 relative a ciascuna delle quattro Missioni e 17 Programmi di spesa del Ministero, a raffronto con i dati

della legge di bilancio 2020, rinvio al dossier del Servizio studi.

La spesa complessiva del MIBACT è allocata principalmente sulla Missione 1 (*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*), che rappresenta l'86,8 per cento del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (che è di euro 1.914,4 milioni), tale Missione registra un incremento di euro 619,6 milioni, dovuto principalmente a interventi operati in Sezione I, ma anche a modifiche operate in Sezione II (per complessivi + euro 169,9 milioni), per un totale complessivo per il 2021 di euro 2.534,1 milioni.

Tra gli interventi operati in Sezione I, si notano, in particolare, l'autorizzazione di spesa per euro 150 milioni per il 2021 per l'assegnazione della c.d. Card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 (articolo 96, comma 3) (cap. 1430); l'incremento di euro 240 milioni annui, dal 2021, delle risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (articolo 97) (cap. 8599) che, pertanto, ammontano complessivamente a euro 473,6 milioni per il 2021; l'autorizzazione di spesa per euro 25 milioni per il 2021 ed euro 20 milioni per il 2022 per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 96, comma 2) (cap. 5676); l'incremento per euro 5,1 milioni per il 2021 ed euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 volto a consentire la proroga fino al 31 dicembre 2025 della possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e vigilanza negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché, ora, per attività di supporto tecnico amministrativo e contabile (articolo 161, comma 7 e 8) (cap. 2080), con risorse che ammontano a euro 5,3 milioni per il 2021; e l'incremento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero al fine di raf-

forzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 96, comma 5) (cap. 1952). Le risorse, pertanto, ammontano a euro 12 milioni per il 2021.

Quanto alle modifiche operate in Sezione II, emergono, in particolare, il rifinanziamento di alcuni dei capitoli di spesa afferenti al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per complessivi euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050. Si tratta, nello specifico, di euro 26,2 milioni destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche (cap. 6621), euro 9,3 milioni destinati alle attività musicali (cap. 6622), euro 11,8 milioni destinati alle attività teatrali di prosa (capp. 6623 e 6626), euro 1,8 milioni destinati alle attività di danza (cap. 6624) e euro 0,8 milioni destinati alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante (cap. 8721). Pertanto, le risorse complessive del FUS (capp. 1390, 1391, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721) ammontano per il 2021 a euro 408,4 milioni.

C'è poi il rifinanziamento per euro 30 milioni nel 2021, euro 50 milioni nel 2022 e euro 70 milioni annui dal 2023 al 2032 del Fondo per la tutela del patrimonio culturale (cap. 8099), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a euro 63,6 milioni; e il rifinanziamento per euro 50 milioni nel 2021 e euro 70 milioni annui dal 2022 al 2031 dell'autorizzazione di spesa relativa all'attuazione degli interventi del Piano strategico Grandi progetti beni culturali (cap. 8098), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a euro 114,1 milioni.

Modesti incrementi si registrano anche per la Missione 2 (*Ricerca e innovazione*) (che aumenta di euro 20,4 milioni) e per la Missione 3 (*Turismo*) (che aumenta di euro 10 milioni), in entrambi i casi interamente imputabili a interventi operati in Sezione II.

In particolare, nell'ambito della Missione 2, si evidenzia il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 549 del 1995 per euro 8,9 milioni annui dal 2021 relativamente ai contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 2570), e per euro 0,5 milioni annui dal 2021 relativamente ai contributi per il funzionamento di biblioteche non

statali, con esclusione di quelle di competenza regionale (cap. 3673). Pertanto, sul cap. 2570 le risorse disponibili per il 2021 ammontano a euro 26,5 milioni; sul cap. 3673, ammontano a euro 1,4 milioni; e il rifinanziamento per euro 7,7 milioni annui dal 2021 dell'autorizzazione di spesa (legge n. 244 del 2007) relativa ai contributi a istituzioni culturali (cap. 2571), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a euro 22,9 milioni.

È da segnalare che nella tabella A, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti relativi al Ministero per euro 17,7 milioni per il 2021, euro 28,9 milioni per il 2022 e euro 28,9 milioni per il 2023. Nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti invece stanziamenti relativi al Ministero per euro 11 milioni per il 2021, euro 21 milioni per il 2022 e euro 31 milioni per il 2023.

Oltre alle Tabelle 7, 11 e 14, sono di interesse della Commissione, per alcuni aspetti settoriali relativi a editoria e sport, la Tabella n. 2, che contiene lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, e la Tabella n. 3, con lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Per la tabella n. 3 non si evidenziano variazioni, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della VII Commissione, rispetto al bilancio a legislazione vigente.

Quanto alla Tabella n. 2, troviamo, nel Programma 10.2 (Sostegno al pluralismo dell'informazione), un aumento di euro 110 milioni per il 2021, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, dovuto all'incremento della dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196) disposto dall'articolo 102, che – come detto – prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, dal 2021. Le risorse del Fondo per il 2020 ammontano, dunque, a euro 301,2 milioni per il 2021.

Quanto al programma 18.1 (Attività ricreative e sport), si registra, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un incremento di 56,5 milioni dovuto agli interventi in Sezione I (il citato fondo per l'attività sportiva di base) e un incremento di euro 30 milioni dovuto a modifiche operate in Sezione II, tra cui, in particolare, il rifinanziamento per euro 30 milioni annui fino al 2030 dell'autorizzazione di spesa per il Fondo Sport e Periferie.

C'è poi il Programma 11.1 (Ricerca di base e applicata), nel quale si nota, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un aumento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nonché di euro 80 milioni per il 2023 e di complessivi euro 1.600 dal 2024 al 2029.

Federico MOLLICONE (FDI) ringrazia la relatrice per l'esaustiva esposizione dei contenuti del provvedimento, che però appare carente per quanto riguarda l'illustrazione degli indirizzi di fondo della manovra.

Avverte preliminarmente che il proprio gruppo presenterà proposte emendative direttamente presso la V Commissione. In questa sede si limiterà pertanto ad alcune considerazioni di carattere generale sulla manovra, sulla quale esprime un giudizio negativo, e manifesta l'intenzione di svolgere un dettagliato intervento in questa sede, nel timore che i tempi dell'esame in Assemblea non gli consentiranno di intervenire adeguatamente.

Si dichiara comunque disponibile a valutare le proposte di modifica presentate dai colleghi in relazione a singole misure in favore dei soggetti colpiti dall'attuale crisi economica.

Osserva che il disegno di legge di bilancio per il 2021 presentato dal Governo non rappresenta lo sviluppo coerente né della Nota di aggiornamento al DEF, né del Documento programmatico di bilancio, documenti inviati agli Uffici competenti della UE già nello scorso mese di ottobre, anche se oltre il termine previsto del 15.

Ad esempio, ritiene che ben difficilmente la variazione percentuale annua del PIL 2020 possa fermarsi al - 9 per cento, per rimbalzare al + 6 per cento nel 2021,

ovvero che il rapporto deficit/Pil nel 2020 possa stabilizzarsi al – 10,8 per cento, per migliorare nel 2021 al – 7 per cento e continuare negli anni successivi fino a raggiungere il – 3 per cento nel 2023 o, ancora, che il rapporto debito/Pil possa fermarsi al 158 per cento nel 2020, per decrescere al 155,6 per cento nel 2021 ed al 151,5 per cento nel 2023, secondo le previsioni della Nota di aggiornamento del DEF dell'ottobre scorso.

Tutto ciò dipende in gran parte dall'epidemia mondiale del COVID-19, ma anche dall'improntitudine, dalla imprevidenza e dai ritardi con cui Governo ed istituzioni hanno affrontato la prima ondata, improvvisa e poco conosciuta, e ancor più la seconda ondata, largamente prevista, della pandemia stessa.

Prova ne sia che ci sono voluti tre decreti-legge – cosiddetti Cura Italia, Liquidità e Rilancio – per reperire risorse, con indebitamento netto aggiuntivo di 100 miliardi di euro, per affrontare la crisi economico-sanitaria e far risultare l'Italia, sulla base dei dati inviati dai vari Paesi alla Commissione UE, il Paese con il maggiore aumento del debito nel raffronto tra 2020 e 2019 e finora terzultima nel recupero del PIL; peggio di noi hanno fatto solo Spagna e Portogallo.

La presente manovra vale poco meno di 40 miliardi di euro, 23 dei quali provengono da deficit aggiuntivo ed i restanti dalle risorse, per ora auspiccate e prevedibili, del *Recovery Plan* europeo. Tuttavia è già iniziata la discussione, e sarà presto approvato, un nuovo scostamento di bilancio, tutto caricato sul 2021, che potrebbe valere circa 20 miliardi di deficit aggiuntivo che, associato ad un incremento annuale medio del PIL verosimilmente inferiore al + 6 per cento, porterà il rapporto deficit/PIL 2021 almeno al – 8 per cento o più. In proposito ricorda che il proprio gruppo ha manifestato senso di responsabilità contribuendo all'approvazione delle precedenti proposte di scostamento.

Segnala di condividere il giudizio di Carlo Bonomi e Antonio D'Amato di Confindustria, che hanno definito il provvedimento una « manovra di emergenza, non di

ripartenza » e affermato che « l'Italia è a pezzi ». A suo parere persiste l'illusione che l'assistenzialismo sia una soluzione, anche senza creare lavoro e investimenti e, quindi, sviluppo. Manca inoltre, come ricorda sempre Bonomi nel suo intervento su Il Sole-24 Ore dello scorso 6 ottobre, « una visione Paese ». E ugualmente insoddisfatti sono i sindacati confederali, che, nel denunciare il sottofinanziamento di ogni capitolo di bilancio, hanno già proclamato uno sciopero generale. In proposito afferma la contrarietà del proprio gruppo nei riguardi di quest'iniziativa, che rischia di opporre la categoria dei lavoratori tutelati, ovvero i dipendenti pubblici, a tutti gli altri italiani, disoccupati, lavoratori privati e imprenditori.

Anche questa manovra alla fine « passerà », prima alla Camera e poi al Senato – dove i numeri della attuale maggioranza sono risicati – col solito sistema del maxiemendamento finale e del voto di fiducia, ma il Senato sarà messo nella condizione di non poter svolgere alcuna funzione di analisi e confronto, bensì solo di ratifica acritica, come se fossimo in regime di monocalameralismo.

Si dichiara sorpreso poi dalla disinvoltura con cui il Governo promuove nuovi debiti, grazie alla momentanea sospensione del patto di stabilità e crescita europeo e alla « manica larga » della BCE, anche se Paolo Gentiloni ricorda che i debiti devono comunque essere restituiti, prima o poi. Sottolinea che neanche gli aiuti UE all'Italia – per complessivi 314 miliardi, distribuiti in sette anni, dal 2021 al 2027, di cui 185 miliardi costituiti da prestiti e 129 miliardi da sovvenzioni – sono « un regalo »: comportano infatti delle condizionalità, l'elaborazione di progetti-obiettivi, autorizzazioni preventive, verifiche su tempi e modi di attuazione dei programmi, compatibili con le linee di indirizzo europee, e raggiungimento dei risultati previsti. Inoltre segnala che il Piano specifico dell'Italia non è ancora completato.

Con riferimento ai settori di competenza della Commissione cultura, ricorda come gli interventi preannunciati dai ministri competenti nei mesi scorsi, in mate-

ria, ad esempio, di università e di editoria, abbiano visto, nel susseguirsi delle varie bozze della legge di bilancio, la costante e inesorabile riduzione delle risorse e segnala che le stesse risorse menzionate dalla relatrice nella sua esposizione appaiono sottodimensionate rispetto alle necessità alle quali sono preordinate.

Si dichiara comunque soddisfatto per le misure introdotte in favore delle istituzioni AFAM, sollecitate da anni dal proprio gruppo.

Passando in dettaglio a illustrare alcuni punti della manovra, segnala che l'articolo 18 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e dei criteri per la concessione dei finanziamenti.

Il comma 4 del citato articolo 18 fornisce la definizione di « settore creativo ». Rientrano in tale settore « tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai *festival*, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità ».

Al riguardo segnala come non sia mai intervenuto il decreto interministeriale dei Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e

parere parlamentare, che, a seguito dell'introduzione della categoria di impresa creativa con la legge di bilancio per il 2017, avrebbe dovuto definire la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi. Ne consegue che, ad oggi, non esiste una definizione corretta della platea di riferimento. Osserva inoltre come uno stanziamento di 20 milioni di euro annui per una platea di interessati così ampia produrrà un finanziamento che si può definire solo « pulviscolare ».

Considerando che le misure sono previste anche in favore degli spettacoli dal vivo, suggerisce di garantirne l'estensione anche alle associazioni culturali o comunque del terzo settore, con una quota, anche piccola, che possa aiutare la realizzazione delle attività. Evidenzia che le piccole e medie realtà culturali sono una maggioranza poco ascoltata, ma fondamentale.

Sempre a questo proposito, ritiene che, nell'ambito dei trasferimenti ai comuni, vada garantita la copertura per l'occupazione di suolo pubblico. Ricorda che molti enti locali non fanno pagare l'occupazione di suolo pubblico per gli eventi culturali, ma non lo fanno tutti e ovviamente in un contesto di crisi è più difficile rinunciare a questi introiti. D'altra parte si tratta di una spesa spesso significativa per chi non chiede il pagamento di un biglietto per i propri eventi. Propone quindi di finanziare la copertura dell'occupazione di suolo pubblico in cambio dell'organizzazione di eventi, *festival*, sagre e simili, osservando che anche questo sarebbe un modo per stimolare la ripresa degli spettacoli dal vivo.

Segnala poi che l'articolo 87, al comma 1 incrementa di 8.184.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per azioni di innovazione didattica e digitale nelle scuole mediante gli animatori digitali. Il comma 2 autorizza inoltre una spesa ulteriore di 12 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione del sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica. L'articolo 165, commi 10 e 11, estende

agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire *équipe* formative territoriali con 20 docenti in comando per il supporto al Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD e con 200 docenti in semi esonero dall'esercizio dell'attività didattica.

Sottolinea come il suo gruppo abbia da sempre denunciato il blocco del PNSD, vitale nel contesto emergenziale in cui ci troviamo. Segnala inoltre che nello scorso anno le politiche di incentivazione alla cultura del digitale siano state poche e poco efficaci. Si augura che, con il Governo in carica, che ha addirittura istituito un dicastero per l'innovazione, il PNSD possa trovare finalmente attuazione completa, in modo da contrastare la speculazione editoriale e incentivare l'apprendimento digitale. È necessario, inoltre, introdurre il libro di testo digitale, così da evitare costi enormi per le famiglie, soprattutto in un periodo di crisi come l'attuale. In proposito evidenzia come le case editrici, il cui aspetto occupazionale va in ogni caso tutelato, non abbiano realizzato un'effettiva transizione al digitale. In particolare la legge contiene definizioni imprecise, che consentono di far considerare digitali pubblicazioni cartacee alle quali sono semplicemente allegati supporti digitali, come i cd-rom, o che sono corredate di link. Sarebbe utile un intervento finanziario dello Stato per un'effettiva diffusione di pubblicazioni scolastiche autenticamente digitali

Prosegue evidenziando che l'articolo 96, comma 1, reca un'autorizzazione di spesa decorrente dal 2021 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali. In particolare, l'autorizzazione di spesa è pari a 10 milioni di euro per il 2021, a 15 milioni di euro per il 2022 ed a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Anche con riferimento a questo intervento si vede costretto a sottolineare la scarsità delle risorse stanziato, che sono assolutamente insufficienti allo scopo. Segnala infatti, ad esempio, che è in vendita la Torre di Chia, fabbricato del Duecento e ultima dimora appartenuta a Pier Paolo

Pasolini: lo Stato dovrebbe acquistarla per realizzarvi un museo. Ma questo comporterebbe l'impiego di una parte rilevante delle risorse annue destinate all'esercizio del diritto di prelazione. È chiaro quindi che le risorse stanziato sono insufficienti.

Segnala poi la proroga fino al 2023 del commissario straordinario per le fondazioni lirico-sinfoniche – operazione incomprensibile posto che il commissario Sole si è dimesso, per ragioni mai chiarite, forse dipendenti dalla constatazione di situazioni di insanabile dissesto – e la proroga della legge Bray al 2021, ricordando come il gruppo Fratelli d'Italia abbia promosso, in un ordine del giorno approvato, l'istituzione di un sistema di rendicontazione semestrale dei bilanci delle Fondazioni alle Commissioni parlamentari competenti.

Nello specifico evidenzia che le organizzazioni sindacali contestano il ricorso, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, come nel caso della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, al Fondo Integrazione Salariale – FIS, ritenendolo ingiustificato e finalizzato in realtà ad ottenere « profitti » a spese dello Stato, ovvero dell'INPS e del salario dei lavoratori. Osserva infatti che le restrizioni dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardano la sola apertura al pubblico, dando quindi la possibilità a tutto il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche di poter continuare a lavorare per la preparazione degli spettacoli futuri. Questo sarebbe un potenziale *escamotage* da parte di alcuni Soprintendenti per ripianare i debiti.

Sottolinea che è indispensabile una riforma del sistema del finanziamento dello spettacolo dal vivo, che sia rispettoso di tutte le categorie e le tipologie di arte, e che preveda valutazioni reali, svolte da commissioni ministeriali, anziché affidate ad algoritmi, come avviene per l'attuale FUS. Pur riconoscendo il notevole impegno profuso dal ministro Franceschini allo scopo di tutelare le condizioni lavorative degli operatori dello spettacolo, osserva che sarebbero necessari interventi più incisivi. Apprezza comunque la costituzione di un tavolo di lavoro al Ministero per la condivisione della gestione delle crisi del settore,

con il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie di imprese e lavoratori interessati: è un'iniziativa che il suo gruppo chiedeva da tempo.

Auspica quindi una riforma complessiva del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche e la Trasformazione del FUS in Fondo nazionale per le arti, con l'unificazione dei fondi esistenti e il superamento della divisione dello spettacolo dal vivo, tra quello che rientra nel perimetro del FUS e quello che non vi rientra – extra FUS.

Riporta la notizia che il ministro Franceschini annuncerà l'abolizione del FUS e la creazione di un Fondo unico, che unirà FUS ed extra-FUS. In proposito, considerato che si tratta di un tema che il suo gruppo ha posto spesso, propone che la Commissione stessa formuli questa proposta.

Chiede poi l'aumento dei fondi per lo spettacolo, anche attraverso il *Recovery Fund*, fino a un miliardo l'anno e il ripristino dei corpi di ballo, eccellenza italiana, che vennero cancellati da numerose fondazioni lirico-sinfoniche al solo di scopo di realizzare risparmi di bilancio, peraltro di non rilevante entità.

Prende atto con favore che anche altri cominciano a chiedere la detrazione fiscale sui consumi culturali, che il suo gruppo invoca da tempo. Cita al riguardo un articolo, apparso sull'ultimo numero de *L'Espresso*, nel quale si riporta la proposta dell'ex ministra Melandri, ora presidente del Maxxi, di una detrazione per il consumo culturale. Si tratterebbe ovviamente di trovare la necessaria copertura, considerando che la misura ha un costo stimato di circa 600 milioni di euro annui. Osserva peraltro che Melandri avrebbe potuto intervenire più incisivamente quando rivestiva la funzione di Ministra per i beni culturali.

Ritiene inoltre opportuno consentire la riapertura dei teatri, con l'occupazione di due terzi della capienza complessiva, e incentivare la possibilità di garantire anche *online* continuazione degli spettacoli, come già avvenuto per il Teatro Lirico di Cagliari, che ha trasmesso su *web* la *Traviata* di Giuseppe Verdi.

Ricorda che l'articolo 101, commi 1-3, dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (cosiddetto *tax credit* per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate editte in formato digitale. Segnala che il proprio gruppo si è dichiarato disponibile a raccogliere l'appello della FIEG e dell'editoria nazionale per salvaguardare l'informazione, i giornalisti e le imprese. Ritiene che l'azione del Governo per l'editoria sia gravemente carente e che il sottosegretario Martella, che pure si era impegnato per azioni di tutela, abbia visto soccombere nel Governo la sua linea rispetto alla linea del Movimento 5 Stelle, contraria alla carta stampata e alla libera informazione: rispetto alle bozze del provvedimento inizialmente circolanti, è venuto meno il rifinanziamento delle misure di sostegno del settore, mentre sono inserite misure inutili, come il *voucher* abbonamenti. Sottolinea l'assenza di questo tema nell'esposizione della relatrice.

Evidenzia quindi che l'articolo 101, commi 5 e 6, istituisce un *bonus* aggiuntivo, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al *voucher* per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, precisando i presupposti e la definizione delle modalità di erogazione del beneficio. In particolare il comma 5 prevede che il contributo sia assegnato ai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 20.000 euro, ammessi alla fruizione dei *voucher* per l'acquisizione dei servizi di connessione ad *internet* in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, cosiddetto *voucher* connettività.

Con riferimento alla situazione delle edicole, osserva che sarebbe stato utile introdurre il *voucher* abbonamenti e 18app an-

che per gli acquisti dei giornali ed esprime dubbi sull'effettivo utilizzo della misura a causa dell'eccessiva ristrettezza dei criteri richiesti.

In relazione all'articolo 108, che modifica la disciplina delle operazioni escluse dal campo dell'IVA, osserva che questo, così come è formulato, esclude senza motivo l'applicazione dell'esenzione alle società sportive dilettantistiche, che sono, per loro natura, enti commerciali, ma privi del fine di lucro, come dimostrato anche dal fatto che sono assoggettate, ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, agli stessi vincoli statutari delle associazioni sportive dilettantistiche, richiamati nel comma 4 dell'articolo 108 della legge di bilancio.

Segnala che la stessa direttiva comunitaria, a cui si rifà la norma, prevede, all'articolo 132, comma 1, lettera *m*), che gli Stati membri esentino talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, forniti da organismi senza scopo di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

In base all'attuale formulazione del testo non si fa riferimento alla natura dell'organismo – ente non commerciale o commerciale – ma *sic et simpliciter* alla mancanza di fine di lucro che, nel comma 4 dell'articolo 108, viene identificato con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione e alla condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017, che di fatto sono le stesse di cui al sopra citato articolo 90 della legge n. 289 del 2002, norma, quest'ultima, che sarebbe più opportuno citare in quanto norma di riferimento per lo sport dilettantistico, a differenza del decreto legislativo n. 117 del 2017, riferito a tutti gli enti del terzo Settore.

Evidenzia inoltre che la stessa Agenzia delle entrate, in riferimento alle società sportive dilettantistiche, nella circolare 18/E, paragrafi 1 e 2, del 3 luglio 2020, ha precisato che le società sportive dilettantistiche sono enti senza scopo di lucro.

Preannuncia la presentazione di una proposta emendativa per combattere la pirateria audiovisiva, rilevando come occorra destinare parte del Fondo Cinema e Audiovisivo, di cui all'articolo 97, a campagne di contrasto alla pirateria. Sarebbe necessario almeno l'1 per cento del Fondo Cinema, pari a solamente 630.000 euro per campagne nelle scuole e per la sensibilizzazione dei cittadini, poiché il peso della pirateria sull'industria è gravissimo in termini di posti di lavoro persi e danni al diritto d'autore.

Auspica inoltre che venga istituita una Direzione per la musica presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo. Osserva infatti come il COVID-19 abbia messo in luce l'arretratezza della struttura del Ministero, il quale non ha ancora una Direzione per la musica, che pure costituisce un comparto diverso da quello dello spettacolo dal vivo e da quel mondo FUS che non appartiene alla musica.

Ritiene necessari incentivi alla domanda di cultura, quali la già illustrata detrazione per il consumo culturale e la previsione di un'aliquota IVA al 4 per cento.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella del relatore e si dichiara comunque disponibile a sostenere iniziative della maggioranza per la tutela delle categorie di lavoratori in difficoltà del comparto della cultura e dello spettacolo.

Valentina APREA (FI), intervenendo da remoto, premette che il suo intervento si concentrerà sui temi dell'istruzione, salvo qualche cenno a università e ricerca. Si dice spiacevolmente colpita da quanto appare lontano il dibattito parlamentare seguito da remoto, quanto distante dal dramma che tante aree del Paese classificate in zona rossa stanno vivendo. Si riferisce in particolare alla relazione svolta dalla relatrice, che le è sembrata, priva com'era di commenti politici, un'arida sintesi dei contenuti della manovra. Le spiace soprattutto che la relatrice non abbia fatto alcun riferimento alla difficilissima situazione delle scuole, in cui tante classi sono ferme o procedono a rilento. Parla delle scuole di primo grado e di quelle dell'infanzia, che in teoria possono funzionare in pre-

senza, ma in pratica sono di continuo rallentate nella loro attività dalle quarantene imposte a tutti ad ogni caso di malattia tra scolari o insegnanti; e parla delle scuole superiori, che sono costrette all'insegnamento a distanza, e dirà poi di che tipo. Si dice addolorata per la sorte degli adolescenti di oggi, privati della possibilità di frequentare in presenza e di socializzare a scuola.

Di fronte a questo quadro allarmante, è a suo avviso inaccettabile una manovra di finanza pubblica che, in materia di istruzione, si preoccupa innanzitutto di incrementare il personale della scuola. A che scopo, si domanda, posto che a scuola i ragazzi non possono andarci.

Ritiene che in questo momento il fine prioritario nella scuola, su cui investire, dovrebbe essere quello di mettere in sicurezza la scuola, per rendere possibili le lezioni e renderle possibili in presenza. Su questo tema – a parte un finanziamento per il trasporto scolastico, che è comunque insufficiente e che arriverà a destinazione tardivamente – non c'è nulla, secondo lei, nella manovra. Non c'è, ad esempio, nessun accenno ai presidi sanitari scolastici, dei quali invece le scuole hanno estrema necessità. L'iniziativa in questo campo non può essere delegata alle regioni. Trattandosi di un'emergenza nazionale, spetta al Governo – al Ministero dell'istruzione – agire. Servono test, tracciamento, tamponi e termoscanner. La ministra Azzolina non può pensare di cavarsela affermando: non è compito mio.

Lamenta poi la mancanza di misure intese a coinvolgere INVALSI e INDIRE nella gestione dell'emergenza. È evidente che serve il costante monitoraggio di quel che accade nelle scuole e la raccolta di dati ragionati per creare le basi di informazione e conoscenza occorrenti per prendere decisioni politiche di lungo periodo. Non si capisce per quale ragione questi Istituti pubblici non siano valorizzati e impiegati al meglio.

Venendo al tema della didattica a distanza – che è tanto più importante affrontare in quanto la manovra non fa nessuno sforzo per garantire la didattica in presenza – esprime l'avviso che quella si sta praticando nelle scuole sia di pochis-

simo valore. Gli insegnanti sono stati chiamati a insegnare a distanza senza essere stati formati per questo e senza essere stati forniti degli strumenti tecnologici necessari. Di fatto, la didattica a distanza, per come è impostata oggi, consiste nel fare a distanza, in videoconferenza, lo stesso tipo di anacronistiche e noiose lezioni frontali che si facevano in presenza.

L'unica misura utile della manovra in materia di istruzione – quella dell'articolo 88 del disegno di legge presentato dal Governo, che conteneva misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica – è stata stralciata dalla Presidenza della Camera dei deputati.

Non c'è nulla sulle scuole paritarie, che svolgono un ruolo importantissimo e che sono in difficoltà; nulla sull'ottimizzazione degli spazi usati per l'insegnamento e l'apprendimento; nessun riferimento agli Istituti tecnici superiori, nonostante l'annuncio che ci sarebbero stati per questo due miliardi: l'intervento è rinviato a quando – se mai – saranno disponibili le risorse europee del Recovery fund.

Quanto all'incremento di personale, sul quale la manovra si concentra, per quanto riguarda la scuola, fa presente che i concorsi di fatto non serviranno per far sì che all'inizio del prossimo anno scolastico ci siano docenti in cattedra in numero sufficiente. È necessario stabilizzare i docenti precari, semmai valutandoli successivamente: sono persone che già lavorano da anni nella scuola e che, per quanto debbano essere valutate, devono essere riconosciute come idonee all'insegnamento.

Quello che serve, ancora, è la formazione dei docenti, che devono essere istruiti per essere all'altezza delle sfide e delle novità tecnologiche del mondo di oggi, per poter fruttuosamente insegnare a ragazzi che vivono in una dimensione nuova, quella del digitale. Non si può pensare di insegnare con metodi del Novecento a ragazzi del terzo millennio.

Sulla didattica digitale, il provvedimento contiene soltanto, all'articolo 87, un finanziamento aggiuntivo di 8 milioni circa da usarsi per gli animatori digitali. Troppo

poco, anche perché gli animatori digitali sono figure tecniche che fanno poco o niente di metodologie educative. Garantiscono le connessioni, ma non la disseminazione delle buone pratiche educative. Sono figure di cui non si comprende l'utilità.

La manovra contiene poi misure per l'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, che però nel frattempo è invecchiato e superato. Non è possibile fare ancora riferimento a un Piano così datato, quando il mondo ragiona sull'intelligenza artificiale e su tecnologie del tutto nuove. Peraltro, fa presente che, a quanto risulta, i finanziamenti per la scuola digitale sono stati spesso impiegati dai singoli istituti per l'acquisto di vecchie postazioni fisse, meno costose, anziché di apparecchi portatili, a riprova che nelle scuole si ragiona ancora alla maniera di una volta.

Ancora, nel disegno di legge di bilancio si annunciano 25 mila posti per il sostegno, ma, anche qui, è più apparenza che sostanza, dal momento che a questo numero si arriverà, se ci si arriverà, solo nell'anno scolastico 2025/26. Si prevedono poi finanziamenti per la formazione degli insegnanti di sostegno: il che è condivisibile, a condizione che gli insegnanti formati restino poi nel sostegno, e non chiedano di passare all'insegnamento.

Evidenzia poi il problema degli insegnanti tratti dalle graduatorie scolastiche provinciali: in molti casi studenti universitari che si avvalgono dei permessi e non assicurano la copertura della cattedra per tutte le ore necessarie.

Sugli assistenti tecnici di cui si prevede di rafforzare la presenza, osserva che mediamente non sono preparati e che la loro presenza fornirà un alibi agli insegnanti che non vogliono imparare a gestire la didattica a distanza.

In conclusione, ritiene che, per quanto riguarda la scuola, la manovra disposta con il disegno di legge in esame sia sciatta, anche perché interventi importanti sono stati rinviati al futuro – a quando saranno disponibili le risorse europee del Recovery fund – col rischio quindi che alla scuola non arrivino mai.

Si sofferma poi brevemente su università e ricerca per evidenziare che sarebbe importante il finanziamento adeguato degli ospedali dove si svolge ricerca scientifica e si programmano ricerche internazionali. Sarebbe importante investire sui progetti interuniversitari e internazionali. Constata invece con delusione che la manovra prevede che il Ministero dell'università e della ricerca possa avvalersi di Invitalia per il supporto nell'analisi, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi nel settore della ricerca: possibile che non si potesse fare a meno di Invitalia anche in questo campo?

In conclusione, ribadisce che il mondo è cambiato e che le nuove generazioni sono diverse. Il mondo della scuola non può non tenerne conto. Si augura un confronto proficuo con la maggioranza per concordare proposte di miglioramento della manovra, dichiarando la disponibilità del suo gruppo a collaborare.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, prende atto degli appassionati interventi che ha ascoltato oggi, con attenzione. Precisa, replicando alla deputata Aprea, che ha parlato di relazione arida, che trova corretto, come relatrice, limitarsi nella fase introduttiva del dibattito ad esporre il contenuto del provvedimento, atteso che si sarà modo poi di far valere le posizioni politiche, da ultimo con la relazione che la Commissione dovrà deliberare per trasmetterla alla Commissione bilancio.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 474 del 18 novembre 2020, a pagina 215, seconda colonna, ventesima riga, le parole: « , relatore, » sono soppresse.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-*bis* Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 179

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede consultiva, del disegno di legge C. 2790-*bis* Governo, in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, di rappresentanti dell'Associazione Nuove Rigenerazioni, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di UTILITALIA, del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET), dell'Istituto italiano di ricerca e di sviluppo (ISIRES) e di Falck Renewables 184

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 11.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-*bis* Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento si concluderà con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare ai lavori della Commissione

bilancio. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza che possono comunque essere presentati anche direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione. Quanto al regime di ammissibilità, rinvia alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge di bilancio è stato fissato per le ore 18 della giornata odierna.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che con la riforma

operata dalla legge n. 163 del 2016 – che ha modificato la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – la legge di bilancio e la vecchia legge di stabilità sono ora ricomprese in un unico provvedimento, che è suddiviso in due sezioni: la prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, avverte che darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della VIII Commissione partendo da quelle della prima sezione in materia ambientale e infrastrutturale, secondo l'ordine progressivo degli articoli, riservando alla fine l'esposizione degli interventi di interesse della Commissione disposti nella sezione seconda del disegno di legge.

Precisa che nell'illustrazione del contenuto del disegno di legge non darà conto degli articoli di competenza o interesse della VIII Commissione stralciati dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei cui contenuti peraltro si dà conto nella documentazione predisposta dal Servizio studi. Si tratta, in particolare, degli articoli 88, 95, 116, 129, 130, comma 2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 169, 175,

Partendo dalle previsioni in materia ambientale di diretta competenza della Commissione, l'articolo 134 è volto ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 1), nonché ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette (comma 2). Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, si auto-

rezza, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma «Caschi verdi per l'ambiente» di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 111 del 2019 (comma 3). A copertura degli oneri di cui al comma 3 viene ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto (comma 4).

L'articolo 135 reca norme in materia ambientale. Nel dettaglio, il comma 1 incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia. I commi da 2 a 5 recano norme in materia di certificazione ambientale per la finanza sostenibile: il comma 2 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il «Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile», cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria, con la finalità di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Il comma 3 demanda a una delibera del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione – in via sperimentale – di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi. Il comma 4 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, definendone la composizione e demandando a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato. Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4. Il comma 6 incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esi-

genze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0.5 per cento annuo al 2 per cento annuo) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. Il comma 7 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Il comma 8 stabilisce che – al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie delle Commissioni VIA, PNIEC e AIA – il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, mediante una specifica convenzione, per le cui finalità il comma 9 autorizza una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 136, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del « Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica », destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 138, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

L'articolo 139 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali – ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000

euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 140 istituisce in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale.

L'articolo 141 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle ZEA.

In materia ambientale risultano, poi, di interesse della Commissione anche le seguenti ulteriori disposizioni: l'articolo 12 dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici; l'articolo 13 proroga di un anno (a tutto il 2021) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo; l'articolo 24 prevede la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, anche mediante lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato; l'articolo 94 istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia; l'articolo 126 riconosce anche

per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo ed incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del « Programma sperimentale buono mobilità », di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020; l'articolo 189, comma 1, reca una serie di modifiche alla disciplina della *plastic tax*, volte, tra l'altro, ad estendere l'imposta ai committenti, elevare la soglia di esenzione dall'imposta e differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell'imposta, mentre il comma 2 della medesima disposizione rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'articolo 51 del D.L. 104 del 2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50 per cento finora vigente.

In materia di infrastrutture, risultano di competenza o comunque di interesse della Commissione le seguenti disposizioni: l'articolo 130 modifica la disciplina, prevista dall'articolo 13-*bis* del D.L. 148 del 2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena, al fine di rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell'A22; l'articolo 132 modifica alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici; l'articolo 142 contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina); l'articolo 150 prevede interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

Con riguardo al tema della messa in sicurezza di edifici e territorio, richiama l'attenzione dei colleghi sull'articolo 149, il cui comma 1 modifica la disciplina dei contributi alle regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio (dettata dai commi

134-138 della legge di bilancio 2019), al fine di incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziata e di ampliare le finalità a cui sono destinate.

Segnala poi, in materia di misure per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi sismici verificatisi negli ultimi anni, l'articolo 162, che incrementa di 52 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).

Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di bilancio, ricorda che le tabelle A e B recano gli stanziamenti dei fondi speciali, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale. Sia per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'accantonamento previsto nella tabella A (Fondo speciale di parte corrente) reca importi destinati genericamente all'attuazione di interventi diversi (pari, rispettivamente, per il MATTM, a 33,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 23,5 milioni di euro per il 2023, e, per il MIT, a 21,2 milioni per il 2021, a 33,7 milioni per il 2022 e a 38,7 milioni per il 2023).

La tabella B registra invece, per il Ministero dell'ambiente, un accantonamento di 30 milioni di euro per il 2021, 35 milioni per il 2022 e 40 milioni per il 2023, preordinato al finanziamento a favore della Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 – A.C. 1285) e per interventi diversi mentre, per il MIT, la tabella B registra un accantonamento di 40 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato ad interventi diversi.

Prima di passare ai contenuti di sintesi della seconda sezione, rammenta che tale parte del disegno di legge ha un contenuto sostanziale, in quanto può incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o ripro-

grammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione ambiente si rinvergono, in via prevalente, nelle missioni 14 « *Infrastrutture pubbliche e logistica* » e missione 19 « *Casa e assetto urbanistico* » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nonché nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).

Ulteriori stanziamenti di interesse sono contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), con particolare riguardo alla missione 8 « *Soccorso civile* », al cui interno è collocato il programma « *Protezione civile* ».

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rispetto al 2020, il disegno di legge prevede spese finali, in termini di competenza, pari a 1.528,1 milioni di euro nel 2021, a 1.266,5 milioni di euro per il 2022 e 1.665,7 milioni di euro per il 2023. Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero dell'ambiente un deciso incremento nel 2021 (+48,9 per cento), in realtà attribuibile in gran parte alla legislazione vigente, che tende però a scemare negli esercizi successivi. Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'ambiente autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2021 in misura pari allo 0,20 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,15 per cento nell'esercizio precedente.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 94,5 milioni di euro.

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è « *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)* », che rappresenta il 90,4 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo. Rispetto alla dotazione a legisla-

zione vigente, tale missione registra, per effetto delle modifiche operate dalla sezione II, un leggero incremento (di 50 milioni di euro), cui va aggiunto un ulteriore incremento di 44,5 milioni di euro che è la risultante degli interventi di Sezione I descritti in precedenza, per un incremento totale, dunque, di 94,5 milioni di euro (pari al 6,6 per cento) rispetto al dato a legislazione vigente.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'analisi è svolta con riferimento alle principali missioni di competenza dell'VIII Commissione, vale a dire la missione 14 e la missione 19.

La missione 14 « *Infrastrutture pubbliche e logistica* » vede una riduzione rilevante del dato del bilancio a legislazione vigente rispetto a quello della legge di bilancio 2020 (-43,5 per cento, pari a -2.829,4 milioni di euro), principalmente per effetto dell'andamento del programma 14.11 « *Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* » (-3,1 miliardi). In particolare, secondo l'andamento già previsto dalla pianificazione triennale 2020-2022, si riducono le dotazioni dei trasferimenti all'ANAS, per la realizzazione di nuove infrastrutture e per la prosecuzione degli interventi previsti da contratti già stipulati.

La missione 19 « *Casa e assetto urbanistico* » presenta presso il suo unico programma 19.2 « *Politiche abitative, urbane e periferie* », una dotazione a legislazione vigente pari 161,3 milioni di euro (-8,2 milioni rispetto al dato della legge di bilancio 2020), a cui si aggiungono 160 milioni dal disegno di legge di bilancio integrato 2021 allocati nel cap. 1690 relativo al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Passando, infine, allo stato di previsione del MEF per le parti di interesse dell'VIII Commissione, la missione 19 « *Casa e assetto urbanistico* » presenta, all'interno dello stato di previsione del MEF, a legislazione vigente una dotazione pari a 246,9 milioni di euro, in deciso aumento (84,6 milioni, pari al 52,1 per cento) rispetto al dato della legge di bilancio 2020. Tale stanziamento

non viene variato dal presente disegno di legge.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia è presente anche la missione 8 «*Soccorso civile*», che – rispetto ai dati della legge di bilancio 2020 – presenta un volume di spese finali sostanzialmente invariato: si registra infatti una riduzione di soli 25,6 milioni di euro (pari allo 0,9 per cento).

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente si registra, invece, un consistente aumento della missione per 758,8 milioni (pari al 28,1 per cento). Tale incremento è il risultato di due rifinanziamenti operati in Sezione II: un rifinanziamento di 750 milioni, a carico del Programma 8.4 «*Interventi per pubbliche calamità*», e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 8005 ove sono allocate le somme da destinare agli Uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere, al Comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009; un rifinanziamento di 8,8 milioni di euro nel Programma 8.5 «*Protezione civile*» in favore delle risorse del cap. 7446 ove sono collocate le somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, le opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione, anche al fine di tenere conto degli elementi che emergeranno dal dibattito in Commissione.

Rossella MURONI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede consultiva, del disegno di legge C. 2790-bis Governo, in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, di rappresentanti dell'Associazione Nuove Rigenerazioni, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di UTILITALIA, del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET), dell'Istituto italiano di ricerca e di sviluppo (ISIRES) e di Falck Renewables.

Le audizioni si sono svolte dalle 11.40 alle 14.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 185

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), sul trasporto del vaccino contro il COVID-19 194

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-*bis* Governo) 194

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti » . 194

AVVERTENZA 194

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa presente che saranno oggetto di esame le disposizioni di competenza della Commissione contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e le tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10) contenute nella seconda sezione, anch'esse limitatamente alle parti di competenza.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato nella giornata di domani, mercoledì 25 novembre, ferma restando la possibilità di presentare

gli emendamenti direttamente alla Commissione Bilancio.

Ricorda altresì che gli eventuali emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata con ben 229 articoli (divenuti 199, a seguito dello stralcio), 14 dei quali riferiti agli stati di previsione.

In questa sede si limiterà a trattare i punti di interesse della Commissione.

Cominciando l'esame dalle disposizioni della prima sezione, con riferimento al trasporto ferroviario viene esteso fino al 30 aprile 2021, prevedendo l'attribuzione di ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro), l'indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, previsto dall'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinando altresì le modalità di rendicontazione e di attribuzione delle risorse nonché subordinando l'efficacia dell'autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea (articolo 123, commi 1-4).

È inoltre prevista l'estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana (pari a 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, per un totale di 150 milioni di euro) e disponendo che la riduzione medesima possa giungere fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i

servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore della rete ferroviaria delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 (articolo 123, commi 5 e 6).

Si dispone inoltre il trasferimento alle regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi, definendone le modalità procedurali. Le Regioni interessate potranno, quindi, procedere all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021. Sono conseguentemente attribuite alle due regioni le relative risorse finanziarie necessarie (alla Regione Veneto 11.212.210 euro annui e alla Regione Friuli Venezia Giulia 22.633.652 euro annui a decorrere dalla data di completamento del trasferimento delle funzioni) nonché le risorse del Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio 2018 destinato al rinnovo del materiale rotabile ferroviario. Ai fini del trasferimento delle funzioni si prevede di integrare con 3.906.278 di euro annui le risorse disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 124).

Con riferimento al supporto della logistica e dell'intermodalità, vengono rifinanziati il cosiddetto «*marebonus*» e il cosiddetto «*ferrobonus*». Con riferimento al «*marebonus*» sono attribuite risorse per ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 130,5 milioni di euro). Con riferimento al «*ferrobonus*» si prevedono ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 132 milioni di euro). Tali risorse si aggiungono alle risorse già previste per il 2021 dalla legge di bilancio 2020, che aveva assegnato 30 milioni di euro al «*marebonus*» e 20 milioni di euro al «*ferrobonus*» (articolo 122).

Viene inoltre autorizzata una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggia-

trici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 (articolo 121).

Per quanto riguarda il trasporto aereo viene prorogato fino al 31 dicembre 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2020, riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, con uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per l'anno 2022, innalzando inoltre da ventimila a venticinquemila euro la soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura (articolo 125). Inoltre si dispone per il solo anno 2020 che siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019 (articolo 128). Si prevede inoltre l'autorizzazione ad ENAC a bandire – in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2020-2021 – procedure concorsuali pubbliche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti per: 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale; 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale; 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo; 72 ispettori di volo (articolo 173).

Con riguardo al settore marittimo e portuale, sono rifinanziate, con ulteriori 68 milioni di euro per l'anno 2021, le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale (per 63 milioni di euro) e di alcune imprese di navigazione marittima (per 5 milioni di euro) in ragione delle limitazioni connesse alla citata emergenza (articolo 120, comma 1), viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione, per le imprese croceristiche iscritte al registro internazionale, dei limiti per lo svolgimento

di attività di cabotaggio marittimo definendone le modalità (articolo 120, comma 2), è prorogata sempre al 30 aprile 2021 l'estensione dell'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando (di ulteriori 28 milioni di euro, che si aggiungono ai 7 già previsti) le risorse ad essa destinate (articolo 120, comma 3) e viene rifinanziato (con 20 milioni di euro per il 2021) il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale (articolo 120, comma 4). Viene infine istituito un nuovo Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e subordinandone l'efficacia all'autorizzazione dell'Unione europea (articolo 120, commi 5-7).

È inoltre istituito un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento e parzialmente destinato alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare in alcune specifiche aree portuali (articolo 133).

Segnala infine l'intervento sull'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA), in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi, che ha chiarito quando una nave si consideri adibita alla navigazione in alto mare e ha stabilito che i soggetti che in-

tendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta devono attestare la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. Viene prevista una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni per l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta (articolo 127).

Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile si prevede il riconoscimento anche per gli anni dal 2021 al 2026 del contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 (articolo 126, comma 1).

Vengono poi incrementate, indicando la relativa copertura finanziaria (articolo 126, comma 5), le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del « Programma sperimentale buono mobilità », di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (articolo 126, comma 2) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (articolo 126, comma 3). Le eventuali disponibilità che residueranno dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria (articolo 126, comma 4).

Sono inoltre introdotte disposizioni di modifica di alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, volte a favorire la realizzazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse stanziato: viene stabilito che il MIT finanzia l'acquisto e l'installazione degli im-

pianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50 per cento di tale cofinanziamento (articolo 132, comma 1); si prevede poi l'adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico (articolo 132, comma 2). Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale (articolo 132, comma 3).

Con riferimento al trasporto pubblico locale, si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 146) e di un ulteriore fondo diretto a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 152).

Si prevede inoltre, modificando l'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020, che aveva istituito un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, del suddetto fondo al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Si tratta delle imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (sulla base di autorizzazioni rilasciate sia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che da parte delle regioni e dagli enti locali) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285. Ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di *leasing* con scadenza

compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativi agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, per le medesime imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (articolo 119, comma 1). Si prevede inoltre di aumentare da 30 a 50 milioni di euro la quota da riservare alle imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, con riferimento alle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 113, della legge di bilancio 2020. Ricordo che tali risorse erano state portate dal decreto-legge n. 104 del 2020 a 53 milioni di euro, riservando 30 milioni di euro alle attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e destinando la quota restante alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico (articolo 119, comma 2).

L'articolo 150 prevede interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo per la perequazione infrastrutturale con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033.

Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, si prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, in particolare rendendo strutturale dal 2021 la destinazione di una quota fissa di 110 milioni di euro annui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA.

Cessa quindi il regime vigente, di cui all'articolo 1, commi 160-162, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni, che prevedeva che l'extragettito derivante dalle nuove modalità di riscossione del canone televisivo venisse attribuito all'erario, per essere in parte destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (fino ad un massimo di 125 milioni di euro) ed in parte al Fondo per la riduzione

della pressione fiscale. La relazione illustrativa fa presente che, dopo 4 anni di applicazione della normativa introdotta dalla legge di bilancio 2016, il livello complessivo delle entrate derivanti dal versamento del canone (peraltro in questi anni ridotto a 90 euro annuali) può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di 2 miliardi di euro annui e che quindi il citato meccanismo di « calcolo dell'extragettito » può considerarsi ormai superato (articolo 102).

Per un'analisi più dettagliata delle disposizioni richiamate, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Passando all'esame della sezione seconda, risultano di interesse della IX Commissione specifici programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10).

Partendo dall'esame della Tabella 2, riguardante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono di interesse della Commissione il programma 13.8 « Sostegno allo sviluppo del trasporto » riferito principalmente al settore ferroviario nonché il programma 15.3: « Servizi postali » nonché il programma 15.4 « Sostegno al pluralismo dell'informazione ».

Il citato programma 13.8 « Sostegno allo sviluppo del trasporto » per la parte iscritta nello stato di previsione del MEF (si ricorda infatti che una parte della spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti), reca uno stanziamento di 5.919,263 milioni di euro per l'anno 2021, di 6.405,276 milioni di euro per l'anno 2022 e 3.458,749 milioni di euro.

Tale importo dipende da un incremento di 6 milioni e 750 mila euro per il 2021, di 1.295 milioni di euro per il 2022 e una riduzione di risorse per il 2023 pari a 1.100 milioni di euro sul capitolo 7122, concernente il contributo in conto impianti a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento degli investimenti contenuti nei contratti di programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Tali interventi

sono attribuiti per la quasi totalità al contratto di programma parte investimenti (4 milioni e 750 mila euro per l'anno 2021, 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, e meno 1.150 milioni di euro per il 2023) ma una quota pari a 2 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è assegnata al contratto di programma parte servizi.

Con riferimento agli interventi contenuti nella prima sezione la variazione è collegata esclusivamente all'incremento di 3.906.278 milioni di euro a decorrere dal 2021 dei contributi da attribuire alle regioni Friuli Venezia-Giulia e Veneto in ragione del trasferimento dei servizi ferroviari interregionali indivisi (sul capitolo 1540).

La missione 15 « Comunicazioni » contiene il programma 15.3 « Servizi postali », concernente gli stanziamenti per i servizi postali. Si tratta principalmente dei trasferimenti correnti a Poste Italiane S.p.a. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Non vi sono modifiche al programma per il quale rimane durante il triennio uno stanziamento stabile (con piccole variazioni annuali) intorno ai 315 milioni di euro (restando confermato lo stanziamento di 262,4 milioni di euro per il finanziamento del contratto di programma con Poste italiane).

Come detto, la medesima missione contiene anche il programma 15.4 « Sostegno al pluralismo dell'informazione » nell'ambito del quale si colloca il capitolo 2196, relativo al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato anche al finanziamento delle reti televisive locali, che in ragione della stabilizzazione del contributo di 110 milioni di euro proveniente dal canone Rai, disposta in prima sezione vede uno stanziamento per il triennio di 320,9 milioni di euro, di 315,3 milioni di euro per il 2022 e di 314,5 milioni di euro nel 2023.

Passando alla Tabella 3 relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sono di interesse della Commissione taluni programmi gestiti da questo ministero nell'ambito della Missione

15 « Comunicazioni ». Si tratta del programma 15.5 « Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio » e che comprende le risorse per la gestione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale, del programma 15.8 « Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali », e del programma 15.9 « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti ». Sempre nell'ambito del MISE, dal punto di vista dei profili di interesse della IX Commissione, va poi considerato il programma 17.18 « Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione » facente parte della missione 17 « Ricerca e innovazione ». Si segnala infine nell'ambito del programma 11.7, al capitolo 7346, il Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, invariata.

Riguardo a tali programmi non si rilevano variazioni significative in seconda sezione. Segnalo esclusivamente una rimodulazione compensativa per l'anno 2021 con una riduzione di 1 milione e 490 mila euro sul capitolo 3150 (spese per la diffusione della tecnologia 5G in coerenza con gli obiettivi del piano di azione per il 5G della Commissione europea e l'efficiente gestione dello spazio radioelettrico) ed un contestuale aumento di 1 milione e 400 mila euro sul capitolo 3152 (spese per progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G) e di 90.000 euro sul capitolo 7070 (spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo).

Si rilevano in dettaglio: una riduzione di 470 mila euro per l'anno 2023 sulla missione 15 ripartita tra il programma « Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio » (15.5) con riferimento al Fondo per il riassetto dello spettro radio (-138 mila euro) e « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di

vigilanza sui mercati e sui prodotti » (15.9) (-332.000 euro) e una riduzione di 64.000 euro sempre per l'anno 2023 sul programma 17.18 « Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione ».

Venendo infine allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10), il disegno di legge autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 13.906,1 milioni di euro nel 2021, a 13.694,7 milioni di euro per il 2022 e 13.392,2 milioni di euro per il 2023. Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone per il MIT, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa decrescente, rispetto al 2020, sostanzialmente in linea con il 2021 nel successivo anno 2022 ed in lieve diminuzione nell'anno 2023, come evidenziato in tabella.

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tabella 10) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 12.868,4 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 1.037,7 milioni di euro, di cui un aumento di 264,7 milioni di spesa in conto capitale e di 773 milioni di spesa in conto corrente, per arrivare al sopra ricordato stanziamento integrato di 13.906,1 milioni di euro. Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un incremento della spesa per il 2021 pari a +427,7 milioni di euro, in gran parte dal lato della spesa in conto capitale.

La massima parte della spesa del Ministero (oltre il 90 per cento) è allocata sulle missioni 13 « Diritto alla mobilità », e 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica ».

La missione 13, in particolare, rappresenta la quasi totalità della spesa di competenza del MIT di interesse della IX Commissione mentre la Missione 14 rientra in massima parte nella competenza della Commissione VIII.

La missione 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », relativa

al solo Ministero delle infrastrutture e trasporti (articolata in 6 programmi di spesa) presenta uno stanziamento complessivo per il 2021 a legislazione vigente di 8.013,7 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto alla legge di Bilancio 2020 che recava uno stanziamento di 8.216,1 milioni di euro circa, divenuto poi 9.339,1 milioni di euro nelle previsioni assestate 2020.

Lo stanziamento 2021 viene aumentato di 44 milioni di euro con i finanziamenti operati in Sezione II ed aumentato di 610 milioni di euro, con le variazioni della Sezione I arrivandosi così ad una previsione di spesa nel bilancio integrato di 8.667,7 milioni di euro per il 2021.

Per il 2022 la Missione 13 del MIT vede complessivamente un incremento degli stanziamenti per effetto della Sezione I di 113,5 milioni di euro ed un incremento di 58,5 milioni per le variazioni di Sezione II (lo stanziamento complessivo risulta 2022 pertanto di circa 8.155,4 milioni di euro), mentre per il 2023 si registra un incremento di stanziamento dovuto alla Sezione I di 89,45 milioni ed effetti di Sezione II per +60,5 milioni, per un totale di spesa prevista nel 2023 di circa 8.483,7 milioni di euro.

Analizzando ora i singoli programmi, con riferimento al programma 13.1, « Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale » è disposto un rifinanziamento in Sezione II di 2 milioni di euro per il 2021 (di 2 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per il 2023), sul cap. 7333, relativo a spese per interventi di sicurezza stradale (attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale, educazione stradale, Piani urbani del traffico). Si prevede inoltre una riduzione complessiva dello stanziamento per il 2023 di 4,05 milioni di euro, di cui: 1,7 milioni sul cap. 1233, relativo alle spese di funzionamento del CCISS (Centro di coordinamento della sicurezza stradale); - 1,35 milioni, sempre per il 2023, sul cap. 1235 relativo alle attrezzature tecniche del Dipartimento trasporti terrestri del MIT, nonché una riduzione di 1 milione sul cap. 1276 relativo alle spese di funzionamento del CED del Ministero.

Pertanto alla luce degli interventi sopra ricordati il programma prevede uno stanziamento di 275,3 milioni di euro per il 2021, 268,089 milioni di euro per il 2022 e 264,787 milioni di euro per il 2023

Con riferimento al programma 13.2 « Autotrasporto ed intermodalità » si registra in Sezione II un rifinanziamento di 20 mln per il 2021 ed il 2022 (e di 10 mln per il 2023), sul cap. 7309 (spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica) per le imprese private di autotrasporto.

Come effetti della Sezione I sono disposti i seguenti rifinanziamenti: sul cap. 1245 relativo ai servizi marittimi per il trasporto combinato di merci una spesa di 25 mln per il 2021, di 19,5 milioni per il 2022 e di 21,5 milioni per il 2023: si tratta del rifinanziamento dell'incentivo « Marebonus » (articolo 122 del Ddl di Bilancio); sul cap. 1246 relativo al trasporto ferroviario intermodale, una spesa di 25 milioni per il 2021 (di 19 milioni per il 2022 e di 22 milioni per il 2023) relativo agli incentivi « Ferrobonus » (articolo 122 del Ddl di Bilancio); e sul cap. 1304 relativo alle misure compensative per le imprese che effettuano trasporto con autobus è disposto un finanziamento per 20 milioni di euro per il 2021 (articolo 119 del Ddl di Bilancio).

A seguito degli interventi del disegno legge di bilancio, sia di prima che di seconda sezione, gli stanziamenti per il programma citato sono quindi pari a 390,300 milioni di euro, di 339,813 milioni di euro per l'anno 2022 e di 329,797 milioni di euro per il 2023.

Il programma 13.4 « Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo » registra un'unica variazione di 25 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 sul cap. 1928, per le somme da assegnare alla Sicilia per le riduzioni tariffarie sul trasporto aereo previste dalla Prima sezione. In ragione di tale variazione, nel triennio le risorse sono quindi pari a 108,6 milioni di euro per il 2021, 105,68 milioni di euro per il 2022 e 55,679 milioni di euro per il 2023.

Con riferimento al programma 13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, si registrano variazioni in Sezione II di + 3 milioni per il 2021 (che diventano +10 mln per il 2022 e +14 mln per il 2023) per interventi sulle infrastrutture ferroviarie, sul cap. 7532 relativi alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Gli effetti di Sezione I per complessivi +55 milioni di euro per il 2021 (e di +45 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023) sono così distribuiti: un aumento di 20 milioni di euro per il 2021 (e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023) sul cap. 1300, relativo a misure compensative a favore di Rete Ferroviaria Italiana (la spesa è autorizzata dal 2021 al 2034 per un totale di 150 milioni di euro, dall'articolo 123, comma 5 del Ddl di Bilancio); un aumento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sul cap. 1301 per le compensazioni da corrispondere alle imprese ferroviarie che effettuano trasporto passeggeri e merci non soggetti ad obbligo di servizio pubblico (la spesa è autorizzata dal 2021 al 2034 per un totale di 420 milioni di euro, dall'articolo 123, co. 1, del ddl di Bilancio); un aumento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sul cap. 1305, relativo alle somme da destinare alle imprese detentrici o noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spedizionieri ed agli operatori di trasporto intermodale (articolo 121 del ddl di Bilancio).

Pertanto, a seguito degli interventi proposti dal disegno di legge, sia in prima che in seconda sezione, gli stanziamenti triennali su tale programma sono pari a 707,613 milioni di euro per l'anno 2021, 461,004 milioni di euro per il 2022 e 753,848 milioni di euro per il 2023.

Sul programma 13.9 « Sviluppo e sicurezza della navigazione e per vie d'acqua interne » si registrano rifinanziamenti in Sezione II di +2 milioni di euro per il 2021 (di +2 mln per il 2022 e + 5 mln per il 2023) sul cap. 7258, relativo al Fondo per le infrastrutture portuali, nonché un rifinanziamento di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul cap. 7255

per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina.

Gli effetti di Sezione I per complessivi +110 milioni di euro per il 2021 (e di +5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023) sono così distribuiti: + 88 mln nel 2021 sul cap. 1805 di nuova istituzione, per compensare le Autorità di Sistema Portuale dei mancati introiti da traffico passeggeri e crocieristici, nonché le imprese di navigazione di trasporto turistico di persone operanti con navi minori (articolo 120 del Ddl di Bilancio); +2 milioni di euro nel 2021 (e 5 mln in ciascuno degli anni 2022 e 2023) sul cap. 1807 di nuova istituzione, quali somme destinate alla rimozione, demolizione e vendita di relitti (articolo 133 del Ddl di Bilancio); +20 milioni di euro nel 2021 sul cap. 1269 di nuova istituzione per la compensazione al settore del trasporto marittimo dei minori ricavi per l'emergenza Covid-19 (articolo 120 del Ddl di Bilancio).

A seguito degli interventi proposti dal disegno di legge, sia in prima che in seconda sezione, gli stanziamenti triennali su tale programma sono pari a 635,003 milioni di euro per il 2021, 526,097 milioni di euro per il 2022 e 444,771 milioni di euro per il 2023.

Sul programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», si ha un rifinanziamento complessivo di Sezione II per 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 19 milioni di euro per il 2023: il rifinanziamento riguarda il Fondo per l'acquisto noleggio di mezzi di trasporto pubblico locale, sul cap. 7248 per 2 milioni per il 2021 e 2022 (e 4 milioni nel 2023), nonché il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2021 (e di 7 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023) del cap. 7400, relativo agli interventi per le metropolitane, nonché un rifinanziamento di 3 milioni di euro per il 2022 e per il 2023 sul cap. 7418 per le nuove linee metropolitane di Milano M4 ed M5; viene infine rifinanziato per 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, il cap. 7137 relativo al Fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa.

Gli effetti della Sezione I per complessivi 350 milioni di euro per il 2021 consistono in un finanziamento sul cap. 1318, relativo alle misure compensative a sostegno delle imprese di trasporto locale e regionale passeggeri per i minori ricavi tariffari nel periodo dell'emergenza Covid-19: si tratta del Fondo previsto per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e Province autonome (200 milioni di euro) e nei comuni (150 milioni di euro) rispettivamente dagli articoli 152 e 146 del presente disegno di legge.

A seguito degli interventi proposti dal disegno di legge, sia in prima che in seconda sezione, gli stanziamenti triennali su tale programma sono pari a 6.550,825 milioni di euro per il 2021, 6.454,814 milioni di euro per il 2022 e 6.634,902 milioni di euro per il 2023. Ricorda che in tale programma sono appostate le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario rimaste invariate e pari a 4.874,554 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Programma 7.7 «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», non sono evidenziate variazioni in Sezione II, né effetti di Sezione I. Pertanto lo stanziamento del programma 7.7 è confermato pari a 835,7 milioni di euro, per il 2021, per il 2022 lo stanziamento è di 845,5 milioni di euro e per il 2023 di 841,7 milioni di euro.

Segnala inoltre il cap. 7582 relativo al fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, inserito nell'ambito del programma 14.11 del MIT, che reca, in seconda sezione, un rifinanziamento di 4 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione per il 2022. Lo stanziamento complessivo è di 129,8 milioni di euro nel 2021, di 61 milioni di euro nel 2022 e di 60,2 milioni di euro nel 2023.

Ricorda infine che il Programma sperimentale buono mobilità, il cui finanziamento è incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 dall'articolo 126 del ddl di Bilancio è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato

al programma sperimentale buono mobilità » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella 9).

Giorgio MULÈ (FI) osserva in via generale come la manovra sia una semplice sommatoria di interventi di breve respiro, mancando di qualsiasi visione più ampia e di qualsiasi progettualità.

Con riferimento all'incremento di risorse per l'acquisto di biciclette e monopattini, previsto dall'articolo 126, chiede di conoscere come tale disposizione, che prevede il riconoscimento del « buono mobilità » per gli acquisti effettuati tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020, si coordini con le previsioni del cosiddetto decreto-legge « rilancio », che avevano invece riconosciuto il buono per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2020.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, si riserva di svolgere un approfondimento sulla richiesta del collega Mulè.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per giovedì 26 novembre.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della

logistica (Confetra), sul trasporto del vaccino contro il COVID-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Conftrasporto, sul trasporto del vaccino contro il COVID-19.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Conftrasporto, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790- <i>bis</i> Governo).	195
Audizione di rappresentanti di Federalberghi	195
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana Confindustria alberghi	195
Audizione di rappresentanti di Assoturismo – Federazione italiana del turismo	195
Audizione di rappresentanti di ASTOI – Confindustria viaggi	195
Audizione di rappresentanti di Confturismo	196
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET)	196
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)	196
Audizione di rappresentanti della Federazione turismo organizzato (FTO)	196
Audizione di rappresentanti di Federturismo	196
Audizione di rappresentanti di Property managers Italia	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-*bis* Governo).

Audizione di rappresentanti di Federalberghi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.45.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana Confindustria alberghi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.

Audizione di rappresentanti di Assoturismo – Federazione italiana del turismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.25.

Audizione di rappresentanti di ASTOI – Confindustria viaggi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.40.

Audizione di rappresentanti di Confturismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.05.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.30.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.05.

Audizione di rappresentanti della Federazione turismo organizzato (FTO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.

Audizione di rappresentanti di Federturismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.

Audizione di rappresentanti di Property managers Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	199

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

C. 2772 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2772 Governo, di conversione del decreto-legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

Ricorda che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 25 novembre.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Tucci, a svolgere la sua relazione.

Riccardo TUCCI (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di dieci articoli, suddivisi in due Capi. In particolare, come si legge nella relazione illustrativa, con riferimento al Capo I, non risultano ancora superate le ragioni di straordinaria necessità e urgenza correlate all'adozione del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019, che ha introdotto misure transitorie, di carattere eccezionale, volte al rilancio del servizio sanitario della regione Calabria. Infatti, non essendo stati interamente attuati tutti gli interventi previsti da tale decreto-legge, il Governo ha ritenuto di dover intervenire nuovamente, nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere

garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché nell'ambito della funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggior efficienza.

Sulla base di tali premesse, pertanto, l'articolo 1 interviene per delineare i compiti e le funzioni del Commissario per l'attuazione del piano di rientro (Commissario *ad acta*), in relazione all'attuazione degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nonché delle misure introdotte dal provvedimento in esame (comma 1); per confermare l'obbligo della Regione di mettere a disposizione del Commissario *ad acta* il personale, il cui contingente minimo è di venticinque unità, gli uffici e i mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico (comma 2) e l'affiancamento al di uno o più *sub commissari* (comma 3). Segnala che il comma 4 dispone che il Commissario *ad acta* si avvalga del supporto tecnico e operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), che, a tal fine, è autorizzata ad avvalersi di massimo dodici unità di personale comandato e può stipulare fino a un massimo di venticinque contratti di lavoro flessibile per profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie.

L'articolo 2 dispone la nomina da parte del Commissario *ad acta* di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale, che, se dipendente pubblico, ha diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico. La norma, quindi, reca disposizioni volte alla determinazione delle incompatibilità professionali e del compenso dei Commissari straordinari. Le ulteriori disposizioni disciplinano i compiti dei Commissari straordinari in ordine all'adozione degli atti aziendali e alla verifica dell'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari, in esito alla quale può essere disposta la decadenza di tali figure, sostituite

sulla base delle procedure delineate dalla norma medesima.

L'articolo 3 introduce disposizioni in materia di appalti, servizi e forniture degli enti del servizio sanitario della regione Calabria e dispone la definizione da parte del Commissario *ad acta*, nel termine di trenta giorni, del programma operativo per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19 e del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, la cui adozione è già prevista dalla normativa vigente. La norma, infine, attribuisce al Commissario straordinario Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il compito di realizzare i progetti già approvati.

L'articolo 4 reca la disciplina per i casi di scioglimento delle aziende sanitarie e ospedaliere per infiltrazioni mafiose. Tra le disposizioni introdotte, segnala, in particolare, la conferma della disposizione di cui al decreto-legge n. 35 del 2019, in base alla quale la Commissione straordinaria che subentra nella gestione di tali enti può avvalersi, oltre al personale in posizione di sovraordinazione, anche di esperti nel settore pubblico sanitario in via temporanea e in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco (comma 3).

L'articolo 5 dispone la collaborazione con il Commissario *ad acta* del Corpo della Guardia di finanza, mentre l'articolo 6 prevede l'erogazione alla Regione Calabria di contributi finanziari pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzati al sostegno degli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale.

L'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali, riguardanti, in particolare, la durata del regime commissariale, gli obblighi informativi del Commissario *ad acta*, l'aggiornamento dei suoi compiti e la cessazione dalle funzioni di direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comun-

que denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale.

Passa, quindi, al Capo II, che, in considerazione della gravità del quadro epidemiologico in tutto il territorio nazionale, interviene eccezionalmente sulla disciplina in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Infatti, l'articolo 8 dispone il rinvio di almeno novanta giorni, fino a un massimo di centocinquanta, del rinnovo di tali organi, anche se già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, quelli in carica continuano a svolgere compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Gli articoli 9 e 10, infine, recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del decreto-legge.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

Avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), per la parte di competenza, contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, è fissato alle ore 10 della giornata di domani, mercoledì 25 novembre.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la relazione introduttiva.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che il disegno di legge si

articola nella sezione I, recante l'articolato, e nella sezione II, recante le disposizioni di approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.

Preannuncia, quindi, che nella relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, comprese nella sezione I.

Dopo avere rilevato che, nella Parte I, al Titolo I, l'articolo 1 riguarda i risultati differenziali del bilancio dello Stato, e che il Titolo II reca disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale e contributiva, segnala che l'articolo 2, al comma 1, dispone l'istituzione di un fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata al finanziamento dell'assegno universale e servizi alla famiglia, mentre, al comma 6, incrementa le risorse destinate al finanziamento per il 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della n. 160 del 2019.

L'articolo 3 rende strutturale la detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

L'articolo 4, modificando la disciplina recata dalla legge n. 205 del 2017, dispone il riconoscimento di un esonero contributivo della misura del 100 per cento (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa vigente), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato e a trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (in luogo del trentesimo anno di età previsto dalla normativa vigente), alla data della prima assunzione incentivata. L'esonero, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo del limite di 3.000 euro

annui previsto dalla normativa vigente), spetta per un massimo di trentasei mesi e, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, fino a un massimo di quarantotto mesi. L'esonero non si applica ai contratti di assunzione di apprendisti e di soggetti al termine del percorso di formazione.

L'articolo 5 estende alle assunzioni a tempo determinato di tutte le donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012 solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.

L'articolo 6 estende al 2021 l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per un periodo di ventiquattro mesi per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, in caso di prima iscrizione nella previdenza agricola, introdotto, limitatamente al 2020, dall'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019.

L'articolo 7 dispone l'istituzione di un fondo per il finanziamento dell'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Al Titolo III, riguardante la crescita e gli investimenti, segnala l'incremento delle dotazioni del Fondo per la crescita sostenibile, disposto dall'articolo 14 per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complesse. L'articolo 17 prevede l'istituzione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la dif-

usione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e per massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La norma, inoltre, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato Impresa Donna, con il compito, tra gli altri, di formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.

Al Titolo IV, che riguarda il Sud e la coesione strutturale, segnala l'articolo 27, che dispone la rimodulazione fino al 2029 delle percentuali di esonero contributivo previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socio-economico e ad alto tasso di disoccupazione sulla base di specifici parametri. Una quota degli oneri derivanti dalla norma è posta a carico del fondo relativo all'attuazione del Programma *Next Generation EU*, di cui al successivo articolo 184. L'articolo 31, ai commi da 1 a 4, autorizza le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, in quanto, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale, nonché le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere con contratti a tempo determinato fino a un massimo di 2.800 unità di personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. Sempre con la finalità di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, la norma, inoltre, autorizza, al comma 5, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale avente la necessaria competenza.

Il Titolo V reca disposizioni in materia di liquidità e ricapitalizzazione delle imprese.

Passa al Titolo VI, che riguarda il lavoro, la famiglia e le politiche sociali. In particolare, l'articolo 45 dispone l'incremento delle dotazioni del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il 2021 e il 2022. L'articolo 46 proroga per il 2021 e il 2022 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni di riassorbimento occupazionale, di reindustrializzazione o di attivazione di percorsi di politica attiva del lavoro, a un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di dodici mesi. L'articolo 47 proroga al 31 marzo 2021 la disciplina transitoria in materia di rinnovo dei contratti a tempo determinato, introdotta dall'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2020, consentendo la proroga o il rinnovo dei contratti a termine anche in assenza delle condizioni poste dalla normativa vigente.

Con riferimento al settore dei *call center*, l'articolo 48 proroga al 2021 le misure di sostegno del reddito introdotte dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, mentre, per il settore della pesca, l'articolo 49 dispone lo stanziamento delle risorse per il finanziamento nel 2021 delle indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.

L'articolo 50 dispone la proroga al 2023 del trattamento di sostegno del reddito previsto dal decreto legislativo n. 72 del 2018 per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività. L'articolo 51 proroga al 2021 le disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorga-

nizzazione o crisi aziendale per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, introdotte dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'articolo 52 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, mediante la concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga. L'articolo 53 incrementa le risorse destinate al finanziamento nel 2021 e nel 2022 dei percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

L'articolo 54 dispone l'istituzione di un fondo per la concessione nel 2021 di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I trattamenti sono concessi per la durata massima di dodici settimane, collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. La norma prevede, inoltre, la concessione della cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Per i datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di sostegno del reddito, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Segnala, infine, la preclusione fino al 31 marzo 2020 dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché

della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro e la proroga alla stessa data della sospensione delle procedure pendenti, ad esclusione dei casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nonché dei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

L'articolo 55 autorizza, a decorrere dal 2021, la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.. L'articolo 56 dispone l'incremento degli stanziamenti per il 2021 del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato. L'articolo 57 istituisce il Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma « React EU », al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.

Segnala altresì che l'articolo 60 estende al 31 dicembre 2020 il termine di maturazione dei requisiti necessari per potere accedere all'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta « Opzione donna »), mentre l'articolo 61 proroga al 2021 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in un'indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L'articolo 62 proroga al 2021 la disciplina del contratto di espansione, ampliandone, limitatamente a tale anno, anche l'ambito applicativo, nel senso di ricomprendervi anche le imprese con un organico compreso tra i 500 e i 1.000 dipendenti.

L'articolo 63, recependo un costante orientamento giurisprudenziale, dispone il riconoscimento dell'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati (il cosiddetto *part time* verticale ciclico), ai fini

del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione per i dipendenti del settore privato. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. La norma, inoltre, dispone che i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della disciplina in esame non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione.

L'articolo 64 introduce disposizioni per accelerare le procedure dell'INPS e dell'INAIL di lavorazione delle domande di accesso al pensionamento con requisiti ridotti, come disposto dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.

L'articolo 66 proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. L'articolo 67 proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.

L'articolo 68 incrementa le risorse destinate al finanziamento del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 69, al comma 1, autorizza la spesa necessaria a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, in base alla quale si è ridotto da cinque a tre anni il periodo di assoggettamento alla riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018. Inoltre, la norma, ai commi 2 e 3, reca modifiche alla legge n. 96 del 1955, che prevede l'erogazione di un assegno vitalizio di benemeranza a favore dei perseguitati

politici o razziali e dei loro familiari superstiti.

L'articolo 71 dispone l'aumento, a decorrere dal 2022, dell'aliquota del contributo a carico dei commercianti destinata al finanziamento del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, che eroga l'indennizzo per cessata attività. Con riferimento al 2021, i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Il Titolo VII riguarda il settore della sanità. In particolare, l'articolo 73 dispone l'aumento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica a decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre l'articolo 74 prevede, a decorrere dalla medesima data, la definizione di una indennità di specificità infermieristica rientrante nel trattamento economico fondamentale, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della misura e della relativa disciplina.

L'articolo 77 proroga al 2021 le disposizioni in materia di impiego del personale del Servizio sanitario nazionale introdotte per fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 dai decreti-legge che si sono susseguiti nel corso del 2020, nell'impossibilità di ricorrere al personale in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

Segnala, all'articolo 82, che dispone finanziamenti in favore della Croce rossa italiana, che il comma 5 reca disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'ente, mentre l'articolo 83 dispone il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale posto in mobilità, a seguito della messa in liquidazione, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il Titolo VIII riguarda la scuola, l'università e la ricerca. L'articolo 93, in particolare, dispone l'equiparazione dell'aliquota pensionistica dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quella in vigore per le

stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali, con i medesimi criteri di ripartizione.

Il Titolo IX riguarda la cultura, il turismo, l'informazione e l'innovazione. Segnala, all'articolo 99, che introduce disposizioni riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato un piano di risanamento, che il comma 4 autorizza la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a conferire incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, con funzioni di supporto al commissario straordinario che sovrintende al risanamento delle fondazioni, le cui funzioni sono contestualmente prorogate fino al 2022.

Il Titolo X reca misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali.

Il Titolo XI riguarda i settori dei trasporti e dell'ambiente. Segnala, all'articolo 120, che reca disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi, in difficoltà per le conseguenze della pandemia da COVID-19: il comma 3, che proroga l'estensione dell'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere; il comma 5, che istituisce un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, anche allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei *terminal* portuali.

Il Titolo XII riguarda le regioni e gli enti locali.

Il Titolo XIII reca interventi per la revisione e la rimodulazione della spesa pubblica. Nello specifico, l'articolo 157 dispone, al comma 1, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli

stati di previsione dei Ministeri, secondo gli importi indicati nell'allegato D del disegno di legge, a decorrere dal 2023. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è, in particolare, tenuto a ridurre le sue dotazioni di 2 milioni di euro annui, di cui 400 mila euro con riferimento alle politiche per il lavoro (Missione 1, programma 26), 500 mila euro con riferimento alle politiche previdenziali (Missione 2, programma 25), 1 milione di euro con riferimento ai Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 3, programma 26, interamente riguardante il Terzo settore), 100 mila euro con riferimento ai Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (Missione 5, programma 32).

Il Titolo IV riguarda la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico. In particolare, l'articolo 158 dispone l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. A valere sulle risorse di tale fondo, l'articolo 159 autorizza ad assumere personale, ai commi da 1 a 25, nonché ai commi 27 e 37, il Ministero della giustizia (magistrati ordinari, personale amministrativo non dirigenziale, personale del comparto funzioni centrali), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (personale non dirigenziale e personale dirigenziale), il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale nel ruolo iniziale di vigile del fuoco), il Ministero dell'interno (personale di livello non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno), il Ministero della salute (dirigenti di livello non generale e dirigenti tecnici di vari profili), il Ministero dell'economia e delle finanze (personale non dirigenziale), le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (una unità di livello dirigenziale non generale nonché personale non dirigenziale). Il medesimo articolo, inoltre, introduce disposizioni in ordine al personale delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi da 25 a 32) e autorizza l'Agenzia spaziale italiana a procedere ad assunzioni nel ri-

spetto dei criteri specificati dalla norma medesima (commi da 34 a 36).

Anche l'articolo 160 reca autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato per diverse amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (personale di livello dirigenziale non generale), dell'Agenzia nazionale per i giovani (personale di livello dirigenziale non generale e personale di livello non dirigenziale), nonché dell'Arma dei carabinieri (personale operaio).

L'articolo 161 introduce ulteriori disposizioni in materia di personale. Esse riguardano, in particolare, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della giustizia, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'agricoltura, nonché il Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 162 dispone la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).

Segnala che l'articolo 163 dispone l'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dei Poli territoriali avanzati, al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici.

L'articolo 164 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

L'articolo 165 introduce disposizioni in materia di personale scolastico, tra le quali segnala, al comma 5, la stabilizzazione a tempo pieno di 4.485 collaboratori scolastici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020 e l'assunzione a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, di coloro che, nella medesima procedura selettiva, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria; al comma

7, si dispone l'incremento dei posti di personale di personale assistente tecnico.

L'articolo 166 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, mentre l'articolo 173 autorizza assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ENAC con riguardo a diverse professionalità.

L'articolo 183 autorizza l'INPS, per il biennio 2021-2022, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medicolegali di propria competenza.

Il Titolo XV reca norme per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nella Parte II, che reca disposizioni in materia di entrate, il Titolo I introduce misure di contrasto all'evasione fiscale, il Titolo II reca disposizioni per la rimodulazione di misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, il Titolo III introduce disposizioni in materia di riscos-

sione e il Titolo IV reca ulteriori disposizioni in materia di entrate. Tra queste, segnala, all'articolo 195, la riduzione dell'ambito temporale di utilizzazione del credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, introdotto dall'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il Titolo V reca disposizioni riguardanti l'Agenzia delle dogane.

La Parte III riguarda i fondi, mentre la Sezione II reca gli stati di previsione dei singoli Ministeri. In particolare, l'articolo 214 riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4). In ogni caso, per questa parte, faccio rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che è a disposizione di tutti i colleghi.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	207
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	221

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (<i>per le parti di competenza</i>). C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

COMITATO DEI NOVE:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato	220
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

C. 2772 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 19 di giovedì 19 novembre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che sono state presentate 135 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo, ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordi-

nanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018 nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura.

Fa notare come l'oggetto del decreto-legge in esame sia piuttosto circoscritto, contenendo esso esclusivamente misure per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e sul rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'emendamento Occhionero 1.7 e l'articolo aggiuntivo Federico 7.01, poiché intendono estendere anche alla regione Molise le disposizioni urgenti previste esclusivamente per il servizio sanitario della regione Calabria, il primo intervenendo sull'articolo 1 del decreto-legge, concernente la gestione commissariale, il secondo aggiungendo un intero Capo, dedicato al servizio sanitario della regione Molise; l'articolo aggiuntivo Mammì 1.01, in quanto prevede l'indizione di apposite procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico su tutto il territorio nazionale; l'articolo aggiuntivo Testamento 3.02, poiché teso a modificare l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente i contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera; l'articolo aggiuntivo Viscomi 6.06, poiché diretto a introdurre un nuovo criterio di accesso delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, al fine di consentire il riequilibrio territoriale e colmare le disuguaglianze in ambito sanitario; gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 6.01 e Trizzino 6.013 e l'articolo aggiuntivo De Filippo 6.07, in quanto volti a introdurre disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci e al monitoraggio della spesa farmaceutica in connessione all'emergenza Covid; gli identici articoli aggiuntivi De Filippo 6.08 e Trizzino 6.010 e l'articolo aggiuntivo Mandelli 6.02, in quanto volti a inserire disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test an-

tigenici rapidi nelle farmacie in connessione all'emergenza Covid; gli articoli aggiuntivi Mandelli 6.03 e 6.04 e Gemmato 6.012, poiché tesi ad apportare modifiche al decreto legislativo n. 153 del 2009, al fine di introdurre disposizioni per l'effettuazione di test diagnostici con prelievo capillare presso le farmacie; l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 6.014, in quanto volto a intervenire sulla normativa in materia di determinazione dei costi e del fabbisogno sanitario standard regionale di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 58 del 2011; l'articolo aggiuntivo De Filippo 8.01, dal momento che si propone di consentire alle amministrazioni pubbliche di procedere all'assunzione di lavoratori socialmente utili.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per oggi, al termine delle votazioni pomeridiane Assemblea, in cui si darà conto dell'esito degli eventuali ricorsi pervenuti.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza).

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-*bis* Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno quindi esaminate dalla XII Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 15), contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle

parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XII Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della XII Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XII Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

Ricorda, quindi, che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Dà, quindi, parola alla relatrice, deputata Sportiello, per lo svolgimento della relazione, dopo aver ricordato che al termine della seduta della Commissione in sede consultiva avrà luogo la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire le fasi successive dell'*iter* del provvedimento in oggetto.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, ricorda che, con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi, dal 2017, in un unico provvedimento costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della *ex legge* di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento.

Venendo alle disposizioni contenute nella prima sezione di interesse per la XII Commissione, rileva innanzitutto che l'articolo 2, comma 6, incrementa di 3.012,1 milioni di euro per il 2021 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Ricorda che tale Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, legge n. 160 del 2020), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono state indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Al riguardo, evidenzia che il 21 luglio 2020 l'Assemblea della Camera ha approvato unanimemente il disegno di legge recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (C. 687 Delrio e abbinate), attualmente all'esame della Commis-

sione 11^a del Senato (S. 1892). L'assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell'ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e dei risparmi di spesa derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione di una serie di misure quali l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità (cosiddetto *bonus bebè*), il premio alla nascita (*bonus mamma domani*) e il Fondo di sostegno alla natalità. Inoltre, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, si intendono utilizzare anche le risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle detrazioni IRPEF per i figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare.

Sottolinea come l'assegno unico e universale sia considerato il primo tassello di un riordino delle politiche familiari, di cui il Governo si è fatto carico con la presentazione del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, cosiddetto *Family Act* (C. 2561), in corso di esame presso la XII Commissione.

Richiama, quindi, sempre in materia di politiche per la famiglia, l'articolo 65 del disegno di legge di bilancio, che rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (cosiddetto *bonus bebè*) con le stesse modalità previste a normativa vigente. L'onere per il riconoscimento del *bonus bebè* è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul predetto Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. L'articolo in commento riconosce l'assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e, pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi, la prestazione è stata

rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE.

L'articolo 58, invece, opera il rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ricorda che a tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria, in tutte le forme, in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2019, n. 175.

Un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione Affari sociali è quella recata dall'articolo 59, che istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del prestatore di cure familiari, cosiddetto *caregiver*, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 di 25 milioni di euro per ciascun anno. La relazione illustrativa del disegno di legge indica che l'istituendo Fondo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, fa presente che, a legislazione vigente, esiste un Fondo denominato « per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare » presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che per il 2021 ha una disponibilità di 23,7 milioni di euro (cap. 2090 dello stato di previsione del MEF). Occorrerebbe, quindi, probabilmente valutare l'opportunità di un coordinamento delle risorse stanziata dalla norma in esame, con particolare riferimento all'anno 2021.

L'articolo 67, poi, proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità, che era già

stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo scopo è continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo n. 18 del 2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Con l'articolo 72 si apre l'altro importante capitolo di competenza della XII Commissione, concernente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che, ai sensi del comma 1, per l'anno 2021 è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 73 a 76, riguardanti, rispettivamente, le indennità di esclusività per la dirigenza medica e sanitaria (articolo 73) la retribuzione degli infermieri (articolo 74), il finanziamento anche per il 2021 dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (articolo 75) e l'ulteriore aumento del numero dei contratti per i medici specializzandi (articolo 76) – il cui contenuto illustrerò tra poco –, al netto dell'importo di cui all'articolo 82, trasferito al Ministero della salute in virtù del finanziamento della Croce Rossa italiana.

Inoltre, il comma 2 prevede, quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dagli articoli da 73, 74, 76 e 82, anche per gli anni successivi al 2020, un incremento del predetto livello di finanziamento pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023, in quanto, come chiarito dalla relazione tecnica, sono in atto alcuni processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, che determinerebbero una minore

spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 73, per valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità dell'indennità previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27 per cento. La spesa per questa misura viene valutata in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per la copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 74 reca uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Fa presente che l'articolo 75 dispone l'autorizzazione di una spesa di 70 milioni di euro prevista per l'anno 2021 per le finalità già previste per il periodo di novembre e dicembre 2020 dal cosiddetto decreto Ristori, in corso di conversione al Senato (articolo 18, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020), per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta allo scopo di decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Ai sensi del comma 2, gli oneri della disposizione trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. La relazione tecnica precisa che si è utilizzato il costo medio pari

a 15 euro per ciascun tampone, come già indicato per definire lo stanziamento della spesa con riferimento al periodo novembre-dicembre 2020, potendosi prevedere, con l'importo di 70 milioni di euro, la somministrazione potenziale di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi, fabbisogno ritenuto soddisfacente per il primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.

L'articolo 76 prevede l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999. Come indicato all'articolo 72, ai relativi oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

L'articolo 77, comma 1, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, dà facoltà, agli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi anche nell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, del personale reclutato attraverso le misure a tal fine previste dal decreto-legge n. 18 del 2020. Tali misure possono essere adottate in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi e di

laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali. Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 77 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e al trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020 (comma 3).

L'articolo 78 prevede due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per gli arretrati da

corrispondere ai soggetti danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente, la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2024. Precisa che la disposizione si è resa necessaria dato il notevole contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale successivamente intervenuta rispetto alla norma originaria in relazione all'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229 del 2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, considerate le ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali e la necessità di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

L'articolo 79 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con rideterminazione a 32 miliardi di euro dell'ammontare fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. La norma specifica che resta comunque fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente prevista per l'anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, annesso al provvedimento in esame. La ripartizione complessiva dell'incremento in oggetto, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente prevista per l'anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, annesso al presente disegno di legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024; 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029; 150

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

L'articolo 80 dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19. Il Ministero della salute, ai sensi del comma 2, si avvale, per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'articolo 81 concerne la rimodulazione dei tetti riferiti alla spesa farmaceutica. Fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard, l'articolo in esame rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale (dal 7,96 per cento al 7,30 per cento) e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera dal 6,89 per cento al 7,55 per cento). Nell'ambito della spesa per acquisti diretti, resta fermo allo 0,20 per cento il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali (di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio 2019). Ai sensi del comma 2, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento.

Il comma 3 dell'articolo in commento regola le procedure di *payback* a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per gli anni 2018 e 2019. L'intervento intende instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso

già attivato dalle aziende farmaceutiche con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell'anno 2018. Più precisamente, nel 2021, il comma 3 subordina la rimodulazione dei tetti di spesa, all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 31 gennaio 2021 come certificato dall'AIFA entro il 10 febbraio 2021. In caso di certificazione negativa restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

L'articolo 82, comma 1, trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione (ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012) del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana (CRI) alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine, il comma in esame istituisce un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione. Il comma 2 autorizza il Ministero della salute a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato. Il comma 3 demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, la determinazione del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni, ai fini dell'esaurimento della gestione liquidatoria.

L'articolo 83, insieme con la tabella di cui all'allegato C, trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana. Il valore dei trasferimenti per il pagamento del Tfr/Tfs come risultante dalla tabella C allegata al provvedimento all'esame, è pari a circa 95 milioni di euro. Tale valore costituisce un debito dell'ESACRI, che non è stato nella condizione di onorare per l'andamento della liquidazione. Il principale creditore è l'INPS con 92 milioni di euro. Gli oneri sono a valere sul finanziamento di circa 117 milioni di euro che a legislazione vigente è a carico del Fondo sanitario nazionale e che con la disposizione precedente (vedi articolo 82) sarà trasferito al Ministero della salute.

L'articolo 84, comma 1, prevede che, dall'anno 2021, la regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra regione, sia operata sulla base dei dati relativi all'erogazione delle prestazioni nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si specifica che tale regolazione avviene su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e le province autonome, in sede di riparto delle suddette risorse relative al fabbisogno sanitario nazionale standard. Il comma 2 prevede che la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale costituisca uno degli adempimenti ai quali la normativa vigente

subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Si demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al suddetto Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il successivo comma 3 prevede che il medesimo Comitato paritetico adotti linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati, pubblici e privati. Il comma 4 prevede che il suddetto Comitato elabori: un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità sanitaria, al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di superare, nell'ottica di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non fisiologici; specifici programmi inerenti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali, per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, al fine di evitare criticità di accesso nonché rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

L'articolo 85 opera alcune novelle nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e successive modificazioni, al fine di introdurre disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse.

L'articolo 147 reca, al comma 1, l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Il comma 2 è volto ad apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del Fondo, per

potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente. I commi 3 e 4 provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1, l'ammontare complessivo a decorrere dal 2021.

L'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

I commi 20 e 21 dell'articolo 159 autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Le assunzioni di cui ai commi in esame sono disposte per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.

I commi da 3 a 6 dell'articolo 160 autorizzano l'Agenzia nazionale per i giovani a bandire, nel corso del 2021, procedure concorsuali pubbliche e ad effettuare conferimenti di incarichi al fine di incrementare la propria dotazione organica in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà.

Vi sono poi, sempre all'interno della prima sezione, alcune norme di interesse per le competenze della Commissione Affari sociali, pur investendo direttamente la sfera di competenza di altre Commissioni.

L'articolo 10 intende detassare il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati *ex lege*. Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Gli enti non commerciali devono svolgere attività nei settori di interesse generale nei seguenti ambiti: a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; d) arte, attività e beni culturali.

L'articolo 66 proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. Ai relativi oneri, pari a 106,1 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

L'articolo 68 incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 e a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata « Reddito di cittadinanza ». Nel dettaglio, la disposizione incrementa

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza, di un importo pari a 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Un'altra norma di interesse è recata dall'articolo 70, volto ad incrementare di 40 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tale finanziamento è disposto al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

L'articolo 183 autorizza l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medicolegali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

Osserva che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'*ex* disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

Precisa che, per quanto concerne tale sezione, si limiterà ad offrire alcuni elementi di sintesi, facendo rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi-Dipartimento Affari sociali per un maggiore approfondimento.

Per quanto concerne il settore della salute, segnala che la legge di bilancio 2021-

2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della salute, spese finali, in termini di competenza, pari a 2.384 milioni di euro nel 2021, a 1.872 milioni di euro per il 2022 e 1.902 milioni di euro per il 2023. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali rispetto al bilancio a legislazione vigente di 648 milioni di euro, ascrivibili alla sezione II con un aumento della spesa pari 50 milioni di euro, cui si aggiunge l'incremento di risorse operato in sezione I (+598 milioni).

L'aumento determinato dalle modifiche introdotte con la sezione in esame è quello relativo al cap. 3398 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute, con particolare riferimento al piano di gestione Somma da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato (IRCCS) per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente. Il maggior finanziamento della ricerca, come riportato nella premessa dello stato di previsione del Ministero in esame, consegue all'obiettivo di «garantire una sanità che risponda ai bisogni di assistenza e cura», allo scopo di ottenere applicazioni cliniche innovative, per offrire ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali.

Ricorda brevemente, in relazione alle variazioni derivanti dagli interventi già illustrati nella prima sezione, che le modifiche introdotte sono dovute in maniera preponderante all'istituzione (articolo 80), con uno stanziamento di 400 milioni nel 2021, del Fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (cap. 4384), per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e all'istituzione (articolo 82, comma 1) del Fondo destinato al finanziamento della Croce Rossa italiana (cap. 3454), con una dotazione di 117,1 milioni euro, allo scopo di trasferire al Ministero della salute, dal 2021, le competenze della stessa Croce rossa in materia di assegnazione di propri finanziamenti agli enti interessati.

Per quanto riguarda le risorse relative alle politiche sanitarie presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, segnala che il cap. 2862: Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA, con risorse a legislazione vigente pari a 71.333 milioni, registra un aumento della dotazione di circa 959 milioni di euro per tenere conto degli effetti stimati di riduzione, per gli anni 2021-2023 del gettito IRAP e addizionale regionale IRPEF ad aliquote base erariali fissate dalla normativa nazionale, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, e che, conseguentemente, determinano un maggior concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria.

Il cap. 2700: Fondo sanitario nazionale presenta un importo a legislazione vigente di 6.582 milioni di euro e che, per effetto di interventi contenuti nella prima sezione, viene aumentato di 934 milioni nel 2021, attestandosi pertanto ad un livello di bilancio con effetti integrati pari a 7.516 milioni. Anche in questo caso, gli stanziamenti hanno tenuto conto delle nuove stime aggiornate dalla NADEF per i tendenziali di spesa sanitaria del SSN a seguito della crisi epidemiologica.

Passando alle politiche sociali, ricorda che fini della XII Commissione si rilevano le Missioni e i programmi presenti negli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e Missione 18 Giovani e Sport).

Per quanto riguarda il primo stato di previsione segnalo che la Missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, rappresenta circa il 27,7% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il 2021 sono stati disposti aumenti per circa 4,3 miliardi rispetto alle previsioni per il 2020 recate dalla precedente legge di bilancio.

A decorrere dal 2021, è stato previsto un incremento di 0,4 miliardi per i trattamenti pensionistici in favore di invalidi civili totali, sordomuti, e ciechi (conseguente all'incremento della platea dei beneficiari delle

maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001).

Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle famiglie e in ambito sociale si ricordano: il rifinanziamento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3894) per complessivi 3.012,1 miliardi nel 2021 ad opera dell'articolo 2, comma 6, del provvedimento in esame; il rinnovo dell'assegno di natalità per il 2021, con stanziamenti programmati per il 2021 e il 2022, pari rispettivamente a 340 e 400 milioni di euro, come determinato dall'articolo 65 del provvedimento in esame; l'estensione per il 2021 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente disposto ai sensi dell'articolo 66 del provvedimento in esame con il conseguente incremento di 106,1 milioni di euro a carico del cap. 3530; gli incrementi del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo Dopo di noi rifinanziati, nel periodo emergenziale, dall'articolo 104 del decreto cosiddetto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) rispettivamente con 100 e 20 milioni di euro; l'istituzione, da parte dell'articolo 59 del provvedimento in esame, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (cap. 3555) nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 25 milioni di euro.

Ritiene utile fare una breve ricognizione di alcuni fondi per interventi sociali presenti in tale stato di previsione, con la loro dotazione. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), a carattere strutturale, ha una previsione per ciascun anno del triennio 2021-20203 pari a circa 394 milioni di euro. Il Fondo per le non autosufficienze, a carattere strutturale, con una previsione iniziale per il 2021 pari a circa 569 milioni di euro, che salgono, grazie a un rifinanziamento di 100 milioni, a una previsione integrata di circa 669 milioni. Il rifinanziamento discende quasi integralmente, da quanto previsto dall'articolo 104 del decreto cosiddetto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) che, nel periodo emergenziale da COVID-19, ha promosso l'obiettivo di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non

autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza ha una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni per ciascun anno del biennio 2022-2023. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, grazie a un rifinanziamento di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio di riferimento, raggiunge una dotazione integrata di 76,1 milioni di euro. Anche tale rifinanziamento discende da quanto previsto dall'articolo 104 del cosiddetto decreto Rilancio. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha una dotazione per il triennio pari a 25 milioni di euro. Come ho già ricordato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è presente un fondo analogo, che nel 2021, registra una dotazione di 23,7 milioni di euro, mentre nel 2022 e nel 2023 viene rifinanziato con uno stanziamento di 25,8 milioni di euro.

Per quanto concerne alcuni interventi a sostegno della famiglia, segnala che il cap. 3543 Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè presenta una previsione iniziale per il 2021 pari a 410 milioni di euro che, per effetto dell'incremento di 340 milioni determinato dall'articolo 65 del provvedimento in esame, portano alla previsione integrata di 750 milioni.

Pone, inoltre, in evidenza, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui ha già parlato, istituito ad opera dell'articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La previsione iniziale del Fondo per il 2021 è pari a 434 milioni di euro per il 2021 che, grazie ad un finanziamento determinato dall'articolo 2, comma 6 della presente legge di bilancio, pari a 2.566 milioni di euro, raggiunge la dotazione integrale di 3 miliardi. Per il 2022, la previsione iniziale è pari a 1.033 milioni di euro (1244 milioni di euro ai quali devono essere sottratti gli

oneri per il finanziamento del *Bonus* asilo nido pari a 211 milioni nel 2022), che a causa di definanziamento di 400 milioni (relativi al finanziamento del Bonus bebè per il 2022), scende nella dotazione finale a 633 milioni. Per il 2023 previsione iniziale e finale coincidono e si attestano alla cifra di 1.022 milioni di euro.

Passando allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze segnala il Fondo per le politiche della famiglia (cap. 2102) che presenta, per il 2021, una previsione a legislazione vigente e una dotazione integrata coincidenti, pari a 105,4 milioni di euro e Fondo politiche antidroga che presenta una dotazione iniziale e integrata pari a circa 4,5 milioni di euro per il triennio 2021-2023.

Il cap. 2185, Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale, presenta una previsione iniziale di spesa di 99,3 milioni per il 2021 e di 106,6 milioni per il biennio successivo. Tali risorse, grazie ad un incremento di 200 milioni di euro nelle annualità 2021 e 2022, raggiungono la dotazione integrata rispettivamente di 299,3 e 306,6 milioni di euro. Gli stanziamenti nel 2020 erano pari a 139 milioni.

Segnala, ancora, nella Missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, l'istituzione ad opera dell'articolo 2 del provvedimento in esame del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per la fedeltà fiscale, per l'assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3087), con finanziamenti di 8 miliardi per il 2022 e 7 miliardi per il 2023. A decorrere dal 2022, una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia quindi al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3894), istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rossana BOLDI (LEGA) chiede chiarimenti in ordine alle risorse stanziare per le misure di sostegno ai *caregiver*.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ricordare di avere seguito con attenzione questa

problematica, segnala che il fondo istituito con il presente provvedimento reca finanziamenti aggiuntivi allocati nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali mentre le risorse già previste a legislazione vigente sono presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per essere assegnate alla Presidenza del Consiglio.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, osserva che, come già fatto presente nel corso dello svolgimento della relazione illustrativa, dovrà a suo avviso essere valutata l'opportunità di coordinare l'utilizzo dei due fondi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 novembre 2020.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

- 1. 1.** De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Sopprimere gli articoli da 1 a 7.

- * **1. 8.** Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Sopprimere gli articoli da 1 a 7.

- * **1. 12.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Sopprimerlo.

- 1. 13.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Collegio commissariale ad acta e supporto alla struttura commissariale)

1. Il Collegio commissariale *ad acta* nominato ai sensi dell'articolo 1-bis attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.

2. La regione Calabria mette a disposizione del Collegio commissariale il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Collegio commissariale *ad acta* ne dà comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Collegio commissariale *ad acta* ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.

3. Il Collegio commissariale *ad acta* si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori del-

l'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Procedure di selezione e nomina del Collegio commissariale)

1. Il Collegio commissariale è composto da 3 commissari straordinari in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.

2. I componenti del Collegio commissariale sono nominati dal Governo sulla base di una rosa di sette nomi;

a) un candidato proposto dalle sezioni provinciali calabresi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

b) un candidato proposto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Calabria;

c) un candidato proposto dall'Ordine degli Avvocati della Calabria;

d) un candidato proposto dal Rettore dell'Azienda ospedaliera universitaria « Mater Domini »;

e) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi di Catanzaro « Magna Graecia »;

f) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi della Calabria (Unical);

g) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria « Mediterranea ».

b) sostituire le parole: Commissario ad acta con le seguenti: Collegio commissariale ad acta ovunque esse ricorrono nell'articolo;

c) all'articolo 3, sopprimere il comma 3;

d) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Collegio commissariale, sentita la regione Calabria, entro sessanta giorni dalla nomina del Collegio commissariale, disciplina la gestione delle aziende sanitarie interessate da provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.;

e) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: il Commissario ad acta con le se-

guenti: il Collegio commissariale e i Commissari straordinari di cui all'articolo 2 di cui al presente decreto e *sopprimere le parole*: e del programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) all'articolo 7, *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al comma 1, sostituire le parole*: 24 mesi *con le seguenti*: 12 mesi;

2) *sostituire il comma 3 con il seguente*: 3. Allo scadere dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto il presidente della regione Calabria commissario unico *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

1. 26. Pedrazzini, Gagliardi.

Sopprimere il comma 1.

1. 14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, dopo le parole: nominato dal Governo *aggiungere le seguenti*: ai sensi dell'articolo 25-*septies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: è affiancato da uno o più *sub* commissari in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa., *con le seguenti*: è affiancato da tre *sub* commissari in possesso delle medesime qualifiche previste per il commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

1. 5. De Filippo, Noja.

Al comma 1, dopo le parole: Commissario *ad acta* nominato dal Governo *aggiun-*

gere le seguenti: d'intesa con la regione Calabria,.

1. 2. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo le parole: nominato dal Governo *attua aggiungere le seguenti*: di concerto con la regione Calabria.

1. 9. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

Al comma 1, sostituire le parole: della regione Calabria *con le seguenti*: delle regioni Calabria e Molise.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole*: La regione Calabria mette *con le seguenti*: Le regioni Calabria e Molise mettono *e, al secondo periodo, sostituire le parole*: dalla regione Calabria *con le seguenti*: dalle regioni Calabria e Molise;

b) *al Capo I, sostituire le parole*: della regione Calabria *con le seguenti*: delle regioni Calabria e Molise;

c) *all'articolo 3, sostituire le parole*: della regione Calabria, *ovunque esse ricorrono, con le seguenti*: delle regioni Calabria e Molise;

d) *all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole*: nella regione Calabria *con le seguenti*: nelle regioni Calabria e Molise;

e) *all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole*: della regione Calabria *con le seguenti*: delle regioni Calabria e Molise;

f) *all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole*: della regione Calabria *con le seguenti*: delle regioni Calabria e Molise.

1. 7. Occhionero, De Filippo.

(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario *ad acta*

competete altresì la predisposizione di una Relazione dell'attività commissariale, da presentare a inizio attività e dopo dodici mesi dalla sua nomina, e contenente tra l'altro la puntuale ricognizione del *deficit* patrimoniale del servizio sanitario regionale.

1. 10. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione dei ritardi accumulati nel corso delle precedenti gestioni commissariali, in deroga alle norme e alle procedure vigenti per la predisposizione e per l'approvazione dei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e di conseguimento di un'adeguata copertura dei bisogni sanitari, entro quindici giorni dalla data di nomina del Commissario *ad acta*, il Ministro della salute convoca una conferenza straordinaria per l'affiancamento della regione Calabria, alla quale partecipano i componenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, il Commissario *ad acta*, il Direttore del Dipartimento tutela della salute della regione Calabria e il Direttore generale dell'AGENAS. La conferenza provvede a predisporre e ad approvare un documento integrato di indirizzo programmatico nel quale sono definiti parametri, criteri e linee guida per la redazione di un documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata riguardante, in maniera congiunta:

a) il programma operativo per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario per gli anni 2020-2022;

b) il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comprensivo dei piani e programmi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

1-ter. Il Ministero della salute trasmette il documento integrato di indirizzo di cui al comma *1-bis* al Commissario *ad acta* il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a redigere e ad adottare il documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui al medesimo comma *1-bis*.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole:* Entro 60 giorni dalla nomina ai sensi del comma 1 *con le seguenti:* Entro 45 giorni dalla ricezione del documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi *1-bis* e *1-ter*;

b) *all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole:* programma operativo 2019-2021 *con le seguenti:* documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi *1-bis* e *1-ter*;

c) *all'articolo 3, sopprimere il comma 2;*

d) *all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole da:* del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 fino alla fine del comma, *con le seguenti:* documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi *1-bis* e *1-ter*;

e) *all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. All'erogazione della prima quota annuale di 60 milioni di euro si provvede a seguito dell'approvazione del documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi *1-bis* e *1-ter*, da parte della seduta congiunta del Comitato per-

manente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005. All'erogazione della seconda e della terza quota annuale di 60 milioni di euro, si provvede a seguito di valutazione favorevole espressa dai medesimi Comitato e Tavolo in seduta congiunta, da esprimersi in coerenza con la più complessiva valutazione concernente l'assegnazione delle quote di maggior finanziamento accantonate per la regione Calabria.

1. 3. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione della particolare situazione sanitaria della regione Calabria, caratterizzata da una grave carenza nella dotazione organica delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, sia dirigenziale che del comparto, acuita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con conseguente compromissione dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per l'intera durata dell'emergenza sanitaria, sono sospese, nel territorio della regione Calabria, tutte le norme vigenti che vincolano l'assunzione di personale sanitario rispetto al fabbisogno delle aziende del Servizio sanitario regionale. In deroga al Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il Commissario *ad acta* redige e rende esecutivo il piano di fabbisogno del personale in modo da garantire il rispetto delle norme sui turni e i riposi obbligatori di cui alla legge 30 ottobre 2014, n. 161.

1. 17. Sapia, D'Ippolito, Forciniti, Nesci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), non-

ché per far fronte alla carenza di organico del personale sanitario del Servizio sanitario regionale, il Commissario *ad acta*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga ai vincoli di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui all'articolo 1, commi 174, 176, 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone un piano straordinario per consentire le assunzioni del personale medico, infermieristico e tecnico-professionale, da effettuarsi in via prioritaria, tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti.

1. 18. Mammi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministero della salute mette a disposizione del Commissario *ad acta* il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Il contingente minimo di personale messo a disposizione è costituito da 100 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale e proveniente dai ruoli del medesimo Ministero, che sostiene i costi diretti e indiretti derivanti dall'impiego del personale presso la struttura del Commissario.

1. 15. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole da:* appartenente ai ruoli regionali *fino alla fine del periodo;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, agli oneri derivanti dal presente comma, necessari per la messa a disposizione del Commissario *ad acta* di personale, uffici e mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, si provvede, nel li-

mite di 150 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero della salute.

1. 4. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Tiramani.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: individuati e messi a disposizione previa intesa con il Commissario ad acta.

1. 24. Melicchio.

Sopprimere il comma 3.

1. 16. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si avvale con le seguenti: si può avvalere.

1. 22. Misiti.

Al comma 4, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: A tal fine e per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in particolare, anche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono prorogati sino al 31 dicembre 2022. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 2.176.628 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministra-

zione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.502.770 ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. 21. D'Arrando.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: anche con la seguente: prioritariamente.

1. 6. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto della unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrate e di spesa, il Commissario ad acta è tenuto a redigere, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione di inizio attività finalizzata a verificare lo stato di esigibilità dei LEA, la rendicontazione finanziaria e patrimoniale, nonché ad accertare la misura dell'indebitamento ereditato. Tale relazione dovrà essere confrontata annualmente con i risultati ottenuti dalla attività commissariale, allo scopo di valutare la congruità e la correttezza della esecuzione degli adempimenti programmati.

4-ter. A seguito della elezione del nuovo presidente della regione, il Commissario ad acta deve proporre, d'intesa con il medesimo, una eventuale revisione o attualizzazione dell'allora vigente Accordo Stato/Regioni, funzionale ad ottimizzare il Piano di rientro della regione Calabria rispetto a quello firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il

presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010.

1. 11. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale della regione Calabria, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari ad adottare un piano assunzionale straordinario che, in deroga al piano di rientro, consenta di procedere all'assunzione straordinaria di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, che costituisce tetto di spesa.

4-ter. Agli oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 20. Nesci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale della regione Calabria, anche in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai

disavanzi sanitari ad adottare un piano assunzionale straordinario che consenta di procedere all'assunzione straordinaria di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, che costituisce tetto di spesa.

1. 19. Nesci, Dieni, D'Ippolito, Misiti, Parentela, Tucci.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il commissario *ad acta* per finalità di ricognizione, riconoscimento e certificazione del debito, può avvalersi di consulenze di gruppi o società terze con comprovata esperienza.

4-ter. Per l'attuazione del comma precedente, si interviene mediante l'utilizzo dei fondi di assistenza tecnica di cui al fondo sociale europeo 2014-2020.

1. 23. Misiti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, stante il perdurare dell'epidemia di COVID-19, le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono indire, fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza finalizzate all'assunzione a tempo determinato di medici, anche non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,

negli ultimi dieci anni, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero abbiano svolto un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale.

2. L'indizione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) indisponibilità oggettiva di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione;

d) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

3. In esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1, il personale medico privo di diploma di specializzazione è ammesso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto della programmazione nazionale, alla scuola di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza o, se non disponibile, presso un'altra scuola di specializzazione, equipollente o affine alla disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, per le quali l'azienda sanitaria di inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne, con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'attività di tirocinio, previa sti-

pula di specifiche intese con le università interessate, cui compete in ogni caso la formazione teorica, è interamente svolta presso l'azienda sanitaria d'inquadramento.

4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale medico assunto ai sensi del comma 1 è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica di cui al comma 3 e può essere prorogato una sola volta per ulteriori 12 mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale vigente. Il mancato ingresso entro un anno dalla stipula del contratto a tempo determinato nel percorso di formazione specialistica di cui al comma 3 comporta la risoluzione automatica del contratto stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1.

5. Al fine di supplire alla carenza di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del SSN, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, possono, altresì, procedere fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, all'assunzione di medici in formazione specialistica nell'ultimo anno di scuola, con contratto a tempo determinato, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con funzioni adeguate al livello di competenze e autonomia raggiunte secondo la valutazione del direttore sanitario, sentiti il dirigente responsabile della pertinente struttura dell'azienda sanitaria e il medico preposto alla formazione o il tutore, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 3 e di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il medico assunto ai sensi del presente comma, per la durata

del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria ed ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il medico non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999.

1. 01. Mammi.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 28. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel rispetto dei criteri di nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, viene nominato un Commissario straordinario per ogni ente sanitario che ha avuto una valutazione negativa conseguente al non raggiungimento degli obiettivi.

2. 26. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nomina un Commissario straordinario *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* nomina un Commissario straordinario per ogni ente del servizio sanitario regionale ovvero per più enti del servizio

sanitario regionale di cui sia prevista la fusione.

2. 1. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , o anche per più enti,.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1.

2. 18. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che abbiano avuto una valutazione negativa conseguente al non raggiungimento degli obiettivi.

2. 17. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 29. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In mancanza d'intesa con la regione entro il termine perentorio di dieci giorni, alla scelta dei commissari straordinari si provvede, su proposta congiunta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. La delibera è assunta dando conto delle motivazioni che eventualmente non consentano di recepire le osservazioni che la regione ha opposto nel denegare l'intesa. In conformità alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri, il Commissario *ad acta* provvede alla nomina del commissario straordinario.

2. 2. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: perentorio di dieci giorni, aggiungere le seguenti: , previa comunicazione delle motivazioni che non hanno consentito di recepire le osservazioni della regione relativamente,.

2. 16. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Bagnasco, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Commissario *ad acta*, entro trenta giorni dall'insediamento, provvede, unitamente ai compiti già assegnati ai sensi della disciplina vigente, alla redazione di un Piano di riordino della rete territoriale e della rete ospedaliera, previa intesa con la regione Calabria e, per quanto di competenza, con il rettore in relazione alle aziende ospedaliere universitarie, il quale sarà sottoposto alla approvazione del Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il commissario provvede, inoltre, a redigere un piano della riorganizzazione delle amministrazioni delle strutture sanitarie.

2. 37. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito, con le seguenti: nell'ambito e sopprimere le parole: anche in quiescenza.

2. 38. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito e sostituire le parole: , anche in quiescenza con le seguenti: , salvo elenchi già definiti dalla regione nel rispetto delle leggi vigenti.

2. 3. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.

*** 2. 19.** Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.

*** 2. 30.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: prioritariamente nell'ambito.

2. 7. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.

*** 2. 4.** Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.

*** 2. 31.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che non abbiano ricoperto incarichi politici o non abbiano già avuto responsabilità gestionali nel sistema sanitario calabrese.

2. 27. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1.

2. 32. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma.

2. 33. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: i Commissari straordinari aggiungere le seguenti: di concerto con il Commissario ad acta;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei commissari straordinari nel termine previsto, gli stessi, sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni.

2. 6. De Filippo, Noja.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: è definito aggiungere le seguenti: , al raggiungimento degli obiettivi.

2. 22. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: compenso aggiuntivo aggiungere le seguenti: al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Commissario ad acta.

2. 8. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo potrà essere erogato al Commissario straordinario a condizione che, all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria, si sia ottenuta la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici.

2. 5. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il compenso aggiuntivo di cui al precedente periodo si intende

unico e complessivo per la durata dell'incarico.

2. 20. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al precedente periodo, è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 6.

2. 21. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente articolo, può essere erogata al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la riduzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie nella regione.

2. 23. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 90 giorni.

2. 12. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: bilanci aziendali aggiungere le seguenti: relativi agli esercizi già conclusi.

2. 13. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al presente comma è di 90 giorni qualora si tratti di

enti che non hanno approvato il bilancio negli ultimi due esercizi.

2. 24. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: degli atti aziendali *aggiungere le seguenti:* o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi.

2. 14. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata adozione degli atti aziendali costituisce danno erariale.

2. 34. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ne informa le competenti Commissioni parlamentari.

2. 35. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: degli atti *aggiungere le seguenti:* e dei bilanci.

2. 9. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: atti aziendali di cui al comma 4 *aggiungere le seguenti:* o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi.

2. 15. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e a loro non viene riconosciuto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

2. 25. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 36. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Commissario *ad acta* ha il potere di verificare e revocare le nomine dei vertici amministrativi e sanitari.

2. 39. Misiti.

Al comma 8, sostituire la parola: sei *con la seguente:* tre *e sostituire le parole:* che può *con le seguenti:* e le parti sociali, che possono.

2. 40. Nesci, Sportiello.

Al comma 8, sostituire la parola: sei *con la seguente:* tre.

2. 10. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

Al comma 8, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, *aggiungere le seguenti:* e le organizzazioni sindacali *e sostituire la parola:* può *con la seguente:* possono.

2. 11. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Del monitoraggio del disavanzo rispondono personalmente i direttori generali commissari e i direttori amministrativi i quali al momento della presa dell'incarico devono prestare una fidejussione di euro 200.000 bancaria o assicurativa.

2. 41. Misiti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione consultiva permanente per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Per la durata dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 18, è istituita presso la regione Calabria la Commissione consultiva permanente per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La Commissione, è composta da:

a) il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) i due subcommissari di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

c) i Commissari straordinari di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché i commissari straordinari delle Aziende sanitarie provinciali;

d) i sindaci dei Comuni nonché i commissari nominati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione può istituire comitati speciali, nonché avvalersi della consulenza di esperti nei settori di interesse. Ai componenti della Commissione e dei comitati, nonché ai soggetti invitati a partecipare ai lavori della medesima, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

3. Ai sensi del comma precedente, in seno alla Commissione è istituito il Comitato dei sindaci dei comuni della Calabria, di cui fanno altresì parte di diritto i componenti nominati dalla conferenza dei sindaci presso le Aziende sanitarie provinciali della regione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Salvo comprovati ed indifferibili motivi d'urgenza, su tutti gli atti di alta amministrazione il Commissario *ad acta* è tenuto a richiedere al Comitato pareri motivati, obbligatori e non vincolanti, che devono essere trasmessi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Il Comitato formula altresì proposte inerenti alla predisposizione dei piani programmatici regionali sanitari, e monitora l'attività del Commissario *ad acta* trasmettendo annualmente al Governo una relazione sull'attività del Commissario medesimo. Ai fini del corretto

svolgimento delle funzioni di cui al periodo precedente, tra i componenti viene eletto un coordinatore, la cui Azienda sanitaria provinciale di riferimento costituisce sede del Comitato medesimo.

4. La Commissione, che si riunisce con cadenza bimensile, ha il compito di:

a) definire le priorità operative che informano l'attività del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) valutare le attività messe in atto a livello regionale al fine di contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19;

c) programmare le azioni necessarie ad implementare le strategie di contrasto e prevenzione alla diffusione della pandemia da Covid-19, nonché predisporre i piani integrati di intervento territoriale che si rendono necessari al fine di far fronte all'acuirsi della curva dei contagi nei singoli territori o nelle singole strutture socio-sanitarie.

5. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità operative relative all'organizzazione e al funzionamento della Commissione.

6. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 01. De Filippo, Noja.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Accertamento della situazione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. Ai fini della ricognizione e dell'accertamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2020 dagli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, il Comandante

regionale della Calabria del Corpo della Guardia di finanza è nominato Commissario straordinario.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il set informativo da acquisire per la ricognizione dei debiti degli enti di cui al comma 1. Il Commissario straordinario predisponde, nello stesso termine ed anche avvalendosi di SOGEI S.p.A., una piattaforma digitale dedicata all'acquisizione dei dati da parte dei creditori.

3. I titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a prestazioni rese, a qualunque titolo, nei confronti degli enti del Servizio sanitario regionale calabrese e maturati alla data del 31 dicembre 2020 trasmettono, entro il termine di 120 giorni dall'insediamento del Commissario di cui al precedente comma, il proprio titolo ai fini della ricognizione della massa debitoria degli enti di cui al comma 1.

4. Il Commissario straordinario verifica, avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la validità dei titoli trasmessi. Entro il 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario redige lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.

5. Lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale è trasmesso dal Commissario straordinario, nel termine di 60 giorni dalla adozione, al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, unitamente ad una proposta di ristrutturazione dei debiti, la quale è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

6. Il decreto di approvazione è trasmesso al tribunale di Catanzaro il quale pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, con liberazione di essi dai debiti residui nei confronti dei creditori ed è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni

degli Enti del servizio sanitario della regione Calabria e della Regione Calabria medesima. Contro tale provvedimento può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità.

7. All'attuazione del piano di ristrutturazione il Commissario straordinario procede, ove occorra, tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il Commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6.

2. 02. Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: provvede in via esclusiva all'espletamento con le seguenti: verifica l'espletamento e sopprimere le parole: o di centrali di committenza delle regioni limitrofe.

3. 2. De Filippo, Noja.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , previa convenzione.

3. 8. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o di centrali di committenza delle regioni limitrofe.

3. 7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , o di centrali di committenza delle regioni limitrofe con le seguenti: o, in caso

di comprovate esigenze di pubblico interesse, dandone adeguata motivazione, da centrali di committenza di altre regioni.

- 3. 1.** De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 2, dopo le parole: trenta giorni, *aggiungere le seguenti:* sentite le Conferenze dei sindaci competenti per territorio di cui all'articolo 2, comma 8,.

- 3. 4.** Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge n. 18 del 2020 *aggiungere le seguenti:* , inclusivo di ogni forma di assistenza domiciliare integrata, anche avvalendosi di collaborazioni esterne mediante acquisizione di servizi accreditati,.

- 3. 13.** Trizzino.

Al comma 2, sostituire le parole: nel medesimo termine *con le seguenti:* nel termine massimo di sessanta giorni.

- 3. 3.** Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

Al comma 2, dopo le parole: di adeguamento tecnologico della rete di emergenza *aggiungere le seguenti:* con l'istituzione di una centrale operativa regionale per l'emergenza e per la gestione dei relativi posti letto.

- 3. 12.** Misiti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sono attuati dal Commissario straordinario *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono attuati dal Presidente della regione il quale si avvale di un Comitato operativo costituito dal Prefetto di Catanzaro, dal Comandante Esercito Militare Calabria e dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria, o loro

delegati, con compiti gestionali, amministrativi ed esecutivi. Il Commissario straordinario propone ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti e anche la riqualificazione delle opere oggetto degli Accordi di programma, al fine di adeguare gli investimenti alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica, integrazione o riqualificazione delle opere, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse. Il Commissario si avvale dei poteri, delle prerogative e delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

- 3. 10.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , anche avvalendosi allo scopo di INVITALIA S.p.A.

- 3. 9.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente.

3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma *3-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- 3. 5.** Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di definire i centri di emergenza-urgenza con elenco di competenze, entità e gravità della patologia, collegati con rete regionale e non localistica, entro e non oltre trenta giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero della difesa, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, determina le linee generali, i criteri e la determinazione di partecipazione ai ristori del nuovo servizio di Elisoccorso regionale, abilitato anche al volo notturno, attraverso un protocollo d'intesa con la base degli elitrasportati dell'Esercito Italiano del 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito «Sirio» di Lamezia Terme.

3. 11. Misiti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa sanitaria di cui al comma 1, tra gli interventi di programmazione al Piano triennale di edilizia straordinaria, sono altresì previste iniziative volte alla rimodulazione delle strutture pubbliche socio-sanitarie anche in rapporto ai costi sostenuti per i fitti degli stessi locali.

3. 14. Trizzino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis.

(Ulteriori interventi straordinari)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente decreto, il Commissario *ad acta*, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un censimento dell'intero personale delle aziende ospedaliere e provinciali, e relativa valutazione dei reparti, indicandone produttività ed efficientamento ed eventualmente determinandone l'accor-

pamento delle strutture inidonee a garantire un efficiente servizio.

2. Ancor prima di avvalersi di strumenti di acquisto e di servizi di fornitura di cui all'articolo 3, il Commissario *ad acta*, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un censimento e relativa valutazione, degli strumenti e macchinari presenti, funzionanti, dismessi o mai messi in funzione e del patrimonio immobiliare e della loro rispondenza ai requisiti tecnico-strutturali nonché una ricognizione sulle spese di fitto per immobili adibiti a strutture sanitarie.

3. 03. Misiti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni che non siano sottoposte a commissariamento e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.»

3. 02. Testamento.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 2, dopo le parole: di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o gestione aziendale *aggiungere le seguenti:* appartenente al ruolo dirigenziale di medico capo della Polizia di Stato.

4. 1. De Filippo, Noja.

Al comma 2, dopo le parole: nominato dal Ministro dell'interno *aggiungere le seguenti:* in posizione di comando o di distacco,.

4. 5. Misiti.

Al comma 2, dopo le parole: d'intesa con il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* su proposta del Commissario *ad acta* perfezionata, ove possibile, d'intesa con la regione,.

4. 3. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

Al comma 2, dopo le parole: con il Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* e il Ministro della giustizia.

4. 7. Misiti.

Al comma 3, dopo le parole: di esperti nel settore pubblico sanitario, *aggiungere le seguenti:* con la costituzione di un *team* esecutivo, nel limite massimo di cinque unità,.

4. 8. Misiti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di mancata adozione, nei tempi stabiliti, dell'atto aziendale o dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte della Commissione straordi-

naria, questo è assunto dal Commissario *ad acta*.

4. 2. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire l'esigibilità dei LEA nella regione Calabria, anche in deroga alla normativa vigente, la regione è autorizzata ad avviare procedure straordinarie, legittimate dalla attuale situazione di crisi pandemica, volte all'assunzione a tempo indeterminato del necessario personale medico e sanitario, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle diverse regioni, e ricollocabile, finita l'attuale emergenza pandemica, laddove necessario, all'interno del territorio nazionale. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite di 200 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. 4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Corpo della Guardia di finanza *aggiungere le seguenti:* e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate.

5. 1. Misiti.

ART. 6.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla sottoscrizione *aggiungere le seguenti:* , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 9. D'Arrando.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Tra le priorità individuate nel programma operativo di cui al comma 2, sono ricompresi gli interventi e le azioni riguardanti le assunzioni e la gestione del personale, a cui va destinato dal 10 al 30 per cento del contributo di solidarietà per ciascuno dei tre anni di erogazione.

6. 2. Bruno Bossio, Viscomi, Carnevali, Siani, Pini.

Al comma 4, sostituire le parole da: Per la realizzazione *fino a:* è autorizzata *con le seguenti:* Per la definizione e messa in opera di una infrastruttura che consenta un monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico finanziari e delle attività assistenziali e che permetta alla regione e alle aziende sanitarie di provvedere in proprio all'analisi dei dati e alla evidenziazione precoce di eventuali necessità di intervento e correzione di disfunzioni e anomalie, nonché per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale, è autorizzata.

6. 1. Lazzarini, De Martini, Boldi, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 4, dopo le parole: la spesa di 15 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* per consentire la necessaria ricognizione del fabbisogno epidemiologico, aggravato anche a seguito dell'emergenza Covid, nonché.

6. 3. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

Al comma 4, sostituire le parole: a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 *con le seguenti:* mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.

6. 10. Sportiello.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì stanziati ulteriori 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, finalizzati alla riattivazione di presidi sanitari e ospedali di montagna della regione Calabria inattivi o fortemente sottoutilizzati, al fine di riconvertirli per la gestione dell'emergenza Covid.

6. 4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le finalità dell'Accordo di programma di cui al periodo precedente, deve essere prevista la creazione di una infrastruttura che consenta un monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico finanziari e delle attività assistenziali.

6. 5. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le finalità dell'Accordo di programma di cui al periodo precedente, deve essere inclusa quella di mettere la regione e le aziende sanitarie in condizione di provvedere in proprio all'analisi dei dati e alla evidenziazione precoce di eventuali necessità di intervento e correzione di disfunzioni e anomalie.

6. 6. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di rinvenire le competenze necessarie, il Commissario *ad acta* individua le professionalità specifiche all'interno dell'organico regionale ovvero fra gli esercenti le libere professioni, attraverso apposite procedure selettive, al fine di consentire la maggiore partecipazione.

6. 7. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo apposito con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di incrementare, all'interno della regione Calabria, gli standard quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera prevista per le strutture ubicate in zone disagiate di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015 garantendone anche l'assunzione delle necessarie figure professionali.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

6. 05. Viscomi, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di consentire il riequilibrio territoriale e colmare le disuguaglianze in ambito sanitario, a partire dal 2021 l'accesso delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è individuato anche in base a criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione di un indice di deprivazione così come definito in Conferenza Stato regioni.

6. 06. Viscomi, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire

l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, si estende l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata – di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – a tutti i farmaci dotati di AIC, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), mantenendo in essere il tracciato *record* già esistente utilizzando l'infrastruttura del progetto Tessera Sanitaria di cui al citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.

3. L'accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all'ISS, all'Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 1999.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

*** 6. 01.** Mandelli, Versace, Bond, Bagnasco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire

l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, si estende l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata – di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – a tutti i farmaci dotati di AIC, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), mantenendo in essere il tracciato *record* già esistente utilizzando l'infrastruttura del progetto Tessera Sanitaria di cui al citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.

3. L'accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all'ISS, all'Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 1999.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

* **6. 013.** Trizzino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire

l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, si estende l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata – di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – a tutti i farmaci dotati di AIC, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), mantenendo in essere il tracciato *record* già esistente utilizzando l'infrastruttura del progetto Tessera Sanitaria di cui al citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.

3. L'accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all'ISS, all'Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 1999.

6. 07. De Filippo, Noja.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie)

1. Per l'intera durata dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Sars-Cov-2, in deroga alle disposizioni, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, *test* sierologici e *test* antigenici rapidi, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali e di *screening* programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.

2. La somministrazione nelle farmacie dei vaccini e dei *test* di cui al comma 1, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, da conseguire attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione ECM programmati nell'ambito delle campagne vaccinali e di *screening*.

3. Il Ministro della salute, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini e dei *test* sierologici e *test* antigenici rapidi che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza per la somministrazione dei vaccini in farmacia, tenendo conto dell'esigenza di consentire il più ampio accesso a tale servizio da parte dei cittadini.

4. Per l'esecuzione delle attività di somministrazione in regime di SSN, la remunerazione da riconoscere alle farmacie è definita attraverso l'integrazione degli accordi stipulati a livello regionale per la distribuzione per conto dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 347 del 2001, come convertito nella legge n. 405 del 2001.

* **6. 08.** De Filippo, Noja.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie)

1. Per l'intera durata dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Sars-Cov-2, in deroga alle disposizioni, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, *test* sierologici e *test* antigenici rapidi, anche in

regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali e di *screening* programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.

2. La somministrazione nelle farmacie dei vaccini e dei *test* di cui al comma 1, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, da conseguire attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione ECM programmati nell'ambito delle campagne vaccinali e di *screening*.

3. Il Ministro della salute, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini e dei *test* sierologici e *test* antigenici rapidi che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza per la somministrazione dei vaccini in farmacia, tenendo conto dell'esigenza di consentire il più ampio accesso a tale servizio da parte dei cittadini.

4. Per l'esecuzione delle attività di somministrazione in regime di SSN, la remunerazione da riconoscere alle farmacie è definita attraverso l'integrazione degli accordi stipulati a livello regionale per la distribuzione per conto dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 347 del 2001, come convertito nella legge n. 405 del 2001.

* **6. 010.** Trizzino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie)

1. Per l'intera durata dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Sars-CoV-2, in deroga alle disposizioni, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate

con il Servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, *test* sierologici e *test* antigenici rapidi, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali e di *screening* programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.

2. La somministrazione nelle farmacie dei vaccini e dei *test* di cui al comma 1, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, definita con decreto del Ministro della salute.

3. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini e dei *test* sierologici e *test* antigenici rapidi che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza per la somministrazione dei vaccini in farmacia, tenendo conto dell'esigenza di consentire il più ampio accesso a tale servizio da parte dei cittadini.

4. Per l'esecuzione delle attività di somministrazione in regime di SSN, la remunerazione da riconoscere alle farmacie è definita attraverso l'integrazione degli accordi stipulati a livello regionale per la distribuzione per conto dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 347 del 2001, come convertito nella legge n. 405 del 2001.

6. 02. Mandelli, Versace, Novelli, Bagnasco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per l'effettuazione di test diagnostici con prelievo capillare presso le farmacie)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2009, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

e-bis) l'effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di *test* dia-

gnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;

6. 03. Mandelli, Mugnai, Versace, Bagnasco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), dopo le parole: « , defibrillatori semiautomatici », sono aggiunte le seguenti: « e dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico ».

6. 04. Mandelli, Novelli, Bond, Bagnasco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono autorizzate, per il tramite del farmacista, ad effettuare *test* diagnostici che prevedono il prelievo di sangue mediante l'utilizzo di dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico.

Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione ».

6. 012. Gemmato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 31 gennaio 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

6. 014. Paolo Russo, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, è realizzato un centro Covid nel presidio ospedaliero « Villa Bianca » dell'Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini di Catanzaro.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. 016. Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

7. 7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, sostituire le parole: periodo di 24 mesi, con le seguenti: periodo non superiore a 24 mesi.

7. 3. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 6 mesi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: prorogabili in seguito a verifica degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, esaminata la relazione periodica e comunque in ogni momento, può revocare la nomina del Commissario *ad acta* per grave e ingiustificato ritardo nell'attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, e di uno o più commissari straordinari per la mancata adozione degli atti aziendali nei casi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 5.

7. 2. De Filippo, Noja.

Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 6 mesi.

7. 11. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.

*** 7. 1.** Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.

*** 7. 10.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le

seguenti: nonché al presidente della regione.

- 7. 4.** Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

Al comma 2, dopo le parole: al Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e alle competenti Commissioni parlamentari.

- 7. 8.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 3, sostituire le parole: può aggiornare il mandato *con le seguenti:* aggiorna, sentito il presidente della regione, il mandato.

- 7. 5.** Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

Sopprimere il comma 4.

- 7. 9.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al primo rinnovo degli organi elettivi di cui all'articolo 8, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e lo stesso presidente della regione Calabria, aggiorna, attualizzandone il contenuto e gli obiettivi anche riferiti alla durata, il mandato commissariale.

- 7. 6.** Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente Capo:

CAPO I-bis

DELLE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE

Art. 7-bis.

(Commissario ad acta)

1. Al fine di assicurare, nella regione Molise, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo gli *standard* delle prestazioni a livello nazionale e garantire il fondamentale diritto alla salute, è nominato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un Commissario *ad acta* che opera con i poteri conferiti dalle disposizioni del presente capo.

2. Il Commissario di cui al comma 1 attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della regione Molise, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, e per assicurare la tempestiva ed efficace prosecuzione del piano di rientro, sono attribuite al Commissario *ad acta* le attività di gestione tecnico-amministrativa di rilevanza regionale, le funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale finalizzate alla tempestiva adozione e attuazione del Programma Operativo 2019-2021 e del menzionato piano di rientro dai disavanzi sanitari. Il Commissario esercita tutti i poteri di gestione necessari per conseguire l'obiettivo del riequilibrio finanziario economico e contabile del Servizio sanitario regionale.

4. Il Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è affiancato da un *sub* commissario di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, rispettivamente, in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.

5. Il Commissario *ad acta*, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di una struttura amministrativa di supporto composta da 3 unità di personale, di cui 1 unità con qualifica dirigenziale, 1 unità con qualifica non dirigenziale di collaboratore amministrativo, tecnico-professionale e sanitario di categoria D e 1 unità con qualifica di assistente amministrativo di categoria C, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero di distacco obbligatorio, dalla regione Molise, da enti regionali e da enti del Servizio sanitario regionale, dotati di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire e individuati previo interpello.

6. Il Commissario *ad acta* si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo.

7. La regione Molise mette a disposizione del Commissario *ad acta* e del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi compiti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In caso di ritardo o di inerzia della regione, il Commissario *ad acta* individua con proprio decreto le risorse umane e strumentali necessarie all'attuazione delle misure di cui al presente capo. In ogni caso il Commissario si avvale direttamente del supporto del Dirigente generale e dei dirigenti degli uffici della Direzione generale della salute della regione Molise cui può impartire ordini e direttive necessari all'attuazione del programma operativo vigente, del piano di rientro e di ogni ulteriore intervento previsto dal presente capo.

8. Il Commissario *ad acta* invia al Ministro della salute, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attività svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

Art. 7-ter.

(Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria della regione Molise)

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla nomina, previa intesa con la regione, nomina il Commissario straordinario per l'Azienda sanitaria della regione Molise (ASREM). In mancanza d'intesa con la regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario della regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario.

4. Il Commissario *ad acta* verifica periodicamente e comunque ogni quattro mesi l'operato del Commissario straordinario in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi operativi vigenti. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di

mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 nei termini ivi previsti.

5. Il Commissario straordinario verifica, periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

6. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni sei mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che può formulare al riguardo proposte non vincolanti.

Art. 7-*quater*.

(Supporto e collaborazione al Commissario ad acta)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario *ad acta* può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella regione e del programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 7-*quinquies*.

(Cause di decadenza del Commissario ad acta)

1. Costituiscono cause di decadenza dall'incarico del Commissario *ad acta* nominato ai sensi dell'articolo 1:

a) il grave e ingiustificato ritardo nell'attuazione degli obiettivi di risanamento indicati negli atti di programmazione di cui al presente capo;

b) la mancata adozione del programma operativo Covid previsto dall'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del Piano straordinario di edilizia sanitaria nei termini di cui all'articolo 3, comma 2;

c) la mancata adozione degli atti aziendali nei casi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 7-*sexies*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano sino all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Molise e comunque non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prorogabili di ulteriori 12 mesi con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.

7. 01. Federico, Testamento.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 2. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, sostituire le parole: non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo *con le seguenti:* il 14 febbraio 2021.

8. 1. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, sostituire le parole: non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi *con le seguenti:* non prima di sessanta giorni e non oltre i novanta giorni successivi.

8. 3. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nel caso in cui sia possibile l'adozione di misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.

8. 4. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nel caso in cui il quadro epidemiologico subisca evoluzioni tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.

8. 5. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle regioni il cui andamento del rischio epidemiologico sia critico.

8. 6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente alle regioni in cui il quadro epidemiologico non consenta lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.

8. 7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis.*

(Disposizioni a favore degli enti locali)

1. Le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientrati nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, strutturalmente deficitarie ovvero in dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 244 e 246, o in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere immediatamente all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, per i fini di cui ai commi 495 e 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi degli articoli 155 e 243, commi 1 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. 01. De Filippo, Noja.

(Inammissibile)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 248

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, per le parti di competenza, del disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ».

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti 258

Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica) .. 258

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 66 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 258

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo) ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legisla-

zione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione (Tabella n. 13)

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricordo che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commis-

sione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nelle giornate di oggi e di domani si svolgerà un ciclo di audizioni. Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, concordi i gruppi parlamentari, è fissato alle ore 18 della giornata di domani, mercoledì 25 novembre. Nella giornata di giovedì 26 novembre, si procederà, pertanto, alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti e agli ordini del giorno eventualmente approvati.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente che il disegno di legge di bilancio 2021, nella Sezione I, reca una pluralità di interventi di diretto interesse della Commissione, sui quali si soffermerà nella sua relazione.

L'articolo 6 prevede l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo

presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), prorogandone gli effetti al 2021. In base all'articolo 1, comma 503, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, si dispone l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. La modifica interviene sul termine finale per effettuare le iscrizioni, prorogandolo al 31 dicembre 2021. L'esonero contributivo in esame, a norma del predetto comma 503, non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 8 prevede l'esenzione ai fini IRPEF per l'anno 2021 – già prevista per gli anni 2017-2020 e nella misura del 50 per cento per il 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. La disposizione stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, decreto legislativo n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

L'articolo 21 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. La stessa disposizione prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in

vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Ricorda, a tal proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) nell'ambito dei diversi interventi a sostegno del settore agricolo, ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (articolo 31, comma 3-bis).

In seguito, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all'articolo 58, commi 1-11, ha istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori 1, aveva introdotto, all'articolo 7, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte – per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 – dal DPCM 24 ottobre 2020. Tale articolo è stato soppresso dall'articolo 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori 2 (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest'ultimo). Il medesimo articolo 21, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare – in parte – l'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, disposto dal medesimo articolo per il

periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

L'articolo 49 reca uno stanziamento di risorse per l'erogazione, anche nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

In particolare, il comma 1 stanziava 12 milioni di euro per il 2021 – a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione – per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliera per il 2021, riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Ricorda, a tal riguardo, che l'articolo 1, comma 515, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha riconosciuto, per il 2020, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti, ma nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021.

Analogamente, il comma 2 stanziava 7 milioni di euro per il 2021 – a valere sul medesimo Fondo sociale per l'occupazione e formazione – per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliera per il 2021, riconosciuta in favore dei medesimi soggetti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Rammenta che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 346, della legge 232/2016) ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valvole per un periodo non superiore, com-

pletivamente, a quaranta giorni in corso d'anno).

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 803, della legge 145/2018, dal 2019 il suddetto riconoscimento opera nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, incrementato di 2,5 milioni di euro per il solo 2021 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 516, legge 160/2019).

L'articolo 70 prevede il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Ciò al fine di consentire – come spiega la relazione illustrativa – il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

Ricorda che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentava risorse – nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT – per 5 milioni di euro annui (articolo 1, comma 668).

L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5 per cento.

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente rifinanziato, rispetto a quanto disposto dalla precedente legge di bilancio, di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (articolo 1, comma 511), dopo che il disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento – per il medesimo triennio – di 100 mila euro

annui. È stato quindi emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha adottato il « Programma nazionale 2020 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti », destinando 6 milioni di euro all'acquisto di latte crudo da destinare alla trasformazione in latte UHT.

Successivamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) ha incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 il suddetto Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 (articolo 78, comma 3). In attuazione di tale ultima disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2020, recante « Integrazione al decreto di ripartizione del "Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti" per l'anno 2020 ». Il predetto decreto ha destinato: 14,5 milioni di euro per l'acquisto di formaggi DOP; 4 milioni di euro per conserve di verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; 2 milioni di euro per zuppe di legumi da verdura fresca; 2 milioni di euro per minestrone da verdura fresca; 2,5 milioni di euro per succhi di frutta; 2 milioni di euro per omogeneizzato d'agnello; 9 milioni di euro per prosciutto DOP; 4 milioni di euro per salumi IGP e/o DOP e 10 milioni di euro per carne bovina in scatola.

Da ultimo, l'articolo 226 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, il comma 1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del predetto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, (articolo 5) sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone

indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). È stato quindi adottato il decreto ministeriale 6 ottobre 2020, che reca un'ulteriore integrazione al programma annuale 2020, ripartendo – tra diversi prodotti – le restanti risorse del Fondo per tale anno, pari a 250,9 milioni di euro.

L'articolo 159, ai commi 11-14, autorizza il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche al fine di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; 30 unità in Area terza posizione economica F1, 21 in Area seconda posizione economica F2 e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.

Il comma 12 specifica che l'autorizzazione all'assunzione è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di: digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva; tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

Il comma 13 autorizza per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche la spesa di euro 100.000 per il 2021.

La copertura degli oneri, di cui al comma 14, è pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 di euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle

risorse del Fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158.

L'articolo 160, ai commi 1 e 2, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente) 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. A tal fine, la dotazione organica dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale.

Il comma 1 riconduce tale autorizzazione alla finalità di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo n. 74/2018 e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid-19.

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni.

L'articolo 161, comma 11, incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF. Tale incremento è finalizzato a potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027.

L'articolo 168 incrementa la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo. Ricorda, a tale proposito, che le risorse ordinariamente attribuite all'AGEA per l'esercizio delle sue funzioni sono allocate nel cap. 1525 dello stato di previsione del MIPAAF (tabella 13). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2020-2022, risultano iscritte risorse – in tale capitolo – per il 2021, per circa 148,2 milioni di euro.

Per quanto concerne la Sezione II del disegno di legge di bilancio, osserva che l'articolo 223 approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) per l'anno 2021.

Il comma 2 detta disposizioni per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3 prevede norme per la ripartizione, tra i competenti capitoli del MIPAAF, del fondo destinato alle seguenti finalità: *a)* funzionamento del comitato tecnico faunistico – venatorio nazionale; *b)* partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; *c)* dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il comma 4 reca disposizioni sulle variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MIPAAF.

Il comma 5 prevede la ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle somme iscritte, in termini di residui, di compe-

tenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale ».

Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIPAAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza.

Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 1.445 milioni di euro nel 2021, a 985,8 milioni di euro per il 2022 e 1.146 milioni di euro per il 2023.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1.452,5 milioni di euro nel 2021, a 985,8 milioni di euro nel 2022 e a 1.146 milioni di euro nel 2023.

Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il MIPAAF, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2021, decrescente nel 2022 e nuovamente crescente nel 2023.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, il disegno di legge di bilancio espone quindi spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 333,3 milioni di euro (+ 29,9 per cento).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 65,9 milioni di euro e di un aumento delle spese di parte capitale pari a 262,4 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2021, in misura pari allo 0,2 per cento della spesa finale del bilancio statale.

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 13) espone, a legislazione vigente (BLV),

una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 1.119,6 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un aumento delle spese finali di circa 325,4 milioni di euro, determinato da un aumento di 261,3 milioni di euro di spesa in conto capitale e 64,1 milioni di euro di spesa corrente.

Si sofferma poi sulle seguenti ulteriori disposizioni che recano, seppure indirettamente, profili di interesse della Commissione.

L'articolo 11 stabilisce le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (comma 2), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 3) e dei c.d. « interventi complementari » (comma 4); vengono inoltre definite le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati, effettuate per mezzo del sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato (commi 5-7).

L'articolo 13 proroga di un anno (a tutto il 2021) l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, il cosiddetto *bonus verde*, prevedendo un intervento sollecitato dalla Commissione già in sede di esame della proposta di legge sul florovivaismo C. 1824, ora all'esame del Senato. Rileva che l'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Rammenta che la misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1,

commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono: la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L'articolo 15 interviene con misure di sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo. Esso prevede che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro.

I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. La vigente disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo è dettata dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 69/2013 (legge n. 98/2013).

L'articolo 16 interviene sulla « Nuova Sabatini », misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 », nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Il comma 1 dell'articolo dispone che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione secondo modalità da determi-

nare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Il comma 2 rifinanzia la misura, per le finalità di cui al comma 1, di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 23, in materia di promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero, abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'*Italian sounding* (contenuta ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 34/2019).

L'articolo specifica che l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria, è concessa nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021. La disciplina in vigore prevede che il MISE conceda tale agevolazione « nella misura massima di 1 milione di euro per anno ».

Inoltre, per effetto delle abrogazioni previste nel medesimo articolo scompare nel codice della proprietà industriale la definizione delle pratiche di *Italian Sounding* come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti. Viene ripristinata la previgente disciplina relativa al Consiglio nazionale anticontraffazione, contenuta nell'articolo 145 del Codice della proprietà industriale, eliminando quindi il riferimento all'attività di contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana (dei prodotti) nell'ambito delle competenze del Consiglio stesso. Conseguentemente dalla denominazione del Consiglio scompare il riferimento all'*Italian Sounding*.

Osserva, a tal proposito, che le novelle apportate con la norma in esame hanno prodotto un corto circuito normativo in merito al quale sono prontamente intervenuti sia il presidente Gallinella sia la Ministra Bellanova, evidenziando le criticità connesse alla soppressione, nell'impianto normativo, del riferimento al contrasto al-

l'Italian sounding. Fa presente inoltre che il Ministro per lo sviluppo economico ha preannunciato l'intenzione, attraverso la presentazione di un emendamento, di eliminare la stortura normativa ripristinando gli interventi a sostegno della promozione dei prodotti agricoli italiani.

L'articolo 25 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In particolare, tale incremento viene destinato al finanziamento degli interventi di cui al DM 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione.

L'articolo 54 reca interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale.

In particolare, i commi da 1 a 7 dell'articolo 54 prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ulteriori periodi di trattamento.

Riguardo al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 ammette novanta giorni massimi di trattamento (per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021) in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. Si ricorda che tali deroghe concernono le norme – poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto – che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore.

Ai fini della valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione sa-

lariale (a titolo di CISOA) in base alle suddette norme ordinarie, si segnala che: i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell'anno; sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate (quest'ultima specificazione è posta dal comma 6).

La domanda di trattamento di cui al presente comma 6 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del periodo successivo a quello in cui abbia inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa; qualora il termine così determinato sia anteriore al 28 febbraio 2020, il termine medesimo è costituito da quest'ultima data.

Il comma 6 fa anche riferimento all'ipotesi in cui gli interventi di integrazione a titolo di CISOA (con causale COVID-19) siano stati già richiesti e autorizzati per periodi successivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il comma 7 specifica che gli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi ai sensi dei commi precedenti si applicano con riferimento ai lavoratori che siano alle dipendenze del datore di lavoro (richiedente la prestazione) alla data del 1° gennaio 2021.

Il comma 14 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in oggetto. I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Tali limiti sono pari, rispettivamente, a 2.576,8 milioni di euro, 1.067,7 milioni e 282,0 milioni, per un totale pari a 3.926,5 milioni.

Il comma 8 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a

loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale (di cui ai commi 2 e 5).

Con riferimento alla CISOA, evidenzia la necessità che tale regime di integrazione salariale sia esteso al comparto della pesca, in una prima fase – in ipotesi – anche in via sperimentale e attingendo alle risorse stanziate per il settore e non ancora utilizzate, al fine di procedere poi a una quantificazione degli oneri connessi a tale misura che, a regime, potrebbe essere autofinanziata. Manifesta quindi la propria disponibilità a inserire nella proposta di relazione per la V Commissione un rilievo in tale senso.

L'articolo 189, comma 1, reca una serie di modifiche alla disciplina della *plastic tax*, volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell'imposta.

Il comma 2 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'articolo 51 del decreto-legge 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50 per cento finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

In riferimento alla *plastic tax*, osserva che, nell'ottica da sempre perseguita dalla Commissione di un corretto bilanciamento tra la sostenibilità ambientale e la tutela della salute, in sede di relazione per la V Commissione si potrebbe rilevare la necessità di spostare il baricentro dell'intervento normativo dall'introduzione di una tassazione a carico delle imprese a una politica di promozione di indirizzi imprenditoriali che conciliano le due esigenze.

L'articolo 190 modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (*sugar tax*)

estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta di sei mesi dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

Pur tenendo conto della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'espressione della relazione alla Commissione Bilancio, invita i colleghi a fargli pervenire i suggerimenti che ritengano opportuni, anche alla luce di quanto emergerà dalle audizioni programmate.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) si rammarica della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione che non consentiranno ai gruppi di svolgere un adeguato approfondimento dei contenuti del disegno di legge di bilancio, tenuto conto anche della ulteriore difficoltà legata all'intreccio tra il provvedimento in esame e i plurimi decreti-legge cosiddetti Ristoro che sono stati emanati a breve distanza di tempo.

Accogliendo la disponibilità manifestata dall'onorevole Maglione, concorda sull'opportunità di inserire nella relazione per la Commissione bilancio un rilievo sull'estensione della CISOA al settore della pesca, come più volte da lui auspicato.

Rileva inoltre che il disegno di legge di bilancio stanziava un notevole ammontare di risorse a favore del MIPAAF e di AGEA per l'espletamento di procedure concorsuali e per la corresponsione dell'indennità accessoria agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, a fronte di un ammontare decisamente più modesto di risorse che vengono stanziate per sostenere le filiere del comparto. Chiede, quindi, che il Governo fornisca elementi di dettaglio in ordine alle modalità di utilizzo di tali risorse.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Viviani, assicura che chiederà al Governo di fornire elementi di dettaglio in merito all'utilizzo delle risorse stanziate dagli articoli 159, 160 e 161 del disegno di legge di bilancio.

Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2020.

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, per le parti di competenza, del disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ».

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Nomina n. 66.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rammenta che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di giovedì 19 novembre scorso, alcuni gruppi parlamentari hanno chiesto che il MIPAAF, che il 3 luglio scorso ha indetto un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento del predetto incarico, trasmetta alla Commissione la documentazione relativa ai *curricula* di tutti i partecipanti. Tale richiesta è stata sottoposta al Presidente della Camera, il quale, con lettera del 23 novembre, ha rappresentato che la stessa, in base agli articoli 96-ter e 143 comma 4 del Regolamento, non può essere accolta.

L'elenco dei partecipanti che hanno inviato al MIPAAF le manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico è comunque disponibile sul sito dello stesso Ministero.

Tanto premesso, nel prendere atto della determinazione del Presidente Fico, cede la parola alla relatrice, onorevole Gadda, per introdurre la discussione sull'atto di nomina in esame.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, rammenta preliminarmente che il CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione istituito dal decreto legislativo 29 ottobre 199, n. 454, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Ente, costituiscono organi del CREA il Presidente, il consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei Conti.

In base all'articolo 4 dello Statuto, il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: *a)* convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno; *b)* sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unità di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; *c)* sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa; *d)* sottopone al Consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale; *e)* assicura al Ministro la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione; *f)* assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio scientifico; *g)* stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale nell'ambito di quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3; *h)* partecipa alla Consulta dei Presidenti

degli enti di ricerca; *i)* esercita qualsiasi altro compito o funzione assegnata dalla legislazione vigente.

Il suddetto organo dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Tanto premesso, osserva che il professore Carlo Gaudio, è stato ritenuto in possesso dei requisiti di alta competenza scientifica e professionale idonei all'assolvimento del predetto incarico; ciò in esito alla valutazione di diverse candidature pervenute al Ministero a seguito della pubblicazione, il 3 luglio ultimo scorso, di un avviso pubblico di manifestazioni di interesse, il cui elenco è pubblico e dunque consultabile da tutti i componenti della Commissione.

Su proposta della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, il Consiglio dei Ministri, il 13 novembre ultimo scorso, ha quindi deliberato l'avvio della procedura per la nomina del dott. Carlo Gaudio a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il *curriculum vitae* del dottor Gaudio, dal quale risultano le sue competenze scientifiche e professionali, ivi compreso l'incarico di sub-commissario del Crea e le numerose esperienze maturate in ambito accademico, è a disposizione di tutti i colleghi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	260
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi	260

Martedì 24 novembre 2020. – Presidenza del presidente PUGLIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 13.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dottoressa Francesca Puglisi, per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Rammenta che nell'ufficio di presidenza del 10 novembre ultimo scorso è stato convenuto di dar luogo a un importante momento di confronto con i rappresentanti del Governo, in relazione alla necessità di proseguire un dialogo collaborativo e strutturato con i soggetti amministrativi che si occupano più da vicino degli enti previdenziali e assistenziali pubblici e privati. Nello specifico, al Ministero sono stati richiesti informazioni e chiarimenti in merito a due questioni che sono state in più occasioni oggetto di dibattito in Commissione e, in particolare: *i)* alle criticità emerse nell'ambito della vigilanza sugli enti gestori di forme di previdenza e assistenza, con particolare riferimento agli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, anche in relazione alle prospettive di ri-

forma delle regole di governance degli enti che tali criticità possono suggerire; *ii*) alla definitiva adozione del regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e del depositario.

La dottoressa PUGLISI ringrazia la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'opportunità offerta, che consente di fornire informazioni e chiarimenti su aspetti fondamentali sottesi all'attività delicata ed importante svolta dal Ministero che rappresenta. Sottolinea che le casse professionali, pur essendo soggetti di diritto privato e godendo di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, costituiscono assieme all'INPS il primo pilastro del sistema previdenziale italiano e quindi la loro attività ha natura pubblica. Evidenzia come questa dicotomia crei non poche difficoltà agli enti e, pertanto, rappresenta l'opportunità di interventi volti a conferire una maggiore certezza al relativo ordinamento, a partire dall'organizzazione e dai meccanismi rappresentativi, mediante la revisione del decreto legislativo n. 509/1994, per rendere effettiva l'autonomia dei mezzi e la responsabilità nell'uso del patrimonio, da intendersi non solo in funzione della garanzia delle prestazioni future, ma come strumento a disposizione di ciascun ente per poter meglio intervenire nell'immediato in favore delle proprie platee. Ricorda che attualmente la vigilanza sugli enti previdenziali privati è articolata in 12 diversi controlli interni ed esterni che, secondo l'ADEPP, sarebbero disarticolati, non omogenei, frammentati e ridondanti, anche a causa della mancanza di scambio di informazioni tra le autorità vigilanti, che potrebbero invece coordinarsi prevedendo la creazione di una « Piattaforma Unica », o semplificata. Elenca in dettaglio i diversi profili dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero. Rappresenta che l'attività di vigilanza del Ministero del lavoro deve trovare un delicato equilibrio tra il rispetto dell'autonomia della *governance* di un ente

di natura privata e la necessità di monitorare l'assetto organizzativo, la sostenibilità finanziaria e la capacità gestionale degli investimenti, quest'ultima funzione esercitata attraverso la COVIP. Sottolinea che si tratta di una gestione positiva in regime di autoregolamentazione degli investimenti che ha prodotto enormi risorse e ciò è grazie anche di un'azione di controllo e monitoraggio continuo del governo e delle autorità pubbliche. Rileva che da più parti si è posta l'esigenza di come gestire queste risorse a beneficio dell'economia reale e nel rispetto dell'autonomia, sottolineando che la Commissione è da sempre attenta a questi aspetti ha redatto alcuni spunti per la proposta finalizzata a mobilitare risorse verso le PMI, prevedendo incentivi fiscali per investimenti « diretti » e « indiretti » nel capitale di rischio e di debito delle PMI con stabile organizzazione in Italia. Al riguardo afferma che, se pur interessante nella sua originalità, la proposta non tiene conto però che questo tipo di investimento « defiscalizzato » non è esente da profili di rischio, in particolare, in un momento in cui l'economia reale sta conoscendo profondi cambiamenti strutturali. Considerando anche le funzioni pubbliche svolte dagli enti, ritiene che conferire a essi un « ruolo di incubatore » nei confronti delle PMI oggetto di investimento, per affiancarle nei mercati dei capitali appaia una funzione non propria. Nonostante ciò, il problema di avere una regolamentazione omogenea chiara e rapida per la politica degli investimenti degli enti privatizzati, eventualmente orientati verso il sistema paese, resta una priorità che però non può prescindere dalla finalità previdenziale. Sottolinea altresì che gli enti stanno svolgendo un'azione sinergica al fine di implementare nuove politiche di welfare integrato e di sostegno alle categorie professionali, improntando la loro azione secondo il principio di solidarietà intergenerazionale, si propone di prevedere incentivi fiscali per favorire investimenti nell'economia reale per il perseguimento di finalità sociali, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico dei liberi professionisti. Inoltre, vista la crescente femminilizzazione delle pro-

fessioni, al fine di ridurre la discontinuità e la disparità occupazionale e retributiva, ritiene che dovrebbero essere previste azioni di sostegno alla continuità contributiva e al reddito di giovani e donne, facilitando la conciliazione «vita-lavoro», nonché misure per sostenere le competenze digitali dei professionisti e la digitalizzazione degli studi professionali, al fine di renderli competitivi sul mercato del lavoro professionale. Evidenzia che i rendimenti del patrimonio detenuto da ciascun ente sono assoggettati ad una «doppia tassazione», sia nella fase di maturazione che nella fase dell'erogazione delle prestazioni, applicando un'aliquota pari al 26 per cento, superiore a quella applicata (20 per cento) ai rendimenti conseguiti dai fondi pensione. Fa presente che il Ministero ha istituito un tavolo di lavoro con il MEF ed ADEPP per iniziare a prevedere un diverso trattamento fiscale, prima di tutto sulle prestazioni erogate dalle Casse a titolo di sussidio assistenziale a favore dei propri iscritti per far fronte a particolari esigenze straordinarie e per equiparare la tassazione dei rendimenti a quelli conseguiti dai fondi pensione. Ringrazia le Casse professionali per il lavoro comune di assistenza ai professionisti in occasione della pandemia. Fa presente che agli atti della Commissione consegnerà un prospetto sulle indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020, per i mesi di marzo, aprile e maggio, erogate dalle Casse e rimborsate dal Ministero del lavoro. Evidenzia che l'importo complessivo da liquidare agli enti previdenziali sulla base delle richieste per il rimborso delle indennità in oggetto, ammonta a 492.648.800 euro, leggermente superiore ai fondi stanziati sul relativo capitolo che sarà rifinanziato, permettendo nell'immediato il ristoro del 98 per cento delle somme complessivamente richieste da ciascuna delle gestioni interessate presso le Casse, dopodiché si procederà al definitivo rimborso di quanto dai medesimi enti già erogato all'atto del rifinanziamento del capitolo. Rappresenta che l'attività di vigilanza tecnica per l'analisi della sostenibilità di lungo periodo delle gestioni previdenziali svolta nel corso del 2019 e del 2020, ha evidenziato

una complessiva sostenibilità nel medio-lungo periodo con saldi totali, comprensivi dei rendimenti patrimoniali e delle spese per assistenza, e patrimoni sempre positivi nel cinquantennio di proiezione. Fa presente tuttavia che non sono assenti situazioni problematiche. La prima relativa alla sostenibilità dell'INPGI, rispetto al quale riassume la vicenda che da tempo è all'attenzione della Commissione. Ricorda che il legislatore ha avviato un percorso di ipotesi di ampliamento della platea contributiva dell'ente con la previsione contenuta nell'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, impegnando al contempo l'Istituto ad adottare misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione. Ritiene che sia possibile realizzare l'ampliamento della platea contributiva mediante l'iscrizione dei «comunicatori» che svolgono attività di informazione e comunicazione istituzionale presso le pubbliche amministrazioni, tenuto conto che nell'ambito della contrattazione del pubblico impiego è di facile individuazione la categoria di cui si prevedrebbe la variazione della competenza assicurativa, nonostante l'assenza di elementi formali quali l'iscrizione in albi o registri. Evidenzia poi una serie di criticità emerse nella gestione di ENASARCO in relazione al differimento delle procedure elettorali già avviate nel 2019, che sono state effettivamente concluse solo nell'ottobre scorso. Fa presente che nel frattempo, la Fondazione ha trasmesso ai Ministeri vigilanti una serie di atti inerenti l'adozione di misure assistenziali straordinarie a seguito dell'emergenza sanitaria che incidono sull'ordinamento e sull'equilibrio della Fondazione. Rileva che tali iniziative appaiono come atti di straordinaria amministrazione, la cui validità rimane una questione ancora aperta, adottati tra l'altro dal consiglio e non dal competente organo assembleare, in un periodo nel quale gli organi risultano scaduti e non sono più nei pieni poteri, operando oltre il periodo di *prorogatio* previsto dalla legge. Sottolinea, con riferimento al caso dei cosiddetti «silenti», che un intervento normativo, certamente auspicabile per la tutela dei soggetti

interessati, comporterebbe però profili di onerosità per la Fondazione giacché avrebbe impatti finanziari rilevanti sull'equilibrio di lungo periodo che, come evidenziato anche nel bilancio tecnico al 31 dicembre 2017, presenta elementi di criticità in ordine alla sostenibilità della gestione nel medio e lungo periodo. Solleva anche il tema relativo al regime contributivo e pensionistico dell'ENPAF, con particolare riferimento ai farmacisti disoccupati e dipendenti, sui quali grava la quota contributiva annuale di 4.500 euro imposta a prescindere dal reddito e quindi, eventualmente, anche in assenza di reddito. Ricorda che i farmacisti dipendenti, infatti, in quanto iscritti all'Albo professionale, oltre che all'INPS sono iscritti d'ufficio anche all'ENPAF e sono quindi tenuti al versamento dei relativi contributi. Proprio in ragione di questa doppia imposizione contributiva dei farmacisti dipendenti, l'ordinamento dell'ENPAF prevede a favore dei farmacisti dipendenti o disoccupati, un'attenuazione dell'imposizione contributiva intera. Ritiene che la risoluzione della questione implicherebbe la modifica dell'attuale rapporto contributivo pensionistico obbligatorio tra l'ENPAF ed i propri iscritti, che è tuttora disciplinato dal citato articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, richiamato nello statuto dell'Ente. Pertanto, al fine di pervenire ad una modifica ordinamentale nel senso auspicato dai farmacisti richiedenti, sarebbe necessaria una modifica della normativa di rango primario con la quale si andrebbe a incidere in modo significativo sulla platea dei contribuenti e dunque sulla stabilità dell'Ente. Ricorda che sulla problematica della doppia contribuzione obbligatoria ai fini previdenziali è stata recentemente sollevata anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) la quale sta procedendo ad un approfondimento sul sistema contributivo in vigore presso l'ENPAF, l'Ente di previdenza ed assistenza dei veterinari, al fine di verificare la presenza di eventuali criticità concorrenziali nell'ambito della definizione delle contribuzioni. Sottolinea che nell'esercizio della vigilanza

sono emerse problematiche in merito alle norme adottate dagli enti vigilati in materia di incompatibilità e di avvicendamento nelle cariche, per le quali sarebbe auspicabile l'individuazione di criteri di massima ai quali dovrebbero opportunamente ispirarsi gli ordinamenti di tutti gli enti, compatibilmente con l'autonomia riconosciuta dalla legge. Evidenzia che ad esito della gestione commissariale dell'ENPAPI sono emerse esigenze di carattere generale relative all'ordinamento degli enti privati di previdenza obbligatoria: *i)* distinguere chiaramente i ruoli e le responsabilità degli organi e degli amministratori; *ii)* bilanciare in modo appropriato la ripartizione di competenze e di poteri tra i vari organi e di equilibrare la composizione degli stessi; *iii)* introdurre un efficace sistema di controlli e contrappesi al fine di presidiare i rischi aziendali; *iv)* assicurare la rappresentatività e la tutela delle minoranze; *v)* superare il principio secondo cui i componenti degli organi « devono essere iscritti all'ente gestore », che può causare una carenza di capacità e maturità gestionale da parte di una classe professionale con minime esperienze di natura manageriale; *vi)* limitare il numero dei mandati negli organi statuari per evitare il consolidamento di posizioni di potere. Ritiene inoltre che tutte le casse dovrebbero nella generalità dei rispettivi regolamenti, tanto quelli elettorali quanto quelli che disciplinano le modalità delle riunioni, prevedere esplicitamente l'utilizzo di procedure elettroniche tramite l'utilizzo di piattaforme avanzate, già peraltro diffuse presso gli enti. Sottolinea inoltre l'esigenza che siano individuati strumenti sanzionatori efficaci e tempestivi, in caso di inosservanza delle norme statutarie da parte degli organi degli enti vigilanti, come di recente nella vicenda ENASARCO. Con riferimento alla vicenda del regolamento sugli investimenti delle casse, ricostruisce il percorso compiuto evidenziando che, stante il prolungarsi dell'*iter* di emanazione da parte del Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro in data 30 maggio 2019 ha provveduto a rimodulare il testo dello schema di decreto alla luce delle evoluzioni normative nel frattempo intervenute, inviandolo al

MEF in data 26 giugno 2019. Rappresenta che da giugno 2019 entrambi i Ministeri vigilanti hanno impiegato il massimo sforzo possibile per concludere l'iter di adozione del regolamento, confermando che si tratta quindi di un elemento delicato, in relazione apprezza il ruolo della Commissione e del Parlamento nel fornire la corretta spinta nonché l'orientamento. In conclusione, conferma la volontà del Ministero del lavoro di intervenire sulle regole di *governance* delle casse nonché in termini più generali si ritiene opportuna una riflessione su un'eventuale rivisitazione del quadro normativo risalente agli anni novanta che rischia di essere oggi incompleto.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Puglisi evidenziando che il percorso effettuato dalla Commissione ha trovato ampio riscontro nell'intervento del Sottosegretario. Ringrazia le casse professionali per il sostegno agli iscritti durante la crisi. Ritiene opportuna la detassazione delle politiche assistenziali attive e la semplificazione del processo di scelta di coloro che gestiscono gli investimenti delle casse.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) premette che in emergenza si è avuto plastica evidenza di come le assicurazioni intendono «assicurare», posto che le stesse non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento ai loro clienti vittime del virus sottoscrittori di polizze infortuni, ai superstiti in caso di decesso o direttamente ove abbiano riportato lesioni permanenti. Questo perché non espressamente a loro dire rientranti nelle coperture. Sottolinea che se non rientra nella polizza infortuni un decesso o un danno permanente a seguito dell'esercizio delle proprie funzioni professionali per cui un medico si assicura con una polizza infortuni le assicurazioni dovrebbero spiegare, con parole semplici e comprensibili per quale ragione gli iscritti agli ordini professionali e alle casse previdenziali dovrebbero continuare ad assicurarsi con polizze private per infortuni ovvero aderire a fondi sanitari integrativi. Rileva che il danno reputazionale delle compagnie di assicurazione conseguente a

questo grave atteggiamento che si palesa incompatibile con il ruolo sociale che vogliono assumere proponendo polizze integrative è minimo rispetto a quanto hanno voluto e saputo far valere. Sottolinea che se i fondi integrativi continuano ad essere gestiti in gran parte dalle Assicurazioni medesime, posto che l'85 per cento dei fondi sono riassicurati e/o gestiti da compagnie assicurative, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di salvaguardia che assicuri perequazione e chiami le compagnie di assicurazione a far fronte ai loro doveri di ristoro economico in termini di obbligo *ex lege* in forza, ad esempio, di previsione normativa di inserzione automatica di clausola generale di contratto che assuma l'evento infettivo elettivamente ora per allora in tutela anche nella totalità delle polizze private secondo principio di equivalenza giuridica tra causa violenta e causa virulenta sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, stante l'insussistenza di oggettiva diversità in ordine alla qualificazione tecnico sostanziale dell'evento. Ritiene che quanto prospettato sarebbe un primo passo di equità atto a giustificare ancora la presenza delle compagnie nei fondi sanitari integrativi dando effettività di tutela assicurativa per tutti gli operatori sanitari e socio sanitari in emergenza, a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro. Chiede a riguardo al Sottosegretario di esprimersi su quanto prospettato e in ragione e per l'effetto ove condivida di considerare che possa essere una misura da inserire nei cosiddetti «decreti ristori». Ne rimarca la doverosità, argomentando che le disposizioni vigenti permettono alle assicurazioni di essere formalmente attrattive usufruendo di condizioni particolarmente vantaggiose giacché le norme consentono agli assicurati di recuperare fiscalmente il premio pagato per fruire di prestazioni che nel 60 per cento almeno dei casi corrispondono a livelli essenziali di assistenza e considerato che quando si tratta di dover risarcire, le compagnie hanno sempre dalla loro qualche elemento che le mette al riparo dalle loro reali responsabilità e fanno anche troppo bene far valere in modo esacerbato le loro

ragioni in ogni sede di giudizio. Reputa che un gesto di ravvedimento seppur tardivo in forza di una spinta istituzionale di maggioranza e opposizione potrebbe essere considerato riconciliante. Ricorda che molte delle prestazioni coperte dai fondi sanitari sono già previste dal SSN senza integrare realmente l'offerta dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nella prospettiva di connotarsi invece correttamente per interventi complementari e di miglioramento degli *standard* assistenziali, tollerandosi l'espansione di una sorta di « servizio sanitario parallelo » che alimenta il consumismo sanitario aumentando fenomeni di sovra-diagnosi e sovra-trattamento, mentre quelle extra-LEA come, ad esempio, l'odontoiatria tendono ad escluderle. Evidenzia che recentemente le associazioni degli odontoiatri hanno fatto presente che le compagnie di assicurazione hanno dato una stretta fortissima ai rimborsi andando a riconoscere il valore economico di tariffe per singole prestazioni paragonabili a costi di trent'anni fa. Sottolinea che tutte le prestazioni rimborsate dalle assicurazioni sono regolarmente fatturate e, quindi, consentono un indiscusso recupero di gettito per imposte dirette ed indirette, a differenza di parte rilevante della cosiddetta spesa *out of pocket*. Ritieni che se le compagnie di assicurazioni non si riappropriano della loro effettiva missione originaria, con gli oltre 4 miliardi di agevolazioni varie, fiscali *in primis*, il SSN potrebbe coprire tutte quelle prestazioni, compresi gli indennizzi e ristori economici per tutti gli operatori caduti nella lotta alla pandemia e a favore di chi, sopravvissuto, abbia riportato nocumento permanente. Rappresenta che trattasi di incongruenze a cui si sta cercando faticosamente di porre rimedio da 6 mesi, con il disegno di legge A.S. 1861 adoperandosi per la relativa approvazione in inte-

grazione con il testo base A.S. 1894 in 1a Commissione redigente al Senato che necessiterà comunque, se approvato, di una terza lettura alla Camera dilatando ulteriormente i tempi di attuazione. Reputa conclusivamente che non cogliere l'opportunità di inserire i correttivi promossi in sede di conversione dei decreti ristori dimostrerebbe l'insensibilità dell'esecutivo a prendere in considerazione esigenze concrete di chi ha pagato, talvolta con la vita, il suo servizio in pandemia con umanità ed altruismo, andandosi a correggere un espediente a cui sono ricorse le Assicurazioni. Sarebbe dal suo punto di vista molto apprezzabile che il Governo lo inserisse senza aspettare il perfezionamento dei disegni di legge in corso di esame presso il Senato che istituiscono anche una giornata della memoria, in un percorso normativo sostenuto tra altro con parere favorevole espresso all'unanimità da parte della Commissione 12^a di cui sottolinea con apprezzamento l'elevata sensibilità dimostrata, al di là delle appartenenze politiche.

Il sottosegretario PUGLISI ringrazia la senatrice Cantù sottolineando come sia urgente riconoscere i caduti sul campo di questa pandemia. Fa presente che, qualora non fosse possibile inserire tale riconoscimento nel corso della conversione dei decreti ristoro, sarebbe comunque possibile inserirlo nella legge di bilancio. Aggiunge, infine, che ritiene che i fondi sanitari integrativi vadano riordinati e attende indicazioni in tal senso dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Puglisi per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	266
Audizione in videoconferenza del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	266
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	266

Martedì 24 novembre 2020. – Presidenza della vicepresidente Felicia GAUDIANO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Felicia GAUDIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione in videoconferenza del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

(*Svolgimento e conclusione*).

Felicia GAUDIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO (Lega), *presidente*, Carlo GIACOMETTO (FI) e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più riprese, ed Emiliano FENU (M5S).

Stefano PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Felicia GAUDIANO, *presidente*, ringrazia il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per la relazione svolta. Ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	267
Sulla pubblicità dei lavori	267
Audizione del Presidente e del legale dell'Associazione Vittime del Forteto	268

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Intervengono il Presidente dell'Associazione Vittime del Forteto, Sergio Pietracito, e il legale dell'Associazione, avv. Giovanni Marchese.

La seduta comincia alle 10.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sui lavori della Commissione.

A seguito delle determinazioni dell'ultima Conferenza dei Capigruppo si è stabilito che, fino a nuove disposizioni, le audizioni avverranno in remoto.

La PRESIDENTE informa che il 30 novembre si procederà all'audizione da remoto di Marika Corso e di Flavio Benvenuti. In merito all'audizione del dottor Leonetti, prevista per il 1° dicembre, l'audito ha chiesto di poter intervenire in Aula e ha richiesto di rinviare l'audizione a quando le condizioni sanitarie consentiranno il suo spostamento dalla Toscana. Per il primo dicembre si sta quindi procedendo a contattare i Presidenti *pro tempore* del Tribunale per i minorenni di Firenze per una loro eventuale audizione in tale giornata.

Sulla pubblicità dei lavori.

Poiché il signor Pietracito e l'avvocato Marchese hanno già chiesto, per le vie brevi, la segretezza della seduta, non verrà invece assicurata alcuna forma di pubblicità dell'audizione tramite l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv*.

L'onorevole DONZELLI (FDI) chiede se, con l'accordo degli odierni auditi, si possa procedere alla segretezza della seduta solo nelle parti che riportino dati personali o sensibili, di modo da assicurare la massima pubblicità possibile ad una audizione che si preannuncia di importanza primaria per il proseguo dei lavori della Commissione d'inchiesta.

Si associano alla sua richiesta con argomentazioni analoghe i senatori RUOTOLO (Misto), CIAMPI (PD), l'onorevole EHM (M5S), che chiede anche se sia possibile procedere attraverso la diretta *Web Tv*.

La PRESIDENTE fa presente come non si possa più procedere alla diretta *Web-Tv* per ragioni logistico-organizzative dovute al fatto che il signor Pietracito aveva precedentemente comunicato di volersi avvalere del regime di totale segretezza rispetto

al contenuto della propria audizione; tuttavia, facendosi portatrice delle istanze provenienti dai commissari, chiede all'audito se voglia rinunciare al regime di segretezza totale consentendo la pubblicità della seduta attraverso almeno il resoconto stenografico ed il resoconto sommario, riservandosi di indicare di volta in volta preventivamente le parti della propria interlocazione che intenda mantenere segrete.

Il signor PIETRACITO concorda con questo regime di pubblicità parziale della seduta impegnandosi ad indicare di volta in volta quando la seduta debba proseguire in regime di segretezza.

L'AUDITO preliminarmente chiede di trasformare la propria audizione da audizione libera in prova testimoniale.

La PRESIDENTE chiarisce che secondo le previsioni degli articoli 15 e 16 del regolamento sarebbe necessaria un'apposita delibera da parte della Commissione.

La Commissione, dopo breve dibattito decide, anche su proposta dell'onorevole Donzelli, e a garanzia dell'audito, di mantenere il regime originariamente concordato di libera audizione.

Audizione del Presidente e del legale dell'Associazione Vittime del Forteto.

La PRESIDENTE, risolta la questione preliminare relativa al regime della pubblicità degli atti, dà la parola all'audito che avvia la propria relazione ripercorrendo la propria vicenda personale e la propria esperienza presso la struttura del Forteto.

L'AUDITO allega poi un repertorio fotografico dell'epoca per meglio consentire di ripercorrere i fatti che sta ricostruendo con il proprio racconto; tale repertorio fotografico viene acquisito dalla segreteria della commissione.

Il senatore RUOTOLO (Misto) chiede alcuni chiarimenti in merito alla natura della cooperativa agricola del Forteto. In

particolare se possa considerarsi più simile ad una comune o ad una sorta di setta.

L'AUDITO risponde affermando che erano presenti all'epoca molti elementi tipici del settarismo in voga in quegli anni.

L'onorevole D'ARRANDO (M5S) ringrazia l'audito per aver raccontato la propria dolorosa esperienza personale, auspica che tali fatti non vengano più a ripetersi in futuro, chiede chiarimenti all'audito in merito ad alcuni aspetti della propria vicenda personale.

L'AUDITO risponde alla richiesta di chiarimenti.

Il senatore RUOTOLO (Misto) chiede ulteriori precisazioni sulle ragioni che portarono l'audito a fuggire all'estero e scappare dalla cooperativa, chiede se l'audito ritenga vi possano essere dei rimedi normativi da adottare al fine di evitare che fenomeni di pericoloso settarismo possano in futuro ripetersi.

L'AUDITO espone il proprio punto di vista sulla questione.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) ringrazia l'audito e chiede chiarimenti in merito a presunte connivenze cui l'audito avrebbe fatto fuggacemente riferimento nel proprio racconto, tra i responsabili della struttura del Forteto ed alcuni esponenti della magistratura.

L'AUDITO risponde alla domanda facendo riferimento ad alcuni episodi.

L'onorevole DONZELLI (FDI) ringrazia l'audito e pone alcune domande che consentano alla Commissione di meglio aver chiaro il quadro fattuale del racconto. In particolare chiede quali magistrati frequentavano il Forteto, quali fossero i rapporti interpersonali che gli ospiti del Forteto potevano intrattenere con la famiglia di origine o con gli amici o con eventuali fidanzati o fidanzate; chiede ulteriori spie-

gazioni in merito alla prassi dei cosiddetti chiarimenti serali.

La senatrice CIAMPI (PD), ricordando l'esperienza della recente missione presso il Forteto, ricorda all'auditore come abbia percepito in sede di audizioni una certa l'ostilità nei confronti della Commissione d'inchiesta da parte degli attuali dirigenti della cooperativa.

L'AUDITORE esprime alcune considerazioni in merito a quanto segnalato dalla senatrice.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede chiarimenti sulle persone che attualmente sono ospitate presso la struttura del Forteto.

L'AUDITORE produce la lista delle persone che attualmente risultano ospitate presso la comunità.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

Interviene l'avvocato MARCHESE, che chiarisce puntualmente gli aspetti della vicenda relativi all'occupazione degli immobili da parte di alcuni ospiti.

L'onorevole EHM (M5S) ringrazia e chiede chiarimenti sul ruolo dell'associazione delle vittime del Forteto. Quindi ritorna sul tema dei motivi che spinsero il

signor Pietracito a scappare dalla comunità.

L'AUDITORE risponde puntualmente ai quesiti.

Sull'ordine dei lavori il senatore FERRARA (M5S) chiede se possano convocarsi nella seduta di giorno 1 dicembre l'avvocato Marchese e il signor Pietracito per meglio approfondire termini della vicenda in considerazione del poco tempo a disposizione nella seduta odierna per approfondire aspetti di primaria importanza.

La PRESIDENTE condivide la proposta del senatore Ferrara e ricorda la necessità di chiudere al più presto l'audizione odierna per ragioni connesse ai protocolli sanitari in atto. Propone pertanto di riconvocare entrambi gli auditi per il giorno 1° dicembre 2020.

La Commissione concorda.

Interviene il senatore MUGNAI (FI) chiedendo chiarimenti sulle attività economiche della cooperativa, in espansione, in tempi recenti, anche nel territorio del comune di Decumano.

L'AUDITORE risponde alla domanda e, a sostegno delle proprie argomentazioni, produce una visura camerale che viene acquisita dalla segreteria della Commissione.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	270
Sulla pubblicità dei lavori	270
Audizione dell'Amministratore Delegato di IFIS-NPL Servicing Spa, Luciano Colombini, in merito ai modelli di <i>business</i> degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	270
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	271

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.05.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 17 novembre, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, in qualità di consulenti, scelti tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, del professore Gianluca Bertolotti, associato di diritto commerciale dell'Università degli studi « Roma Tre » e del professore Filippo Zatti, associato di diritto dell'economia dell'Università degli Studi di Firenze.

L'ufficio di presidenza ha convenuto di procedere successivamente ad ulteriori designazioni, in base alle candidature già pervenute o che saranno proposte da parte dei gruppi che si sono riservati.

(La Commissione prende atto).

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore Delegato di IFIS-NPL Servicing Spa, Luciano Colombini, in merito ai modelli di *business* degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretezza dovranno limitarsi allo

stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Luciano COLOMBINI, *Amministratore Delegato di IFIS-NPL Servicing Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte segretata.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Maurizio BUCCARELLA (Misto), Andrea DE BERTOLDI (Fdi) e Massimo FERRO (FIBP-UDC) e il deputato Pierantonio ZANETTIN (FI), ai quali risponde Luciano COLOMBINI, *Amministratore Delegato di IFIS-NPL Servicing Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13 alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	272
Audizione del Sen. Matteo Renzi, già Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	272

AUDIZIONI

Martedì 24 novembre 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 9.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Audizione del Sen. Matteo Renzi, già Presidente del Consiglio dei ministri.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando il senatore Matteo Renzi per la disponibilità ma-

nifestata a collaborare con la Commissione.

Matteo RENZI, *già Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Gilda SPORTIELLO (M5S), Maria TRIPODI (FI), Paolo TRANCASSINI (FdI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replica Matteo RENZI, *già Presidente del Consiglio dei ministri*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il senatore Renzi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 1 della XV Circoscrizione (Lazio 1)	4
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 1 della XXVI Circoscrizione (Sardegna)	4
Verifica dei poteri relativa alle elezioni suppletive svoltesi nei collegi uninominali 4 e 6 della XXVIII Circoscrizione (Trentino-Alto Adige)	4

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 ..	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012	6
Audizione informale, in videoconferenza, del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012	6

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il

finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020. Atto n. 219 (<i>Esame e rinvio</i>)	7
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
SEDE REFERENTE:	
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	10
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Emendamenti C. 2779-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790- <i>bis</i> Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	23
SEDE REFERENTE:	
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	38
SEDE REFERENTE:	
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	44
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	58
ERRATA CORRIGE	57
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	60
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790- <i>bis</i> Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente e dell'Amministratore Delegato di SIMEST, Pasquale Salzano e Mauro Alfonso (*Svolgimento e conclusione*) 69

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 70

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 70

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo del *World Food Programme* (WFP), David Beasley (*Svolgimento e conclusione*) 81

ERRATA CORRIGE 82

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 85

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame per le parti di competenza e rinvio*) 85

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Iveco Defence Vehicles SpA (*Svolgimento e conclusione*) .. 92

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 92

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 216 (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 92

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 96

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative. Atto n. 217 (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 93

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 98

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES). Atto n. 215 (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 93

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 99

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 214 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 94

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 101

ERRATA CORRIGE	95
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	102
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	128
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES). Atto n. 215 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	118
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 216 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	120
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammmodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 217 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	122
SEDE REFERENTE:	
Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 3 (<i>Esame e conclusione</i>)	124
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	147
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Fragomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale	158
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo – per le parti di competenza (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, e rinvio</i>)	159
ERRATA CORRIGE	178

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	179
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede consultiva, del disegno di legge C. 2790-bis Governo, in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, di rappresentanti dell'Associazione Nuove Rigenerazioni, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di UTILITALIA, del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET), dell'Istituto italiano di ricerca e di sviluppo (ISIRES) e di Falck Renewables	184
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	185
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), sul trasporto del vaccino contro il COVID-19	194
--	-----

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo)	194
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti » .	194
--	-----

AVVERTENZA	194
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

Audizione di rappresentanti di Federalberghi	195
--	-----

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana Confindustria alberghi	195
---	-----

Audizione di rappresentanti di Assoturismo – Federazione italiana del turismo	195
---	-----

Audizione di rappresentanti di ASTOI – Confindustria viaggi	195
---	-----

Audizione di rappresentanti di Confturismo	196
--	-----

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET)	196
---	-----

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)	196
---	-----

Audizione di rappresentanti della Federazione turismo organizzato (FTO)	196
---	-----

Audizione di rappresentanti di Federturismo	196
---	-----

Audizione di rappresentanti di Property managers Italia	196
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	199

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	207
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	221

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (<i>per le parti di competenza</i>). C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

COMITATO DEI NOVE:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato	220
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	248
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, per le parti di competenza, del disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ».	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti	258
Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica) ..	258

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 66 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	258
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	260
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi	260

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	266
Audizione in videoconferenza del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	266
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	266

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sui lavori della Commissione	267
Sulla pubblicità dei lavori	267
Audizione del Presidente e del legale dell'Associazione Vittime del Forteto	268

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	270
Sulla pubblicità dei lavori	270
Audizione dell'Amministratore Delegato di IFIS-NPL Servicing Spa, Luciano Colombini, in merito ai modelli di <i>business</i> degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	270
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	271

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	272
Audizione del Sen. Matteo Renzi, già Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	272

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0122680